

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 17 AGOSTO 2010

N. 134



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 12

Legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 - Piano Regionale delle Coste - Controdeduzioni alle osservazioni.

Pag. 23362

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 12

Legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 - Piano Regionale delle Coste - Controdeduzioni alle osservazioni.

L'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, prof. Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio Demanio Marittimo e confermata dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio riferisce quanto segue.

- Con provvedimento n. 460 in data 04/04/2006, la Giunta regionale ha definito la strategia politica in materia di Demanio Marittimo, da attuare secondo le seguenti tre fondamentali fasi programmatiche:
 - nel breve termine, con l'approvazione di un nuovo testo legislativo, mediante il quale fissare i principi generali dell'azione regionale, incentrati sulla tutela dell'ambiente costiero, sull'accessibilità e sulla fruibilità pubblica del bene in questione, nonché sullo sviluppo ecosostenibile del turismo balneare;
 - nel medio termine, con la redazione del Piano Regionale delle Coste (PRC), quale strumento conoscitivo e ricognitivo dello stato fisico e giuridico della costa pugliese, delle strutture e infrastrutture esistenti, del grado di utilizzazione, dei rischi ambientali e delle criticità presenti, nonché strumento di disciplina delle attività turistico - balneari;
 - nel lungo termine, attraverso la costituzione di un Osservatorio Regionale della Costa (ORC), quale struttura di gestione integrata, nonché di vigilanza e controllo del territorio costiero.
- Allo stato attuale, la Regione Puglia, dopo aver conseguito l'obiettivo prefissato nel breve termine per essere stata approvata la l.r. 23 giugno

2006, n. 17 recante "Disciplina della tutela e dell'uso della costa", sia conseguendo quello del medio termine.

- Difatti, con un primo atto deliberativo n. 1293 del 12/07/2008 la Giunta regionale nell'approvare il Piano redatto dal Politecnico di Bari (Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica e Dipartimento di Architettura e Urbanistica) e dal Servizio regionale al Demanio e Patrimonio, ha dato atto del ricorrere delle circostanze di applicazione della intervenuta disciplina nazionale in materia di tutela ambientale costituita dal d.lgs 4/2008 (entrato in vigore il 13/02/2008), e, dunque, stabilito di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) il Piano medesimo.
- A tal fine, è stata quindi raccordata la procedura delineata dalla l.r. 17/2006 con quella che riviene dal d.lgs. 4/2008 e dalla Circolare esplicativa regionale n.1/2008 dell'Assessorato all'Ecologia.
- Per la V.A.S. è stata esperita la scansione procedurale in appresso riportata:
 - fase (1) di redazione del rapporto preliminare (documento di scoping) e di svolgimento delle relative consultazioni;
 - fase (2) di redazione del Rapporto Ambientale.
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1392 del 28 luglio 2009, è stato definitivamente adottato il Piano Regionale delle Coste e il Rapporto Ambientale, e prevista la successiva pubblicazione sul B.U.R.P. e sul sito web della Regione Puglia, in ossequio alle rispettive normative di riferimento.
- A tale ultimo riguardo, è stato ritenuto opportuno prevedere il più ampio intervallo di tempo che le due normative di riferimento definiscono, quella specifica in materia (30 giorni - art. 3 comma 6 l.r. 17/2006) e quella ambientale (60 gg. - art. 14 comma 3 d.lgs. 4/2008).
- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 6-8-2009 e contemporaneamente sul sito

web regionale è stato pubblicato l'Avviso di deposito del Piano, per la consultazione dello stesso e l'eventuale presentazione delle osservazioni.

- Espletato tale adempimento, sono pervenute numero 32 osservazioni, sulle quali, ai sensi dell'Art. 3 - comma 7 - della Legge regionale 17/2006 e degli Artt. 13 e 14 del D.Lgs. 4/2008, la Giunta Regionale deve pronunciarsi.
- A tale proposito sono stati predisposti i seguenti elaborati, parti integranti del presente atto deliberativo:
 - Relazione metodologica;
 - Osservazioni;
 - Controdeduzioni.
- Alla luce di quanto innanzi, occorre procedere alla approvazione delle Controdeduzioni alle Osservazioni presentate al P.R.C. adottato con Atto di Giunta Regionale n. 1392 del 28 luglio 2009, a seguito dell'espletamento della procedura di pubblicazione prevista sia nell'ambito della procedura approvativa, di cui alla Legge regionale 17/06, sia nell'ambito della procedura V.A.S.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi L.R. 28/01

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto. trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4 lett. k) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del-

l'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva - Servizio Demanio e Patrimonio;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente responsabile del Servizio Demanio e Patrimonio e da parte del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione";

a voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che qui s'intende integralmente riportato;
- di prendere atto altresì della Relazione metodologica allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
- di prendere atto delle Osservazioni presentate e riportate nell'Elenco delle Osservazioni (allegato B) e delle relative Controdeduzioni riportate nell'Elenco delle Controdeduzioni (allegato C);
- di pronunciarsi sulle predette Osservazioni, per mezzo di puntuali Controdeduzioni, depositate agli atti del Servizio;
- di invitare il dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio a continuare nell'azione amministrativa finalizzata alla trasmissione del PRC adottato al Consiglio Regionale, per la relativa approvazione, previa acquisizione del previsto parere dell'Autorità Ambientale (Regione Puglia - Servizio Ecologia) a conclusione della procedura V.A.S.;
- di disporre la pubblicazione sul sito della Regione Puglia: <http://www.regione.puglia.it> nella sezione Aree Tematiche - P.R.C. Piano Regionale delle Coste.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

PIANO REGIONALE DELLE COSTE

ALLEGATO A: RELAZIONE METODOLOGICA

1. L'ITER APPROVATIVO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COSTIERO

La Regione Puglia, con la legge 23 giugno 2006 n. 17 "*Disciplina della tutela e dell'uso della costa*", ha introdotto un nuovo strumento di programmazione/pianificazione, denominato **Piano Regionale delle Coste** (P.R.C.), con la finalità di attuare una organica gestione del territorio costiero attraverso la quale trovino la concreta applicazione i principi generali ai quali normativamente deve conformarsi l'azione amministrativa in materia di demanio marittimo:

- a) *salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell'ambiente;*
- c) *accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione;*
- d) *semplificazione dell'azione amministrativa;*
- e) *trasparenza delle procedure e partecipazione alla definizione degli indirizzi;*
- f) *integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso forme di cooperazione e di concertazione;*
- g) *decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse.*

Con la deliberazione n. 1293 in data 12/07/2008, la Giunta regionale ha preso atto del Piano predisposto dal Politecnico di Bari in collaborazione della struttura regionale competente in materia, e prendendo atto del ricorrere delle circostanze di applicazione della intervenuta disciplina nazionale in materia di tutela ambientale costituita dal d.lgs 4/2008 (entrato in vigore il 13/02/2008), ha disposto che il "**Piano Regionale delle Coste**" fosse sottoposto anche alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Con la deliberazione n. 1392 del 28 luglio 2009, la Giunta regionale, ai fini della esperimento della fase di pubblicazione, con riferimento sia alla procedura approvativa prevista dalla richiamata Legge regionale (art. 3 - comma 6) sia a quella prescritta nell'ambito della Valutazione ambientale Strategica (art. 14 – comma 3 del D.Lgs. 4/2008), ha definitivamente adottato il "**Piano Regionale delle Coste**".

Conseguentemente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 06/08/2009, è stato pubblicato l'avviso di deposito del Piano, con il quale si rendeva noto che lo stesso Piano poteva essere visionabile presso il Servizio Demanio e Patrimonio, nonché sul sito informatico della stessa Amministrazione regionale, per consentire ai soggetti competenti e a chiunque avesse interesse, di valutarne i contenuti e di presentare eventuali osservazioni entro il termine stabilito di sessanta giorni.

Dell'avvenuta pubblicazione è stata altresì data comunicazione (*nota del Servizio Demanio e Patrimonio prot. n. 12628 del 11/08/2009*) ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, con l'invio di apposito DVD contenente gli elaborati del Piano, l'indicazione del sito informatico e delle sedi dove era possibile prendere comunque visione degli atti.

Si evidenzia che per la pubblicazione, la Giunta regionale ha disposto il più ampio intervallo di tempo che le due normative di riferimento definiscono, ai fini dell'espletamento contestuale delle relative procedure.

Nel periodo previsto di 60 giorni, e, dunque, fino alla data di scadenza del 6 ottobre 2009, sono pervenute complessivamente n.32 osservazioni, esattamente identificate nell'apposito elaborato (Allegato 1: Osservazioni).

2. PROCEDURA E METODOLOGIA PER L'ISTRUTTORIA DELLE OSSERVAZIONI

Complessivamente sono pervenute e sono state prese in esame 32 osservazioni (raccolte nell'Allegato 1), delle quali:

- 16 pervenute nei termini previsti dall'avviso di pubblicazione (6 ottobre 2009);
- 16 pervenute al di fuori dei termini previsti dall'avviso, che si è ritenuto di poter prendere comunque in esame in quanto pervenute in tempo utile per l'istruttoria.

L'Ufficio Demanio e Patrimonio ha proceduto alla catalogazione delle osservazioni, in ordine di arrivo con riferimento al protocollo generale, nonché all'istruttoria delle stesse.

L'istruttoria ha comportato la redazione di una scheda sintetica per ciascuna osservazione, contenente, oltre ai dati di carattere amministrativo, una sintesi delle richieste effettuate, disaggregate in specifici punti.

Sulla base di questa impostazione preliminare, sono state definite le linee di indirizzo per le controdeduzioni delle osservazioni pervenute con riferimento ai temi omogenei individuati.

Per ciascuna delle osservazioni è stata predisposta una scheda sintetica (Allegato 2: Controdeduzioni).

3. CRITERI UNITARI DI VALUTAZIONE E SINTESI DEI RISULTATI

Sulla base dell'istruttoria comparata, a ciascuna osservazione – eventualmente disaggregata in più punti - è stata formulata una controdeduzione in forma sintetica sulla base delle seguenti risposte tipo:

- accolta;
- parzialmente accolta;
- non accolta;

Sono stati valutati non pertinenti i quesiti delle osservazioni che:

- hanno riguardato chiarimenti su norme o previsioni di Piano;
- hanno espresso dubbi o riportato critiche generiche;

- hanno suggerito indicazioni (sia in termini positivi che negativi) sulle scelte di Piano senza formulare proposte di modificazione delle stesse;
- hanno presentato critiche o richieste al di fuori del campo di applicazione del PRC.

Per coerenza e trasparenza dell'azione amministrativa e considerato il valore di apporto collaborativo al perfezionamento del Piano che si è inteso assegnare alle Osservazioni, non si è operata alcuna esclusione, ma si è proceduto a motivare la controdeduzione per ciascun punto di osservazione.

Come già accennato, al fine di garantire un'istruttoria organica e poter agevolare il processo decisionale, ciascuna osservazione è stata ricondotta ad un tema omogeneo.

Sulla base di questa organizzazione logica, sono state definite le linee di indirizzo per le controdeduzioni per temi omogenei; linee che hanno guidato la stesura delle puntuali controdeduzioni per ciascuna alle osservazioni.

Le schede sintetiche di controdeduzione, raccolte nell'Allegato 2 "*Controdeduzioni*", riportano le informazioni di seguito elencate:

- il nome del *soggetto proponente*;
- la *sintesi* dell'osservazione, eventualmente suddivisa in più punti;
- la dettagliata *controdeduzione* a ciascuna specifica richiesta formulata nell'osservazione;
- il tipo di *provvedimento formulato* in relazione alla controdeduzione (accolta, parzialmente accolta, non accolta);
- le eventuali *modifiche in atti* di PRC conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni controdedotte.



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

PIANO REGIONALE DELLE COSTE

ALLEGATO B: ELENCO DELLE OSSERVAZIONI

ELENCO DELLE OSSERVAZIONI

N.	Soggetto Proponente	Protocollo trasmissione	Protocollo arrivo
1	Comune di Vieste	16869/8.9.2009	14714/16.9.2009
2	Associazione Pro Loco Torre Vado	70/3/6/30.9.2009	15978/1.10.2009
3	Comune di Rodi Garganico	9543/1.10.2009	16254/5.10.2009
4	Comune di Morciano di Leuca - Gruppo consiliare	2.10.2009	16447/6.10.2009
5	Comune di Porto Cesareo	19039/5.10.2009	16450/6.10.2009
6	Torre Guaceto	30.10.2009	16456/6.10.2009
7	De Pace Chiara	5.10.2009	16457/6.10.2009
8	Comune di Monopoli	47552/5.10.2009	16457/6.10.2009
9	Comune di Palagiano	1787/5.10.2009	16459/6.10.2009
10	Movimento Azzurro Brindisi	-	16461/6.10.2009
11	Comune di Morciano di Leuca	5205/2.10.2009	16462/6.10.2009
12	Legambiente Salve	30.9.2009	16465/6.10.2009
13	Club Turismo Salento	28.9.2009	16466/6.10.2009
14	Mareincanto	29.9.2009	16467/6.10.2009
15	Consorzio Area Marina Protetta - Porto Cesareo	1527/30.9.2009	16469/6.10.2009
16	Confcommercio		16470/6.10.2009
17	Hotel Rivablu	30.9.2009	16792/9.10.2009
18	Comune di Molfetta	53734/5.10.2009	16794/9.10.2009
19	Legambiente Molfetta	5.10.2009	16795/9.10.2009
20	Comune di Santa Cesarea Terme	7328/5.10.2009	16803/9.10.2009
21	Sardella Mario	30.9.2009	16804/9.10.2009
22	Italcave	221/5.10.2009	16806/9.10.2009
23	Comune di Trepuzzi - Consiglieri di minoranza	5.10.2009	16807/9.10.2009
24	Comune di Lecce	118113/2.10.2009	16808/9.10.2009
25	Comune di Margherita di Savoia	17877/6.10.2009	16809/9.10.2009
26	Assobalneari Italia Margherita di Savoia	3.10.2009	16810/9.10.2009
27	Comune di Zapponeta	5393/6.10.2009	16812/9.10.2009
28	Miccoli Cosimo	3.10.2009	16814/9.10.2009
29	Comune di Bisceglie	35941/3.10.2009	16829/9.10.2009
30	Comune di Mattinata	10497/7.10.2009	17026/13.10.2009
31	Comune di Ugento	22764/5.10.2009	17235/15.10.2009
32	Comune di Vernole	12816/17.9.2009	17579/20.10.2009



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizio Demanio e Patrimonio

PIANO REGIONALE DELLE COSTE

ALLEGATO C: ELENCO DELLE CONTRODEDUZIONI

OSSERVAZIONE 01

PROPONENTE: Comune di Vieste

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: "...sarebbe utile, per i Comuni costieri, che la Regione Puglia in sede di Piano Regionale delle Coste fornisca anche indicazioni ed esempi precisi sulle tipologie costruttive di opere consentite sul demanio marittimo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- rivestimenti di cucine, servizi igienici, etc. che devono costituire una superficie uniforme, lavabile, priva di giunti e fessure di alcun tipo, al fine di ottenere i necessari assenti igienico sanitari;
- strutture fondali, che devono rispettare anche i dettami del DM 14/01/2008 specie in zone sismiche...

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la rispondenza al requisito della "facile amovibilità" dei manufatti destinati ai servizi di spiaggia, rappresenta un preciso obbligo normativo. Tale caratteristica, infatti, dovrà essere intesa come una specificità strutturale che ogni opera insistente sull'arenile deve innanzitutto presentare, salva la successiva verifica di compatibilità rispetto agli altri vincoli di natura territoriale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 02

PROPONENTE: Associazione Pro Loco Torre Vado

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si chiede di modificare la classificazione C3S3 in quanto il tratto di costa compreso tra la Torre e via Apulia è sottoposto a forti rischi idrogeologici ha già subito una forte erosione, mentre la forte antropizzazione della fascia di rispetto richiede una tutela maggiore dal punto di vista della sensibilità ambientale. Quanto richiesto è specificatamente previsto dalla Legge Regionale n. 17/06 ma risulta essere obbligatorio anche nel rispetto delle qualificata documentazione che accompagna il Piano Coste Regionale

PUNTO 2: Con riferimento alla località "Sorgenti", tratto di costa compreso tra via Apulia e via Genova, occorre definire quell'area come spiaggia libera tout court per i seguenti motivi:

- sia per le valutazioni e la necessità di tutela evidenziate dalla Relazione redatta dai biologi Dott. Leonardo Beccarisi e Dott. Marcello Posi sull'ecosistema generato dalle dinamiche relazionali dei flussi di acqua dolce e salata, influendo sull'habitat al punto da essere scelto quale luogo di temporanee soste dalla fauna acquatica migratoria protetta. Obblighi previsti dalla Legge n. 157 dell'11/02/1992 integrata dalla Legge n. 221 del 03.10.2002, che recepisce le Direttive Comunitarie CEE n. 79/49, n. 85/411 e n. 91/244;
- sia in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 16, lett. b) e c) della Legge n. 17/2006 che vieta il rilascio, il rinnovo e la variazione di concessioni demaniali presso "foci di fiumi o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati" e "canali alluvionali".

Lasciare completamente libera, cioè priva di qualsiasi struttura anche a carattere precario e temporaneo, la suddetta area è un obbligo che scaturisce dall'ecosistema prodotto dall'interazione tra acqua marina e fenomeni sorgivi e che ha creato un habitat ideale per la sosta di alcune specie protette dell'avifauna acquatica. Va tutelata e lasciata completamente libera quell'area sia per lo stretto legame culturale e storico che la popolazione residente ha con quel luogo sia per l'interesse dimostrato dalla popolazione turistica (che è la vera ricchezza di questa terra) per queste acque nelle quali piace immergersi dopo un bagno. E' interesse, infine, dell'Amministrazione Comunale lasciare libera quell'area sia per poter prevedere adeguati interventi di gestione dell'emergenza idrogeologica destinata ad aggravarsi sempre di più sia per non essere chiamata a risarcire danni determinati dal frequente riversarsi sulla costa di grandi quantità di acqua pluviale. rischi idrogeologici.

PUNTO 3: Quanto osservato sopra, con la sola eccezione delle considerazioni in materia di tutela dell'avifauna acquatica, vale anche per i tratti di costa lato Ovest (Torre via Apulia) nei quali sboccano i canali di acqua pluviale e precisamente quelli antistanti a via Fiorilli, via Scalelle e via Milano. Oltre ad un elevato grado di tutela di tutto il tratto di costa compreso tra la Torre e via Apulia sarebbe auspicabile prevedere e realizzare opere protettive sul muro che delimita il lungomare per evitare che le mareggiate lo asportino, considerato che oggi, anche durante mareggiate non eccezionali, le onde del mare si infrangono contro quel muro. E' appena il caso di sottolineare al riguardo che, come rilevato dal geologo Dott. Gianluca Seneri, i contributi prodotti dal geologo Marcello De Donatis, nominato dall'Amministrazione Comunale, e dal prof. Ing. Vincenzo Cotecchia, nominato dalla ditta A. & C. Costruzioni s.r.l. di Alessandro Trono in merito alla nota vicenda della concessione per la realizzazione di uno stabilimento balneare in località Sorgenti, riportano dati bibliografici o dati analitici di scarso significato ai fini di una precisa e rigorosa ricostruzione di sito delle modalità di deflusso delle acque di falda.

Si condivide, pertanto, integralmente il contenuto della Delibera del Consiglio Comunale di Morciano di Leuca n. 3 del 20 febbraio 2009, nella quale si riconosce che la località Sorgenti è un sito di interesse naturalistico di particolare interesse pubblico.

PUNTO 4: Tenuto conto del fatto che il tratto di costa Torre-Nepole non ha subito grosse trasformazioni geomorfologiche, se si esclude una concessione già operante (Il Profumo di Mare), e tenuto conto altresì del fatto che nel primo tratto adiacente alla suddetta concessione insiste una sorgente, si ritiene di dover riservare a questo primo tratto la stessa tutela invocata per il lato ovest del litorale, mentre per la parte terminale della costa ad est si possono prevedere tutele di grado inferiore in modo che il Piano Comunale delle Coste possa consentire la realizzazione di lidi o di spiagge libere attrezzate.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTI 1, 2, 3, 4: la sensibilità e la criticità, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, sono parametri che rappresentano lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale e sotto il profilo dell'integrità fisica della costa. Per la loro valutazione sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirli. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri secondo una matrice che individua nove livelli, a ciascuno dei quali è attribuita una speciale disciplina normativa in materia concessoria. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale e criticità erosiva, non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriale, ma soprattutto è possibile comunque attuare livelli più elevati di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, indipendentemente dalla stessa classificazione.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 03

PROPONENTE: Comune di Rodi Garganico

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Con riferimento al Rapporto Ambientale, si propone l'inserimento cartografico del Porto Turistico di Rodi Garganico;

PUNTO 2: In relazione al PCC, si propone di demandare alla Regione lo studio ed il monitoraggio delle dinamiche geomorfologiche e meteomarine connesse al fenomeno dell'erosione costiera e l'individuazione degli interventi di difesa e riqualificazione. Tanto al fine di evitare situazioni di conflitto tra i vari comuni, essendo gli studi ed i relativi interventi, estesi ad una scala sovracomunale;

PUNTO 3: In relazione al parametro di Concedibilità (PC) definito nelle N.T.A., fermo restando il rispetto del parametro fissato dall'art. 16.4 della L.R. 17/2006 ovvero di riservare comunque il 60% della consistenza demaniale (in termini di superficie) alla libera balneazione, al fine di salvaguardare gli utilizzi esistenti ed evitare di penalizzare comuni con aree demaniali poco profonde e/o non fruibili ai fini della balneazione, si propone di innalzare al 50% il PC per gli stabilimenti balneari;

PUNTO 4: Si propone di subordinare il rilascio di concessioni al preventivo parere dell'Autorità di Bacino nel caso di aree classificate dal PAI;

PUNTO 5: Si propone di eliminare il divieto di concessione di tratti di spiaggia di profondità inferiore a 15 m, o in subordine, di consentire la loro concessione solo in caso di presenza di retrostanti arenili (non demaniali) con destinazione d'uso turistico-ricreativa;

PUNTO 6: Si propone di innalzare a 150 m il fronte mare per gli stabilimenti balneari, o in subordine, di consentire ai concessionari di stabilimenti balneari esistenti, il rilascio di concessioni di spiaggia libera con servizi in adiacenza con fronte mare max di 100 m;

PUNTO 7: Prevedere un coordinamento delle normative di settore puntando alla individuazione di zone costiere di pregio paesaggistico e naturalistico da sottoporre a tutela assoluta con il divieto di concessioni per impianti eolici off-shore;

PUNTO 8: Prevedere standard di qualità in presenza dei quali:

- poter classificare gli stabilimenti tenendo conto della qualità dei servizi offerti e, quindi, anche delle tariffe praticabili;
- prevedere l'ammodernamento ciclico degli impianti, imponendo l'obbligo di allinearsi allo standard di qualità prescelto a pena di decadenza della concessione;
- prevedere bonus e premialità con possibilità di deroghe ai parametri predefiniti dal piano o agevolazioni concessorie per la parte flessibile in presenza di standard di eccellenza.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: l'aggiornamento cartografico relativo a opere realizzate successivamente alla definizione del quadro conoscitivo del Piano regionale, qual è il porto turistico di Rodi Garganico, è un preciso compito demandato alla pianificazione comunale, oltre a quello di integrarlo/migliorarlo a una scala di dettaglio maggiore.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: il monitoraggio delle aree in erosione è un'attività che spetta in via prioritaria ai singoli comuni costieri e la verifica di fattibilità delle eventuali opere di stabilizzazione dovrà essere estesa all'intera unità fisiografica, nel cui ambito avvengono i fenomeni morfodinamici della linea di costa. Ciò anche al fine di tutelare gli interessi sovracomunali.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la variazione proposta è in contrasto con le previsioni normative regionali in materia.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: la variazione proposta è in contrasto con le previsioni normative regionali in materia.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 6: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è, in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, associato all'esigenza di assicurare corridoi pubblici, non particolarmente distanti fra loro, per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

L'osservazione, tuttavia, si ritiene accoglibile, attraverso la variazione del predetto limite da metri 100,00 a metri 150,00, considerando che tale nuova misura non inficia sostanzialmente la finalità alla quale la stessa sta a presidio. Pertanto, il secondo capoverso dell'Art. 8.1. – Aree in concessione per strutture balneari - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, viene così modificato: *il PCC, avuto riguardo degli utilizzi già esistenti, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere inferiore a 20 m. e non deve superare la lunghezza dei 150 m.*

OSSERVAZIONE ACCOLTA

PUNTO 7: la installazione degli impianto off – shore, sotto gli aspetti demaniali, non è una disciplina riconducibile alla competenza regionale. Infatti, l'art. 105 del D.Lgs. 112/98, di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regione, sottrae la specifica materia, qual è l'approvvigionamento di fonti di energia, dal processo evolutivo medesimo. Per tale ragione la Pianificazione costiera non costituisce lo strumento normativo idoneo per affrontare le problematiche rappresentate nella presente osservazione.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 8: l'armonizzazione delle esigenze di tutela dell'ambiente costiero e di valorizzazione delle attività turistiche esercitate sullo stesso, costituisce l'obiettivo primario della Pianificazione costiera, in ossequio al principio di eco – sostenibilità introdotto dalla normativa regionale in materia. Infatti, la qualità ambientale, per la specificità dei territori regionali, è considerata un fattore decisivo e imprescindibile dal punto di vista dell'offerta turistico – balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 04

PROPONENTE: Comune di Morciano di Leuca – Gruppo consiliare di minoranza

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: I sottoscritti consiglieri di minoranza hanno ritenuto doveroso presentare tale osservazione in maniera autonoma ed indipendente dall'Amministrazione Comunale, segnalando alla Regione la situazione di criticità e sensibilità della nostra costa, ed in particolare del tratto interessato dall'affiorare della falda di acqua dolce a livello del mare, denominato "SORGENTI", fenomeno che in realtà interessa tutto il litorale ricadente nella Marina di Torre Vado, le quali pur essendo censite nel Piano Tutela delle Acque - Tavola n. 060400 - non sono mai state fatte oggetto di una specifica tutela, né legislativa né regolamentare, per cui non essendo state inserite nelle cartografie e negli elenchi delle emergenze costiere e nemmeno poste all'attenzione del demanio, non potevano quindi essere considerate di natura prescrittiva. In conseguenza di questo la stagione estiva ha visto l'avvio di lavori di costruzione di uno stabilimento balneare, rilasciata da codesto Settore, proprio su queste sorgenti. Va però evidenziato che nelle Norme tecniche di Attuazione del PUTT - art. 3.06 - le sorgenti rientrano nelle emergenze idrogeologiche che necessitano di tutela e salvaguardia. Si chiede che siano inserite nell'adeguamento al PRC, e nella redazione del PCC, al fine di conservare e tutelare il valore ambientale e naturale del nostro litorale...

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la sensibilità ambientale, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, rappresenta lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale, e per valutarla sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirla. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa sensibilità, che successivamente è stata corretta accorpando zona di costa contigue in un unico livello di sensibilità sulla base della prevalenza, secondo considerazioni cautelative dal punto di vista ambientale. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale, non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriale, ma soprattutto è possibile comunque attuare livelli più elevati di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, tenuto conto che la predetta classificazione è soltanto finalizzata alla definizione di una adeguata disciplina amministrativa in ordine al rilascio delle concessioni.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 05

PROPONENTE: Comune di Porto Cesareo

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si chiede di voler eliminare la disposizione di cui all'art. 5.2 relativa alla profondità di tratti di spiaggia inferiore a 15 m, da destinarsi esclusivamente a spiaggia libera;

PUNTO 2: Si chiede di voler rinnovare le concessioni demaniali marittime esistenti con un fronte mare superiore a 100 ml alla data di approvazione del presente piano, applicando il limite di cui all'art. 8.1 (FM non inferiore a 20 ml e non superiore a 100 ml);

PUNTO 3: Si chiede di portare la fascia di battigia da 5 m a 3 m per quei tratti di spiaggia di modesta profondità;

PUNTO 4: Si chiede di specificare meglio le modalità di attuazione del monitoraggio locale della costa, che dovranno espletare i Comuni, specificando metodologia, periodicità ed indicatori da valutare al fine di misurare la criticità erosiva e la sensibilità ambientale;

PUNTO 5: Si evidenzia come non sia stata presa in considerazione la Riserva Naturale Statale "Area Marina Protetta Porto Cesareo" istituita con D.M. 12/12/97 tra le forme di tutela ambientale del demanio marittimo.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 2: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è, in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, associato all'esigenza di assicurare corridoi pubblici, non particolarmente distanti fra loro, per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

L'osservazione, tuttavia, si ritiene parzialmente accoglibile, attraverso la variazione del predetto limite da metri 100,00 a metri 150,00, considerando che tale nuova misura non inficia sostanzialmente la finalità alla quale la stessa sta a presidio.

Pertanto, il secondo capoverso dell'Art. 8.1. – Aree in concessione per strutture balneari - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, viene così modificato: *il PCC, avuto riguardo degli utilizzi già esistenti, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere inferiore a 20 m. e non deve superare la lunghezza dei 150 ml.*

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 3: la specifica problematica è stata già oggetto di disciplina nell'Ordinanza balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: il monitoraggio delle aree in erosione è un'attività che spetta in via prioritaria ai singoli comuni costieri. Il Piano è lo strumento normativo attraverso il quale dovranno essere definite le relative modalità esecutive.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: la sensibilità ambientale, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, rappresenta lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale, e per valutarla sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirla. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa sensibilità, che successivamente è stata corretta accorpando zona di costa contigue in un unico livello di sensibilità sulla base della prevalenza, secondo considerazioni cautelative dal punto di vista ambientale. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale potranno essere introdotte le dovute variazioni al sistema conoscitivo.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 06

PROPONENTE: Torre Guaceto

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: la tavola 35 della Serie 3 "Evoluzione costa Sabbiosa" nel tratto di costa antistante gli isolotti di Apani individua due aree di costa in avanzamento. Poiché tali zone sono invece in forte arretramento, ne consegue una errata indicazione sulle criticità nella Serie 6, come anche è presente un'errata rappresentazione del tratto di costa in arretramento in corrispondenza di Punta Penna Grossa, mentre invece è in avanzamento nel suo tratto iniziale. Si chiede la correzione della tavola 35 della Serie 3;

PUNTO 2: le N.T.A. all'art. 5 Aree Vincolate prevedono che l'utilizzo in concessione del demanio marittimo ricadente in aree protette sia subordinato alla preventiva favorevole valutazione degli impatti prodotti. Si richiede una precisazione in merito alle procedure di assoggettazione alla Valutazione d'Incidenza in presenza di SIC. Si chiede che la procedura di Valutazione d'Incidenza sia estesa all'intero perimetro delle tre Aree marine protette presenti in Puglia come integrazione alle N.T.A.;

PUNTO 3: in zona B di aree marine protette è previsto il rilascio di concessioni d'intesa con l'ente di gestione, mentre in zona C le concessioni debbono essere rilasciate previo parere del soggetto gestore, secondo quanto definito dall'Accordo del 14 luglio 2005 della Conferenza Unificata.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la criticità all'erosione della costa, è stata definita attraverso al costruzione di una matrice ambientale costituita da tre indicatori, opportunamente pesati: la tendenza evolutiva storica del litorale; lo stato di conservazione dei sistemi dunali; l'evoluzione recente del litorale. Tali indicatori sono stati desunti da appositi studi di monitoraggio della costa. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa criticità. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Il Piano comunale rappresenta lo strumento per integrare e migliorare il quadro conoscitivo del territorio costiero.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: la procedura di valutazione di incidenza ambientale, in quanto prevista da specifiche norme di natura ambientale, non è disciplinabile attraverso la pianificazione costiera.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la pianificazione costiera regionale non ha modificato la tipologia e le modalità dei pareri da acquisire ai fini del rilascio di una concessione demaniale marittima.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 07

PROPONENTE: De Pace Chiara

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: si chiede di voler sostituire il limite dell'art. 8.1 relativo alla lunghezza del FM da 100 ml a 150 ml, in quanto per profondità di costa modestissime (Comune di Porto Cesareo) si possono inserire poche file di ombrelloni, che non ammortizzano la spesa di investimento.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è, in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, associato all'esigenza di assicurare corridoi pubblici, non particolarmente distanti fra loro, per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

L'osservazione, tuttavia, si ritiene accoglibile, attraverso la variazione del predetto limite da metri 100,00 a metri 150,00, considerando che tale nuova misura non inficia sostanzialmente la finalità alla quale la stessa sta a presidio.

Pertanto, il secondo capoverso dell'Art. 8.1. – Aree in concessione per strutture balneari - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, viene così modificato: *il PCC, avuto riguardo degli utilizzi già esistenti, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere inferiore a 20 m. e non deve superare la lunghezza dei 150 ml.*

OSSERVAZIONE ACCOLTA

OSSERVAZIONE 08

PROPONENTE: Comune di Monopoli

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Non è definita l'attivazione dell'Osservatorio Regionale della Costa, struttura operativa per la gestione dei dati che ai sensi dell'art. 6.2.5 per la costa monopolitana classificata C2.S2 accerta che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua alla quale è subordinato il rilascio di nuove concessioni; pertanto tale norma congelerebbe ogni nuovo rilascio. Inoltre non è definita la struttura dell'Osservatorio, su quale scala deve intervenire, ma soprattutto con quali risorse tale struttura deve sostanzarsi e operare atteso che la sua istituzione è prevista nella fase 6 della scansione temporale del PRC ma la stessa delibera che la prevede non specifica alcuna risorsa e/o copertura finanziaria all'uopo destinata.

PUNTO 2: Le NTA prevedono una disciplina di definizione dimensionale che escluderebbe dalla applicazione gran parte della costa monopolitana. Infatti la costa monopolitana è caratterizzata da un tratto di costa rocciosa in cui si alternano piccole calette di sabbia della profondità di circa 15-20 metri nel tratto tra Polignano ed il Capitolo e un tratto sabbioso tra il Capitolo e Fasano, anch'esso di una profondità dell'arenile mediamente di 15-20 metri. Pertanto l'esclusione dalla concessione di tratti di spiaggia di profondità inferiore a 15 metri (art. 5.2 delle NTA del PRC: aree con divieto assoluto di concessione) precluderebbe la gran parte delle concessioni possibili anche in relazione alle fasce previste dall'art. 8.1 delle NTA. Se a questo si aggiungono gli altri divieti che il medesimo articolo prevede (lame, foci canali e relative fasce di rispetto) si riduce notevolmente ogni possibilità concessoria, anche senza l'installazione di strutture fisse e/o precarie (si pensi alle Spiagge Libere con Servizi). Nulla viene riferito rispetto alle concessioni sulle spiagge rocciose, in quanto particolare tipologia esistente e fruibile sulla costa locale.

PUNTO 3: Manca una adeguata flessibilità normativa che consenta, in applicazione delle competenze comunali e della propria autonomia gestionale, la programmazione del territorio. L'applicazione dell'art.2 delle stesse norme prevedono che il PCC fissa i principi e gli indirizzi generali e detta norme specifiche, in materia di tutela e uso del demanio marittimo, in armonia con le indicazioni del PRC: un piano regionale normativamente rigido e vincolante poco spazio lascia ad una disciplina comunale che si deve armonizzare e non adeguare il quella regionale. Infatti ai fini conoscitivi dello stato attuale del sistema costiero e della sua evoluzione, finalizzata alla costruzione di possibili scenari di intervento, il PCC, partendo dalle conoscenze e dagli indirizzi contenuti nel PRC, deve procedere alla ricognizione fisico - giuridica di dettaglio delle aree costiere di competenza e dunque non al contrario come fa il PRC che aprioristicamente esclude tutti i tratti di spiaggia di larghezza inferiore a 15 m senza valutare la effettiva consistenza delle spiagge di questo comune.

PUNTO 4: Le norme transitorie rimandano ai piani comunali la disciplina delle concessioni in essere senza prevedere specifiche norme transitorie del Piano Regionale ma soprattutto senza considerare che ci sono diritti acquisiti di tipo esennale che non vengono considerati nelle norme adottate, ed inoltre ci sono tutta una serie di obblighi che prevedono costi e tempi di adeguamento al PRC che non sono stimati e prevedibili.

PUNTO 5: Per le spiagge libere pari al 36% dell'intera consistenza non si prevedono forme incentivanti per i comuni da destinare alla manutenzione e gestione delle stesse, oltre che all'attrezzamento necessario per la fruibilità (rampe, servizi, igienici, ecc.): sarebbe invece auspicabile favorire, anche su quest'ulteriore 36% l'insediamento di Spiagge Libere con Servizi, tanto più perché si consente svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: il monitoraggio delle aree in erosione è un'attività che spetta in via prioritaria ai singoli comuni costieri. L'Osservatorio Regionale è uno degli obiettivi fondamentali della strategia politica in materia di demanio marittimo dell'Amministrazione regionale finalizzata ad attuare uno sviluppo eco-sostenibile delle attività turistico - balneari. L'Osservatorio rappresenta l'obiettivo di lungo periodo da conseguire successivamente alla approvazione della pianificazione costiera, ancora in atto.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 3: osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: alle concessioni in contrasto con la pianificazione, si applica l'Art. 16 – comma 7 – della Legge regionale 17/2006, il quale prevede un'apposita disciplina per la salvaguardia degli interessi preesistenti.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: i parametri percentuali relativi alle varie destinazioni previste, quali le spiagge libere, le spiagge libere con servizi e le spiagge in concessione, sono fissati dalla normativa regionale, pertanto non modificabili in sede di pianificazione.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 09

PROPONENTE: Comune di Palagiano

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si ritiene opportuna una revisione dell'indicatore relativo allo stato di conservazione dei sistemi dunali nella matrice per l'attribuzione del grado di criticità (tabella 4.2.4.7 dell'allegato 7.1.2 del P.R.C.), portandolo da "1" a "0", attribuendo un valore complessivo di "20" anziché "50", in modo da riclassificare il litorale sabbioso del Comune di Palagiano, o almeno del tratto compreso fra Marina di Chiatona e la foce del fiume Lenne, da C2.S2 a C3.S2 (come descritto in modo dettagliato nella allegata relazione).

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: il sistema conoscitivo approntato dalla pianificazione regionale potrà essere integrato/aggiornato con la pianificazione costiera comunale, la quale assicura livelli di dettaglio maggiori ottenibili da una pianificazione di area vasta.

Il Piano comunale, conseguentemente, potrà confermare o variare i livelli di classificazione previsti dall'art. 6.1 Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali, alla luce della esecuzione di nuove opere che hanno modificato lo stato degli apparati dunali.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 10

PROPONENTE: Movimento Azzurro Brindisi

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: La messa in sicurezza del sito archeologico che va dalla zona denominata "isoletta " a quella denominata "mezzaluna" fino a finire a Torre Santa Sabina. Vedi allegato rilievo planoaltimetrico Torre Santa Sabina;

PUNTO 2: La salvaguardia e la riqualificazione del sistema spiaggia-dune nel tratto che va da Lamaforca fino ai confini della riserva di Torre Guaceto e l'affissione di apposita cartellonistica.

PUNTO 3: La salvaguardia degli stagni costieri della Mezzaluna del Pantano Scianni e la zona paludosa di Morgicchio con apposita segnaletica e chiusura dei tratti di viabilità limitrofa ad essi, con revoca delle concessioni vicine per consentire la presenza di uccelli migratori e diminuire l'impatto antropico su ecosistemi così fragili.

PUNTO 4: Una normativa più severa (revoca della concessione) per titolari di concessioni demaniali nei tratti interessati dalle concessioni stesse o limitrofi dove avvengono sbancamenti o danneggiamento dello stato dei luoghi per azioni non attribuibili ad eventi naturali come vento/pioggia o forti mareggiate.

PUNTO 5: La formazione di percorsi geoturistici che valorizzino il tratto di costa Lamaforca-Torre Santa Sabina.

CONTRODEDUZIONE:

Le proposte presentate per mezzo della presente osservazione riguardano aspetti specifici del territorio di Carovigno, per cui potranno costituire l'oggetto di puntuale valutazione in sede di pianificazione comunale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 11

PROPONENTE: Comune di Morciano di Leuca

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si chiede che l'area in esame, localizzata nella sub-unità Castrignano del Capo Gallipoli/Punta Pizzo, che è stata perimetrata con la sigla C3.S3 ossia "zona a bassa criticità e costa a bassa sensibilità ambientale", sia portata al grado massimo di tutela, poiché tutta la zona è interessata dalla presenza di sorgenti d'acqua dolce. Considerando che tali emergenze vengono tutelate dal PUTT/P, infatti le Norme Tecniche di Attuazione del PUTT, l'art. 3.06 afferma che le sorgenti rientrano fra quelle emergenze idrogeologiche che necessitano di tutela e salvaguardia. Nel punto 3.06.4 "prescrizione di base" si legifera che tali emergenze sono soggette a *tutela integrale* per l'area annessa che, per le emergenze idrogeologiche, è stabilita pari a 150 metri.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: il sistema conoscitivo approntato dalla pianificazione regionale può essere corretto e integrato con quello relativo alla pianificazione costiera comunale, il quale assicura livelli di dettaglio maggiori rispetto a quello della pianificazione di area vasta.

Peraltro, la possibilità di attuare una più elevata tutela del tratto di costa oggetto della segnalazione, resta comunque impregiudicata, tenuto conto che con il piano comunale tali aree potranno essere esclusivamente riservate alla libera fruizione, indipendentemente dalla classificazione di cui all'Art. 6.1. delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 12

PROPONENTE: Legambiente Salve

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Concordiamo con quanto previsto nella delibera del Consiglio comunale di Salve n. 5 del 31.03.2006 e precisamente:

- (a) consentire l'installazione di manufatti (servizi essenziali) a servizio della spiaggia. A tal proposito andrebbe però precisato, con ulteriore deliberato, che, gli stessi dovrebbero essere installati sul retro del cordone dunale (anche in area privata) ad almeno 10 m di distanza dal piede naturale delle dune, senza danneggiare l'habitat e prevedere inoltre precisi controlli dell'autorità preposta prima dell'installazione degli stessi, (così come peraltro previsto nell'art. 21 lett. A del P. C. C. a suo tempo adottato);
- (b) consentire le aree da destinare a parcheggio in prossimità della costa alle seguenti prescrizioni:
 - ❖ l'area di superficie max. pari a 7.000 mq. deve essere posta ad una distanza non inferiore a 100 ml dal piede naturale delle dune ed in mancanza di questo dal confine del demanio marittimo;
 - ❖ la distanza tra le due aree a parcheggio non deve essere inferiore a ml. 75;
 - ❖ l'intera area deve essere delimitata nel suo perimetro con paletti in legno infissi nel terreno posti a distanza non superiore a ml. 1,50; A tal proposito abbiamo accertato che non sempre queste norme sono state rispettate, tant'è che ancora esiste il problema dei parcheggi sulle dune soprattutto nell'area della "Cabina" e del bacino verso "Torre Pali";
- (c) tutti gli interventi di cui sopra devono avere inoltre carattere prettamente edilizio e non configurarsi come interventi di natura urbanistica riguardanti superfici molto estese, anche al fine di evitare sotto il profilo paesaggistico impianti manufatti che sia pure precari comportino ingombro eccessivo del paesaggio e trasformazioni irreversibili del territorio;

PUNTO 2: Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n 17/2006, art. 10, la durata della concessione demaniale è di 6 anni; A tal proposito riteniamo che trascorso tale periodo, prima dell'eventuale rinnovo, occorre appurare che il concessionario non abbia trasgredito le regole e soprattutto non abbia arrecato danni al sistema dunale;

PUNTO 3: Infine a nostro parere, per verificare o favorire i processi naturali di rigenerazione ambientale, dovrebbero essere sospese per un periodo di anni dieci da oggi, anche il rilascio di autorizzazioni di nuovi chioschi in area privata in prossimità della costa.

CONTRODEDUZIONE:

La sensibilità e la criticità, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, sono parametri che rappresentano lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale e sotto il profilo dell'integrità fisica della costa. Per la loro valutazione sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirli. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri secondo una matrice che individua nove livelli, a ciascuno dei quali è attribuita una speciale disciplina normativa in materia concessoria. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale e criticità erosiva, non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriali, ma soprattutto è possibile comunque attuare livelli più elevati di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, indipendentemente dalla stessa classificazione.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 13

PROPONENTE: Club Turismo Salento

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Ci sono strutture balneari che risalgono a 20, 30 ed anche 50 anni or sono di cui non si sa, all'esito della pianificazione delle coste, se le stesse potranno svolgere regolarmente la propria attività... Le strutture balneari devono mantenere standards molto alti per offrire servizi qualificati che diano lustro al Salento. Per operare un investimento teso alla realizzazione di una struttura balneare, è necessario impegnare notevoli risorse economiche e umane. Ora ritenere, con un colpo di spugna, che possa essere semplice una revoca ovvero al meglio una traslazione di concessione è un paradosso. Ciò appare in evidente contrasto con altre norme di legge di emanazione regionale. Invero, se con la legge regionale n. 17/2006 si dà una parvenza di stabilità e di continuità stabilendo la durata delle concessioni per 6 anni, la previsione della revoca della concessione demaniale, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, appare un non senso giuridico e logico. Non si tutela la programmazione economica bensì si mortifica l'iniziativa imprenditoriale e gli investimenti nel tempo operati;

PUNTO 2: Altra grave incongruenza, collegata a quella innanzi sviluppata, è rappresentata dal fatto che una eventuale erosione di un tratto di fascia costiera può determinare la revoca della concessione ovvero il mancato uso di un tratto di demanio regolarmente assentito e per quale il concessionario versa un canone. E' necessario obbligare le Amministrazioni Comunali che, preliminarmente, in sede di pianificazione devono individuare le zone in erosione, ad intervenire con un piano di tutela del demanio anche finalizzato al recupero dei tratti erosi;

PUNTO 3: E' palesemente contraddittorio prevedere delle precise percentuali da assentire per strutture turistico - ricreative ovvero per spiagge libere attrezzate ovvero da lasciare a libero uso senza che tali percentuali si fondino su documentazione a sostegno aggiornata. Emerge che gli studi redatti sulla costa non diano certezze in ordine alla lunghezza del fronte mare occupato dalle concessioni in quanto, nella gran parte dei casi, si conosce solo l'area concessa e la particella su cui essa ricade. L'impossibilità di determinare la lunghezza del fronte mare dato in concessione è una grave carenza che dopo la fase transitoria prevista dalla legge regionale n. 17/2006 doveva essere assolutamente colmata individuando tutti gli elementi per ubicare correttamente le aree concesse all'interno delle particelle catastali. Tale incongruenza fa sì che tutte le percentuali fissate appaiano prive di giustificazione attesa la mancanza di dati certi sulla "radiografia" della costa e sulle spiagge date in concessione ovvero lasciate al libero uso. Inoltre è palesemente contraddittorio formulare una norma di salvaguardia che deroghi alle percentuali da concedere senza fissare, previamente, criteri e modalità di tale deroga. Tale genericità potrebbe determinare gravi danni all'imprenditoria balneare;

PUNTO 4: Le eventuali traslazioni di strutture ritenute incompatibili con la pianificazione costiera devono avvenire solo in casi eccezionali, diversamente da quanto disposto dal Piano (vedi nota allegata);

PUNTO 5: La sorte delle strutture in cemento armato appare un'incognita. E non si comprende a carico di chi debba essere questa rimozione e ricostruzione;

PUNTO 6: Non si rileva, considerato il divieto di rilascio di concessioni in zone definite "a rischio", ovvero a criticità elevata, quali siano i progetti di conservazione del territorio, le modalità di attivazione e realizzazione ed i tempi di sviluppo di tali progetti, ed infine la sorte delle strutture balneari che già sorgono in queste zone;

PUNTO 7: Nel disciplinare tecnico del Piano si legge che non possono essere rilasciate e/o rinnovate aree che abbiano una profondità inferiore a 15 metri. Non si comprende la motivazione della prevista profondità stante il precedente rilascio di concessioni della medesima profondità, attualmente vietata. Inoltre appare una evidente incongruenza quella di gravare gli imprenditori della inadempienza della P.A. dal momento che l'agire della P.A., negli anni precedenti, è stato di segno contrario stante il rilascio di concessioni sulla medesima area all'epoca ritenuta idonea allo scopo cui veniva destinata. Non da ultimo si pone un problema di ordine pratico: non si comprende come verrebbe effettuata la misurazione della profondità ed in quale periodo dell'anno, stante il noto fenomeno delle maree che determina differenze significative della profondità delle spiagge;

PUNTO 8: Al punto 11. – pag. 30 - delle norme tecniche si legge che verrebbe operata una riduzione del fronte mare in presenza di acquisizione del "relitto" retrostante. Tale prescrizione appare evidentemente contraddittoria ed ingiustificata considerato che la medesima Regione ha previsto il rilascio delle aree retrostanti al medesimo concessionario dell'area antistante obbligandolo alla manutenzione del relitto. Ciò è stato prescritto al fine di evitare che residuino zone abbandonate che, nel tempo, divengono ricettacolo rifiuti ed anche in un'ottica di uniformità delle aree da concedere. Obbligare il concessionario alla manutenzione del relitto per poi "penalizzarlo" con una prevista riduzione del fronte mare, all'esito dell'acquisizione del medesimo relitto, appare palesemente contraddittorio ed illegittimo da parte della P.A. precedente. Inoltre, vale la pena evidenziare che non vengono chiarite le percentuali della riduzione di cui innanzi e non viene posta alcuna motivazione a fondamento di tale illegittima riduzione che determinerebbe un evidente danno esclusivamente al concessionari nell'eventualità di una riduzione del fronte mare. Inutile sottolineare che il fronte mare ha una utilità che il relitto non consente per la dislocazione di strutture ed ombrelloni funzionali allo svolgimento dell'attività balneare.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: alle concessioni in contrasto con la pianificazione, si applica l'Art. 16 – comma 7 – della Legge regionale 17/2006, il quale prevede un'apposita disciplina per la salvaguardia degli interessi preesistenti.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: l'osservazione è generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: i parametri percentuali relativi alle varie destinazioni previste, quali le spiagge libere, le spiagge libere con servizi e le spiagge in concessione, sono fissati dalla normativa regionale, pertanto non modificabili in sede di pianificazione.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: la traslazione è uno strumento strategico, previsto dalla normativa regionale, che da una parte tende a favorire il conseguimento delle finalità della pianificazione, dall'altra consente di garantire una continuità d'impresa agli operatori balneari.

In tal senso, il Piano comunale deve indicare forme redistributive delle concessioni che siano in palese contrasto con le indicazioni dello strumento medesimo.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: la normativa regionale stabilisce che le opere non rispondenti ai requisiti di "facile amovibilità", come i manufatti realizzati in calcestruzzo armato, muratura o altro materiale il cui assemblaggio richiede l'utilizzo di malte o resine, in quanto notevolmente impattanti, debbano essere rimosse. Pertanto, una diversa specifica disciplina introdotta dalla pianificazione sarebbe in contrasto con le previsioni legislative, dunque, non legittima.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 6: le modalità di stabilizzazione delle aree oggetto di marcati fenomeni erosivi è un compito che, per il livello di dettaglio richiesto, non può che essere demandato alla pianificazione comunale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 7: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 8: la specifica norma, in alcuni casi, ha l'obiettivo di ampliare il numero delle concessioni e, dunque, l'offerta del bene pubblico per la specifica utilizzazione, in altri casi, costituisce uno degli strumenti previsti per il rientro nei parametri massimi di concedibilità indicati dalla normativa regionale in materia, laddove a livello comunale risultano superati, senza un grave impatto sulle attività preesistenti.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 14

PROPONENTE: Mareincanto

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Il mancato rispetto dei principi generali e pianificazione previsti dalla Legge Regionale 23 giugno 2006, n. 17 Disciplina della tutela e dell'uso della costa.

PUNTO 2: Il ritardo temporale nella adozione del Piano Regionale delle Coste rispetto alla scadenza prevista;

PUNTO 3: La mancata collaborazione e partecipazione nel processo di pianificazione di tutti i soggetti previsti.

PUNTO 4: La scarsa attendibilità degli studi, delle indagini e dei rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinario, rispetto allo stato attuale del sistema costiero.

PUNTO 5: La mancata redazione di linee guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera, quali opere di difesa, porti turistici e cave di mare per il prelievo di sabbia da destinare al rifacimento degli arenili in erosione.

PUNTO 6: La mancata individuazione delle attività oggetto delle concessioni demaniali marittime e del mare territoriale nella predisposizione dei contenuti del Piano Regionale delle Coste. Come disposto dall'art. 1 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante le disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) *noleggio* di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali.

PUNTO 7: Le Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste adottate, risultano essere più restrittive per lo sviluppo della balneazione attrezzata rispetto alla già limitativa Legge Regionale n. 17/2006 comportando non un miglioramento ma un netto peggioramento delle disposizioni ivi contenute. In particolare le criticità delle NTA riguardano:

1. L'individuazione delle aree concedibili con criteri assai riduttivi in quanto si distingue fra linea di costa comunale e linea di costa utile concedibile escludendo, dalla prima, numerosissime porzioni della costa: da quelle oggetto di erosione a quelle aventi una profondità inferiore ai 15 m, dalle aree di rispetto dei porti alle aree vincolate ecc. (art. 5.2);
2. La ridotta dimensione delle concessioni (massimo 100 m di f/m) in riferimento al solo parametro del fronte mare indipendentemente dalla profondità della spiaggia (art. 8.1);
3. Le limitative dimensioni dei manufatti destinati a servizi quali spogliatoio, cabine, primo soccorso, servizi igienici ecc. che non possono superare percentuali irrisorie dell'area concessa (art. 8.3);
4. L'obbligo di adeguamento da parte delle strutture esistenti e regolarmente assentite entro i parametri fissati dalle stesse norme (art. 11).

CONTRODEDUZIONE:

PUNTI 1, 2, 3, 4, 5, 6: Osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 7: Sub. 1) Il Piano Regionale delle Coste introduce solo un criterio di selezione per la individuazione delle aree prioritariamente concedibili, escludendo da tale destinazione le zone oggetto di particolare tutela ambientale e tra queste quelle di ristretta profondità per causa di erosione. Ciò però lascerà inalterata la possibilità concessoria prevista dalla norma, purché espressa nel limite massimo consentito.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 7: Sub. 2) In merito si fa presente che il limite imposto al fronte mare concedibile attiene non a motivi di ampiezza areale delle concessioni, ma piuttosto ad esigenze di garantire un'adeguata accessibilità alla battigia, che è la fascia di spiaggia preposta al libero transito.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 7: Sub. 3) e 4) La legge regionale 17/2006 prescrive l'obbligo alla installazione dei servizi essenziali all'utente, ma nella consistenza strettamente necessaria. In questo senso il Piano Regionale delle Coste ha introdotto limiti dimensionali che rappresentano oggettivamente quanto prescritto dalla predetta norma.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 15

PROPONENTE: Consorzio Area Marina Protetta Porto Cesareo

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: non risultano menzionate le tre Aree Marine Protette presenti in Puglia (Porto Cesareo, Torre Guaceto e Isole Tremiti).

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: il sistema conoscitivo approntato dalla pianificazione regionale deve essere integrato/migliorato con la pianificazione costiera comunale, la quale assicura livelli di dettaglio maggiori rispetto a quelli ottenibili da una pianificazione di area vasta.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 16

PROPONENTE: Sindacato Italiano Balneari Puglia - Confcommercio

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

Le criticità del Piano riguardano criteri assai riduttivi e limitativi circa le dimensioni:

PUNTO 1: delle aree concedibili in quanto si distingue fra costa e costa concedibile escludendo, dalla prima, numerosissime porzioni della costa: da quelle oggetto di erosione a quelle aventi una profondità inferiore ai 100 ml, dalle aree di rispetto dei porti alle aree vincolate ecc. (art. 5.2 delle NTA);

PUNTO 2: delle concessioni (massimo 100 m di f/m) in riferimento al solo parametro del fronte mare indipendentemente dalla profondità della spiaggia (art. 8.1);

PUNTO 3: dei manufatti destinati a servizi quali spogliatoio, cabine, primo soccorso, servizi igienici ecc. che, nel loro complesso non possono superare percentuali irrisorie dell'area concessa per un massimo, nelle concessioni superiori a 10.000 mq, di 240 mq. (art. 8.3).

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la lunghezza utile della linea di costa, dalla quale discende la quota cosiddetta concedibile a livello comunale, nella misura non superiore al 40% della sua consistenza complessiva, è una definizione introdotta dalla Legge regionale 17/2006 e soltanto ripresa dall'Art. 5.2. – Aree con divieto assoluto di concessione - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo *dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione* (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è, in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, associato all'esigenza di assicurare corridoi pubblici, non particolarmente distanti fra loro, per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

La profondità della spiaggia è, dunque, un elemento determinante solo per la determinazione dei fronti - mare relativi ai lotti concedibili nell'ambito della fascia dimensionale prevista dall'Art. 8.1 – *Aree in concessione per strutture balneari* - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la Legge regionale 17/06 prevede la possibilità di installare manufatti direttamente sull'arenile nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare i servizi minimi di spiaggia.

Il suo obiettivo è quello di porre un limite all'occupazione indiscriminata della costa, sul presupposto che le stesse strutture costituiscono, comunque, elementi di occupazioni permanente, anche se di "facile amovibilità, di suolo pubblico, i cui impatti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, nonché della visuale, sono da mitigare. Le previsioni del piano sono un giusto equilibrio con le diverse esigenze di funzionalità di una struttura balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 17

PROPONENTE: Hotel Rivablu

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: si osserva che il Piano Regionale delle Coste, nel demandare ai Comuni la redistribuzione delle concessioni già esistenti il cui titolare, come in questo caso, svolge attività turistico-alberghiera da molti anni, non tiene affatto conto dei potenziali danni che si verrebbero a creare: nel caso di specie, distribuendo la concessione in un'altra zona o limitando la stessa, o addirittura revocandola, le strutture retrostanti la spiaggia (hotel e bar) verrebbero private di servizi fondamentali per l'esercizio dell'attività turistico-ricettiva. Infatti, proprio la concessione già esistente ha permesso l'esercizio dell'attività di balneazione da molti anni, e la revoca o la redistribuzione della stessa porterebbe alla chiusura della stessa attività (hotel e bar); che la redistribuzione delle concessioni andrebbe a creare inutili dispendi economici, come, ad esempio, quelli conseguenti all'istallazione di servizi minimi di spiaggia (bar, direzione, servizi igienico sanitari, docce etc..) che, nel caso in esame, sono già esistenti, anzi, risultano essere in più rispetto a quelli minimi richiesti ed inseriti nella struttura dell'hotel e del bar); pertanto, sia lo spostamento e/o la stessa riduzione della concessione già esistente, sia l'istallazione di "nuovi" servizi minimi richiesti dalla zona originaria ad un'altra più lontana - servizi che, si ripete, sono già esistenti nelle strutture retrostanti, e che quindi garantiscono già quanto previsto dal Piano Regionale delle Coste - comporterebbero un danno alle attività retrostanti in quanto verrebbero allocate in una zona separata da quella in cui si trovano tali servizi; che l'applicazione del Piano Regionale delle Coste, avente la finalità intrinseca di migliorare lo sviluppo del settore turistico, può danneggiare l'attività del sottoscritto in quanto può determinare la chiusura delle attività retrostanti.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: Il Piano comunale deve indicare forme redistributive delle concessioni esistenti solo nella ipotesi in cui le stesse siano in palese contrasto con le previsioni normative di assoluto divieto, ed in particolare nei casi esattamente stabiliti dall'Art. 8.1 delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

Tutte le altre situazioni, evidentemente, dovranno essere salvaguardate.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 18

PROPONENTE: Comune di Molfetta

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Prevedere, anche per i litorali rocciosi come quello del Comune di Molfetta, la possibilità di ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali nonché la rinaturalizzazione della fascia costiera mediante la riproposizione degli scogli di abrasione e della preesistente morfologia che permetteva l'esistenza delle spiagge stesse. Questa possibilità di ripascimento delle spiagge di ciottoli deve essere garantita e resa obbligatoria nel tentativo di ottenere, visto quanto richiesto dall'art. 5.2 delle N.T.A., spiagge ciottolose di dimensione intorno ai 15 ml sulle quali sia possibile rilasciare concessioni.

PUNTO 2: Si propone di aggiungere di un ulteriore punto all'art.11 delle NTA del PRC così formulato:
12. per la regolamentazione della deroga. al rilascio, rinnovo e variazione di concessione demaniale di aree costiere aventi una profondità di spiaggia inferiore a 15 m quando esista da parte dell'Amministrazione Comunale preciso impegno a realizzazione il ripascimento artificiale entro 2 anni dalla approvazione del P.C.C..

PUNTO 3: Si propone di inserire tra le spiagge libere la parte terminale delle lame e delle aree individuate a diversa pericolosità idraulica dal PAI - Piano Stralcio ovvero, in subordine, di inserire tra le norme transitorie il mantenimento delle spiagge libere esistenti alla data di adozione del P.R.C.

PUNTO 4: Si consiglia di inserire una terza tipologia o ampliare la prima dell'art.9.1 delle N.T.A. del P.R.C. adottato, consentendo agli stabilimenti balneari la possibilità di ormeggiare i piccoli natanti (es. barche in resina o alluminio, gommoni, ecc.) utilizzati dagli utenti dello stabilimento anche per liberare le spiagge occupate da questi mezzi.

PUNTO 5: Riportare correttamente in tutta la parte progettuale riferita al Comune di Molfetta che le Lame sono solo emergenze geomorfologiche e non idrologiche. Esse, pertanto, non sono in alcun modo riconducibili a "corsi d'acqua" di cui all'art. 142 lettera c) del D.Lgs. n. 42/04 e smi.

PUNTO 6: Si chiede di ridurre alla Sub Unità Fisiografica (SUF) gli studi, le indagini e i rilievi per la realizzazione di una qualsiasi opera marittima prescrivendo gli stessi studi per l'UF quando si tratti di grandi opere o opere di valenza nazionale o internazionale.

PUNTO 7: Si chiede di escludere il porto commerciale in costruzione dall'area SIC Mare come riportata nella tavola n.22 "Sistema delle tutele ambientali".

PUNTO 8: Andrebbe corretta la scheda del Comune di Molfetta riportata nell'allegato 7.3.1 per alcuni dati non corretti.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la problematica oggetto dell'osservazione è da affrontare nell'ambito della pianificazione costiera comunale, non ponendo quella regionale alcuna limitazione alla possibilità e alle modalità di ricostituzione delle spiagge attraverso ripascimenti artificiali, se non l'obbligo della preventiva verifica di fattibilità dell'opera rispetto alle caratteristiche meteo marine della unità o sub-unità di riferimento.

OSSERVAZIONE ACCOLTA

PUNTO 2: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 3: l'Art. 5.2 – Aree con divieto assoluto di concessione - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste indica le zone demaniali che per esigenze di tutela o salvaguardia della sicurezza, in quanto a rischio, non possono essere assolutamente assentite in concessione.

Risulta evidente che laddove non concedibili, le stesse aree non possono che avere una destinazione pubblica, anche se non conteggiabili nel rapporto tra spiagge libere/spiagge in concessione, in quanto esplicita previsione normativa, sulla quale la pianificazione non può assolutamente intervenire.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: l'utilizzo per deposito natanti, nell'ambito delle spiagge sia libere che in concessione, è incompatibile con quella della balneazione, ciò per motivi di sicurezza, di tutela dell'ambiente connessa al rischio di inquinamento, nonché di intralcio al libera fruizione degli arenili.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: l'esatta individuazione delle tipologia contraddistinte dal divieto assoluto è un preciso compito della pianificazione costiera comunale, la quale può apportare le giuste modifiche allo stato conoscitivo del livello regionale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 6: il riferimento alle sub-unità o alle unità fisiografiche, ai fini dell'inserimento di una nuova opera di ingegneria costiera, può derivare esclusivamente da puntuali analisi e considerazioni esclusivamente tecniche di natura meteomarina, le quali sole possono orientare la definizione degli ambiti territoriali per le verifiche di fattibilità.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 7: il sistema conoscitivo dello stato attuale della risorsa costiera, con particolare riferimento al sistema delle aree tutelate, non ha valore costitutivo di vincolo, ma solo ricognitivo. Infatti, l'introduzione di una specifica tutela o l'eventuale esclusione dalla stessa, è una competenza che spetta esclusivamente all'Amministrazione preposta alla tutela dello specifico vincolo territoriale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 8: il sistema conoscitivo approntato dalla pianificazione regionale può essere corretto e integrato con quello relativo alla pianificazione costiera comunale, il quale assicura livelli di dettaglio maggiori rispetto a quello della pianificazione di area vasta.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 19

PROPONENTE: Legambiente Molfetta

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: si chiede che nelle tavole 22 e 23 riguardanti la costa di pertinenza del Comune di Molfetta denominate "Sistema delle tutele ambientali" e "Riferimento normativa" venga riportato il vincolo ambientale concernente: l'Oasi di protezione faunistica predetta come risultante dal PUTT/P e dal Piano faunistico venatorio 2009-2014.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: il sistema conoscitivo approntato dalla pianificazione regionale deve essere integrato/migliorato con la pianificazione costiera comunale, la quale assicura livelli di dettaglio maggiori ottenibili con una pianificazione di area vasta.

Il Piano comunale, conseguentemente, potrà confermare o variare i livelli di classificazione previsti dall'Art. 6.1 Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali, alla luce delle rilevanze ambientali esistenti nell'ambito del territorio comunale, soprattutto se non presenti all'interno del Piano regionale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 20

PROPONENTE: Comune di Santa Cesarea Terme

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Appare contraddittorio prevedere delle precise percentuali da lasciare a libero uso in aree destinate a strutture turistico - ricreative ovvero a spiagge libere con servizi, senza che tali percentuali si fondino sull'effettiva consistenza delle aree in concessione. Emerge che gli studi redatti sulla costa non diano certezze in ordine alla lunghezza del fronte mare occupato dalle concessioni in quanto, nella gran parte dei casi si conosce solo la particella su cui essa ricade.

PUNTO 2: La sorte delle strutture in cemento armato è un problema di fondamentale importanza: un esempio ne è il "Bagno Marino Archi" sistemato nel corso degli anni con piscine, piattaforme con materiali cementanti ecc. Prevedere la ricostruzione di un luogo simile è impensabile.

PUNTO 3: Non possono essere rilasciate e/o rinnovate aree in concessione che abbiano una profondità inferiore a 15 m, se ciò può essere valido e comprensibile per le spiagge, nelle coste rocciose e/o falesie come s'intende operare? stante, anche il precedente rilascio di concessioni della medesima profondità, attualmente vietata.

PUNTO 4: Art. 11. dalle norme tecniche si legge che verrebbe operata una riduzione del fronte mare in presenza di acquisizione del "relitto" retrostante. Ciò è stato prescritto al fine di evitare zone abbandonate che, nel tempo divengono ricettacolo di rifiuti ed anche in un'ottica di uniformità delle aree da concedere. Appare controverso e per nulla virtuoso mantenere i relitti con la riduzione del fronte mare.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: le percentuali della linea di costa utile da destinate a spiagge libere ovvero a spiagge in concessioni, sono state fissate dalla Legge regionale n. 17/2006 e, pertanto, non modificabili per mezzo di un'attività amministrativa, qual è la pianificazione costiera.

Vi è inoltre da precisare che la lunghezza della linea di costa è un dato fisico-territoriale rilevabile, con ogni precisione, con mezzi tecnici oramai di uso comune.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: la proposta di variazione esula dalla pianificazione, in quanto comporta la modifica di una precisa indicazione legislativa.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 4: la specifica norma, in alcuni casi, ha l'obiettivo di ampliare il numero delle concessioni e, dunque, l'offerta del bene pubblico per la specifica utilizzazione, in altri casi, costituisce uno degli strumenti previsti per il rientro nei parametri massimi di concedibilità indicati dalla normativa regionale in materia, laddove a livello comunale risultano superati, senza un grave impatto sulle attività preesistenti.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 21

PROPONENTE: Sardella Mario

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si chiede di modificare il punto 2 dell'art. 16 della L.R.17/2006 aggiungendo che le concessioni demaniali possono essere rilasciate anche in zone archeologiche e di pertinenza di beni storici ambientali solo dopo parere favorevole della Soprintendenza Archeologica della Puglia o Soprintendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la proposta di variazione esula dalla pianificazione, in quanto comporta la modifica di una precisa indicazione legislativa.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 22

PROPONENTE: Italcave S.p.A.

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Occorre evidenziare, innanzitutto, che è ravvisabile una palese ed inaspettata incongruenza generale tra gli obiettivi del Piano in oggetto e la disciplina normativa in esso contenuto; in particolare i condivisibili, lodevoli ed auspicati obiettivi di "garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative" e di perseguire "lo sviluppo economico e sociale delle aree costiere attraverso criteri di eco compatibilità e di rispetto dei processi naturali", risultano in netto contrasto con l'impianto delle Norme Tecniche di Attuazione, volto a porre limiti e dettare criteri di contenimento e di restrizione.

PUNTO 2: L'intero impianto di gestione della costa si basa su un concetto di ripartizione tra la porzione di costa concedibile, nella quale insediare le strutture balneari, e la porzione di costa da destinare alla libera fruizione/balneazione, pari rispettivamente al 40% e 60%. Tale semplice -o semplicistico -approccio può anche essere condiviso, peccato però che all'interno dei documenti costituenti il Piano non vi sia sufficiente chiarezza circa le metodologie di calcolo delle porzioni concedibili e non. Nel dettaglio non viene chiarito se il calcolo di tali percentuali vada effettuato in modo indistinto sull'intera lunghezza della costa comunale o se tale rapporto debba essere garantito all'interno di ciascuna tipologia omogenea di costa (rocciosa, sabbiosa, ...), oppure, solamente all'interno della Linea di Costa Utile (LU), come sarebbe ragionevole. Ad aggiungere incertezza ed ambiguità, rendendo vana la corretta azione pianificatoria, vi sono altre singolarità: per quanto riguarda le aree riservate alle forze dell'ordine non si capisce se tali aree debbano essere escluse o meno dal computo della costa utile (LU); stessa cosa dicasi per gli stabilimenti balneari concessi alle forze armate; stessa ambiguità sussiste per le aree di pregio", per le quali, non è chiaro se e come concorrano al conteggio delle percentuali di spiaggia libera e concedibile.

PUNTO 3: Tra le ambizioni ed aspirazioni generali del Piano emerge palesemente la volontà dell'azione amministrativa mirata a rendere amovibili le strutture balneari. Tale azione di pianificazione seppur, in parte, condivisibile come approccio, non trova un concreto e corretto riscontro all'interno delle norme di attuazione dove viene affrontata in modo superficiale e generico. Nel dettaglio viene fornita una definizione di struttura precaria (art.3 NTA) ambigua e aperta a plurime interpretazioni, inoltre in più punti delle norme viene ribadito che tali opere possono non essere smontate. Viene naturale chiedersi: quale vantaggi, dal punto di vista ambientale, può avere la sostituzione con strutture smontabili che (però) possono non essere smontate? Tutto ciò costituisce solo un aggravio economico, traguadabile come classico atteggiamento vessatorio nei confronti della imprenditoria, costringendo ad inutili lavori di sostituzione di strutture che mal si sposa con la volontà di migliorare l'efficienza dell'offerta turistica. Ad aggiungere ambiguità, concorre la incongruenza delle definizioni all'interno delle norme; ad esempio l'art. 6.3, peraltro richiamato anche nell'art. 11, prevede la "trasformazione" delle opere fisse in opere facilmente amovibili; non è chiara la logica di tale trasformazione, tantomeno cosa si intenda per opere facilmente amovibili. Di fatto si introduce una nuova definizione, non compresa all'interno dell'art. 3 delle NTA, che darà certamente adito a estemporanee interpretazioni, in relazione allo sfumato concetto di "facile" amovibilità, legato alla capacità di ingegno personale oppure del valutatore.

PUNTO 4: Occorre rilevare la disarmonia esistente all'interno degli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione circa, l'importantissimo e rilevante tema della disabilità. Infatti gli art. 11.6 e 8.12 prevedono che debbano essere comunque eliminate tutte le barriere architettoniche, mentre il punto b dell'art. 5.3 prevede che le opere per disabili debbano avere un impatto irrilevante e, tale condizione, non è sempre tecnicamente fattibile.

PUNTO 5: Altro concetto di riferimento generale per la concedibilità delle aree è legato alla classificazione e tipizzazione della fascia costiera prevista dal Piano. Nel dettaglio, in più passaggi, viene sancito che il rilascio delle concessioni nelle aree tipizzate con le varie classi di criticità è subordinato alla verifica che i fenomeni erosivi si siano stabilizzati, ma non viene fatto alcun cenno in merito a chi è deputato a fare ciò e in che modo. Appare implicito che sia compito dei comuni provvedere a ciò, ma tale condizione porterebbe ad inevitabili sperequazioni tra comuni contermini in relazione a differenti criteri adottabili o differenti volontà politiche. Si ritiene che tali analisi riguardanti la stabilizzazione dei fenomeni erosivi debba essere condotta quantomeno per sub unità fisiografica (SUF) e con criteri tecnici univoci.

PUNTO 6: Discorso analogo vale per ciò che riguarda gli incentivi premianti legati alla eco-compatibilità (art. 8.7) che vengono disciplinati a livello comunale; si registra nelle norme l'assoluta carenza di indirizzi e/o criteri di riferimento dando libertà ed agio ai comuni di fissare arbitrariamente tali incentivi, generando i medesimi problemi di sperequazioni e squilibri di trattamento tra comuni contermini di cui al punto precedente.

PUNTO 7: L'art. 8.7 prevede una serie di stringenti e doverosi requisiti per gli impianti tecnologici volti correttamente a garantire la eco-compatibilità delle strutture nonché il pieno rispetto della normativa tecnica di riferimento; tutto ciò risulta in netto contrasto con la "precarietà" ed amovibilità richiesta agli stessi; come si possono garantire standard di funzionamento migliori rendendo al contempo precari gli impianti? Si tratta di una dicotomia assoluta e inconciliabile.

PUNTO 8: L'art. 8.1 definisce le 4 fasce: FP1, FP2, FP3 e FO. La prima è destinata al libero transito pedonale lungo la spiaggia ed ha una profondità teorica di 5 m dalla linea esterna di battigia; la seconda FP2 è quella concedibile; la terza FP3 è una fascia di rispetto, di 3 m destinata alla localizzazione del verde e libero transito. Le FO sono le fasce ortogonali al mare per il libero passaggio. Non viene chiarito cosa accade e quale layout debba assumere la fascia FP3 quando alla spalle dell'area demaniale, non vi è la presenza di una strada, ma sussiste un'area di proprietà privata avente la stessa destinazione d'uso. Riservare l'ultima fascia di 3 m di area demaniale al verde e al libero passaggio significherebbe, di fatto, tagliare in due lo stabilimento balneare. Tale carenza normativa appare fondamentale in riferimento all'esempio in oggetto, ma anche in tutti gli altri casi, di probabile/possibile esistenza in cui l'area demaniale non confina con la strada ma con un'area privata.

PUNTO 9: Volendo approfondire la disamina delle NTA del Piano in oggetto, si evidenzia che l'art. 8.3 introduce in modo estemporaneo, il concetto di piano ordinario della spiaggia, senza averlo definito in precedenza, al quale si deve far riferimento per il calcolo delle altezze dei manufatti. Tale singolare ed imprecisa regola, non tiene conto delle possibili variazioni altimetriche esistenti lungo le spiagge del litorale, dei possibili dislivelli esistenti tra la spiaggia e le strade limitrofe, avendo la presunzione di indicare generalmente e genericamente l'altezza di riferimento delle strutture misurata da una superficie di riferimento ignota.

PUNTO 10: Nell'ottica di voler fornire utili e puntuali indicazioni circa le migliorie/correzioni da apportare al costituendo strumento di governo del territorio, appare doveroso segnalare che l'art. 8.6 vieta la costruzione di "opere di contenimento", ma non viene chiarito esse cosa siano; opere per contenere dell'acqua, della sabbia, della folla? Appare doveroso un chiarimento in merito.

PUNTO 11: L'art. 8.1 prevede che il Piano Comunale delle Coste "avuto riguardo degli utilizzi già esistenti" indica la distribuzione dei singoli lotti concedibili con un fronte mare non superiore a 100 ml. Fatte salve le considerazioni in merito agli aspetti dimensionali già illustrati, appare del tutto ignoto il significato dell'asserzione "avuto riguardo degli utilizzi già esistenti", vuoi dire fatte salve le concessioni già rilasciate? Oppure si fa riferimento allo stato di fatto delle aree quindi, all'attuale utilizzo? E nel caso l'attuale utilizzo sia già struttura balneare? Anche in questo caso ricorre una notevole ambiguità che si presta a soggettive ed estemporanee interpretazioni in fase di redazione del PCC strumento attuativo del PRC. Anche in questo caso appare doveroso un approfondimento di tali tematiche che, concordemente agli altri fondamentali aspetti dimensionali, sono stati affrontati in modo poco accorto ed impreciso.

PUNTO 12: I documenti relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica risultano dai contenuti insufficienti a garantire una esaustiva valutazione della valenza strategica dell'azione di pianificazione. In particolare, è del tutto assente la valutazione puntuale delle azioni previste dal piano che all'interno del rapporto ambientale non sono neppure elencate! Nel Rapporto Ambientale è stata effettuata una puntuale analisi ambientale e vincolistica ma non la valutazioni delle azioni strategiche del piano, contenuto fondamentale della VAS. E' impossibile entrare nel merito di ciò che la VAS dovrebbe prevedere e dunque fornire suggerimenti di miglioramento dello studio poiché di fatto mancante nelle sue componenti principali (coerenza interna, coerenza esterna, valutazione, ...). Di fatto è stata confusa l'analisi ambientale del piano, con la valutazione ambientale strategica, che ha aspirazione e concetti comuni, ma finalità profondamente differenti.

PUNTO 13: Sempre all'interno del Rapporto Ambientale non viene fatta neanche menzione alla Valutazione di Incidenza Ambientale, che ai sensi della vigente normativa in materia (D.lgs. 4/2008 -Circolare Ass. Ecologia Regione Puglia n.1/2008, D.G.R. n.981 del 13106/2008), è obbligatoria ed endoprocedimentale alla VAS.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: il piano regionale, riprendendo la definizione riportata nella normativa regionale in materia, stabilisce chiaramente, all'Art. 3 – Definizioni – delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali, il concetto di linea di costa concedibile, quale misura delle linea di costa complessiva comunale al netto dei tratti costieri non fruibile ai fini della balneazione, ad esempio la costa alta, di quelli per la portualità ed, infine, di quelli caratterizzati dal divieto assoluto di concedibilità. Da tale misura deve ricavarsi la consistenza delle aree da destinare alla libera fruizione, della quota non inferiore al 60%, e conseguentemente quella relativa alle zone da assentire in concessione. Le aree attualmente in "consegna" alle forze armate o alle forze dell'ordine, in quanto destinate alla sicurezza dello Stato, non sono possono essere comprese nel calcolo della lunghezza del fronte – mare, ai sensi dell'art. 4 delle Norme di Attuazione innanzi richiamate. Diverso discorso vale per le aree di pregio che invece devono essere accluse nella definizione della linea di costa utile, salvo a incidere sulla classificazione ai sensi dell'Art. 6.1 della richiamate Norme Tecniche.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la "facile amovibilità" è un concetto che si riflette direttamente sulla modalità costruttive delle opere, le quali devono presentare, per essere rispondenti, caratteristiche di trasportabilità, con recupero integrale dei singoli elementi strutturali e di non alterazione irreversibile dello stato dei luoghi. Tale esigenza non solo risponde a necessità di natura ambientale, ma anche a quelle di pianificazione, tenuto conto che i manufatti così realizzati sono comunque sempre modificabili in termini allocativi. E' previsto dalla normativa regionale che tali opere possono comunque permanere sul demanio, fino alla scadenza della concessione, per essere, solo in tale evenienza, definitivamente rimosse, al fine di evitare che le continue attività di smontaggio possano danneggiare l'assetto degli arenili più ancora della stessa permanenza. La stessa normativa stabilisce, inoltre, che le opere non rispondenti a tali requisiti, come i manufatti realizzati in calcestruzzo armato, muratura o altro materiale il cui assemblaggio richiede l'utilizzo di malte o resine, in quanto notevolmente impattanti, debbano essere rimosse e, eventualmente, sostituite con strutture di "facile amovibilità". Pertanto, una diversa specifica disciplina introdotta dalla pianificazione sarebbe in contrasto con le previsioni legislative, dunque, non legittima.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: lo specifico articolo disciplina la localizzazione delle spiagge con servizi, le quali devono essere scelte laddove esistano adeguati servizi e sia garantita l'accessibilità ai soggetti diversamente abili, anche con la esecuzione di minime opere. E' evidente che i tratti costieri morfologicamente accidentati, nei quali è difficoltoso garantire l'accesso, a meno della realizzazione di opere di una certa rilevanza, si considerano, da tale punto di vista, meno adatti a essere destinati come spiagge libere. Tutto ciò entra nella logica secondo la quale gli arenili più pregiati devono essere innanzitutto riservati all'uso collettivo e non a quello commerciale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: il monitoraggio delle aree in erosione è un'attività che spetta in via prioritaria ai singoli comuni costieri e la verifica di fattibilità delle eventuali opere di stabilizzazione dovrà essere estesa a l'intera unità fisiografica, nel cui ambito avvengono i fenomeni morfodinamici della linea di costa. Ciò anche al fine di tutelare gli interessi sovracomunali.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 6: quelle fissate all'Art. 8.6 delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali, sono norme di carattere generale, che i singoli comuni devono esplicitare nei loro Piani in relazione alle proprie specificità territoriali. Sono tali norme ad assicurare l'omogeneità degli obiettivi ai quali i Comuni sono tenuti al relativo conseguimento, anche se in forme diversificate.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 7: le considerazioni rappresentate sono del tutto improprie, tenuto conto che quello che il Piano richiede di garantire non è la amovibilità degli impianti, ma che le modalità realizzative degli stessi siano tali da non alterare in modo permanente lo stato dei luoghi, ad esempio con la esecuzione di scavi. In tal senso esistono numerose soluzioni tecniche già concretamente adottate.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 8: la fascia FP/3 prevista dall'art. 8.1 delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali, ubicata nella zona retrostante a quella per l'allocatione delle strutture balneari, è destinata a realizzare appositi percorsi attrezzati, ciclabili e pedonali, volti a incentivare la mobilità ecosostenibile e l'attuazione di una rete ecologica da eventualmente mettere a sistema con la restante comunale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 9: il piano ordinario della spiaggia, quale valido riferimento per la misura delle altezze dei manufatti, intendendosi nella accezione comune come quello naturale che si rileva in condizioni normali e non successivamente a eventi straordinari, tiene appunto conto dello situazione morfologica del singolo luogo su cui installare i manufatti stessi.

La Legge regionale 17/06 prevede la possibilità di installare manufatti direttamente sull'arenile nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare i servizi minimi di spiaggia.

Il suo obiettivo è quello di porre un limite all'occupazione indiscriminata della costa, sul presupposto che le stesse strutture costituiscono, comunque, elementi di occupazioni permanente, anche se di "facile" amovibilità, di suolo pubblico, i cui impatti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, nonché della visuale, sono da mitigare. Le previsioni del piano sono un giusto equilibrio con le diverse esigenze di funzionalità di una struttura balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 10: nel significato corrente per muro di contenimento si intende quell'opera finalizzata alla difesa costiera o al sostegno di rilevati oggetto di carichi statici e dinamici, come ad esempio quelli stradali o quelli per la realizzazione di terrazze. Tali strutture costituiscono corpi riflettenti che possono alterare in modo rilevante gli equilibri naturali delle dinamiche marine, e conseguentemente modificare le condizioni morfologiche relative alla unità fisiografica di riferimento, con possibili impatti anche fortemente negativi dal punto di vista dei fenomeni erosivi.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 11: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è associato in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, all'esigenza di assicurare corridoi pubblici non eccessivamente distanti fra loro per il raggiungimento della battigia quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari. Il Piano comunale, evidentemente, dovrà salvaguardare le situazioni preesistenti, laddove non contrastabili con gli obiettivi e le finalità generali.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 12: osservazione generica sulla metodologia della Valutazione ambientale Strategica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 13: osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 23

PROPONENTE: Comune di Trepuzzi (località Casalabate – Lecce)

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Sensibilità: non appare corretta e coerente la tipizzazione di "bassa sensibilità" assegnata dal P.R.C. al cordone dunale situato lungo il litorale Sud di Casalabate "Posto dei Trepuzzini" poiché tale area, di elevata e significativa valenza paesaggistica ed ambientale, necessita di opere di difesa dall'erosione e monitoraggio costante. Si propone pertanto che il suddetto cordone dunale, contiguo al Parco Naturale Regionale "Bosco e Paludi del Rauccio" venga annesso allo stesso e "...che il tratto costiero e/o il cordone dunale denominato "Posto dei Trepuzzini" e l'area a vincolo idrogeologico (PP03 degli ATD del PUTT/P siano classificate dal PRC nella categoria sensibilità alta".

PUNTO 2: L'elevato rischio idro-geologico dell'area suggeriscono di estendere il livello di criticità "alta" alla totalità del litorale di Casalabate. Inoltre, si rileva la seguente discrepanza e/o contraddizione di valutazione tra i temi che il PRC propone per il tratto costiero in argomento: a fronte di una bassa criticità (cfr. Tav. 39, serie 5 – Tema "Analisi: Criticità-Sensibilità" indicata per il tratto tra Lendinuso-Casalabate (litorale nord) viene indicata una "linea di riva in arretramento" (cfr. l'allegata Tav. 39 Serie 3 – Tema: "Evoluzione costa sabbiosa").

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la sensibilità ambientale, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, rappresenta lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale, e per valutarla sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirla. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa sensibilità, che successivamente è stata corretta accorpando zona di costa contigue in un unico livello di sensibilità sulla base della prevalenza, secondo considerazioni cautelative dal punto di vista ambientale. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriale, ma soprattutto è possibile attuare comunque un livello elevato di tutela delle aree interessate da apparati dunari, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, tenuto conto che la predetta classificazione è soltanto finalizzata alla definizione di una adeguata disciplina amministrativa in ordine al rilascio delle concessioni.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: la criticità all'erosione della costa, è stata definita attraverso al costruzione di una matrice ambientale costituita da tre indicatori, opportunamente pesati: la tendenza evolutiva storica del litorale; lo stato di conservazione dei sistemi dunali; l'evoluzione recente del litorale. Tali indicatori sono stati desunti da appositi studi di monitoraggio della costa. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa criticità. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, vi è da evidenziare che attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggior dettaglio delle analisi territoriali, ma soprattutto è possibile attuare comunque un livello elevato di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, tenuto conto che la predetta classificazione è soltanto finalizzata alla definizione di una adeguata disciplina amministrativa in ordine al rilascio delle concessioni.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 24

PROPONENTE: Comune di Lecce

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Con riferimento all'art 5.2. (aree con divieto assoluto di concessione), si fa presente che la scrivente amministrazione ha delle forti riserve e perplessità circa la razionalità del disposto divieto. Il disaccordo, invero, nasce dalla considerazione che il limite ivi previsto è manifestamente contrario alla situazione morfologica di numerose aree demaniali già oggetto di concessioni destinate a rinnovarsi. Su tali aree, il tratto di spiaggia presenta una profondità inferiore a 15 m., in conformità alla peculiare struttura paesaggistica.

PUNTO 2: Per quanto concerne l'indicazione delle località di competenza di questa amministrazione, rientranti nel tratto di costa definita come "soggetta ad erosione", si fa presente che le suddette comprendono circa 10 Km di costa, secondo il relativo prospetto contenuto nel Piano. Ebbene, se per tali aree fosse inibito il rinnovo delle concessioni attuali, il danno economico e a livello turistico sarebbe di gravi proporzioni.

PUNTO 3: Con riferimento, infine, all'art. 6.2, (rinnovo delle concessioni demaniali), la previsione della trasformazione delle opere fisse esistenti in opere facilmente amovibili, appare di difficile applicazione perché è materialmente irrealizzabile la "facile amovibilità" delle stesse. Non solo, appare aperta ed irrisolta una problematica: gli attuali stabilimenti balneari, ci si chiede, con opere di difficile rimozione in cui il fronte-mare è attualmente superiore ai 100 m previsti dalla normativa, in fase di ristrutturazione" dovranno o "non" mantenere l'attuale fronte-mare ovvero adeguarsi alla normativa?!

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 2: osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la trasformazione delle strutture balneari attualmente esistenti sull'arenile in opere di "facile amovibilità", in quanto preciso obbligo normativo, non è da porsi in relazione alle possibilità disciplinare del Piano. Tale adempimento, inoltre, non è assolutamente collegato con l'altra prescrizione in ordine alla misura massima del fronte – mare concedibile, che trova la sua rispondenza logica nel principio normativo *dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione* (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006): in tal senso è associato, dalla pianificazione costiera regionale, all'esigenza di assicurare corridoi pubblici non eccessivamente distanti fra loro per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

La profondità della spiaggia è, dunque, un elemento determinante solo per la determinazione dei fronti - mare relativi ai lotti concedibili nell'ambito della fascia dimensionale prevista dall'Art. 8.1 – *Aree in concessione per strutture balneari* - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

L'osservazione, tuttavia, si ritiene parzialmente accoglibile, attraverso la variazione del predetto limite da metri 100,00 a metri 150,00, considerando che tale nuova misura non inficia sostanzialmente la finalità alla quale la stessa sta a presidio.

Pertanto, il secondo capoverso dell'Art. 8.1. – *Aree in concessione per strutture balneari* - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, viene così modificato: "*Il PCC, avuto riguardo degli utilizzi già esistenti, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere inferiore a 20 m. e non deve superare la lunghezza dei 150 ml.*"

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

OSSERVAZIONE 25

PROPONENTE: Comune di Margherita di Savoia – Sindacato Italiano Balneari Puglia

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

Si riporta all'attenzione la netta contrarietà degli associati al Sindacato (Imprese balneari) in oggetto in riferimento ai criteri assai riduttivi e limitativi circa le dimensioni:

PUNTO 1: delle aree concedibili, in quanto si distingue fra costa e costa concedibile escludendo, dalla prima, numerosissime porzioni della costa da quelle oggetto di erosione a quelle aventi una profondità inferiore a 15 m, dalle aree di rispetto dei porti alle aree vincolate ecc. (art. 5.2 delle NTA).

PUNTO 2: delle concessioni, (massimo 100 m di FM) in riferimento al solo parametro del fronte mare indipendentemente dalla profondità della spiaggia (art. 8.1 NTA);

PUNTO 3: dei manufatti, destinati a servizi quali spogliatoio, cabine, primo soccorso, servizi igienici ecc che, nel loro complesso non possono superare percentuali irrisorie dell'area concessa per un massimo, nelle concessioni superiori a 10.000 mq di 240 mq (art. 8.3);

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 2: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è, in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, associato all'esigenza di assicurare corridoi pubblici, non particolarmente distanti fra loro, per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

La profondità della spiaggia è, dunque, un elemento determinante solo per la determinazione dei fronti - mare relativi ai lotti concedibili nell'ambito della fascia dimensionale prevista dall'Art. 8.1 – *Aree in concessione per strutture balneari* - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la Legge regionale 17/06 prevede la possibilità di installare manufatti direttamente sull'arenile nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare i servizi minimi di spiaggia.

Il suo obiettivo è quello di porre un limite all'occupazione indiscriminata della costa, sul presupposto che le stesse strutture costituiscono, comunque, elementi di occupazioni permanente, anche se di "facile amovibilità, di suolo pubblico, i cui impatti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, nonché della visuale, sono da mitigare. Le previsioni del piano sono un giusto equilibrio con le diverse esigenze di funzionalità di una struttura balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 26

PROPONENTE: Assobalneari Italia

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Gli art. 5.1, 8.1 ed 8.3 della sopra riportata delibera di G.R. 1392 del 29/07/2009, gestiscono il demanio in modo assolutamente differente con il resto dell'Italia e, in modo stridente, la disciplina è differente da quella adattata dalle regioni confinanti: Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

Le logiche conseguenze saranno:

- le aziende cui si rappresentano non saranno più concorrenziali con quelle analoghe delle altre località turistiche;
- per certi versi sarà messa in discussione l'esistenza aziendale per la evidente ridotta convenienza economica;
- l'operatore turistico balneare per riequilibrare il conto economico dell'azienda sarà costretto ad aumentare i prezzi, ad oggi fermi al 2005;
- l'aumento dei prezzi sarà causato non da volontà aziendali ma dalla discutibile volontà populista di un provvedimento non discusso e non concertato con le associazioni di categorie che sono interessate all'affaccio sul mare. Ovviamente sono interessate al tema anche le categorie operaie.

Per quanto sopra esposto si prega di valutare l'impatto economico del Piano Regionale delle Coste sulla popolazione pugliese.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: Osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 27

PROPONENTE: Comune di Zapponeta

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si chiede una rivisitazione delle zone classificate C2.S2 a nord dell'abitato di Zapponeta e della zona C1.S3 a sud dell'abitato, in quanto, l'attuazione di interventi di difesa costiera hanno consentito non solo di arginare il fenomeno erosivo ma hanno determinato l'allungamento allungamento della spiaggia con notevole beneficio della costa dalla località rivali fino alla foce Aloisa.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la criticità all'erosione della costa, è stata definita attraverso al costruzione di una matrice ambientale costituita da tre indicatori, opportunamente pesati: la tendenza evolutiva storica del litorale; lo stato di conservazione dei sistemi dunali; l'evoluzione recente del litorale. Tali indicatori sono stati desunti da appositi studi di monitoraggio della costa. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa criticità. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta sia all'aggiornamento dei dati assunti. Tuttavia, vi è da evidenziare che attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate sia dal maggior dettaglio delle analisi territoriali sia dalla accertata definitiva stabilizzazione di alcuni tratti costieri, a seguito della realizzazione di nuovi lavori di difesa dall'erosione costiera.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 28

PROPONENTE: Avv. Cosimo Miccoli (Casalabate Lecce)

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Con riferimento alle indicazioni nella Tavola n.39 del PRC, relativa all'analisi delle criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della costa, si fa notare che per gran parte del litorale di Casalabate, in particolare, nell'area urbanizzata, si è riportato un livello di criticità "Basso". Dato che il tratto di costa relativo alla marina di Casalabate negli ultimi venti anni ha subito un'erosione tale da eliminare quasi integralmente un ampio litorale sabbioso che poteva ospitare fino a 3 o 4 file parallele di ombrelloni, si osserva che la classificazione di cui sopra risulta poco rappresentativa della gravità del problema erosivo, soprattutto se si tiene conto del fatto che il parametro di valutazione (Criticità all'erosione) è definito in funzione di tre indicatori tra cui uno che individua la tendenza evolutiva storica del problema. Si osserva, pertanto, che assegnando un livello di criticità più elevato si possano attivare le misure necessarie per una riqualificazione ambientale (ripascimento dei litorali sabbiosi ormai scomparsi) e nella definizione di strategie di difesa e monitoraggio del litorale sabbioso.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la sensibilità e la criticità, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, sono parametri che rappresentano lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale e sotto il profilo dell'integrità fisica della costa. Per la loro valutazione sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirli. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri secondo una matrice che individua nove livelli, a ciascuno dei quali è attribuita una speciale disciplina normativa in materia concessoria. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale e criticità erosiva, non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriali, ma soprattutto è possibile comunque attuare livelli più elevati di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, tenuto conto che la predetta classificazione è soltanto finalizzata alla definizione di una adeguata disciplina amministrativa in ordine al rilascio delle concessioni.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 29

PROPONENTE: Comune di Bisceglie

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Prevedere, anche per i litorali rocciosi come quello del Comune di Bisceglie, la possibilità di ricostituzione delle spiagge, anche attraverso interventi di ripascimento artificiali nonché la rinaturalizzazione della fascia costiera mediante la riproposizione degli scogli di abrasione e della preesistente morfologia che permetteva l'esistenza delle spiagge stesse. Questa possibilità di ripascimento delle spiagge con ciottoli deve essere garantita e resa obbligatoria nel tentativo di ottenere, visto quanto richiesto dall' art. 5.2 delle N. T. A., spiagge ciottolose di dimensione maggiore dei 15 ml sulle quali sia possibile rilasciare concessioni.

PUNTO 2: Premesso che l'art. 9.1 delle NTA del PRC classifica due tipologie di pontili si propone di inserire una terza tipologia o ampliare la prima relativa a "pontili galleggianti di servizio per la balneazione", consentendo agli stabilimenti balneari la possibilità di ormeggiare i piccoli natanti (es. barche in resina o alluminio, gommoni, ecc.) utilizzati dagli utenti dello stesso stabilimento anche per liberare le spiagge occupate da questi mezzi.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la problematica oggetto dell'osservazione è da affrontare nell'ambito della pianificazione costiera comunale, non ponendo quella regionale alcuna limitazione alla possibilità e alle modalità di ricostituzione delle spiagge attraverso ripascimenti artificiali, se non l'obbligo della preventiva verifica di fattibilità dell'opera rispetto alle caratteristiche meteo marine della unità o sub-unità di riferimento.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: l'utilizzo per deposito natanti, nell'ambito delle spiagge sia libere che in concessione, è incompatibile con quella della balneazione, ciò per motivi di sicurezza, di tutela dell'ambiente connessa al rischio di inquinamento, nonché di intralcio al libera fruizione degli arenili.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 30

PROPONENTE: Comune di Mattinata – Sindacato Italiano Balneari Puglia

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Il PRC non disciplina in alcun modo la realizzazione di impianti eolici off-shore; è necessario quindi prevedere un coordinamento delle normative di settore puntando alla individuazione delle zone costiere di pregio paesaggistico e naturalistico da sottoporre a tutela assoluta, con divieto di concessioni per impianti eolici off-shore.

PUNTO 2: Il PRC non affronta in modo adeguato il problema degli standards di qualità degli insediamenti balneari per migliorare gli aspetti relativi alla competitività dell'offerta turistica ed alla necessità di avvicinare livelli ottimali di prodotto per acquisire nuove prospettive di mercato turistico: occorre prevedere standard di qualità in presenza dei quali:

- poter classificare gli stabilimenti tenendo conto della qualità dei servizi offerti e quindi anche delle tariffe praticabili;
- prevedere l'ammodernamento ciclico degli impianti imponendo l'obbligo di allinearsi allo standard di qualità prescelto a pena di decadenza della concessione;
- prevedere bonus e premialità con possibilità di deroghe ai parametri predefiniti del Piano o agevolazioni concessorie per la parte flessibile in presenza di standards di eccellenza.

PUNTO 3: delle aree concedibili in quanto si distingue fra costa e costa concedibile escludendo, dalla prima, numerosissime porzioni della costa: da quelle oggetto di erosione a quelle aventi una profondità inferiore ai 100 ml, dalle aree di rispetto dei porti alle aree vincolate ecc. (art. 5.2 delle norme tecniche);

PUNTO 4: delle concessioni (massimo 100 m di f/m) in riferimento al solo parametro del fronte mare indipendentemente dalla profondità della spiaggia (art. 8.1);

PUNTO 5: dei manufatti destinati a servizi quali spogliatoio, cabine, primo soccorso, servizi igienici ecc. che, nel loro complesso non possono superare percentuali irrisorie dell'area concessa per un massimo, *nelle* concessioni superiori a 10.000 mq, di 240 mq. (art. 8.3).

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la installazione degli impianto off – shore, sotto gli aspetti demaniali, non è una disciplina riconducibile alla competenza regionale. Infatti, l'Art. 105 del D.Lgs. 112/98, di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regione, sottrae la specifica materia, qual è l'approvvigionamento di fonti di energia, dal processo evolutivo medesimo. Per tale ragione la Pianificazione costiera non costituisce lo strumento normativo idoneo per affrontare le problematiche rappresentate nella presente osservazione.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: l'armonizzazione delle esigenze di tutela dell'ambiente costiero e di valorizzazione delle attività turistiche esercitate sullo stesso, costituisce l'obiettivo primario della Pianificazione costiera, in ossequio al principio di eco – sostenibilità introdotto dalla normativa regionale in materia. Infatti, la qualità ambientale, per la specificità dei territori regionali, è considerata un fattore decisivo e imprescindibile dal punto di vista dell'offerta turistico – balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la lunghezza utile della linea di costa, dalla quale discende la quota cosiddetta concedibile a livello comunale, nella misura non superiore al 40% della sua consistenza complessiva, è una definizione introdotta dalla Legge regionale 17/2006 e soltanto ripresa dall'Art. 5.2. – Aree con divieto assoluto di concessione - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 4: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è, in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, associato all'esigenza di assicurare corridoi pubblici, non particolarmente distanti fra loro, per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

La profondità della spiaggia è, dunque, un elemento determinante solo per la determinazione dei fronti - mare relativi ai lotti concedibili nell'ambito della fascia dimensionale prevista dall'Art. 8.1 – Aree in concessione per strutture balneari - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: la Legge regionale 17/06 prevede la possibilità di installare manufatti direttamente sull'arenile nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare i servizi minimi di spiaggia.

Il suo obiettivo è quello di porre un limite all'occupazione indiscriminata della costa, sul presupposto che le stesse strutture costituiscono, comunque, elementi di occupazioni permanente, anche se di "facile amovibilità, di suolo pubblico, i cui impatti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, nonché della visuale, sono da mitigare. Le previsioni del piano sono un giusto equilibrio con le diverse esigenze di funzionalità di una struttura balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 31

PROPONENTE: Comune di Ugento

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si propone che sia lasciata facoltà ai Comuni di disporre l'assegnazione di aree in concessione alle suddette strutture, reperendole all'interno del 60% destinato alla libera balneazione, in base ad una percentuale già stabilita all'interno del PRC e correlata alla capacità ricettiva prevista dagli strumenti urbanistici, nonché alle presenze turistiche di ogni singolo Comune della Regione Puglia.

PUNTO 2: Si segnala che il PRC all'interno dell'allegato n. 7.3.1, relativamente al Comune di Ugento, non contempla, nell'analisi della vincolistica, la presenza del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" istituito con L.R. n. 13/2007.

Tale mancanza comporta una sottostima del livello di sensibilità per la costa ugentina, ed una conseguente classificazione non appropriata delle area costiere di competenza e una diversa articolazione normativa.

Quanto sopra risulta, pertanto, fondamentale, anche in previsione delle possibili discordanze tra i contenuti del futuro Piano Comunale delle Coste e Piano di Gestione del Parco, quest'ultimo comunque sovraordinato a tutti i piani di settore.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la variazione proposta contrasta con le disposizioni della normativa regionale in materia.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: la sensibilità ambientale, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, rappresenta lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale, e per valutarla sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirla. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa sensibilità, che successivamente è stata corretta accorpando zona di costa contigue in un unico livello di sensibilità sulla base della prevalenza, secondo considerazioni cautelative dal punto di vista ambientale. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale, non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriale, ma soprattutto è possibile comunque attuare livelli più elevati di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, tenuto conto che la predetta classificazione è soltanto finalizzata alla definizione di una adeguata disciplina amministrativa in ordine al rilascio delle concessioni.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 32

PROPONENTE: Comune di Vernole

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Il Piano delle Coste sembra aver utilizzato l'estremizzazione di un tecnicismo non multidisciplinare per evadere gli obiettivi di partecipazione, condivisione e sviluppo economico del territorio che le stesse strutture regionali testimoniano e, in teoria, perseguono.

PUNTO 2: Sulla base del Piano Regionale delle Coste, i Comuni dovranno adottare i Piani Comunali delle Coste (P.C.C.) che avranno l'onere di essere molto più ricognitivi e prevedere la zonizzazione, il ripristino dell'assetto costiero e regolare gli insediamenti balneari, rimanendo comunque in simmetria con il piano regionale. Non esistono, nel Piano Regionale delle Coste, valutazioni sulle cause che stanno provocando i diffusi fenomeni di erosione costiera né indicazioni sulle strategie di intervento. Si rinvia, invece, ai singoli P.C.C. che dovranno operare approfondimenti e studi specialistici per individuare queste cause proponendo gli interventi. Viene precisato, inoltre, che ogni Piano Comunale delle Coste dovrà estendere gli studi all'intera U.F. Unità Fisiografica a cui appartiene (che normalmente comprende molti comuni) con ciò rendendo possibili situazioni difficili da gestire. Sarebbe opportuno, quindi, ridurre alla sub unità fisiografica gli studi, le indagini e i rilievi per la realizzazione di una qualsiasi opera marittima o per la redazione della pianificazione locale.

PUNTO 3: Obiettivo dell' Amministrazione Comunale di Vernole, nei territori ad alta valenza ambientale, è la sperimentazione di un turismo nel rispetto dell'ecosostenibilità, puntando sulla partecipazione di residenti e associazioni ambientaliste.

Un turismo consapevole esteso a chiunque voglia scoprire e capire nel loro più sincero significato le peculiarità di un territorio, che si evolve ad opera dell'uomo in armonia con le caratteristiche fisiche e naturali di una regione, stratificatosi nel tempo e ricco spunti di riflessione oltre che di complessità strutturale con il coinvolgimento della comunità locale che ristabilisce una simbiosi perduta con il proprio territorio.

PUNTO 4: Non si è tenuto conto degli interventi già eseguiti a salvaguardia del cordone dunale, attribuendo ad alcuni tratti della costa un basso livello di criticità.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la stesura del Piano regionale e la sua adozione in Giunta regionale è stata preceduta e accompagnata da una intensissima attività di partecipazione e condivisione degli obiettivi generali, ottenuta attraverso numerose assemblee presso i comuni costieri, l'attivazione delle Conferenze dei Servizi previste dalla procedura VAS, alle quali sono stati invitati tutti i comuni costieri, la presentazione itinerante ai cittadini del Piano, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito telematico regionale sin dalle prime fasi approvative.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: il riferimento alle sub-unità o alle unità fisiografiche, ai fini dell'inserimento di una nuova opera di ingegneria costiera, può derivare esclusivamente da puntuali analisi e considerazioni esclusivamente tecniche di natura meteo – marina, le quali sole possono orientare la definizione degli ambiti territoriali per le verifiche di fattibilità.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la sensibilità e la criticità, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, sono parametri che rappresentano lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale e sotto il profilo dell'integrità fisica della costa. Per la loro valutazione sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirli. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri secondo una matrice che individua nove livelli, a ciascuno dei quali è attribuita una speciale disciplina normativa in materia concessoria. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale e criticità erosiva, non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriale, ma soprattutto è possibile comunque attuare livelli più elevati di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, tenuto conto che la predetta classificazione è soltanto finalizzata alla definizione di una adeguata disciplina amministrativa in ordine al rilascio delle concessioni.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

QUADRO SINOTTICO DELLE OSSERVAZIONI

N. d'ordine osservazione	Soggetto Proponente	Disaggregazione per punti	Provvedimento		
			Non accolta	Accolta	Accolta parzialmente
1	Comune di Vieste	1	1	0	0
2	Associazione Pro Loco Torre Vado	4	4	0	0
3	Comune di Rodi Garganico	8	6	1	1
4	Comune di Morciano di Leuca - Gruppo consiliare	1	1	0	0
5	Comune di Porto Cesareo	5	3	0	2
6	Torre Guaceto	3	3	0	0
7	De Pace Chiara	1	0	1	0
8	Comune di Monopoli	5	4	0	1
9	Comune di Palagianò	1	1	0	0
10	Movimento Azzurro Brindisi	5	5	0	0
11	Comune di Morciano di Leuca	1	1	0	0
12	Legambiente Salve	3	3	0	1
13	Club Turismo Salento	8	7	0	0
14	Mareincanto	10	10	0	0
15	Consorzio Area Marina Protetta - Porto Cesareo	1	1	0	0
16	Confcommercio	3	3	0	0
17	Hotel Rivablu	1	1	0	0
18	Comune di Molfetta	8	6	1	1
19	Legambiente Molfetta	1	1	0	0
20	Comune di Santa Cesarea Terme	4	3	0	1
21	Sardella Mario	1	1	0	0
22	Italcave	13	13	0	0
23	Comune di Trepuzzi - Consiglieri di minoranza	2	2	0	0
24	Comune di Lecce	3	1	0	2

N. d'ordine osservazione	Soggetto Proponente	Disaggregazione e per punti	Provvedimento		
			Non accolta	Accolta	Accolta parzialmente
25	Comune di Margherita di Savoia	3	2	0	1
26	Assobalneari Italia Margherita di Savoia	1	1	0	0
27	Comune di Zapponeta	1	1	0	0
28	Miccoli Cosimo	1	1	0	0
29	Comune di Bisceglie	2	2	0	0
30	Comune di Mattinata	5	4	0	1
31	Comune di Ugento	2	2	0	0
32	Comune di Vernole	4	4	0	0
TOTALE CONTRODEDUZIONI		112	98	3	11

N.B. Ogni osservazione è stata formalizzata in diversi punti, analizzati e valutati singolarmente.



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizio Demanio e Patrimonio

PIANO REGIONALE DELLE COSTE

RELAZIONE METODOLOGICA

1. L'ITER APPROVATIVO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COSTIERO

La Regione Puglia, con la legge 23 giugno 2006 n. 17 "*Disciplina della tutela e dell'uso della costa*", ha introdotto un nuovo strumento di programmazione/pianificazione, denominato **Piano Regionale delle Coste** (P.R.C.), con la finalità di attuare una organica gestione del territorio costiero attraverso la quale trovino la concreta applicazione i principi generali ai quali normativamente deve conformarsi l'azione amministrativa in materia di demanio marittimo:

- a) *salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell'ambiente;*
- c) *accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione;*
- d) *semplificazione dell'azione amministrativa;*
- e) *trasparenza delle procedure e partecipazione alla definizione degli indirizzi;*
- f) *integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso forme di cooperazione e di concertazione;*
- g) *decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse.*

Con la deliberazione n. 1293 in data 12/07/2008, la Giunta regionale ha preso atto del Piano predisposto dal Politecnico di Bari in collaborazione della struttura regionale competente in materia, e prendendo atto del ricorrere delle circostanze di applicazione della intervenuta disciplina nazionale in materia di tutela ambientale costituita dal d.lgs 4/2008 (entrato in vigore il 13/02/2008), ha disposto che il "**Piano Regionale delle Coste**" fosse sottoposto anche alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Con la deliberazione n. 1392 del 28 luglio 2009, la Giunta regionale, ai fini della esperimento della fase di pubblicazione, con riferimento sia alla procedura approvativa prevista dalla richiamata Legge regionale (art. 3 - comma 6) sia a quella prescritta nell'ambito della Valutazione ambientale Strategica (art. 14 – comma 3 del D.Lgs. 4/2008), ha definitivamente adottato il "**Piano Regionale delle Coste**".

Conseguentemente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 06/08/2009, è stato pubblicato l'avviso di deposito del Piano, con il quale si rendeva noto che lo stesso Piano poteva essere visionabile presso il Servizio Demanio e Patrimonio, nonché sul sito informatico della stessa Amministrazione regionale, per consentire ai soggetti competenti e a chiunque avesse interesse, di valutarne i contenuti e di presentare eventuali osservazioni entro il termine stabilito di sessanta giorni.

Dell'avvenuta pubblicazione è stata altresì data comunicazione (*nota del Servizio Demanio e Patrimonio prot. n. 12628 del 11/08/2009*) ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, con l'invio di apposito DVD contenente gli elaborati del Piano, l'indicazione del sito informatico e delle sedi dove era possibile prendere comunque visione degli atti.

Si evidenzia che per la pubblicazione, la Giunta regionale ha disposto il più ampio intervallo di tempo che le due normative di riferimento definiscono, ai fini dell'espletamento contestuale della relative procedure.

Nel periodo previsto di 60 giorni, e, dunque, fino alla data di scadenza del 6 ottobre 2009, sono pervenute complessivamente n.32 osservazioni, esattamente identificate nell'apposito elaborato (Allegato 1: Osservazioni).

2. PROCEDURA E METODOLOGIA PER L'ISTRUTTORIA DELLE OSSERVAZIONI

Complessivamente sono pervenute e sono state prese in esame 32 osservazioni (raccolte nell'Allegato 1), delle quali:

- 16 pervenute nei termini previsti dall'avviso di pubblicazione (6 ottobre 2009);
- 16 pervenute al di fuori dei termini previsti dall'avviso, che si è ritenuto di poter prendere comunque in esame in quanto pervenute in tempo utile per l'istruttoria.

L'Ufficio Demanio e Patrimonio ha proceduto alla catalogazione delle osservazioni, in ordine di arrivo con riferimento al protocollo generale, nonché all'istruttoria delle stesse.

L'istruttoria ha comportato la redazione di una scheda sintetica per ciascuna osservazione, contenente, oltre ai dati di carattere amministrativo, una sintesi delle richieste effettuate, disaggregate in specifici punti.

Sulla base di questa impostazione preliminare, sono state definite le linee di indirizzo per le controdeduzioni delle osservazioni pervenute con riferimento ai temi omogenei individuati.

Per ciascuna delle osservazioni è stata predisposta una scheda sintetica (Allegato 2: Controdeduzioni).

3. CRITERI UNITARI DI VALUTAZIONE E SINTESI DEI RISULTATI

Sulla base dell'istruttoria comparata, a ciascuna osservazione – eventualmente disaggregata in più punti - è stata formulata una controdeduzione in forma sintetica sulla base delle seguenti risposte tipo:

- accolta;
- parzialmente accolta;
- non accolta;

Sono stati valutati non pertinenti i quesiti delle osservazioni che:

- hanno riguardato chiarimenti su norme o previsioni di Piano;
- hanno espresso dubbi o riportato critiche generiche;

- hanno suggerito indicazioni (sia in termini positivi che negativi) sulle scelte di Piano senza formulare proposte di modificazione delle stesse;
- hanno presentato critiche o richieste al di fuori del campo di applicazione del PRC.

Per coerenza e trasparenza dell'azione amministrativa e considerato il valore di apporto collaborativo al perfezionamento del Piano che si è inteso assegnare alle Osservazioni, non si è operata alcuna esclusione, ma si è proceduto a motivare la controdeduzione per ciascun punto di osservazione.

Come già accennato, al fine di garantire un'istruttoria organica e poter agevolare il processo decisionale, ciascuna osservazione è stata ricondotta ad un tema omogeneo.

Sulla base di questa organizzazione logica, sono state definite le linee di indirizzo per le controdeduzioni per temi omogenei; linee che hanno guidato la stesura delle puntuali controdeduzioni per ciascuna alle osservazioni.

Le schede sintetiche di controdeduzione, raccolte nell'Allegato 2 "*Controdeduzioni*", riportano le informazioni di seguito elencate:

- il nome del *soggetto proponente*;
- la *sintesi* dell'osservazione, eventualmente suddivisa in più punti;
- la dettagliata *controdeduzione* a ciascuna specifica richiesta formulata nell'osservazione;
- il tipo di *provvedimento formulato* in relazione alla controdeduzione (accolta, parzialmente accolta, non accolta);
- le eventuali *modifiche in atti* di PRC conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni controdedotte.



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

PIANO REGIONALE DELLE COSTE

ALLEGATO 1: OSSERVAZIONI

ELENCO DELLE OSSERVAZIONI

N.	Soggetto Proponente	Protocollo trasmissione	Protocollo arrivo
1	Comune di Vieste	16869/8.9.2009	14714/16.9.2009
2	Associazione Pro Loco Torre Vado	70/3/6/30.9.2009	15978/1.10.2009
3	Comune di Rodi Garganico	9543/1.10.2009	16254/5.10.2009
4	Comune di Morciano di Leuca - Gruppo consiliare	2.10.2009	16447/6.10.2009
5	Comune di Porto Cesareo	19039/5.10.2009	16450/6.10.2009
6	Torre Guaceto	30.10.2009	16456/6.10.2009
7	De Pace Chiara	5.10.2009	16457/6.10.2009
8	Comune di Monopoli	47552/5.10.2009	16457/6.10.2009
9	Comune di Palagiano	1787/5.10.2009	16459/6.10.2009
10	Movimento Azzurro Brindisi	-	16461/6.10.2009
11	Comune di Morciano di Leuca	5205/2.10.2009	16462/6.10.2009
12	Legambiente Salve	30.9.2009	16465/6.10.2009
13	Club Turismo Salento	28.9.2009	16466/6.10.2009
14	Mareincanto	29.9.2009	16467/6.10.2009
15	Consorzio Area Marina Protetta - Porto Cesareo	1527/30.9.2009	16469/6.10.2009
16	Confcommercio		16470/6.10.2009
17	Hotel Rivablu	30.9.2009	16792/9.10.2009
18	Comune di Molfetta	53734/5.10.2009	16794/9.10.2009
19	Legambiente Molfetta	5.10.2009	16795/9.10.2009
20	Comune di Santa Cesarea Terme	7328/5.10.2009	16803/9.10.2009
21	Sardella Mario	30.9.2009	16804/9.10.2009
22	Italcave	221/5.10.2009	16806/9.10.2009
23	Comune di Trepuzzi - Consiglieri di minoranza	5.10.2009	16807/9.10.2009
24	Comune di Lecce	118113/2.10.2009	16808/9.10.2009
25	Comune di Margherita di Savoia	17877/6.10.2009	16809/9.10.2009
26	Assobalneari Italia Margherita di Savoia	3.10.2009	16810/9.10.2009
27	Comune di Zapponeta	5393/6.10.2009	16812/9.10.2009
28	Miccoli Cosimo	3.10.2009	16814/9.10.2009
29	Comune di Bisceglie	35941/3.10.2009	16829/9.10.2009
30	Comune di Mattinata	10497/7.10.2009	17026/13.10.2009
31	Comune di Ugento	22764/5.10.2009	17235/15.10.2009
32	Comune di Vernole	12816/17.9.2009	17579/20.10.2009



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 01

SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI VIESTE

Area Organizzazione e Piani
 dell'Amministrazione
 Servizio Demanio e Patrimonio

15 SET. 2009

ARRIVO



COMUNE DI VIESTE
 Provincia di Foggia

REGIONE PUGLIA
 ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
 SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO

Il Dirigente del Servizio Michelino LOFFREDO

Ai sensi dell'art. 4 Legge 241/1990

Assegnato a: RADEANONE

Data _____

Il Dirigente Michelino LOFFREDO

RADEANONE

4



Uno dei Cento Comuni della
 "Piccola Grande Italia"

e-mail: giannicolaruggieri@tiscali.it

Prot. Gen. n. 16869 del 08/07/09

REGIONE PUGLIA
 ASSESSORATO TRASPARENZA E CITTADINANZA
 ATTIVA - DEMANIO MARITTIMO
 Viale Caduti di tutte le guerre n. 15
 70126 BARI

Ufficio Demanio
 Marittimo

REGIONE PUGLIA

Prot. AOO 108 del 16/08/09 n° 14714

OGGETTO: OSSERVAZIONI E PROPOSTE AL PIANO REGIONALE COSTE.

In data 18/08/2009, con nota assunta al nostro protocollo n. 15807, è pervenuto il Piano Regionale delle Coste recentemente adottato dalla Regione Puglia.

Ai sensi della LR 17/06 e succ. mod. ed int., nei trenta giorni successivi all'adozione, è possibile produrre osservazioni e proposte allo stesso Piano.

In quest'ottica, sebbene in ritardo - dato che il Piano è stato adottato in data 27/07/09 - si vogliono comunque mettere agli atti alcune osservazioni che si spera possano essere propositive ed utili ai redattori del Piano nell'ottica di migliorarlo ove fosse possibile.

Nelle norme tecniche di Piano la definizione di opere stabili recita "opere comunque realizzate (muratura, cemento, legno e acciaio) su fondazione o in modo tale da risultare stabilmente infisse al suolo" mentre per opere precarie, uniche consentite sulle spiagge, si intende "qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito per un periodo maggiore della stagione estiva, ottenibile con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere".

Sull'argomento sono state anche emesse diverse circolari regionali in data 01/07/2008 e 10/08/2009 che hanno chiarito e specificato meglio i concetti alla base della facile amovibilità, come ad esempio l'inammissibilità delle fondazioni interrato, che comportando scavi confliggono in modo

assoluto con la norma, e delle piastrellature e pavimentazioni, che quando incollate o poste in opera su elementi componibili, rendono, o possono rendere, tutta l'opera di difficile rimozione.

Stante la questione in questi termini sarebbe utile, per i Comuni costieri, che la Regione Puglia in sede di Piano Regionale delle Coste fornisca anche indicazioni ed esempi precisi sulle tipologie costruttive di opere consentite sul demanio marittimo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- 1) rivestimenti di cucine, servizi igienici, etc. che devono costituire una superficie uniforme, lavabile, priva di giunti e fessure di alcun tipo, al fine di ottenere i necessari assenti igienico sanitari;
- 2) strutture fondali, che devono rispettare anche i dettami del DM 14/01/2008 specie in zone sismiche;

In merito a quest'ultimo aspetto, infatti, il DM 14/01/2008 sancisce che anche le opere in legno o acciaio devono essere dotate di fondazione. Non solo, prescrive che la profondità del piano di posa deve essere scelta e giustificata in relazione alle caratteristiche e alle prestazioni della struttura in elevazione, alle caratteristiche del sottosuolo e alle condizioni ambientali. Prosegue che il piano di fondazione deve essere situato sotto la coltre di terreno vegetale nonché sotto lo strato interessato dal gelo e da significative variazioni stagionali del contenuto d'acqua. Conclude che in situazioni nelle quali sono possibili fenomeni di erosione o di scalzamento da parte di acque di scorrimento superficiale, le fondazioni devono essere poste a profondità tale da non risentire di questi fenomeni o devono essere adeguatamente difese.

In ordine a quanto appena detto emerge che anche le strutture "leggere" in legno e/o acciaio debbano possedere adeguate fondazioni che presuppongono minimi scavi e/o livellamenti dell'arenile, anche e soprattutto in zone sismiche, cosa che parrebbe porsi in contrasto con la norma regionale ed oggi con il Piano regionale.

Si propone, quindi, un approfondimento della questione per poter fornire, in sede di Piano Comunale delle Coste, ai tecnici ed agli imprenditori di settore, adeguati spunti e soluzioni tecniche per realizzare opere di facile rimozione rispettose del Piano Regionale delle Coste e LR 17/06 dotate di fondazioni a norma di legge e rivestimenti interni in linea con i precetti igienico sanitari vigenti. Distinti saluti.


IL CAPOSERVIZIO
Ing. Giannicola Ruggieri


IL DIRIGENTE VI SETTORE

Dott. Luigi VAIRA



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 02

**SOGGETTO PROPONENTE: ASSOCIAZIONE PRO LOCO
TORRE VADO**



ASSOCIAZIONE PRO LOCO TORRE VADO
Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di



REGIONE PUGLIA
Associazione Sociale
ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO

Il Dirigente del Servizio Michelino LOFFREDO

Ai sensi dell'art. 4 Legge 241/1990

Assegnato a: ING. DOLORENA

Data _____

Il Dirigente Michelino LOFFREDO

N. 70/3/6 di Prot.

Morciano di Leuca, 30 Settembre 2009

Ufficio Organizzazione
dell'Amministrazione
Servizio Demanio e Patrimonio

1 OTT. 2009

A R I V



SPETT.LE
REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO TRASPERANZA E
CITTADINANZA ATTIVA
SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
BARI

**Oggetto: OSSERVAZIONI al Piano Regionale delle Coste –
Comune di Morciano di Leuca.**

L'Associazione Pro Loco Torre Vado, in riferimento al Piano Regionale delle Coste approvato con delibera n. 1392 del 29 Luglio 2009, invia ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 16.01.2008 n. 4, la sottototata documentazione, contenente le proprie osservazioni al piano indicato in oggetto:

1. Relazione contenente le osservazioni al Piano Regionale delle Coste, redatta dal Presidente della Pro Loco Torre Vado;
2. Delibera n.53 del 20/11/1997, del Consiglio Comunale di Morciano di Leuca (allegato n. 1);
3. Relazione biologica sull'habitat di scogliera della costa del Comune di Morciano di Leuca, redatta dai geologi dott. Leonardo Beccarisi e dott. Marcello Posi (allegato n. 2);
4. Lineamenti geologici, morfologici ed idrogeologici della fascia costiera del Comune di Morciano di Leuca redatti dal Geologo dott. Gianluca Selleri (allegato n. 3);
5. Delibera n. 3 del 20/02/2009, del Consiglio Comunale di Morciano di Leuca (allegato n. 4).

Rimanendo a completa e totale disposizione per qualsiasi ulteriori chiarimenti, si porgono rispettosi saluti.

Il Presidente
Antonio Renzo



ASSOCIAZIONE PRO LOCO TORRE VADO
Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale
in data 20/01/2004 - legge 383/00



Morciano di Leuca, 30 Settembre 2009


COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA PROVINCIA DI LECCE

OSSERVAZIONI

AL

PIANO REGIONALE COSTE

ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs 16.01.2008 n. 4.


Il Presidente
Antonio Renzo

Piano Coste Regionale della Regione Puglia
pubblicato su B.U.R.P n. 122 del 6 Agosto 2009.

PREMESSA

L'Associazione Pro Loco Torre Vado, costituitasi nel comune di Morciano di Leuca il 23 Marzo 1968 ha sempre finalizzato la sua opera per lo sviluppo turistico attraverso la valorizzazione del Territorio di Morciano, Barbarano e Torre Vado.

Consapevole che per promuovere e valorizzare un territorio occorre anzitutto conoscerlo, nel 1995 l'Associazione, avviava un progetto denominato: "Museo del Territorio", che oltre alla ricerca documentale, spesso lacunosa, potesse effettuare ricerche sul campo coinvolgendo professionalità di primissimo piano sia del mondo culturale che scientifico nei specifici settori oggetto di studio.

La delibera n. 53 del 20/11/1997 del Consiglio Comunale di Morciano di Leuca, con voti unanimi, dava al progetto il riconoscimento giuridico necessario attraverso la "Istituzionalizzazione, nel Comune di Moreiano di Leuca, di un Centro di Documentazione del Museo del Territorio riconoscendo alla Pro Loco l'azione di gestione e coordinamento. Detta delibera demandava altresì alla Giunta il compito di destinare idonei locali di proprietà comunale per l'espletamento di tale attività". (*Vds allegato n. 1*)

La pubblicazione dei due quaderni "Le case a corte di Morciano" e "L'Architettura religiosa"; gli studi e rilevamenti sui trappeti ipogei di Moreiano, il rinvenimento di vasi di epoca neolitica in località "Cantoro", attualmente custoditi dal Museo Archeologico di Taranto; la scoperta di un monolite messapico (m.2.20) nascosto dentro un muro maestro di una cappella nel territorio di Morciano su cui, nel XVI sec era stato realizzato un affresco dedicato alla madonna di Costantinopoli in seguito restaurato dall'Associazione (tale bene acquista un valore culturale notevole sia per l'eccezionalità del supporto che rende l'opera unica in Puglia e rara in Italia sia per l'apporto storico culturale che esso può dare alla conoscenza del territorio); la Guida Turistica "Torre Vado – perla del Salento" prodotta in quattro lingue e giunta ormai alla 4° edizione; la realizzazione di un documentario "Torre Vado Una Favola da Vivere", testi e regia di Tito Manlio Altomare, prodotto in 10.000 copie su DVD in quattro lingue, sono solo alcuni esempi dell'impegno profuso dall'Associazione Pro Loco Torre Vado per la conoscenza, valorizzazione e tutela del Territorio.

Abbiamo ritenuto necessario effettuare questa piccola premessa, non certo per sottolineare l'opera dell'Associazione, sia pure meritoria, ma l'abbiamo fatto esclusivamente nella speranza di riuscire a trasmettere all'Ente Regione, destinatario delle nostre osservazioni, il rigore metodologico del nostro approccio alle problematiche che interessano il territorio, le motivazioni che ci hanno, anche in questo caso, spinto ad occuparci del problema, le metodologie applicate per formulare le Osservazioni, le professionalità coinvolte, a cui va aggiunto quel piccolo contributo di conoscenza frutto del nostro impegno e dell'esperienza assimilata dal coinvolgimento di tantissimi studiosi e professionalità del mondo scientifico che da oltre dieci anni collaborano con noi nello studio del territorio di Morciano di Leuca, Barbarano e Torre Vado.

PIANO REGIONALE COSTE

In riferimento al Piano Regionale delle Coste occorre considerare quanto segue:

- il territorio del comune di Morciano di Leuca è un territorio con spiccata vocazione turistica, dal cui settore scaturisce già una quota significativa del reddito pro-capite dei suoi abitanti, ma che tale reddito può subire degli incrementi notevoli a breve e medio termine, purché si compiano scelte oculate e strategiche che sappiano guardare non solo all'oggi, ma anche al domani e possibilmente al dopodomani, che mirano cioè a valorizzare le immense risorse paesaggistiche e culturale presenti, tra cui la costa;
- con delibera n. 1392 del 29 Luglio 2009, della Giunta è stato adottato il Piano Regionale delle Coste e Rapporto ambientale della Regione Puglia;
- il succitato Piano Coste Regionale, classifica, dal punto di vista di tutela, la costa del territorio di Morciano di Leuca con la sigla "C3S3", che in termini pratici significa il più basso livello possibile di tutela prevista dal Piano Coste della Regione Puglia;
- dalla documentazione allegata al Piano Coste Regionale, risulta che la predetta classificazione è scaturita dall'applicazione di un rigoroso metodo scientifico "A.H.P." (scomposizione del problema in singoli elementi, disposizione degli stessi in forma gerarchica con relativa attribuzione dei pesi in funzione degli obiettivi da raggiungere); il livello di tutela riservato al territorio di Morciano di Leuca non solo mortifica e preclude le vere potenzialità di sviluppo di questo territorio ma pone lo stesso Piano Coste Regionale (limitatamente alle valutazioni del territorio di Morciano) in netto contrasto con la legge n. 17 del 23 Giugno 2006, legge madre e di riferimento del Piano Coste stesso nonché delle stesse norme attuative del piano.
- Nell'intento di cercare e di comprendere come mai l'applicazione rigorosa di un metodo scientifico (AHP) abbia potuto riservare alla fascia costiera del Territorio di Morciano la classificazione "C3S3" che penalizza e pregiudica le prospettive future del suo territorio, ci siamo accorti non solo che molti dei valori attribuiti ai singoli elementi del paniere di valutazione del metodo sopra citato, erano a zero ma anche che l'Organo che ha redatto il Piano, a causa di una carenza atavica di bibliografia del nostro territorio, probabilmente non conosceva né poteva conoscere aspetti culturali, storici e aspetti naturalistici che costituiscono la peculiarità di questo territorio né erano note le trasformazioni geomorfologiche che la pressione antropica ha determinato, su questo tratto di costa, dal 1965 in poi.

Sulla base di queste nostre valutazioni e considerata l'importanza strategica del Piano Coste Regionale, il Consiglio Direttivo di questa Associazione, nella seduta del 28 Agosto u.s., al quale, su espresso invito, hanno partecipato il Sindaco di Morciano avv. Giuseppe Picci, l'Assessore ai Lavori Pubblici e al Demanio geom. Franco Bisanti, l'Assessore al Turismo Franca Monteduro e l'Assessore all'Ambiente Roberto Cosi, deliberava di dare incarico ad un Geologo per l'effettuazione di uno studio geologico, morfologico ed idrogeologico su tutta la costa del territorio di Morciano di Leuca mentre ai biologi veniva richiesto, con riferimento allo stesso territorio, lo studio sulle specie botaniche e faunistiche. al fine di fornire alla Regione Puglia Osservazioni basate su valutazioni certe e scientificamente riscontrate.

ANALISI DELL'ATTUALE STATO DEL TERRITORIO

RELAZIONE BIOLOGICA/FAUNISTICA

La relazione effettuata dai Biologi dott. Leonardo Beccarisi e dott. Marcello Posi dopo l'elenco delle specie floristiche rilevate lungo la costa del Territorio del Comune di Morciano di Leuca e gli accertamenti effettuati dal punto di vista faunistico nella parte conclusiva sottolinea i seguenti aspetti:

a. RILIEVI FLORISTICI

*"L'Habitat della scogliera di Torre Vado si esprime in una striscia di terra poco ampia, compresa tra la linea di costa ed il muro del Lungomare. Dai risultati qui presentati, si evince che tale habitat è caratterizzato da una modesta ricchezza biologica. Le onde che si infrangono sulla scogliera hanno effetto sull'habitat per quasi tutta la sua estensione, asportando propaguli vegetali, inibendo l'attecchimento di nuove piante favorendo l'erosione dei depositi di suolo. Nella zona più interna in prossimità del muro di recinzione dei terreni prospicienti nel sito "A" si evince una maggiore ricchezza floristica. In quest'ambito ecologico, specie rupestri della scogliera (*Chrytmmum maritimum*, *Limonium virgatum*) si mischiano promiscuamente con specie sinantropichee con qualche elemento della macchia mediterranea...*

Dal punto di vista conservazionistico non si riscontrano habitat di importanza comunitaria, secondo la direttiva "Habitat" 92/43 CEE."

b. RILIEVI FAUNISTICI

"Risultando il sito localmente noto come "Le Sorgenti" frequentato dal cigno reale ed altre specie dell'avifauna acquatica, si evidenzia con la presente la necessità di una particolare attenzione nei riguardi delle modalità di fruizione di questo tratto del litorale da parte della popolazione, in ottemperanza della legge n. 157 dell'11/2/1992 (integrata dalla legge n. 221 del 3/10/2002) che recepisce le direttive comunitarie CEE 79/409, nota come direttiva "Uccelli", CEE 85/411, CEE 91/244, Convenzione di Parigi del 1950, attraverso la definizione, da parte della Pubblica Amministrazione, di opportuni vincoli e prescrizioni". (Vds allegato n. 2)

RELAZIONE GEOLOGICA

La relazione effettuata dal geologo Gianluca Selleri in esecuzione dell'incarico conferitogli dalla Pro Loco Torre Vado, oltre ad un'analisi dettagliata degli elementi geologici, morfologici ed idrogeologici della fascia costiera, individua e localizza quindici punti interessati da fenomeni sorgivi che consentono il deflusso di fiumi sotterranei verso il mare. Ben nove di questi fenomeni sorgivi sono stati rilevati in località "Sorgenti", tre tra via Fiorilli e via Amalfi, due di fronte a via Milano ed una nel tratto tra la Torre e località Nepole, nell'area prospiciente i campi da tennis.

"Nel tratto compreso tra la Torre e via Apulia la relazione individua inoltre cinque incisioni fluviali, localmente denominati "canaloni", le quali permettono il trasferimento di ingenti volumi

di acqua pluviale dall'entroterra al mare. Attualmente i loro sbocchi al mare sono in gran parte tamponati da accumuli di pietre. Lo scarico a mare delle acque avviene attraverso condotte interrato che terminano in corrispondenza della linea di costa, raccogliendo le acque piovane dell'entroterra e di tutta l'area urbanizzata. In corrispondenza di tali sbocchi, dato il tipo di deflusso che interessa tale reticolo di drenaggio, si determinano condizioni di pericolosità elevata in caso di pioggia. Tali condizioni di pericolosità non sono state rilevate da AdB Puglia"

L'ubicazione dei suddetti canali, come si rileva dalla planimetria allegata, è la seguente:

- I. di fronte a via delle Sorgenti;**
- II. di fronte a via Genova;**
- III. adiacente a via Fiorilli;**
- IV. di fronte a via Scalelle;**
- V. di fronte a via Milano.**

La planimetria rivela inoltre che il tratto di costa compreso tra la Torre e Pozzo Pasulo è costituito da una spiaggia ciottolosa, mentre il tratto compreso tra la torre e via Apulia è costituito da una costa rocciosa digradante piana.

Nelle conclusioni il geologo evidenzia, tra l'altro, che "le Sorgenti, pur non possedendo il requisito della unicità, rappresentano senza dubbio l'espressione di molti dei processi di dinamica ambientale che hanno determinato l'evoluzione geologica in senso ampio della penisola salentina, plasmando l'ambiente naturale che oggi conosciamo ed utilizziamo ai fini del nostro benessere socio-economico. Le varie evidenze descritte rappresentano quindi, per gli specialisti, indizi utili per la ricostruzione della storia geologica di questo lembo di penisola salentina ma, analogamente, possono diventare anche gli strumenti attraverso i quali è possibile divulgare la scienza della terra e, in particolare, far conoscere i fenomeni naturali attuali e passati, propri del territorio in cui viviamo. In tale accezione, le evidenze descritte, se opportunamente valorizzate e tutelate, potrebbero diventare beni di interesse turistico-culturale "(Vds allegato n. 3).

ASPETTI CULTURALI E STORICI

La fascia costiera della Marina di Torre Vado, se si escludono i grandi centri abitati quali Otranto, Castro, S. Maria di Leuca e Gallipoli ecc., risulta essere sin dal primo periodo dell'Alto Medioevo il tratto di costa più antropizzato dell'area compresa nella Unità' Fisiografica 5.

E' sufficiente infatti rilevare in questo breve tratto di costa (km 2,8) il numero di pajare, curti, cisterne, liame, tutti elementi abitativi di epoca Medioevale, per rendersi conto che la quantità di simili elementi architettonici è superiore alla sommatoria di quelli rilevabili su tutta l'area ricadente nell'U. F. 5, la cui superficie di costa è pari a Km 116,87 .

Tale antropizzazione ha determinato nel corso dei secoli una forte relazione storico-culturale tra la popolazione e il sito delle Sorgenti. E' noto, infatti, come fino agli anni '60 vigesse tra la popolazione l'usanza rigorosa di lavare i capi di lino della sposa con il cd. "cofano" e quelli di lana nei fiumi delle Sorgenti per far riacquistare ai loro colori la vivacità e la brillantezza originarie. Subito i capi venivano messi ad asciugare sulla spiaggia ciottolosa bianca. I capi di lana più pregiati

posseduti dalle famiglie di Morciano di Leuca, prima di essere conservati a primavera, venivano lavati nei predetti fiumi.

ASPETTI ARCHEOLOGICI

La brevità di tempo a disposizione ci ha di fatto impedito di approntare, in modo ordinato la documentazione già acquisita da questa Associazione che evidenzia aspetti inediti e interessanti sotto l'aspetto archeologico riferiti alla località " Le Sorgenti" del territorio del Comune di Morciano di Leuca.

Sarà nostra cura presentare la relativa documentazione quale nostro contributo all'Amministrazione Comunale di Morciano di Leuca in modo che possa tenerne conto nella preparazione del Piano Coste Comunale.

MUTAMENTI GEOMORFOLOGICI

La costa del litorale del Comune di Morciano di Leuca ha subito negli anni '60 forti mutamenti determinati dalla pressione antropica che ha determinato, specie sul tratto di costa compreso tra la Torre e via Apulia (limite ovest del Comune) una forte erosione costiera. Se a questo si aggiunge la carenza nella realizzazione di opere tendenti a gestire le conseguenze di simili trasformazioni sotto l'aspetto geomorfologico, i rischi cui il litorale è sottoposto sono di tutta evidenza.

Sempre a causa della carente documentazione di simili trasformazioni, non abbiamo rilevato tracce, né potevamo rilevarne, negli elementi presi in esame dagli Organi preposti alla stesura del piano.

Sempre in uno spirito di collaborazione ci preme sottoporre all'attenzione della Regione Puglia le trasformazioni più significative che la fascia costiera del territorio di Torre Vado ha subito negli ultimi 50 anni.

a. EROSIONE DELLA COSTA

Fino agli anni '60 il tratto di costa del territorio del Comune di Morciano di Leuca compreso tra la Torre e via Apulia non si differenziava da quello compreso tra la torre e via Nepole. L'intera superficie costiera della costa del comune di Morciano era costituito da una spiaggia ciottolosa. Se analizziamo ora la predetta superficie notiamo che il lato EST della Torre, per il 90% è rimasto immutato (vedi fotografia n. 4 della relazione geologica all. n.3, mentre le foto n. 1 e 3 della stessa relazione testimoniano lo stato attuale della costa lato OVEST). Sono sufficienti queste semplici testimonianze fotografiche per rilevare la forte erosione della costa avvenuta sul lato Ovest a causa della pressione antropica. Infatti, la realizzazione del lungomare, fiore all'occhiello di questa marina, da una parte ha eroso tratti di costa lato terra dall'altra ha eliminato alcune difese naturali della costa costituite dalla spiaggia ciottolosa che da un lato drenava il deflusso di acqua pluviale dall'altra ammortizzava gli effetti delle mareggiate. Riducendosi il piano di costa (lato terra), il mare, portando via quelle difese naturali costituite dalla spiaggia ciottolosa, ha generato uno squilibrio dell'habitat costiero.

Lo stato attuale di simile tratto di costa è tale che, nel corso di una semplice mareggiata, le onde del mare superano il muro che delimita il lungomare, invadendone alcuni tratti.

In località Sorgenti la pressione del mare durante simili fenomeni è tale che, incuneandosi nel canalone interrato, destinato al deflusso delle acque pluviali, riesce ad oltrepassare il lungomare, la strada litoranea, facendo fuoriuscire degli schizzi di acqua marina dalle griglie situate sull'intero fronte del manto stradale all'inizio di via delle Sorgenti.

b. ACCRESCIMENTO DELLA COSTA

Giustamente il rapporto ambientale del P.C.R. definisce la costa come un'entità viva e dinamica soggetta a frequenti mutamenti dovuti sia all'erosione delle coste, sia all'accrescimento delle stesse.

Questo principio è riscontrabile sempre in quest'area (lato Ovest del litorale), nei pressi di via Milano e per una profondità di circa 200 metri dentro il mare. Infatti, a seguito della realizzazione del Porto Turistico, si è avuto non solo l'accrescimento della spiaggia sul lato del molo foraneo ma anche nell'area antistante l'hotel "il Milanese". In aggiunta a questa trasformazione, va però rilevato l'avviarsi di un ulteriore processo di trasformazione, che sta caratterizzando tutta quell'area da rocciosa a sabbiosa. Quest'ultimo elemento va tenuto in debito conto in quanto, se tutelato adeguatamente al fine di consentire alle forze naturali del mare di continuare l'opera avviata, il territorio di Morciano potrebbe ricavarne un beneficio (senza oneri) dal punto di vista turistico.

PRESSIONE ANTROPICA E DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI

- a. Il deflusso delle acque pluviali nella fascia costiera di Morciano di Leuca, limitatamente al tratto compreso tra la Torre e via Apulia, era così caratterizzato fino agli anni 60. La strada comunemente detta "Cantoro" (attualmente via Apulia) era dotata di due canali abbastanza profondi situati ai margini della stessa che raccoglievano le acque di tutta la fascia costiera per una distanza di circa km. 2, punto identificabile con la Masseria "Santu Lasi". A circa m. 300 dal mare, il canale di sinistra (fronte mare) convogliava le acque in un canalone naturale a cielo aperto che sfociava a mare presso la località "Fiorilli". L'acqua raccolta negli ultimi 300 metri dalla costa veniva convogliata all'altezza di via Apulia e veniva riservata sulla spiaggia ciottolosa che fungeva da drenaggio prima di raggiungere il mare. Negli ultimi vent'anni detta strada è stata asfaltata e il canale situato sul lato destro della carreggiata è stato completamente soffocato. Questa trasformazione ha portato ad un aumento e ad un'accelerazione della velocità di trasferimento delle acque piovane dalla terra al mare a causa del quale recentemente è bastata una piccola infiltrazione di acqua nell'asfalto all'altezza di grotta "Triscioli" per determinare il sollevamento dell'asfalto, al punto da renderlo impraticabile.
- b. Altro punto di deflusso naturale delle acque era in località "Fiorilli" il cui canalone continuava a cielo aperto fino al mare.

- c. Terzo punto di deflusso naturale delle acque si trovava all'altezza di via Milano e trasferiva al mare tutta l'acqua della falda dalla località "Zingarelle" al mare attraverso il canale detto "Santu Vitu".

Come abbiamo già detto, la situazione sopra descritta fotografa gli aspetti idrogeologici per il deflusso delle acque fino al 1960. Dal 1965 al 1985 la Marina di Torre Vado (rispetto a tutta l'area U.F.3) è stata quella che per prima ha subito gli effetti di uno sviluppo turistico. Tale fenomeno si è potuto registrare sia per la bellezza paesaggistica del luogo sia per la capacità degli amministratori di dotare il territorio di uno strumento urbanistico che prevedeva tra l'altro ampi spazi ad uso comune come il lungomare Cristoforo Colombo e l'ampia area a servizi. Questi elementi, se da un lato hanno consentito lo sviluppo del territorio sottoponendolo ad una forte pressione antropica, dall'altro lo hanno esposto a dei rischi perché lo sviluppo urbanistico non è stato adeguatamente accompagnato dalla realizzazione di opere pubbliche che consentissero la gestione di tali conseguenze legate alla forte urbanizzazione.

Lungi da noi l'idea di voler criticare alcuni interventi realizzati, ma riteniamo che essi siano stati dettati essenzialmente dalla necessità di gestire le emergenze e non frutto di un adeguato studio idrogeologico del territorio.

Forse non si è tenuto conto del fatto che la forte antropizzazione del territorio comporta necessariamente un aumento e una variazione del deflusso delle acque pluviali sulla costa. A questo va aggiunto che nel frattempo la stessa costa era stata spogliata dalle difese naturali costituite dalla spiaggia ciottolosa. Quindi i canali che convogliano enormi quantità di acque pluviali situati di fronte a via delle Sorgenti, via Genova e via Scalelle sono state opere indispensabili per evitare allagamenti di tratti del lungomare, ma non sono sufficienti a far defluire, in modo corretto, l'enorme quantità di acque determinata dalla forte pressione antropica e dalle trasformazioni geomorfologiche. Via delle Sorgenti, infatti, appena piove, si trasforma in un fiume, con una massa d'acqua profonda circa cm. 10 che, appena giunto sulla litoranea, si interra e con una forte pressione sfocia in mare. Quanto abbiamo detto per via delle Sorgenti vale anche per via Genova e, in forma decisamente più accentuata, per via Scalelle.

La foto n. 3 della relazione geologica di Gianluca Selleri mette a nudo un altro grosso rischio che pende come spada di Damocle sulla costa di Torre Vado. Come si può agevolmente osservare, infatti, il canale di via Scalelle risulta pressoché completamente ostruito da pietre che non sono state trasportate dalle acque pluviali (quelle si trovano sul lato opposto del canale all'altezza del suo ingresso), ma sono state sospinte e accumulate dalle mareggiate. Finché questo precario equilibrio di tappa e stappa riesce a reggere, il territorio permette il deflusso delle acque, ma nel momento in cui questo sistema si inceppa, le acque comunque andranno a finire al mare ma con conseguenze disastrose.

Come ultima osservazione di carattere generale, ci preme sottolineare che l'Ente preposto alla redazione del Piano Regionale delle Coste ha preso in esame i mutamenti intervenuti dal 1990 in poi, mentre i mutamenti più rilevanti sulla fascia costiera del comune di Morciano di Leuca si sono registrati dal 1970 al 1985.

OSSERVAZIONI

1 Comune di Morciano di Leuca, tratto di costa tra la Torre e via Apulia.

Da quanto sopra evidenziato emerge l'inderogabile urgenza di modificare la classificazione C3S3 in quanto il tratto di costa compreso tra la Torre e via Apulia è sottoposto a forti rischi idrogeologici, ha già subito una forte erosione, mentre la forte antropizzazione della fascia di rispetto richiede una tutela maggiore dal punto di vista della sensibilità ambientale. Quanto richiesto è specificatamente previsto dalla Legge Regionale n. 17/06 ma risulta essere obbligatorio anche nel rispetto delle qualificata documentazione che accompagna il Piano Coste Regionale.

2 Comune di Morciano di Leuca, costa lato Ovest località "Sorgenti".

Con riferimento alla località "Sorgenti", tratto di costa compreso tra via Apulia e via Genova, occorre definire quell'area come spiaggia libera *tout court* per i seguenti motivi:

- a. sia per le valutazioni e la necessità di tutela evidenziate dalla Relazione redatta dai biologi Dott. Leonardo Beccarisi e Dott. Marcello Posi sull'ecosistema generato dalle dinamiche relazionali dei flussi di acqua dolce e salata, influenzando sull'habitat al punto da essere scelto quale luogo di temporanee soste dalla fauna acquatica migratoria protetta. Obblighi previsti dalla Legge n. 157 dell'11/02/1992 integrata dalla Legge n. 221 del 03.10.2002, che recepisce le Direttive Comunitarie CEE n. 79/49, n. 85/411 e n. 91/244;
- b. sia in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 16, lett. b) e c) della Legge n. 17/2006 che vieta il rilascio, il rinnovo e la variazione di concessioni demaniali presso "foci di fiumi o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati" e "canali alluvionali".

Lasciare completamente libera, cioè priva di qualsiasi struttura anche a carattere precario e temporaneo, la suddetta area è un obbligo che scaturisce dall'ecosistema prodotto dall'interazione tra acqua marina e fenomeni sorgivi e che ha creato un habitat ideale per la sosta di alcune specie protette dell'avifauna acquatica.

Va tutelata e lasciata completamente libera quell'area sia per lo stretto legame culturale e storico che la popolazione residente ha con quel luogo sia per l'interesse dimostrato dalla popolazione turistica (che è la vera ricchezza di questa terra) per queste acque nelle quali piace immergersi dopo un bagno.

E' interesse, infine, dell'Amministrazione Comunale lasciare libera quell'area sia per poter prevedere adeguati interventi di gestione dell'emergenza idrogeologica destinata ad aggravarsi sempre di più sia per non essere chiamata a risarcire danni determinati dal frequente riversarsi sulla costa di grandi quantità di acqua pluviale.

3 Costa lato Ovest (Torre via Apulia) rischi idrogeologici.

Quanto osservato sopra, con la sola eccezione delle considerazioni in materia di tutela dell'avifauna acquatica, vale anche per i tratti di costa nei quali sboccano i canali di acqua pluviale e precisamente quelli antistanti a via Fiorilli, via Scalelle e via Milano.

Oltre ad un elevato grado di tutela di tutto il tratto di costa compreso tra la Torre e via Apulia sarebbe auspicabile prevedere e realizzare opere protettive sul muro che delimita il lungomare

per evitare che le mareggiate lo asportino, considerato che oggi, anche durante mareggiate non eccezionali, le onde del mare si infrangono contro quel muro.

E' appena il caso di sottolineare al riguardo che, come rilevato dal geologo Dott. Gianluca Selleri, i contributi prodotti dal geologo Marcello De Donatis, nominato dall'Amministrazione Comunale, e dal prof. Ing. Vincenzo Cotecchia, nominato dalla ditta A. & C. Costruzioni s.r.l. di Alessandro Trono in merito alla nota vicenda della concessione per la realizzazione di uno stabilimento balneare in località Sorgenti, riportano "*dati bibliografici o dati analitici di scarso significato ai fini di una precisa e rigorosa ricostruzione di sito delle modalità di deflusso delle acque di falda*".

Si condivide, pertanto, integralmente il contenuto della Delibera del Consiglio Comunale di Morciano di Leuca n. 3 del 20 febbraio 2009, nella quale si riconosce che la località Sorgenti è un sito di interesse naturalistico di particolare interesse pubblico. (*Vds allegato n.4*).

4 Comune di Morciano di Leuca - Tratto di Coste Torre-Nepole.

Tenuto conto del fatto che questo tratto di costa non ha subito grosse trasformazioni geomorfologiche, se si esclude una concessione già operante ("Il Profurno di Mare"), e tenuto conto altresì del fatto che nel primo tratto adiacente alla suddetta concessione insiste una sorgente, si ritiene di dover riservare a questo primo tratto la stessa tutela invocata per il lato ovest del litorale, mentre per la parte terminale della costa ad est si possono prevedere tutele di grado inferiore in modo che il piano comunale delle coste possa consentire la realizzazione di lidi o di spiagge libere attrezzate.

Il Presidente
Antonio Renzo



ASSOCIAZIONE PRO LOCO TORRE VADO
Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale
in data 20/01/2004 - legge 383/00



ALLEGATO

N.1

**DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53
DEL 20 NOVEMBRE 1997**

Comune di MORCIANO DI LEUCA (LE)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53
del 20/11/1997

OGGETTO : ISTITUZIONALIZZAZIONE DI UN "CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO" NEL COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA.-

PARERI ex art. 53 legge n. 142/1990			PRESENTI	ASSENTI
Parere sulla regolarita' tecnica : FAVOREVOLE		L'anno MILLENOVECENONOVANTASETTE il giorno VENTI del mese di NOVEMBRE alle ore DICIASSETTE e QUARANTACINQUE si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta di Pubblica convocazione, convocato dal Sindaco Fatto l'appello risultano:		
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO			
	F.to: Dott. Ippazio RISO	Pisanò Giovanni (Sindaco)	X	
		Monteduro Antonio	X	
Data: 12/11/1997		Fellico Luigia	X	
		Maggiere Salvatore		X
Parere sulla regolarita' contabile :		Volpe Francesco	X	
		Ottobre Francesco	X	
		Quaranta Giuseppa		X
		Rizzo Giuseppa	X	
		Scorrano Mario	X	
		Panzerà Antonio	X	
		Così Maria Grazia		X
		De Giorgi Antonio	X	
	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Fasto Antonio:	X	
	F.to:	Rosano Carmelo	X	
		Manco Giovanni	I	
Data:		Schiattino Antonio	X	
		Cassiano Lorenzo	X	
ATTESTAZIONE ex art. 55 c. 5 legge n. 142/1990		TOTALI	14	3
SI PRENDE ATTO che nel provvedimento non vi sono riferimenti di natura finanziaria				
		E' presente l'ass. esterno Sig. Gianfranco Costantini		
	IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO			
	F.to:			
Data:				

Riscontrato il numero legale il Sindaco-Presidente
Pisanò Giovanni dichiara aperta la seduta e/o la discussione.
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dott. Ippazio RISO

OGGETTO : ISTITUZIONALIZZAZIONE DI UN "CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO" NEL COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA.-

IL SINDACO introduce l'argomento dando lettura della nota della Associazione PRO-LOCO di Torre Vado, acquisita agli atti del Comune il 15.10.1997 -prot. n.4646-, con la quale si chiede l'assegnazione di alcuni locali posti al I° Piano dell'ex Convento dei Carmelitani da adibire a "Centro di documentazione del Museo del Territorio". L'Amministrazione è particolarmente interessata all'iniziativa -precisa il Sindaco- e quanto oggi ci accingiamo ad approvare dovrebbe rappresentare il primo passo per la costituzione in Morciano di un particolare Museo che accolga il materiale ed i reperti oggetto delle indagini avviate negli ultimi tempi, almeno nella prima fase di studio. Per l'individuazione della Sede, l'Amministrazione aveva pensato, in un primo momento, di utilizzare la Saletta dell'ex Convento dei Carmelitani, attualmente a disposizione dell'Associazione Bocciofila "La Morcianese", ma i rappresentanti di tale Società hanno manifestato l'opportunità di conservare la Saletta, unico posto disponibile per le loro riunioni ed assemblee societarie; per questo motivo -conclude il Sindaco- ci siamo riservati la destinazione del locale richiesto dalla Pro-Loco.-

IL CONSIGLIERE SCHIATTINO chiede di sapere più in dettaglio quale locale potrebbe essere destinato a sede del Centro, anche al fine di tutelare ed assicurare coloro che sono già assegnatari di locali comunali.

FENSO che un giusto collocamento -precisa il SINDACO- potrebbero essere gli ambienti del piano superiore dell'ex Convento e precisamente la sala occupata dall'Associazione "Unione Donne", che oggi sembra non esserci più.-

IL CONSIGLIERE FASTO, prendendo la parola, si chiede se sia possibile istituzionalizzare il "Centro di documentazione" senza prima conoscere esattamente il locale che ospiterà tale istituzione.-

NON AVENDO nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Sindaco passa alla votazione della proposta.-

INDI,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'Associazione PRO-LOCO di Torre Vado ha di recente promosso un'iniziativa, coinvolgendo questa amministrazione Comunale, le Parrocchie di Morciano e di Barbarano, le Scuole, alcuni studiosi, tecnici ed esperti dell'Università di Roma, del Politecnico di Bari, della Soprintendenza e singoli ricercatori, riguardante l'avvio di una serie di indagini e di attività scientifiche con lo scopo di realizzare un "Museo del Territorio", il cui progetto preliminare è finalizzato alla conoscenza delle caratteristiche più rilevanti del territorio medesimo;

VISTO che i risultati più rilevanti raggiunti finora sono:
 - la pubblicazione di alcuni volumi sulle "case a corte", sulle Chiese urbane di Morciano; l'allestimento della mostra "dinamiche territoriali del basso Salento";
 - lo svolgimento dei "Martedì Morcianesi per la Terra del Capo", quali incontri culturali con l'intervento di studiosi che hanno illustrato alcuni aspetti significativi del territorio;
 - l'individuazione e scoperta dei "trappeti a grotta", alcuni dei quali risalenti ad epoca bizantina;

psia
 psia
 izaa

- una ricerca speleologica finalizzata all'individuazione del patrimonio carsico del territorio Morcianese, che ha portato alla scoperta di alcuni vasi neolitici di notevole rilevanza scientifica e di materiale osteologico di interesse paleontologico;
- la costituzione di un primo nucleo per l'istituzione di una biblioteca, di una fototeca, di una diateca e di una videoteca del Museo del Territorio;

VISTA la richiesta della Pro-Loco in data 15.10.97, tendente ad ottenere l'assegnazione di alcuni locali posti al primo piano dell'ex Convento dei Carmelitani, di proprietà comunale, per assicurare una degna collocazione ed esposizione dei materiali e della documentazione raccolta, nonché per creare le condizioni logistiche necessarie per lo sviluppo dell'attività di ricerca come sopra già avviata;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione istituzionalizzare l'iniziativa per l'importanza che essa assume nel campo culturale sia comunale che territoriale;

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art.53 legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Di istituzionalizzare il "Centro di documentazione del Museo del Territorio" del Comune di Morciano di Leuca, riconoscendo nella Pro-Loco l'Associazione coordinatrice;

2) Riservarsi, di conseguenza, di destinare un locale di proprietà comunale come sede del "Centro", lasciando all'organo esecutivo tale adempimento.-

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Pisanà Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Ippazio RISO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Monteduro Antonio

bbk

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'albo pretorio del Comune il 1 DIC. 1997 per restarvi 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 47 c. 1 della L. 142/1990

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Ippazio RISO

MORCIANO DI LEUCA, li 1 DIC. 1997

La presente deliberazione e' stata trasmessa ai capigruppo consiliari (art. 17 c. 36 L. 127/97) nota N. _____ del ____/____/____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva per:

- [] Dichiarazione di immediata eseguibilita' (art. 47 c. 3 L. 142).
- [] Decorrenza gg. 30 dalla trasmissione dell'atto al Co.Re.Co., senza adozione o comunicazione di provvedimento di annullamento (art. 17 comma 40 legge 127/97)
- [] Esame senza rilievi da parte del Co.Re.Co. come da prov. n. _____ del _____ (art. 17 c. 40 legge 127/97).
- [] Esame favorevole del difensore civico/Co.Re.Co. (Art. 17 comma 39 legge 127/97)
- [] Conferma della deliberazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del C.C. (Art. 17 comma 39 legge 127/97)

La presente deliberazione non e' divenuta esecutiva per:

- [] Annullamento da parte del Co.Re.Co. con provvedimento Prot. N. _____ del ____/____/____.

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio e che si rilascia in relazione ai disposto dell'art. 53, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. _____

MORCIANO DI LEUCA, li 1 DIC. 1997



IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]



ASSOCIAZIONE PRO LOCO TORRE VADO
Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale
in data 20/01/2004 - legge 383/00



ALLEGATO

N.2

RELAZIONE BIOLOGICA

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA


**Relazione biologica
sugli habitat di scogliera
della costa del comune di Morciano di Leuca**

Committente:

Associazione Pro Loco Torre Vado

19 settembre 2009

*Dott. Leonardo Beccarisi, biologo
Dottore di ricerca in Ecologia
Via D'Enghien, 43
73013, Galatina (LE)*



*Dott. Marcello Posi, biologo
Via Puglia, 70
73048 Nardò (LE)*



Su incarico dell'Associazione Pro Loco Torre Vado, con sede legale in Piazza Chiesa, 6, Morciano di Leuca (LE), il dott. Leonardo Beccarisi ed il dott. Marcello Posi, biologi, in data 9 settembre 2009, si sono recati lungo il litorale della **Marina di Torre Vado** (Morciano di Leuca) per effettuare rilievi finalizzati ad una analisi naturalistica della fascia costiera.

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE

La presente relazione ha il semplice scopo di descrivere le comunità biologiche osservate in data 09/09/2009 lungo l'ambiente di scogliera di Torre Vado.

Nel particolare sono stati effettuati rilievi floristici in due siti differenti:

- "le sorgenti"
- "sito A", definito dalle seguenti coordinate geografiche: Lat. 39° 49,680' - Long. 18° 16,864' (datum WGS84).

RISULTATI

Rilievi floristici

I risultati dei rilievi sono riportati nelle Tab. 1 e 2, rispettivamente relative, al sito "le sorgenti" ed al "sito A".

Tab. 1 - Rilievi floristici del sito "le sorgenti" (x = presenza).

Rilievo	Pozze	Scogliera
Superficie del rilievo	30 m ²	10 m ²
Tipo di substrato	Roccioso, inondato, pianeggiante	Roccioso, privo di suolo o con sparsi depositi di sabbia, subpianeggiante

<i>Padina pavonia</i>	x	
<i>Enteromorpha</i> sp.	x	
<i>Bolboschoenus maritimus</i>	x	
<i>Sporobolus pungens</i>		x
<i>Crythmum maritimum</i>		x
<i>Sonchus tenerrimus</i>		x
<i>Tamarix africana</i>		x
<i>Portulaca oleracea</i>		x

Tab. 2 - Rilievi floristici "sito A" (x = presenza).

Rilievo	Scogliera	Base muro 1	Base muro 2	Muro
Superficie del rilievo	20 m ²	10 m ²	20 m ²	10 m ²
Tipo di substrato	Roccioso, privo di suolo, subpianeggiante	Deposito clastico alloctono, privo di suolo, subpianeggiante	Deposito clastico alloctono, con suolo, inclinato	Muro in conci di pietra calcarea, verticale
<i>Arthrocnemum glaucum</i>	x			
<i>Crythmum maritimum</i>		x	x	x
<i>Beta maritima</i>				x
<i>Arundo donax</i>		x		
<i>Agropyron pungens</i>		x	x	
<i>Cynodon dactylon</i>		x	x	
<i>Parietaria diffusa</i>				x
<i>Avena barbata</i>		x		
<i>Agave americana</i>			x	
<i>Dactylis hispanica</i>			x	
<i>Smilax aspera</i>			x	
<i>Silene vulgare</i>			x	

<i>Limonium virgatum</i>			x	
<i>Pistacia lentiscus</i>			x	
<i>Cychorium intybus</i>			x	
<i>Sonchus tenerrimus</i>			x	
<i>Rubia peregrina</i>			x	
<i>Plantago coronopus</i>			x	

Presenze faunistiche

Nel corso della presente indagine non è stata riscontrata la presenza di alcun vertebrato in ambiente aereo. Tuttavia testimonianze locali attestino la frequentazione stagionale della località nota come "le sorgenti" da parte di alcune specie migratrici dell'avifauna acquatica. Tali testimonianze sono avallate dalla documentazione fotografica (Figg. 3-7), raccolta in un archivio presso la sede della Pro Loco di Torre Vado, ritraente il "cigno reale" (*Cygnus olor*) e la "garzetta" (*Egretta garzetta*). Tali specie migratrici sono rare e protette secondo la Legge n. 157 (art. 2, comma b) dell'11/2/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (integrata dalla Legge n. 221 del 3/10/2002), che recepisce le direttive comunitarie CEE 79/409, nota come Direttiva "Uccelli", CEE 85/411, CEE 91/244, Convenzione di Parigi del 1950.

CONCLUSIONI

L'habitat di scogliera di Torre Vado si esprime in una striscia di terra poco ampia, compresa tra la linea di costa ed il muro del lungomare (Fig. 2). Dai risultati qui presentati, si evince che tale habitat è caratterizzato da una modesta ricchezza biologica. Le onde che si infrangono sulla scogliera hanno effetto sull'habitat per quasi tutta la sua estensione, asportando propaguli vegetali, inibendo l'attecchimento di nuove piante e favorendo l'erosione dei depositi di suolo. Nella zona più interna, in prossimità del muro costruito contestualmente alla realizzazione della viabilità litoranea, si evince una maggiore ricchezza floristica. In quest'ambito ecologico, specie rupestri della scogliera (*Chrysum maritimum*, *Limonium virgatum*) si mischiano promiscuamente con specie sinantropiche (*Parietaria diffusa*, *Sonchus tenerrimus*, ecc.) e con qualche elemento della macchia mediterranea (come, ad esempio, *Pistacia lentiscus* e *Rubia peregrina*), la cui presenza, localmente, ha per lo più un valore relittuale.

La presenza di *Bolboschoenus maritimus* presso il sito "le sorgenti" è legata ai fenomeni di

risorgenza (Fig. 1).

Dal punto di vista conservazionistico non si riscontrano habitat d'importanza comunitaria, secondo la Direttiva "Habitat" 92/43/CEE.

Risultando, tuttavia, il sito localmente noto come "le sorgenti" frequentato dal "cigno reale" e da altre specie dell'avifauna acquatica, si evidenzia con la presente la necessità di una particolare attenzione nei riguardi delle modalità di fruizione di questo tratto litorale da parte della popolazione, in ottemperanza alla Legge n. 157 dell'11/2/1992 (integrata dalla Legge n. 221 del 3/10/2002), che recepisce le direttive comunitarie CEE 79/409, nota come Direttiva "Uccelli", CEE 85/411, CEE 91/244, Convenzione di Parigi del 1950, attraverso la definizione, da parte della Pubblica Amministrazione, di opportuni vincoli e prescrizioni.

Il presente studio è stato condotto con la collaborazione dell'Associazione ONLUS Gruppo Speleologico Neretino, Piazza Mercato 13, 73048, Nardò (LE).



Fig. 1 – *Bolboschoenus maritimus* presso il sito “le sorgenti”.



Fig. 2 – L'habitat della scogliera presso il sito “A”.



Fig. 3 – Cigni reali (*Cygnus olor*) presso il sito “le sorgenti”.



Fig. 4 – Cigni reali (*Cygnus olor*) presso il sito “le sorgenti”.



Fig. 5 – Cigni reali (*Cygnus olor*) presso il sito “le sorgenti”.



Fig. 6 – Garzette (*Egretta garzetta*) presso il sito “le sorgenti” (estate 2009).



Fig. 7 – Garzetta (*Egretta garzetta*) presso il sito “le sorgenti”.



ASSOCIAZIONE PRO LOCO TORRE VADO
Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale
in data 20/01/2004 - legge 383/00



ALLEGATO

N.3

RELAZIONE GEOLOGICA

COMUNE DI MORCIANO DI **LEUCA**

PROVINCIA DI LECCE

LINEAMENTI GEOLOGICI, MORFOLOGICI ED IDROGEOLOGICI DELLA FASCIA COSTIERA



Committente: Proloco di Torre Vado

Il Geologo
dott. Gianluca Selleri



Lecce, settembre 2009

Premessa

Lo scrivente, dott. geol. Gianluca Selleri, iscritto all'ORG – Puglia con il numero 589, ha ricevuto incarico da parte della Pro Loco di Torre Vado, nella persona del Presidente protempore Sig. Antonio Renzo, di sviluppare a titolo gratuito uno studio geologico lungo il perimetro della fascia costiera del comune di Morciano di Leuca al fine di individuare eventuali emergenze geologiche, geomorfologiche o idrogeologiche degne di interesse e di eventuale valorizzazione.

Per adempiere all'incarico conferito lo scrivente ha condotto una accurata indagine bibliografica integrata con dati orali raccogliendo pubblicazioni e studi professionali relativi all'area di interesse ma anche interviste ad anziani del luogo ed hanno condotto nel mese di settembre 2009 un accurato rilevamento geologico, geomorfologico ed idrogeologico lungo il litorale di Torre Vado. I dati raccolti sono stati sintetizzati nella carta tematica allegata alla presente relazione.

Caratteri geologico-stratigrafici

Lungo il perimetro costiero del comune di Morciano di Leuca affiora con continuità una successione calcarea ascrivibile interamente al Cretaceo denominata *Calcarea di Melissano* (*sensu* Bosellini & Parente, 1994) o *Calcarea di Altamura* (*sensu* Ciaranfi et alii, 1988) secondo le indicazioni riportate nel recente foglio della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50000 consultabile on line sul sito dell'ISPRA e non ancora pubblicato.

La successione, affiorante con continuità anche in corrispondenza della scarpata terrazzata che delimita nell'entroterra la fascia costiera, è rappresentata da calcari micritici con strutture a lamine organiche (stromatoliti) e sedimentarie e calcari dolomitici molto compatti; la colorazione di insieme varia dal bianco al nocciola. La stratificazione è sempre ben evidente in corpi di spessore medio di 40 – 60 cm o anche inferiore (Foto 1). Gli interstrati possono essere caratterizzati da sottili livelli di argilliti rossastre o livelli di brecce. La giacitura è suborizzontale o debolmente immergente verso mare.

Tra la località "Sorgenti" ed il porto, in corrispondenza della linea di costa, sui calcari poggiano sottili lenti discontinue di sedimenti marroncini limoso-sabbiosi, probabilmente di ambiente palustre, ed argilliti rossastre (Foto 2). Tali depositi testimoniano la presenza in un recente passato di coperture sedimentarie, attualmente erose dal mare, ascrivibili con

buona probabilità allo stesso sistema di spiaggia, duna e retroduna presente immediatamente a Nord del tratto costiero di interesse, in territorio di Salve. A sud del porto i calcari sono invece ricoperti con continuità da ghiaie calcaree ascrivibili ad una spiaggia attuale.

A ridosso della linea di costa, nelle aree ancora libere dalle costruzioni, i calcari sono ricoperti con continuità da sedimenti colluviali sabbiosi di colore rosso mattone potenti anche fino ad alcuni metri.

Il paesaggio fisico e la dinamica ambientale

L'area rilevata è parte della unità morfopaesaggistica corrispondente alla fascia costiera compresa tra Capo San Gregorio e Punta Pizzo a Sud di Gallipoli. In questo settore, il morfotipo caratterizzante è rappresentato dalla costa rocciosa digradante piana, interrotta immediatamente a Nord di Torre Vado fino a Torre San Giovanni da due lunghe pocket beach e delimitata con continuità verso l'entroterra da una evidente gradinata di superfici terrazzate modellata presumibilmente nel corso del Pleistocene medio e superiore per la sovrapposizione delle variazioni glacioeustatiche del livello del mare con il generale sollevamento subito dalla Penisola salentina (Ciaranfi et alii, 1994). La gradinata di terrazzi è incisa da solchi erosivi brevi e poco gerarchizzati con deflusso occasionale che raramente arrivano fino alla linea di costa, perdendo di evidenza morfologica in corrispondenza del piede della scarpata costiera.

Fra le principali evidenze geomorfologiche di questo settore della costa salentina si possono ricordare i depositi ascrivibili al Tirreniano, largamente affioranti nella zona di Gallipoli e posti indicativamente tra circa 3 e 6 m di quota (Hearty & Dai Pra, 1992), ed i numerosi massi di notevoli dimensioni, pesanti fino a diverse tonnellate, singoli o organizzati in file di elementi embricati, distribuiti fino ad altezze di alcuni metri s.l.m.. Studi di dettaglio condotti da Mastronuzzi e Sansò (2003) in tre località della costa ionica (Torre Squillace, Punta Prosciutto e Chiesa Valeriano, quest'ultima posta pochi km a Nord di Torre Vado) hanno permesso di ipotizzare che i blocchi sono stati accumulati da un'onda catastrofica (tsunami) originatasi in seguito ad una frana sottomarina causata dal forte terremoto che il 5 dicembre del 1456 colpì l'Italia meridionale.

Nei limiti dell'area di interesse non sono state osservate le evidenze sopra descritte, pur

tuttavia il paesaggio fisico è risultato ugualmente caratterizzato e contraddistinto da diverse peculiarità geomorfologiche.

La costa di Torre Vado, dal limite comunale con Salve al porto, si presenta rocciosa digradante piana con minuscole spiagge ciottolose in corrispondenza dello sbocco di alcune linee di impluvio attualmente tombate (Foto 3). A sud del porto comincia la costa rocciosa digradante convessa e sono presenti due lunghe spiagge ciottolose ampie pochi metri e con profilo trasversale notevolmente inclinato (Foto 4). Localmente i depositi della spiaggia si addossano ai muretti a secco che delimitano gli orti.

Nel tratto con costa rocciosa digradante piana sono state osservate numerose vaschette di corrosione, in genere poco profonde (Foto 5), associate ad una generalizzata presenza di alveoli di dimensioni millimetriche (Foto 6), forme entrambe legate a processi di fitocarsismo. Le vaschette sono particolarmente frequenti grossomodo di fronte a Cala Saracena, dove la tradizione popolare vuole che in passato fossero normalmente utilizzate per la raccolta del sale.

In questo tratto di costa degni di nota sono anche i depositi siltoso-sabbiosi e le argilliti, ricordati nel precedente paragrafo, che ricoprono discontinuamente il substrato litoide. Questi depositi testimoniano la presenza, anche in questo settore, di un sistema di spiaggia, duna, retroduna probabilmente in continuità laterale con la lunga pocket beach che inizia immediatamente a Nord del territorio comunale e rappresentano quindi importanti elementi per la ricostruzione dell'evoluzione geomorfologica di questo tratto del litorale pugliese.

Da evidenziare sono anche le incisioni fluviali, localmente denominate "Canaloni", che si sviluppano a ridosso della linea di costa in corrispondenza della gradinata di terrazzi. Tali incisioni sono percorse dalle acque solo in occasione delle piogge più intense e quindi permettono il trasferimento di ingenti volumi di acque di pioggia dall'entroterra a mare. Attualmente i loro sbocchi sono in gran parte tamponati dalle costruzioni e lo scarico a mare delle acque avviene attraverso condotte interrato che terminano in corrispondenza della linea di costa e che raccolgono anche le acque di pioggia di tutta l'area urbanizzata. In corrispondenza di tali sbocchi, dato il tipo di deflusso che interessa tale reticolo di drenaggio si determinano condizioni di pericolosità elevata (purtroppo non rilevate da AdB Puglia).

Caratteri idrogeologici

La Penisola salentina è caratterizzata da una circolazione idrica piuttosto complessa essendo presenti vari livelli idrici sovrapposti. A grandi linee si possono distinguere i livelli idrici contenuti nelle coperture neogenico - quaternarie detti "superiori" e quello contenuto nel substrato carbonatico cretaceo, interessato da una fitta rete di fessure e di condotte carsiche, noto col nome di falda "di base" o "profonda" che rappresenta la principale risorsa idrica della penisola. Tale falda è l'unica presente nel settore di interesse.

La falda di base è sostenuta dalle più dense acque di intrusione marina con le quali è in equilibrio dinamico. Nella parte interna della penisola tale equilibrio si può esprimere matematicamente con la relazione di Ghyben-Herzberg non valida tuttavia nelle zone costiere. Sia nell'entroterra che lungo costa, la separazione tra l'acqua dolce e l'acqua salata non è netta, ma avviene attraverso una zona di transizione con salinità crescente rapidamente con la profondità. La potenza di questa zona dipende dal carico piezometrico ed è dell'ordine di un centinaio di metri nelle parti più interne; lungo costa la zona di transizione si riduce notevolmente, conservando tuttavia spessori anche di alcune decine di metri pur in presenza di carichi piezometrici di pochi decimetri. In prima approssimazione, la falda di base assume a scala regionale una configurazione lenticolare, con spessori maggiori nella parte interna della penisola.

La circolazione della falda profonda si esplica essenzialmente a pelo libero e subordinatamente in pressione laddove i terreni neogenici che ricoprono il substrato mesozoico si spingono fino a quote inferiori al livello del mare. In alcune aree il ribassamento di tali unità è così notevole che la falda di acqua dolce è completamente sostituita da acqua marina.

L'alimentazione della falda "profonda" è garantita dalle acque di pioggia ricadenti direttamente sulle rocce carbonatiche affioranti e dai deflussi sotterranei provenienti dall'acquifero costiero murgiano e dagli acquiferi superficiali neogenico-quaternari. Il deflusso delle acque di falda avviene verso costa; lungo tutto il perimetro della penisola, si rinvengono, infatti, sia al livello del mare che ben al di sotto di esso, numerose sorgenti con portate anche considerevoli. Le principali si manifestano in corrispondenza di cavità carsiche anche di notevoli dimensioni come ad esempio quelle presenti tra Otranto e Capo Santa Maria di Leuca.

L'emergenza delle acque di falda si verifica ovviamente anche lungo il tratto costiero studiato dove in particolare sono note numerose sorgenti concentrate prevalentemente tra la località "Sorgenti" ed il porto (Tav. 1). La presenza di manifestazioni sorgentizie lungo il litorale di Torre Vado è nota da sempre alla popolazione locale ed è segnalata in diversi documenti di pianificazione territoriale (ad ex. PTA della Regione Puglia) e relazioni tecniche (ad ex. Relazione generale programmatica del Piano comunale delle Coste datata 2002 ed a firma dell'Ing. Pierluigi Ferraro).

Allo stato delle conoscenze non è possibile fare considerazioni approfondite sul locale assetto idrogeologico ed in particolare sulle locali modalità di deflusso delle acque di falda dato che in ragione della natura dell'incarico non si è proceduto a studi di dettaglio ed alla esecuzione di indagini né è stata ritrovata traccia di tali studi nella bibliografia consultata. Anche nei due più recenti elaborati tecnici prodotti sull'argomento e forniti dal committente intitolati:

- *"Studio geo-idro.morfologico eseguito per verificare la presenza di emergenze idro-morfologiche su un'area interessata dalla realizzazione di una stazione balneare sita sul litorale di Torre Vado"* a firma del Dott. Geol. Marcello De Donatis del 2 luglio 2009,

- *"Relazione idrogeologica riguardante le emergenze costiere della falda idrica sotterranea lungo il litorale di Torre vado (Comune di Morciano di Leuca – Lecce) nel contesto delle fenomenologie presenti tra la falda idrica profonda del Salento e l'intrusione marina costiera alla base di detta falda"* a firma del Prof. Ing. Vincenzo Cotecchia e datata luglio 2009,

infatti, si riportano dati bibliografici o dati analitici di scarso significato ai fini di una precisa e rigorosa ricostruzione di sito delle modalità di deflusso delle acque di falda.

Pur in un quadro generale di scarsa conoscenza è tuttavia indubbio che lungo il tratto costiero considerato si verifica uno scarico a mare concentrato delle acque di falda. In relazione a tale fenomeno si determina la presenza in prossimità della linea di riva in corrispondenza di determinati tratti di costa ben conosciuti dai locali, di acque salmastre con temperatura di circa 17°. Tale fenomeno è particolarmente evidente in località "Sorgenti".

Conclusioni

Il rilevamento condotto ha permesso di riconoscere lungo la costa di Torre Vado diverse evidenze di carattere geologico, geomorfologico e idrogeologico. Queste, pur non avendo carattere di "unicità", rappresentano senza dubbio l'espressione di molti dei processi di dinamica ambientale che hanno determinato l'evoluzione geologica, in senso ampio, della penisola salentina, plasmando l'ambiente naturale che oggi conosciamo ed utilizziamo ai fini del nostro benessere socio-economico.

Le varie evidenze descritte rappresentano quindi, per gli specialisti, indizi utili per la ricostruzione della storia geologica di questo lembo di penisola salentina ma analogamente possono diventare anche gli strumenti attraverso i quali è possibile divulgare le Scienze della Terra ed in particolare far conoscere i fenomeni naturali, attuali e passati, propri del territorio in cui viviamo. In tale accezione le evidenze descritte, se opportunamente valorizzate, potrebbero diventare beni di interesse turistico-culturale.

Lecce, 11 settembre 2009

Dott. Geol. Gianluca Selleri



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4



Foto 5



Foto 6





ASSOCIAZIONE PRO LOCO TORRE VADO
Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale
in data 20/01/2004 - legge 383/00



ALLEGATO

N.4

**DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3
DEL 20 FEBBRAIO 2009**



Comune di Morciano di Leuca
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 3 del 20/02/2009

Oggetto: PIANO COSTE COMUNALE - DETERMINAZIONI.-

L'anno duemilanove, il giorno venti del mese di febbraio alle ore sedici e quindici minuti, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg.

Presenti:

- | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1) PICCI Giuseppe, Sindaco | 11) SIMONETTI Antonio, Consigliere |
| 2) FASTO Antonio Giovanni, Vice Sindaco | 12) OTTOBRE Maria Rosaria, Consigliere |
| 3) COSI Roberto, Consigliere | 13) CALZOLARO Lorenzo, Consigliere |
| 4) MONTEDURO Francesca, Consigliere | 14) PEPE Gaetano, Consigliere |
| 5) PICCINNI Osvaldo, Consigliere | 15) DE GIORGI Vito, Consigliere |
| 6) COSTANTINI Stefano, Consigliere | 16) IMPERATO Pasquale, Consigliere |
| 7) SERGI Anna Maria, Consigliere | |
| 8) VILLANI Vito, Consigliere | |
| 9) ROMANO Carmelo, Consigliere | |
| 10) CORCIULO Antonella, Consigliere | |

Assenti:

- 1) PONZETTA Fioramante, Consigliere

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Ippazio Riso.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

<p>REGOLARITA' TECNICA Parere favorevole.</p> <p>Addi, 16/02/2009</p> <p style="text-align: center;">Il responsabile del servizio fto Geom. Giuseppe Renna</p>	<p>REGOLARITA' CONTABILE Parere favorevole.</p> <p>Addi, __/__/__</p> <p style="text-align: center;">Il responsabile di Ragioneria</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Il Sindaco illustra l'argomento, invitando il Consiglio ad esprimersi in merito alla proposta di deliberazione sotto riportata e che viene approvata con il risultato della votazione indicato nel corpo della stessa. -

I vari interventi sono integralmente riportati nell'allegato resoconto di stenotipia elettronica computerizzata. -

“ IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO: .

-che con delibera consiliare n. 39 del 25.11.2002 è stato approvato il Piano Costiero del Comune di Moreiano di Leuca;

-che l'Assessorato al Demanio Marittimo ed Affari Generali della Regione Puglia, al quale è stato trasmesso il Piano per quanto di competenza, non ha espresso alcun pronunciamento in merito;

RILEVATO che la costa del Comune di Moreiano di Leuca, nel tratto compreso tra il Porto ed il confine con il Comune di Salve, è interessata dalla presenza di sorgenti di acqua dolce di superficie, fenomeno di particolare interesse naturale ed ambientale che attrae l'interesse di tutti coloro che si trovano a villeggiare nella Marina di torre Vado e nella limitrofa spiaggia del Comune di Salve;

CONSIDERATO che alcuni locali residenti tengono in modo particolare alla conservazione di questo fenomeno della natura la cui visibilità e tutela verrebbe ad essere compromessa con la installazione di strutture balneari chieste da parte di operatori commerciali privati;

CHE in linea con i criteri ispiratori del redigendo Piano Regionale delle Coste, vanno tutelati tutti quei tratti di costa di particolare valenza ambientale e peculiare sensibilità naturalistica che potrebbero essere compromessi da interventi anche a minimo impatto;

CHE l'Amministrazione Comunale, sensibile a tutto ciò che concerne la salvaguardia della natura e condividendo la preoccupazione della Comunità, è tenuta, per ragioni di tutela dell'interesse pubblico, a porre in essere tutti i provvedimenti che possano scongiurare interventi invasivi nel tratto di costa caratterizzato dalla presenza di sorgenti di acqua dolce, fenomeno ad elevata sensibilità ambientale ed evitare un depauperamento dei beni ambientali e naturalistici di particolare pregio;

CONSIDERATO che, per l'elevata sensibilità ambientale del tratto di costa compreso tra il Porto e il confine con il Comune di Salve e in particolare della Zona denominata "Le Sorgenti" e per le motivazioni innanzi dette, sia da ritenersi legittimo qualificare tale tratto di costa espressione di "interesse pubblico";

VISTO, altresì, che la Regione Puglia in data 17.07.2008 ha presentato il Piano Regionale delle Coste che in accordo con la L.R. n. 17/2006 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa" mira a sollecitare una pianificazione comunale che colta l'opportunità per associare ad un corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, adeguate politiche di recupero e risanamento ambientale;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra, procedere ad un adeguamento del Piano Costiero Comunale ai principi ed alle norme del Piano Regionale delle coste così come disposto dall'art. 4. c.1, della L.R. 23/6/2006, n. 17;

CHE, pertanto, ricorrono i presupposti e le motivazioni per procedere ad un sospensione dell'efficacia del piano comunale al fine di salvaguardare la tutela delle coste nonché la sensibilità ambientale;

ACQUISITO il parere tecnico ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. N. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai n.16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. dichiarare il tratto di costa interessato dalla presenza del fenomeno naturale delle "Sorgenti di acqua dolce" zona di pubblico interesse;
2. sospendere l'efficacia del Piano Coste Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 25.11.2002 fino al suo adeguamento alle norme ed ai principi del Piano Regionale Costiero;
3. demandare all'Ufficio Teenieo competente l'adozione dei provvedimenti consequenziali al presente deliberato".

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco Presidente, attesa l'urgenza;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n.16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi di legge. –

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA**CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 FEBBRAIO 2009****PUNTO 3 O.D.G.****Piano Coste Comunale - Determinazioni**

SINDACO - Diciamo che questo è l'argomento importante. Ne abbiamo discusso anche con il capogruppo e di intesa abbiamo deciso di stilare questa proposta consiliare, tenendo conto di due obiettivi: innanzitutto che il Piano coste è utile ma se si tiene conto anche di tutte le risorse naturali e ambientali che noi abbiamo.

Ancora non c'è, da parte della Regione Puglia, l'approvazione del piano coste generale, al quale il Piano coste comunale si deve uniformare. Sono state rilasciate alcune concessioni demaniali, alcune di queste concessioni riguardano località dove vi sono le sorgenti. Noi abbiamo la fortuna di avere l'acqua sorgiva dolce. Vanno tutelate in qualsiasi maniera e certamente qualsiasi tipo di intervento, seppur minimo, secondo noi, sia dal punto di vista ambientale e sia soprattutto dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista ricettivo... Cioè, queste considerazioni sono state fatte da parte di tutta la collettività, ma anche da parte di molti turisti.

Quindi, l'intento è quello di garantire, successivamente una volta realizzato e individuato, e tutelare tutte le sorgenti, che non si trovano soltanto vicino alle "sorgenti", per esempio, mi dicevano che ce n'era anche qualcuna vicino al porto.... Cercheremo di verificare successivamente e, siccome i principi guida della Regione Puglia nell'azione del Piano costiero tendono soprattutto a salvaguardare tutto quello che dal punto di vista ambientale c'è, riteniamo opportuno sospendere il piano coste fino all'adozione di quello regionale e uniformare il nostro a quelli che sono questi principi e soprattutto nella nostra assise consiliare è quello di garantire, dove ci sono le sorgenti, che nessun tipo di intervento vada fatto.

Passo la parola a chi vuole intervenire.

Io direi, se voi siete d'accordo, di dare anche lettura delle premesse e delle motivazioni, che secondo me sono fondamentali ai fini dell'approvazione della presente delibera.

(Legge proposta di deliberazione agli atti).

Ci sono interventi?

CONSIGLIERE DE GIORGI - Per me è importante intensificare la sorveglianza dei pozzi neri che esistono in quel tratto di costa, presso le abitazioni limitrofe. Perché parecchi pozzi neri sicuramente sono a perdere, non sono a tenuta stagna. Quindi, anche un controllo, per esempio verificare quante volte durante l'anno si verifica la pulizia dei pozzi neri. Quindi basterebbe obbligare, ogni volta che vanno a pulire i pozzi neri, a rilasciare una ricevuta da depositare presso il Comune. Poiché è un peccato veramente se quelle sorgenti rivelassero impurità dovute alla presenza del luogo. Grazie.

SINDACO - Ogni volta durante l'estate vedo sempre il camion del pozzo nero fermo là vicino su tutto quel tratto. Voglio dire, sarebbe veramente allarmante se qualche nostro concittadino o qualcun altro smaltisse il pozzo nero in questa maniera. Non metto in dubbio su quello che stai dicendo, eventualmente disponiamo un accertamento in tal senso, verificare se ci sono... manderemo un accertamento. Però, se siamo più precisi, possiamo disporre anche degli accertamenti da parte dell'ufficio tecnico.... Siccome c'è l'obbligo, nel momento in cui c'è lo smaltimento, del rilascio di un'apposita attestazione, dalla quale risulta lo svuotamento del pozzo nero, quindi anche chiedere attestazione in tal

senso. Però dobbiamo capire di quali abitazioni parlare, perché o dobbiamo fare una cosa a campione, oppure farla a tappeto.

L'ordinanza la si può fare. Noi sappiamo benissimo, soprattutto a Morciano, che ci sono delle persone anziane, anche persone non abbienti... Anche se l'acquedotto Pugliese, ne parlai una volta con il consigliere Pepe, il quale mi diceva: "Perché non riusciamo a agevolare le famiglie per quanto concerne l'allaccio dell'acqua e della fogna?" Ed era un accordo fatto con l'ATO, e quindi chi non raggiunge un certo reddito, può chiedere la rateizzazione nel momento in cui chiede l'allaccio, sia alla fogna sia all'acquedotto. Comunque, se non ci sono altre considerazioni, passerei alla votazione.

CONSIGLIERE IMPERATO - Penso che sia positiva la sospensione per quanto riguarda la salvaguardia delle cose belle che abbiamo, però dobbiamo anche porci il problema per il dopo noi. Cioè, magari proporre anche un Consiglio comunale aperto con la popolazione per eventuali rilasci di concessioni. Anche perché tutti quelli che hanno avuto la concessione, è tutta gente che con il territorio... Sono lontani da noi. Da coinvolgere i commercianti, le cose locali nostre, affinché ne usufruirebbero per un ulteriore sviluppo della zona. Solo questo.

CONSIGLIERE OTTOBRE - Saremo sicuramente esposti a un ricorso al TAR da parte di chi ha avuto la concessione, il minimo che faranno contro questa delibera. Io non sono mai riuscita a spiegarmi come mai l'iter di queste concessioni è andato avanti. I Comuni limitrofi sono tutti fermi. Salve, che ha un tratto di costa lunghissima, non ci sono concessioni, tranne quelle storiche che ci sono da tanto tempo. Invece noi ci siamo trovati qui, e siamo dovuti intervenire proprio al limite, io ho chiesto e, per la verità, ho trovato sensibilità da parte dell'amministrazione comunale, quando ho detto: "intervendiamo" quando c'era stato un mezzo sollevamento popolare per quanto riguarda la zona delle sorgenti. Io mi chiedo come mai siamo arrivati a questo punto, come mai queste concessioni, fra l'altro con operatori che... almeno fossero stati operatori locali, come è giusto che sia, ma non per discriminare nessuno. Quindi, io faccio questa considerazione, perché noi sospendiamo, l'amministrazione può sospendere, con tutti i rischi che ci sono, perché se il TAR sospende, etc., i tecnici presenti sanno che vuol dire, noi magari ci troveremo di fronte a questo qui che comunque inizierà i lavori, che comunque farà la struttura. Ripeto, non voglio dare colpa a nessuno, perché non so come sono andate realmente le cose, ma mi piacerebbe tanto saperlo, insomma.

SINDACO - Una cosa la posso dire sicuramente: che se da parte dell'attuale amministrazione ci fosse stato l'avallo in queste scelte, di questo ne abbiamo parlato molto spesso, io credo che non saremmo qui riuniti a sospendere questo Piano coste. La cosa che ci ha rammaricato soprattutto è stato il rilascio di alcune concessioni demaniali da parte della Regione, nonostante noi più volte siamo andati a chiedere chiarimenti in merito all'approvazione del Piano Coste generale di tutta la Regione Puglia. Ci era stato detto che non potevano rilasciare alcuna concessione demaniale, in quanto ancora il piano coste non era stato adottato. Se ne discuteva fino a poco tempo fa, tenendo conto di tutti i presupposti, al quale uniformare il nostro piano coste a quello Regionale. Poi è successo che una volta avute le concessioni l'ufficio tecnico ha istruito le pratiche. E io debbo dire che ogni qualvolta si è parlato del Piano coste, non solo io, ma c'è anche l'assessore Sergi, la quale è direttamente interessata, e più volte ha cercato di porre rimedio a questa situazione, che comunque col protrarsi nel tempo era quasi divenuta una situazione irrevocabile.

Piacerebbe anche a me capire come sono andate queste cose. Una domanda che mi pongo è come mai tutte queste concessioni... Sul fatto degli operatori locali io credo che ci

sia stata poca informazione in merito a questo Piano coste. Perché a seguito di questa discussione, che certamente non in questa sede, perché siamo qui per sospendere il Piano coste, ma anche trovandomi fuori con delle persone, i nostri concittadini, intendo, mi dicevano: "Come mai non c'è nessuno di Morciano, se non qualche operatore in proprietà con qualcun altro?". Un'altra domanda che è stata posta era: "Con quale criterio viene scelto questo o quel progetto?". Nel senso, se sul tratto di costa veniva presentato un progetto da parte mia e poi successivamente un altro progetto su quello stesso tratto di costa, bisognava seguire un criterio cronologico? Bisognava seguire un altro criterio? Io penso che queste scelte appartengono a noi, all'amministrazione, non certamente al responsabile dell'ufficio tecnico. Non è una polemica con l'ufficio. Evidentemente non c'erano nel Consiglio, ma credo che il Consiglio debba adottare questi criteri, soprattutto per evitare la discrezionalità che comporta poi successivamente a prese di posizione che sfuggono anche all'assise comunale. Cioè, sarebbe opportuno limitare la discrezionalità, perché significherebbe dettare regole precise e chiare. Perché è troppo semplice che nel momento in cui venga presentato un progetto per il rilascio delle concessioni (sto facendo un discorso di carattere generale), ritengo che la pubblicazione all'albo pretorio, quand'anche efficace dal punto di vista legale, non sia conoscibile ai più, e parlo soprattutto dei cittadini interessati. Perché a me, come a voi, più volte ci è stato chiesto: "Ma come mai io non posso presentare questo tipo di domanda? Perché mi hanno detto già che sul quel tratto esiste già un altro progetto". Io ritengo che se esiste quel progetto l'aspetto cronologico conti poco, nel senso che noi dobbiamo, come Consiglio comunale, dettare, e dobbiamo, sempre nell'ambito della legalità, stabilire i principi fermi per garantire, soprattutto nell'ambito delle nostre attività commerciali, perché non credo... io mi sono trovato a parlare con diversi operatori commerciali e tutti dicevano: "Io ho cercato di informarmi, ma il Piano era già tutto coperto". L'importante che noi su qualsiasi concessione demaniale c'è la necessità di dettare delle regole. Mi spiego: perché se tu presenti un progetto e io presento un progetto... Ma i tempi sono tempi tecnici. Voglio dire, queste fanno parte già... Ci sono dei tempi stabiliti dalla Legge, però ritengo che spetti al Consiglio stabilire perché scegliere il tuo progetto piuttosto che il mio. Non basta, secondo me, l'aspetto cronologico, perché significa che se tu sei più fortunato di me, non vedo perché io devo rimanere fuori. C'è il Piano delle coste, ma non c'è il criterio di assegnazione delle concessioni demaniali. Un regolamento non c'è, c'è questa carenza.

ASSESSORE SERGI - Volevo aggiungere che questa sospensione magari ci porterà anche a migliorare questo piano delle coste. Oltre a adeguarci agli indirizzi, come ha già detto il Sindaco, della Regione, quindi del Piano Regionale, come Piano comunale mi sento di dire che effettivamente avevamo noi già evidenziato che mancavano delle indicazioni, non era completo come Piano, dava delle indicazioni molto generali e era carente, appunto, di alcune parti importanti, tra cui anche una semplice DIA, Una valutazione di impatto ambientale, che un semplice lido può avere in un determinato sito. Questa indicazione nel nostro Piano non ce l'avevamo, come pure non avevamo il discorso dell'assegnazione dei posti. Quindi sarà occasione per migliorarlo sicuramente.

ASSESSORE SIMONETTI - Io volevo rafforzare questa situazione. Effettivamente, se andiamo a verificare, ci sono delle carenze e delle lacune notevoli. Mi immagino i proprietari di quelle fasce di pertinenza che stanno al di là della strada, verso Pozzo Fasulo, che situazione si verrà a creare nel momento in cui qualcuno va a cercare di mettersi su quel territorio o a chiedere di costruire là sopra. Insomma, ci sono delle situazioni effettivamente un po' strane. Però, l'attuazione o le norme attuative che dà la Regione Puglia, è vero che non è già stato attuato il Piano delle coste della Regione

Puglia, però ha dato degli indirizzi precisi. Fare una via, come diceva, l'assessore Sergi, o fare una valutazione ambientale strategica oggi necessaria per fare qualsiasi piano che un'amministrazione comunale si voglia dotare, è logico che siamo in controtendenza al 2002 quando è stato presentato il Piano. Non esisteva, però subiamo necessariamente tutte quelle non valutazioni, che la Regione Puglia lo stesso non ha fatto. Nel piano, se andate a verificare il Piano della Regione Puglia, proprio perché nel 2002 abbiamo chiesto questo Piano, non ha approfondito gli aspetti geomorfologici del nostro territorio, perché ha demandato a noi, come Comune, di continuarlo a fare. E sono con chi ha detto che bisogna continuare a monitorare questa situazione. Cioè, non è che abbiamo bloccato il piano e ci siamo fermati. Anzi, dobbiamo cercare di fare, come diceva il geometra, fare delle verifiche. E mi sa che Stefano Costantini abbia fatto fare dei prelievi proprio in quelle zone incriminate, due anni fa. E l'anno scorso sono state riprese. Cioè, sicuramente ci vuole maggiore attenzione e non abbassare la guardia, perché tra le tante cose all'Art. 52 "Aree con divieto assoluto di concessione", la Regione Puglia sapete che dice? "Non possono essere oggetto di concessioni i tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15 metri". Non penso che la nostra spiaggia sia profonda 15 metri.

ASSESSORE SERGI - Purtroppo è arrivato forse in ritardo rispetto a quello di cui avevamo bisogno noi.

SINDACO - Se non ci sono altre considerazioni, passerei alla votazione. Chi è favorevole?

VOTAZIONE
UNANIMITÀ DEI PRESENTI

SINDACO - Per l'immediata esecutività, chi è favorevole?

VOTAZIONE
UNANIMITÀ DEI PRESENTI

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Avv. Giuseppe Picci

Segretario Generale
f.to Dott. Ippazio Riso

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 25/02/2009 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Morciano di Leuca, 25/02/2009

Il Segretario Generale
f.to Dott. Ippazio Riso

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. _____ del ____/____/____.

- al Co.Re.Co con nota protocollo N. _____ de: _____
 trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
 Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione, senza richiesta di inoltro al Co.Re.Co.
 (Art. 134 c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
 Decorrenza gg. 30 dal ricevimento dell'atto da parte del Co.Re.Co., senza adozione o comunicazione provvedimento di annullamento (Art. 134 c.1 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
 Esame senza rilievi da parte del Co.Re.Co. come da provvedimento N. _____ del _____
 (Art. 134 c.1 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
 Esame favorevole del Difensore Civico/Co.Re.Co. (Art. 127 c.2 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
 Conferma della deliberazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del C.C.
 (Art. 127 c.2 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
 Esame con intesa e/o prescrizioni da parte del Co.Re.Co. come da provvedimento N. _____ del _____
 (Art. 127 c.2 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

La presente deliberazione non è divenuta esecutiva per:

- Annullamento da parte del Co.Re.Co. con provvedimento N. _____ del _____

Morciano di Leuca, il 25/02/2009

Il Segretario Generale
f.to Dott. Ippazio Riso

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario Generale
(Dott. Ippazio Riso)



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 03

SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI RODI GARGANICO



COMUNE DI RODI GARGANICO

71012 - Provincia di Foggia
 ☎ 0884 919419 - Fax 0884 919428
 e-mail: affarigenerali@comune.rodigarganico.info

Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione Servizio Demanio e Patrimonio
- 6 OTT. 2009
ARRIVO

N. PS43 di prot.

Rodi Garganico, li 01 OTT. 2009

Raccomandata a. r.

Anticipata via Fax al numero 080-5403256

REGIONE PUGLIA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO
Il Dirigente del Servizio <u>Micheline LOFFREDO</u>
Ai sensi dell'art. 4 Legge 241/1990
Assegnato a: <u>U. Bologna</u>
Data _____
Il Dirigente <u>Micheline LOFFREDO</u>

Regione Puglia
 Area Organizzazione e
 Riforma Amministrazione
 Servizio Demanio e Patrimonio
 Via Caduti di tutte le Guerre, n. 15
70122 BARI

OGGETTO: Trasmissione delibera di C. C. n. 34 del 28.09.2009.

Per opportuno conoscenza e per i provvedimenti di competenza, in allegato alla presene, si trasmette copia della delibera di C. C. n. 34 del 28.09.2009, ad oggetto: "Deliberazione di G.R. n. 1392 del 28.07.2009 – Piano Regionale delle Coste e Rapporto Ambientale – Osservazioni".

Il SINDACO
 Camillo ANELLI



REGIONE PUGLIA Prot. AOO <u>102/06/09</u> <u>16676</u>

COPIA

COMUNE DI RODI GARGANICO
71012 (PROVINCIA DI FOGGIA)

=====

DELIBERAZIONE N. 34 IN DATA 28.09.2009

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Deliberazione di G.R. n.ro 1392 del 28.07.2009 – Piano Regionale delle Coste e Rapporto Ambientale – Osservazioni.

L'anno Due milanove, il giorno Ventotto del Mese di Settembre alle ore 17,30, a Rodi Garganico, nella sede Municipale e nella sala delle adunanze consiliari, il Sindaco, tenuto conto dell'art.42 e 50 del T.U. approvato con D. Lgs. n.267/2000, ha convocato il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria di Prima convocazione.

Procedutosi all'appello nominale dei Consiglieri si constata:

N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	PRESENTI	ASSENTI
1	d'ANELLI Carmine – Sindaco	1	
2	FABIANI Arturo	2	
3	PETROSINO Donato	3	
4	SIMONE Rosa Maria Rosaria	4	
5	De FELICE Salvatore	5	
6	ARPANO Gennaro	6	
7	AZZELLINO Michele	7	
8	PUPILLO Lazzaro	8	
9	VENTRELLA Giuseppe	9	
10	VOTO Maria	10	
11	CARNEVALE Libero Mario	11	
12	ANGELICCHIO Francesco	12	
13	PINTO Nicola	13	
14	VENEZIANI Loreto Pino	14	
15	BISCEGLIE Concetta	15	
16	DE MEO Domenico	16	
17	SAGGESE Salvatore	17	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **Antonio COCCIA**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

Il Sig. **Carmine d'ANELLI (Sindaco)** assume la Presidenza.

Il Presidente, accertata la legalità dell'adunanza dichiara **aperta** la seduta che è **pubblica** ed invita il Consiglio a trattare l'oggetto segnato al n. **5** dell'ordine del giorno, ed a deliberare in merito.

OGGETTO: Deliberazione di G.R. n.ro 1392 del 28.07.2009-Piano Regionale delle Coste e Rapporto Ambientale-Osservazioni.

Il Sindaco-Presidente cede la parola al Consigliere Donato Petrosino per l'esposizione dell'argomento posto all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge Regionale n.ro 17 del 23.06.2006 disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni e alle Province,
- Per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale s'intendono tutte le attività e i compiti individuati dall'articolo 105, comma 2, lettera l), del D.Lgs. 112/98 e s.m.i.
- L'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio marittimo, ha luogo sulla base della pianificazione che si articola nei livelli regionale e comunale;
- Lo strumento attraverso il quale si attua il processo di pianificazione regionale è il Piano Regionale delle Coste (PRC), alle cui norme devono essere conformati gli strumenti di pianificazione comunali (PCC);

Considerato che:

- in data 01.08.2006 è stata sottoscritta una Convenzione tra la Regione Puglia ed il Politecnico di Bari avente ad oggetto la redazione del Piano Regionale delle Coste;
- Il Politecnico di Bari, di concerto con le strutture regionali competenti, ha completato le varie attività di studio indicate in convenzione che devono sostanziare il Piano Regionale delle Coste consistenti ne:
 - o il riordino delle informazioni (disponibili) e delle conoscenze tecnico - scientifiche delle dinamiche fisiche in atto sul territorio costiero;
 - o il quadro conoscitivo dei caratteri ambientali e delle dinamiche urbanistico - amministrative;
 - o la catalogazione e organizzazione razionale dei dati;
 - o la definizione delle politiche di fruizione del litorale, da attuare nel rispetto dei vincoli ambientali ed urbanistici, nonché della sicurezza dei cittadini.
- Con deliberazione n.ro 1293 del 12.07.2008, la Giunta Regionale, in applicazione della intervenuta disciplina nazionale in materia di tutela ambientale costituita dal D.Lgs. 4/2008 (di recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE), ha ritenuto di dover sottoporre il redigendo PRC a Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
- Con deliberazione n.ro 1392 del 28.07.2009, pubblicata sul B.U.R.P. n.ro 122 del 06.08.2009, la Giunta Regionale ha adottato, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della l.r. 17/2006, il Piano Regionale delle Coste ed il Rapporto Ambientale;
- Il PRC è stato depositato presso il Servizio Regionale Demanio e Patrimonio e pubblicato sul sito web della Regione Puglia;
- Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n.ro 4/2008, entro il termine di 60gg dalla pubblicazione dell'Avviso di deposito sul B.U.R.P., chiunque può prendere visione della documentazione depositata e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;

Visto il Piano Regionale delle Coste e l'allegato Rapporto Ambientale adottato con deliberazione di G.R. n.ro 1392 del 28.07.2009;

Ritenuto dover presentare alla Regione Puglia-Servizio Demanio e Patrimonio, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.ro 4/2008, le osservazioni al PRC e gli ulteriori elementi conoscitivi inerenti il demanio marittimo comunale riportati nell'allegato prospetto;

Vista l'allegata nota della Confcommercio-Sindacato Italiano Balneari-Puglia, prot. n.ro 8 del 22.01.2009, sottoscritta per adesione dagli operatori locali, contenente osservazioni al PRC;

Vista la L.r. 17/2006 concernente la "Disciplina della tutela e dell'uso della costa".

Visto il D.Lgs. 16.01.2008 n.ro 4;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.ro 267, contenente approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Sentita l'esposizione del Consigliere Donato Petrosino, il quale, tra l'altro, tiene a puntualizzare che il Piano in oggetto penalizza fortemente il territorio per i diritti quesiti dagli esistenti stabilimenti balneari. Critica il fatto che la Regione Puglia non ha tenuto conto del Porto Turistico esistente in Rodi Garganico e mette in evidenza la carenza del Piano di uno studio di monitoraggio delle dinamiche geomorfologiche e meteomarine connesse al fenomeno delle erosioni costiere, con riferimento all'intera unità fisiografica del territorio. Eccepisce, inoltre, sul divieto di concessione di tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15 m. e sul fatto che il P.R.C. non affronta in maniera adeguata il problema degli standard di qualità degli insediamenti balneari al fine di migliorare gli aspetti relativi alla competitività dell'offerta turistica.

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

Con n. 17 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presente e votanti,

DELIBERA

Di trasmettere alla Regione Puglia-Servizio Demanio e Patrimonio, le allegate osservazioni al PRC e gli ulteriori elementi conoscitivi inerenti il demanio marittimo comunale elaborati da questo Ente e riportati nell'allegato prospetto, nonché la nota della Confcommercio-Sindacato Italiano Balneari-Puglia, prot. n.ro 8 del 22.01.2009, sottoscritta per accettazione dagli operatori locali, contenente osservazioni al PRC;

Successivamente, con n.17 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, avendo la relativa proposta ottenuta la prescritta maggioranza di voti.

PIANO REGIONALE DELLE COSTE

RIF. ELABORATO	CRITICITA' RILEVATA	OSSERVAZIONE/PROPOSTA
Rapporto Ambientale (V.A.S.), Allegato 1	Nella ricognizione dei porti presenti all'interno della S.U.F. 1.1. (Sub-Unità Fisiografica Chieuti-Peschici), non è riportato il Porto di Rodi G.co nella sua attuale configurazione e consistenza.	Inserimento cartografico del Porto Turistico di Rodi Garganico
N.T.A. Art. 2 "Finalità del Piano Comunale delle Coste (PCC)"	Il PCC deve prevedere strategie di difesa, di riqualificazione ambientale e di monitoraggio, e prospettare azioni rivolte anche alla soluzione dei problemi indotti dai principali fattori che attualmente concorrono allo squilibrio morfodinamico della fascia costiera, con riferimento all'intera unità fisiografica.	Demandare alla Regione lo studio ed il monitoraggio delle dinamiche geomorfologiche e meteorologiche connesse al fenomeno dell'erosione costiera e l'individuazione degli interventi di difesa e riqualificazione. Tanto al fine di evitare situazioni di conflitto tra i vari comuni, essendo gli studi ed i relativi interventi, estesi ad una scala sovracomunale.
N.T.A. Art. 3 "Definizioni" e Art. 5.3 "Aree di Interesse Turistico-Ricreativo"	Le N.T.A. definisce Parametro di Concedibilità (PC) il rapporto tra la lunghezza della "linea di costa" corrispondente al fronte marso delle superfici in concessione e lunghezza della "linea di costa utile", ovvero la lunghezza della costa comunale al netto delle porzioni di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella rinveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione. Detto PC non deve superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi).	Fermo restando il rispetto del parametro fissato dall'art. 16.4 17/2006 ovvero di riservare comunque il 60% della consistenza demaniale (in termini di superficie) alla libera balneazione, al fine di salvaguardare gli utilizzi esistenti ed evitare di penalizzare comuni con aree demaniali poco profonde e/o non fruibili ai fini della balneazione, si propone di innalzare al 50% il PC per gli stabilimenti balneari.
N.T.A. Art. 5.2 "Aree con divieto assoluto di concessione"	Le N.T.A. e l'art. 16 della l.r. 17/2009, pone, tra gli altri, il divieto assoluto di concessione nelle aree e nelle fasce di rispetto di corsi d'acqua comunque classificati ed il divieto di concessione di tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15 m.	In considerazione dei numerosi corsi d'acqua attraversanti il territorio comunale, molti dei quali aventi carattere torrentizio, tenuto conto che gli stessi intersecano a raso sia la s.s. 89 (sul litorale di levante) sia la sede ferroviaria delle F.d.G., si propone di eliminare detta prescrizione o di subordinare il rilascio della CDM al preventivo parere dell'Autorità di Bacino nel caso di arce classificate dal P.A.I. Si propone inoltre di eliminare il divieto di concessione di tratti di spiaggia di profondità inferiore a 15 m. o in subordine, di consentire la loro concessione solo in caso di presenza di retrostanti arenili (non demaniali) con destinazione d'uso

	turistico-ricreativa	
<p>N.T.A. Art. 11 "Norme Transitorie" e Art. 8.1 "Aree in Concessione per Strutture Balneari)</p>	<p>Le N.T.A. stabiliscono che il PCC debba prevedere Norme Transitorie volte a disciplinare, tra l'altro, il rientro nei parametri fissati dall'art. 8.1 per gli stabilimenti balneari, che prescrive un fronte mare 20 m < F.M. < 100 m</p>	<p>Al fine di tenere conto delle preesistenze, ubicate, nella maggior parte dei casi, su tratti di arenili poco profondi, si propone di innalzare a 150 m il fronte mare per gli stabilimenti balneari, o in subordine, di consentire ai concessionari di stabilimenti esistenti, il rilascio di concessioni di S.L.S. (spiagge libere con servizi) in adiacenza con fronte mare max di 100 m</p>
<p>P.R.C.</p>	<p>Il P.R.C., non disciplina in alcun modo la realizzazione di impianti eolici off-shore</p>	<p>Prevedere un coordinamento delle normative di settore puntando alla individuazione zone costiere di pregio paesaggistico e naturalistico da sottoporre a tutela assoluta con il divieto di concessioni per impianti eolici off-shore</p>
<p>P.R.C.</p>	<p>Il P.R.C. non affronta in maniera adeguata il problema degli standard di qualità degli insediamenti balneari per migliorare gli aspetti relativi alla competitività dell'offerta turistica e alla necessità di avvicinare i livelli ottimali di prodotto per acquisire nuove prospettive di mercato turistico.</p>	<p>Prevedere standard di qualità in presenza dei quali: 1) - poter classificare gli stabilimenti tenendo conto della qualità dei servizi offerti e, quindi, anche delle tariffe praticabili; 2) - prevedere l'ammodernamento ciclico degli impianti, imponendo l'obbligo di allinearsi allo standard di qualità prescelto a pena di decadenza della concessione; 3) - prevedere bonus e premialità con possibilità di deroghe ai parametri definiti dal piano o agevolazioni concessorie per la parte flessibile in presenza di standard di eccellenza.</p>



CONFCOMMERCIO
SINDACATO ITALIANO BALNEARI
PUGLIA

Bari, 22 gennaio 2009
Prot. n. 08

Egregio Assessore
Turismo e Industria Alberghiera
Massimo Ostilio

Egregio Assessore
Trasparenza e cittadinanza attiva
Guglielmo Minervini

Gent.ma Assessore
Assetto del Territorio
Angela Barbanente

Consiglieri Regione Puglia

BOZZA DI DOCUMENTO SUL PIANO REGIONALE DELLE COSTE

Le osservazioni sul Piano regionale delle coste riguardano sia il **metodo** relativo alla procedura adottata di elaborazione e di adozione di questo atto amministrativo che il **merito** delle disposizioni ivi contenute.

Per quanto riguarda il **metodo** si osserva che, **nella fase di elaborazione** non vi è stata alcuna partecipazione e confronto con le associazioni rappresentative delle **imprese** (non sappiamo se, al contrario, tale partecipazione è avvenuta con altri soggetti sociali), con i rappresentanti dei **territori** (comuni, provincie) e con quelli istituzionali, (Agenzia del demanio, Sovrintendenza, ecc.).

Anche il procedimento di adozione non sta coinvolgendo il settore della balneazione attrezzata pugliese i cui rappresentanti non sono stati, a tutt'oggi, ancora formalmente invitati, dall'Assessore Minervini, a un tavolo di confronto che, per le dimensioni del suo ambito di intervento, non può che essere, in principal luogo, regionale.

Sotto quest'ultimo aspetto procedurale registriamo la **contrarietà** con la vigente normativa per la VAS (Valutazione ambientale strategica) ex dec. lgs n. 152 del 3\04\2006 e nr. 4 del 16\01\2008 che **impongono e presuppongono la partecipazione sociale** alle diverse fasi di pianificazione prima ancora dell'adozione anche e, soprattutto, di elaborazione.

I limiti del procedimento di elaborazione e adozione del Piano delle coste possono ben essere constatati se si considera il contemporaneo iter procedimentale di formazione del **Piano paesaggistico regionale** in elaborazione dall'Assessorato all'urbanistica regionale che, già, nella fase preliminare della sua formulazione vede, correttamente, il coinvolgimento della cittadinanza pugliese e delle sue articolazioni associative e rappresentative.

Questo riferimento al Piano paesaggistico è importante, non per ragioni polemiche ma perché è concreto e reale il **rischio di sovrapposizioni** o, addirittura, contrapposizioni fra le indicazioni e prescrizioni di questi due Piani confermando la giustezza di quanto suggerito dalla nostra Organizzazione, in sede di elaborazione della legge nr. 17 del 23 giugno 2006, sulla inopportunità di **riempire** il Piano della costa di **contenuti, urbanistici e ambientali**, ad esso estranei proprio per evitare il suddetto pericolo di complicazione oltre che per accelerare il varo del Piano delle coste.

Giova ricordare, in proposito, che la nostra Organizzazione, in sede di formulazione della legge nr. 17\2006 suggerì di non azzerare il **processo di pianificazione** già in corso da alcuni anni nella nostra Regione (infatti quasi trenta comuni, con costi finanziari anche ingenti a loro carico, avevano già redatto i piani comunali delle coste sulla base di linee guida emanate dalla Regione Puglia nel 2001 con atto di G.R. nr. 319 del 10\4\2001); suggerimento che l'Assessorato al demanio ritenne di dover disattendere determinando, a nostro avviso, **un ulteriore ritardo** nell'adozione di questo importante atto di programmazione che sta giungendo dopo ben 15 anni dalla legge nr. 494\93 che ne imponeva l'adozione da parte delle Regioni e a distanza di oltre un anno e mezzo dalla scadenza del termine previsto dalla legge regionale nr. 17 del 23 giugno 2006.

Nel merito del provvedimento osserviamo che il testo predisposto del Piano è ancora **più restrittivo, per lo sviluppo della balneazione attrezzata**, rispetto alla già limitativa legge regionale comportando con ciò, non un miglioramento, ma **un netto peggioramento** delle disposizioni ivi contenute sino ad arrivare a violare alcuni principi e norme contenute nella stessa legge regionale nr. 17\2006.

In particolare le **criticità** del Piano riguardano **criteri assai riduttivi e limitativi circa le dimensioni**

a) **delle aree concedibili** in quanto si distingue fra costa e **costa concedibile** escludendo, dalla prima, numerosissime porzioni della costa: da quelle oggetto di erosione a quelle aventi una profondità inferiore ai 15 mt., dalle aree di rispetto dei porti alle aree vicinate ecc. (art. 5.2 delle norme tecniche);

b) **delle concessioni** (massimo 100 mt. di fm) in riferimento al solo parametro del **fronte mare** indipendentemente dalla **profondità della spiaggia** (art. 8.1);

e) **dei manufatti** destinati a servizi quali spogliatoio, cabine, primo soccorso, servizi igienici ecc. che, nel loro complesso non possono superare percentuali irrisorie dell'area concessa per un massimo, nelle concessioni superiori a 10 mila mq, di 240 mq. (art. 8.3).

L'effetto penalizzante per la balneazione attrezzata viene aumentato in modo esponenziale e drammatico se si considera l'**efficacia retroattiva** delle disposizioni del Piano attraverso l'**obbligo di adeguamento** delle concessioni, esistenti e regolarmente assentite, entro i parametri fissati **dalle nuove disposizioni** (art. 11) e ciò in **palese violazione** dell'art. 10 della legge nr. 17\2006 che riconosce il **diritto di insistenza** delle imprese balneari ex art. 02 della legge 494\93 e quello del rinnovo automatico, ex art. 10 della legge 88\2001.



Infine la gravità e assoluta inopportunità di queste disposizioni restrittive del Piano regionale della costa sono evidenti anche alla luce

- delle **dimensioni estremamente contenute della balneazione attrezzata pugliese** che, come si evince dalla Relazione illustrativa del Piano, riguarda solo **una concessione** (più precisamente 1,1) **per chilometro di costa** e solo il **9 %** del totale dell'area demaniale; percentuali ben lontane da quelle delle altre regioni italiane, per es. romagnole, che sono nell'ordine dell'80 %;
- **dell'esigenza di uno sviluppo turistico di qualità** della nostra Regione che presuppone **l'aumento e non la diminuzione dei servizi**, del resto decisivi in una fase, come quella attuale, di accesa concorrenza nazionale e internazionale.

In definitiva, nell'esprimere la nostra **contrarietà al Piano** così come articolato, si sollecita **un confronto vero e approfondito** al fine di elaborare e varare uno strumento che coniughi l'esigenza di una maggiore **fruibilità della costa** con l'obiettivo di una **balneazione attrezzata, qualificata e moderna**.

Il Segretario
Giuseppe Chiarelli

Il Presidente
Alfredo Pretc

Per adesione

"Lido Melibonù"	Però A' allor
"Lido del Gorgano"	Longoroni et Michel
LIDO BLU MARINE	Galea
LIDO ARIANNA CLUB S.R.L.	Enrico Maria
LIDO ZANBARDI BRUNO	Enrico Bruno
"IPPOCAMPO S.R.L."	Enrico Maltos
HOTEL RIVAZZUCI S.R.L.	Enrico
HOTEL VILLA ANARE	Albano Pirelli
AET LIDO GABBIANO	Albano Pirelli

VENTURA Atilio
MAGGIORIO Rita

Ville M
Dove Pini VILLAGE

MARANO UGOBORGIO
SILVANO BRACHINI
TERRE

Stabilimento
HELIOS
VIA CLUS

Albergo
Polo Proceer

NAUTICUS
DAMIOR VACANZE SRL

Fabrizio Adriano
~~BRUNO~~

Michela BOACH
GRUPPO SACCIA

come
come
come

WIP
Vp
Vp

Albergo

HOTEL ASS. COFUSANO
CASA A MORO

Bianco G...
Arendo

GARGANO HOTELS SRL
FERRANTE MARGHERITA

As. only N...
F... M...

SIESTA CAMP...
TOUR INVEST

G... M...
P...

ADRIA

"Consiglio Operatori Turistici
del Gargano" - COTUG
C.so Madonna della Libera, 38
71012 RODI GARGANICO (FG)
Tel./Fax 0884.965778
Partita IVA: 03561170717

Logo of the organization with text: Presidente, Gargano

COMUNE DI RODI GARGANICO

Provincia di Foggia

Servizio Ufficio Tecnico Comunale**proposta di deliberazione****OGGETTO: Delibera di G. R. n.ro 1392 del 28.07.2009 – Piano Regionale delle Coste e Rapporto Ambientale – Osservazioni.****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTESTATO**

(per la propria competenza)

Eseguita a termini di legge l'istruttoria della proposta per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'organo deliberante;

Viste ed applicate le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali vigenti per la materia;
Visto lo statuto comunale;

Visti per la competenza gli artt.42, 48 e 49 del decreto legislativo n.267/2000.

Esprime, sulla proposta per la regolarità tecnica, relativamente agli aspetti urbanistici di competenza,


parere favorevole

Gli atti vengono rimessi all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi.

Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all'attuazione dell'obiettivo programmatico espresso dall'organo deliberante, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, fatta salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare.

Rodi Garganico, data della delibera

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Ing. Domenico di MONTE



COMUNE DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

SERVIZIO SEGRETERIA/AA.GG.

proposta di deliberazione

OGGETTO: Delibera di G. R. n.ro 1392 del 28.07.2009 – Piano Regionale delle Coste e Rapporto Ambientali - Osservazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTESTATO
(per la propria competenza)

Eseguita a termini di legge l'istruttoria della proposta per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'organo deliberante;

Viste ed applicate le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali vigenti per la materia;

Visto lo statuto comunale;

Visti per la competenza gli artt. 42, 48 e 49 del decreto legislativo n. 267/2000.

esprime sulla proposta, per la sola regolarità tecnica

parere favorevole

Gli atti vengono rimessi all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi.

Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all'attuazione dell'obiettivo programmatico espresso dall'organo deliberante, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, fatta salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare,

Rodi Garganico, data della delibera

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA AA.GG.
Dott. Vittorio SAGGESE



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Saggesi', written over the official stamp.

Letto il presente verbale è stato approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

F.to Carmine d'ANELLI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Sig. Arturo FABIANI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Antonio COCCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio Segreteria/AA. GG., su conforme relazione dell'addetto alle pubblicazioni degli atti, certifica che copia del presente verbale è affisso, ai sensi dell'art.124 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000, all'Albo Pretorio del Comune di Rodi Garganico dal **01 OTT. 2009** e vi resterà affisso fino al giorno **16 OTT. 2009**

Divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3, T.U. apr. D. Lgs. 267/2000 ().

Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

RODI GARGANICO, li 01 OTT. 2009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Rodi Garganico, li 01 OTT. 2009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(anche per la conformità della copia all'originale)



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 04

**SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI MORCIANO DI
LEUCA – GRUPPO CONSILIARE**

Gruppo Consiliare di Minoranza
Comune di
Morciano di Leuca

REGIONE PUGLIA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO		Aree Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione Servizio Demanio e Patrimonio
Il Dirigente del Servizio Michele LOFFREDO		- 6 OTT. 2009
Ai sensi dell'art. 4 Legge 241/1990 Assegnato a: <i>M. Loffredo</i>		ARRIVO
Data Il Dirigente Michele LOFFREDO		

Racc. a R.

 REGIONE PUGLIA	
Prot. AOO 108 / 06/10/09 n° 16447	

REGIONE PUGLIA
Settore Demanio e Patrimonio
Via Caduti di Tutte le Guerre n. 15
70126 BARI

Alla cortese attenzione

- dell' Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva
Prof. Guglielmo Minervini
 - del Dirigente Settore Demanio e Patrimonio
Dott. Michele Loffredo
- e p. c. Al Sindaco
Avv. Giuseppe Pieci
Comune di Morciano di Leuca

OGGETTO: osservazioni in merito al Piano Regionale delle Coste
Comune di Morciano di Leuca – Marina di Torre Vado
LOCALITA' SORGENTI

In considerazione della grande opportunità che la Regione Puglia offre ai comuni, province associazioni e anche singoli cittadini di segnalare osservazioni e proposte integrative al Piano Regionale delle Coste entro sessanta giorni dalla sua approvazione e pubblicazione sul BURP, avvenuta in data 06/08/09, i sottoscritti consiglieri di minoranza hanno ritenuto doveroso presentare tali osservazioni in maniera autonoma ed indipendente dall'Amministrazione Comunale, segnalando alla Regione la situazione di criticità e sensibilità della nostra costa, ed in particolare del tratto interessato dall'affiorare della falda di acqua dolce a livello del mare, denominato "SORGENTI", fenomeno che in realtà interessa tutto il litorale ricadente nella Marina di Torre Vado.

La stagione estiva appena trascorsa è stata caratterizzata da una protesta popolare sorta a salvaguardare questo ambiente costiero interessato da tale peculiarità ed è stata causata dall'inizio dei lavori per la costruzione di uno stabilimento balneare, la cui ditta costruttrice (A & C costruz.)

è titolare di **concessione demaniale n. 115 del 11/09/2007** rilasciata da Codesto settore proprio su quelle **"sorgenti"**, le quali pur essendo censite nel Piano Tutela delle Acque - Tavola n. 060400 - non sono mai state fatte oggetto di una specifica tutela, né legislativa né regolamentare, per cui non essendo state inserite nelle cartografie e negli elenchi delle emergenze costiere e nemmeno poste all'attenzione del demanio, non potevano quindi essere considerate di natura prescrivibile al rilascio della concessione anzidetta.

Va però evidenziato che nelle Norme tecniche di attuazione del PUTT - art. 3.06 - le sorgenti rientrano nelle emergenze idrogeologiche che necessitano di tutela e salvaguardia.

Per quanto sopra esposto

CONSIDERIAMO

quindi sia anche nostro compito e nostra responsabilità il sottoporre alla Vostra massima attenzione tale fenomeno di rilevante valore naturalistico, ambientale nonché storico-territoriale e turistico, affinché il Piano Regionale delle Coste tenga finalmente conto che la costa del Comune di Morciano di Leuca è interessata dalla presenza di **SORGENTI DI ACQUA DOLCE** e quindi necessita di essere preservata dalla costruzione di stabilimenti balneari che deturperebbero un territorio caratterizzato da una specificità naturale che lo rende sensibile, e su scala comunale e su scala regionale, **al grado massimo di tutela.**

Certi che la nostra osservazione, anche se non accompagnata da studi e relazioni tecniche, sarà tenuta nella dovuta considerazione nell'adeguamento del PRC e nella redazione del Piano Comunale delle Coste, al fine di conservare il valore ambientale e naturale del nostro litorale, porgiamo
Distinti Saluti.


Morciano di Leuca, 02/10/2009

I Consiglieri

Luca Durante



Walter Colella



Adele Orlando



Maria Profico



Lorenzo Ricchiuti





REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 05

SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI PORTO CESAREO



COMUNE DI PORTO CESAREO

PROVINCIA DI LECCE

Il Sindaco

Prot. n° 49039

Area Organizzazione e Riforma
dell'Amministrazione
Servizio Demanio e Patrimonio

- 6 OTT. 2009

ARRIVO

REGIONE PUGLIA
ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO

Il Dirigente del Servizio Michelino LOFFREDO

Ai sensi dell'art. 4 Legge 24/1/1990
Assegnato a: M. Bologna

Data _____
Il Dirigente Michelino LOFFREDO

del 05.10.2009

Spett.le Assessorato alla Trasparenza
ed alla Cittadinanza Attiva -
Settore Demanio e Patrimonio
Via Caduti di Tutte Le Guerre 15
70126 - Bari
Via Fax 080 5406664

Spett.le Regione Puglia
Ufficio Demanio Marittimo
Via Caduti di Tutte le Guerre, 15
70126 - Bari
Via Fax 080 5404590

REGIONE PUGLIA

Prot. AOO. 108/06/09 n° 16450

Oggetto: PIANO REGIONALE DELLE COSTE - osservazioni

Con riferimento all'adozione del Piano Regionale delle Coste si OSSERVA quanto segue:

1. Le caratteristiche geomorfologiche dei tratti di costa sabbiosi del litorale di Porto Cesareo determinano spesso spiagge di modesta profondità; pertanto, si chiede di voler eliminare la disposizione di cui all'Art. 5.2 "Inoltre, non possono essere oggetto di concessioni i tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15,00 m. da destinarsi esclusivamente a spiaggia libera". Ciò in considerazione anche della presenza di diverse concessioni demaniali marittime su tratti di spiaggia aventi profondità inferiore a 15,00 m.
2. Diverse concessioni demaniali marittime ricadenti nel territorio di Porto Cesareo, per le stesse motivazioni sopra espresse, possiedono un fronte mare superiore a 100,00 ml, pertanto, si chiede di voler applicare il limite di cui all'Art. 8.1 "il cui Fronte Mare (FM) non deve essere inferiore a 20 ml e non deve superare la lunghezza di 100 m." limitatamente alle nuove concessioni demaniali marittime e rinnovare tal quale le concessioni già presenti alla data di approvazione del presente piano.
3. Sempre in considerazione della presenza in Porto Cesareo di lunghi tratti di spiaggia con modesta profondità, si ritiene opportuno portare il limite della fascia di battigia destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la

spiaggia dalla profondità di 5ml alla nuova profondità di 3ml (Art. 8.1 quarto capoverso).

4. Si ritiene opportuno specificare in dettaglio le modalità di attuazione del monitoraggio locale della costa, che dovranno espletare i Comuni, specificando metodologia, periodicità e indicatori da valutare al fine di misurare la criticità erosiva e sensibilità ambientale.
5. Si evidenzia, infine, come non sia stata presa in considerazione la Riserva Naturale Statale "Area Marina Protetta Porto Cesareo", istituita con D.M. 12/12/97, tra le forme di tutela ambientale del demanio marittimo.

Tanto si doveva,

Cordiali Saluti.



IL SINDACO
(Vito FOSCARINI)



REGIONE PUGLIA


AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 06

SOGGETTO PROPONENTE: TORRE GUACETO

01/10/2009 10.17 DA: Torre Guaceto Torre Guaceto Ap. n. 39. 0805404041 PAGINA: 001 DI 001



Prot. 2100/G/09 del 30/09/2009
REGIONE PUGLIA
 ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
 SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO
 Il Dirigente del Servizio Michelino LOFFREDO
 sensi dell'art. 4 Legge 241/1990
 consegnato a: *[Signature]*
 Il Dirigente Michelino LOFFREDO

SPETT.LE REGIONE PUGLIA
AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA
DELL'AMMINISTRAZIONE
SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
BARI

REGIONE PUGLIA P.C.
 Prot. AOO. 1021.05/10/09 del n. 16251

MINISTERO DELL'AMBIENTE
DIREZIONE DELLA PROTEZIONE
DELLA NATURA
FAX: 06.57228707

OGGETTO: PIANO REGIONALE DELLE COSTE - OSSERVAZIONI

In riferimento al Piano Regionale delle Coste, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 1392, questo Ente specifica che in data 10 novembre 2008 ha partecipato alla Conferenza di Valutazione del piano in oggetto e in quella sede sono state espresse per iscritto le seguenti considerazioni:

- La tavola n° 35 della Serie 3 "Evoluzione Costa Sabbiosa" nel tratto di costa antistante gli isolotti di Apani individua due aree di costa in avanzamento. Tali zone sono in realtà in veloce arretramento a tal punto che la Capitaneria di Porto di Brindisi con ordinanza n° 41 del 11 luglio 2003 ha vietato il transito e la balneazione ad una distanza dalla costa di cinque metri; ciò porta ad una errata indicazione sulle criticità nella Serie 6 riferimento Normativa sempre nella tavola 35 dove queste aree sono indicate a bassa criticità. Nella stessa tavola la costa in corrispondenza di Punta Penna Grossa è in avanzamento nel suo tratto iniziale e non in arretramento
- Le Norme Tecniche all'art. 5 "Aree Vincolate" prevedono che l'utilizzo in concessione del demanio ricadente in aree protette "è subordinato alla preventiva valutazione favorevole degli impatti prodotti, redatta nella forma e nei termini previsti nella legislazione vigente". Questo ente chiede che si specificino meglio le procedure di assoggettazione alla Valutazione di Incidenza in presenza di SIC,
- È previsto che il rilascio di concessioni in zona B di aree marine protette debba essere svolto d'intesa con l'ente di gestione, mentre in zona C le concessioni debbono essere rilasciate previo parere del soggetto gestore, secondo quanto definito dall'Accordo del 14 luglio 2005 della Conferenza Unificata.

Tali considerazioni sono state ribadite con nostra nota del 14 maggio 2009 prot. 904/G/09.

Dall'analisi degli elaborati del PRC, così come adottato con delibera con cui sopra, si evince che tali indicazioni non sono state recepite e pertanto con la presente si chiede la correzione della tavola n. 35 della Serie 3 e l'integrazione delle Norme Tecniche per le quali si chiede inoltre che la procedura di Valutazione di Incidenza sia estesa all'intero perimetro delle tre Aree Marine Protette presenti in Puglia, ora assenti nei tematismi o nelle carte tematiche, tenendo in considerazione le norme di dettaglio previste dai Decreti Istitutivi e dai Regolamenti di Attuazione delle stesse.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Carovigno li, 30/09/2009



Cordiali Saluti
 Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
 Dir. Dott. Alessandro Ciccolella

[Signature]



La certificazione ISO 14001 dimostra il nostro impegno concreto nel minimizzare l'impatto ambientale dei nostri processi, prodotti e servizi.

Sede amministrativa: Via S. Anna 6
 72012 Carovigno (Brindisi)
 Tel. 0831 990862 / 0831 999976
 Fax 0831 994916
 e-mail: segreteria@riservaditorreguaceto.it
 sito internet: www.riservaditorreguaceto.it
 P.IVA: 01910280742

Centro Visita: Borgata Serranova
 Tel 0831 999865 Fax 999866

e-mail: info@riservaditorreguaceto.it



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 07

SOGGETTO PROPONENTE: DE PACE CHIARA

Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione Servizio Demanio e Patrimonio
- 6 OTT. 2009
ARRIVO

REGIONE PUGLIA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO
Il Dirigente del Servizio <u>Michelino LOFFREDO</u>
Ai sensi dell'art. 4 Legge 241/1990
Assegnato a: <u>uy Bologna y</u>
Data _____
Il Dirigente <u>Michelino LOFFREDO</u>

Spett.le
REGIONE PUGLIA
Prot. SOC. 16806/12/09 n. 16457

Assessorato alla Trasparenza
ed alla Cittadinanza Attiva
Settore Demanio e Patrimonio
Via Caduti di Tutte le Guerre 15
70126-Bari
Via Fax 080 5406664

Spett.le

Regione Puglia
Ufficio Demanio Marittimo
Via Caduti di tutte le Guerre, 15
70126-Bari
Via Fax 080 5404590

Oggetto: PIANO REGIONALE DELLE COSTE-osservazioni

La sottoscritta De Pace Chiara residente a Porto Cesareo(Le) in via Savonarola n° 3, con riferimento all'adozione del Piano Regionale delle Coste si OSSERVA quanto segue:

- 1) Si richiede di voler sostituire il limite dell'art. 81 che testualmente recita " il cui Fronte Mare (FM) non deve essere inferiore a 20 ml e non deve superare la lunghezza di 100 m" considerando un limite superiore massimo Fronte Mare di 150 m, in quanto essendo la profondità della costa modestissima, si possono inserire poche file di ombrelloni, che non ammortizzano la spesa di investimento.
Ecco quindi che per ammortizzare la spesa di investimento è necessario che il fronte mare in concessione contempli l'opportunità di avere una estensione massima di 150 m.

Distinti saluti.
Porto Cesareo 5 Ottobre 2009

De Pace Chiara

De Pace Chiara



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 08

SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI MONOPOLI



CITTÀ di MONOPOLI

(Provincia di Bari)

Area organizzativa IV – Edilizia privata, urbanistica e ambiente

Area Organizzazione e Riforma
dell'Amministrazione
Servizio Demanio e Patrimonio

- 5 OTT. 2009

ARRIVO

Prot. nr. 1852/09-urb.

li, 5 ottobre 2009

REGIONE PUGLIA

Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva

Servizio Demanio e Patrimonio

Via Caduti di Tutte le Guerre 15

70125 BARI

OGGETTO: osservazione al Piano Regionale delle Coste

REGIONE PUGLIA

Prot. ADD. 108 / 06/10/09 n. 16657

In relazione al piano in oggetto si trasmette Deliberazione della Giunta Comunale di Monopoli approvativa di una relazione contenente le osservazioni al Piano Regionale delle Coste adottato con Delibera di Giunta Regionale n°1392 del 28/07/2009.

ASSEGNATO A.....
(Art. 6 L. 241/1999)

Il Dirigente del Servizio

data.....

ASSEGNATO A.....
(Art. 4 L. 241/1999)

Il Dirigente dell'Ufficio

data.....

u. Balogno

[Signature]

Il Dirigente
Ing. Amedeo D'Onghia

[Signature]

copia



CITTA' DI MONOPOLI

(Provincia di Bari)

Deliberazione N. 175 del 5 Ottobre 2009.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Osservazioni del Comune di Monopoli al Piano Regionale delle Coste.

L'anno 2009 addì cinque del mese ottobre alle ore 10.00 nella residenza Comunale di Monopoli si è riunita, sotto la presidenza del Vice Sindaco, la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

	Cognome e Nome		Presente	Assente
1) Sindaco Presidente	Romani	Emilio	_____	___SI___
2) Assessore Vice Sindaco	Orciuolo	Fedele	___SI___	_____
3) Assessore	Alba	Domenico	___SI___	_____
4) Assessore	Albanese	Giuseppe	___SI___	_____
5) Assessore	Barletta	Piero	___SI___	_____
6) Assessore	Campanelli	Giuseppe	___SI___	_____
7) Assessore	Munno	Pierantonio	___SI___	_____
8) Assessore	Napoletano	Cosimo	___SI___	_____
9) Assessore	Pasqualone	Alberto	___SI___	_____
10) Assessore	Rotondo	Antonio	___SI___	_____
11) Assessore	Zaccaria	Domenico	_____	___SI___
		Totale	___09___	___02___

Assenti giustificati...

Assiste il Segretario Generale Dott. Giovanni PORCELLI.

Il Sig. Vice Sindaco, in qualità di Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Piano Regionale delle „Coste adottato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n°1392 del 28/07/2009 e pubblicata sul BURP n°122 del 6/08/2009 in applicazione della L.R. n°17 del 23/06/2006;

ESAMINATI gli atti scritto grafici costituenti il detto piano, così come elencati nella predetta deliberazione e pubblicati sul sito internet della Regione Puglia;

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 del D.Lgs 4/2008 e dell'art.3, comma 6 della L.R. 17/2006 il Comune, dopo l'adozione del PRC, può far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative;

VISTO che la citata delibera dispone che entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURP, chiunque può presentare osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;

VISTA la relazione predisposta dall'Assessore delegato;

RITENUTO di condividere la stessa e di fare proprie le osservazioni proposte in essa contenute;

VISTO il parere di regolarità tecnica e considerato che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non determina impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Ad unanimità di voti resi dai presenti in forma palese

DELIBERA

- 1) Di approvare le allegate osservazioni al Piano Regionale delle Coste adottato con Del. G.R. n°1392/2009 che formano parte integrale e sostanziale delle presente deliberazione
- 2) Di Proporre alla Regione Puglia, Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, Servizio Demanio e Patrimonio le predette osservazioni
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione *immediatamente esecutiva*
- 4) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione all'Ufficio Regionale Proponente



CITTÀ di MONOPOLI
(Provincia di Bari)
ASSESSORATO RISORSE DEL MARE

Al Signor SINDACO
Ai Componenti la GIUNTA COMUNALE
SEDE

OGGETTO: OSSERVAZIONI SUL PIANO REGIONALE DELLE COSTE ADOTTATO CON DEL. G.R. del 28/07/2009 n°1392

In relazione al Piano Regionale delle Coste adottato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n°1392 del 28/07/2009 e pubblicata sul BURP n°122 del 6/08/2009 in applicazione della L.R. n°17 del 23/06/2006.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 del D.Lgs 4/2008 e dell'art.3, comma 6 della L.R. 17/2006 i Comuni, le Province e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dopo l'adozione del PRC, possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.

Questo assessorato ha pertanto esaminato gli atti scritto grafici del Piano delle Coste e ha rilevato delle criticità in applicazione del PRC alla specificità del territorio comunale oltre che a valutazioni di carattere generale.

Nello specifico si osserva quanto di seguito riportato.

1) Osservatorio e Monitoraggio

Non è definita l'attivazione dell'Osservatorio Regionale della Costa, struttura operativa per la gestione dei dati che ai sensi dell'art. 6.2.5 per la costa monopolitana classificata C2.52 accerta che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua alla quale è subordinato il rilascio di nuove concessioni: pertanto tale norma congelerebbe ogni nuovo rilascio.

Inoltre non è definita la struttura dell'Osservatorio, su quale scala deve intervenire, ma soprattutto con quali risorse tale struttura deve sostanzarsi e operare atteso che la sua istituzione è prevista nella fase 6 della scansione temporale del PRC ma la stessa delibera che la prevede non specifica alcuna risorsa e/o copertura finanziaria all'uopo destinata.

2) Inapplicabilità delle NTA

Le NTA prevedono una disciplina di definizione dimensionale che escluderebbe dalla applicazione gran parte della costa monopolitana. Infatti la costa monopolitana è caratterizzata da un tratto di costa rocciosa in cui si alternano piccole calette di sabbia della profondità di circa 15-20 metri nel tratto tra Polignano ed il Capitolo e un tratto sabbioso tra il Capitolo e Fasano, anch'esso di una profondità dell'arenile mediamente di 15-20 metri. Pertanto l'esclusione dalla concessione di tratti di spiaggia di profondità inferiore a 15 metri (art.5.2 delle NTA del PRC: aree con divieto assoluto di concessione) precluderebbe la gran parte delle concessioni possibili anche in relazione alle fasce previste dall'art.8.1 delle NTA. Se a questo si aggiungono gli altri divieti che il medesimo articolo prevede (lame, foci,

canali e relative fasce di rispetto) si riduce notevolmente ogni possibilità concessoria, anche senza l'installazione di strutture fisse e/o precarie (si pensi alle Spiagge Libere con Servizi).

Nulla viene riferito rispetto alle concessioni sulle spiagge rocciose, in quanto particolare tipologia esistente e fruibile sulla costa locale.

3) Flessibilità normativa

Manca una adeguata flessibilità normativa che consenta, in applicazione delle competenze comunali e della propria autonomia gestionale, la programmazione del territorio.

L'applicazione dell'art.2 delle stesse norme prevedono che il PCC fissa i principi e gli indirizzi generali e detta norme specifiche, in materia di tutela e uso del demanio marittimo, in armonia con le indicazioni del PRC: un piano regionale normativamente rigido e vincolante poco spazio lascia ad una disciplina comunale che si deve armonizzare e non adeguare a quella regionale. Infatti ai fini conoscitivi dello stato attuale del sistema costiero e della sua evoluzione, finalizzata alla costruzione di possibili scenari di intervento, il PCC, partendo dalle conoscenze e dagli indirizzi contenuti nel PRC, deve procedere alla ricognizione fisico – giuridica di dettaglio delle aree costiere di competenza e dunque non al contrario come fa il PRC che aprioristicamente esclude tutti i tratti di spiaggia di larghezza inferiore a 15 metri senza valutare la effettiva consistenza delle spiagge di questo comune.

4) Insufficienza di norme transitorie

Le norme transitorie rimandano ai piani comunali la disciplina delle concessioni in essere senza prevedere specifiche norme transitorie del Piano Regionale ma soprattutto senza considerare che ci sono diritti acquisiti di tipo essenziale che non vengono considerati nelle norme adottate, ed inoltre ci sono tutta una serie di obblighi che prevedono costi e tempi di adeguamento al PRC che non sono stimati e prevedibili.



5) Gestione delle spiagge libere

Per le spiagge libere pari al 36% dell'intera consistenza non si prevedono forme incentivanti per i comuni da destinare alla manutenzione e gestione delle stesse, oltre che all'attrezzamento necessario per la fruibilità (rampe, servizi, igienici, ecc..): sarebbe invece auspicabile favorire, anche su quest'ulteriore 36% l'insediamento di Spiagge Libere con Servizi, tanto più perché si consente svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo.

Visto: Il Dirigente
Ing. Amedeo D'Onghia

L'Assessore alle Risorse del Mare

Rag. Pierantonio Munno





CITTA' DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 175 DEL 5-10-09

OGGETTO: Osservazioni del Comune di Monopoli al Piano Regionale delle Coste.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Amedeo D'Onghia, Dirigente dell'Area Organizzativa Edilizia privata, urbanistica ed ambiente, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr.267), sulla proposta di provvedimento deliberativo in oggetto (di cui si trattiene copia agli atti), esprime, in ordine alla sola regolarità tecnica, il seguente parere: ***favorevole.*** -----

li, 02 ottobre 2009

Il Dirigente dell'A.O. IV^A
(dott. ing. Amedeo D'Onghia)

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni PORCELLI

IL SINDACO
F.to Prof. Fedele ORCIUOLO

N. _____ REG. PUBBL.

Il Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio dal 5 OTT. 2009 al 10 OTT. 2009 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti del 1° comma, dell'art. 124 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;


che viene comunicata ai Sigg.ri Capi Gruppi (art. 125, D. Lgs. 267/2000) con nota del 5 OTT. 2009 n. 47586

Monopoli, li 5 OTT. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni PORCELLI

Copia conforme ad uso amministrativo

Monopoli, li 5 OTT. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni PORCELLI

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000).

Monopoli, li 5 OTT. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giovanni PORCELLI

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Monopoli, li 5 OTT. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giovanni PORCELLI



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 09

SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI PALAGIANO



COMUNE DI PALAGIANO
Provincia di Taranto

Area Organizzazione e Riforma
dell'Amministrazione
Servizi Demanio e Patrimonio

- 5 OTT. 2009

ARRIVO

Prot. n. 1787 del 5.10.09

Palagiano, lì 5 ottobre 2009

REGIONE PUGLIA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO	
Il Dirigente del Servizio <u>Michellino LOFFREDO</u>	
Ai sensi dell'art. 4 Legge 241/1990	
Assegnato a:	<u>M. Ressa</u>
Data	
Il Dirigente <u>Michellino LOFFREDO</u>	

Alla Regione Puglia

Assessorato alla Trasparenza
e Cittadinanza attiva
Servizio Demanio e Patrimonio
Via Caduti di tutte le guerre,15
70125- BARI

Assessorato all'Ecologia

Servizio Ecologia
Ufficio VAS
Viale delle Magnolie, 6/8
70026- Modugno

REGIONE PUGLIA	
Prot. AOC. <u>108/06/10/09</u> n° <u>16451</u>	

Oggetto: Deliberazione della G.R. n. 1392 del 28.07.2009 " Piano Regionale delle Coste e Rapporto Ambientale: Adozione e Pubblicazione. **Presentazione Osservazioni.**

Il sottoscritto dott. Rocco Ressa, nella sua espressa qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Palagiano

- Premesso che con Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2009 n. 1392 la Regione Puglia ha adottato il Piano Regionale delle Coste, pubblicato sul B. U. R. P. n.122 il 6/08/2009;

- che ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 comma 3 d.lgs. n. 4/2008 e art. 3 comma comma 6 della l.r. n. 17/2006, è possibile presentare osservazioni entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della richiamata deliberazione;

si presentano le **OSSERVAZIONI** qui di seguito riportate:

L'89% della costa ricadente nel territorio comunale di Palagiano, secondo il PRC è stata classificata come **C2.S2** - costa a media criticità e a media sensibilità, mentre la restante parte, corrispondente della foce del fiume Lenne, è stata classificata come **C2.S1** - costa a media criticità e alta sensibilità.

Il grado di criticità all'erosione dei litorali sabbiosi dovrebbe dare indicazioni sullo stato globale della costa a livello comunale. Questo deriva da una matrice ambientale in cui sono inseriti tre indicatori, a ognuno dei quali è attribuito un peso, la cui sommatoria dà infine un valore al quale corrisponde un predefinito grado di criticità. Per la costa di Palagianò questo valore è risultato pari a 50, per questo è stato attribuito un grado medio di criticità (C2), come da tabella 4.2.4.7 dell'allegato 7.1.2 del PRC.

Si vuole rendere evidente come il Comune di Palagianò abbia già portato a termine un intervento di difesa del cordone dunale nel tratto tra il fiume Lenne e l'abitato di Chiatona denominato "Protezione dalla erosione eolica delle dune di Marina di Chiatona e Lenne", nell'ambito del P.O.R. Puglia 2000-2006 Misura 1.4-int.B "Sistemazioni agrarie e idraulico forestali estensive per la difesa del suolo", ultimati nel Giugno 2008.

L'intervento ha inteso ripristinare la vegetazione al fine di consolidare le dune e quindi proteggere il territorio dall'erosione eolica.

Di seguito si riporta una scheda sintetica degli interventi effettuati.

1) Ricostruzione del sistema dunale presso Marina di Chiatona, mediante:

- a. Realizzazione di un nuovo cordone dunale stabilizzato con stuoie biodegradabili;
- b. Rivegetazione del sistema dunale ricostruito mediante l'utilizzo di materiale vegetale recuperato in loco e disposto secondo le seriazioni vegetali delle sezioni dunali;
- c. Recinzioni dissuasive, picchetti e passerelle contro l'erosione da calpestio;
- d. Capannini informativi sulla corretta fruizione dell'ambiente e sull'origine e finalità dell'azione di restauro e protezione;
- e. Opere finalizzate a regolamentare il deflusso delle acque provenienti dalla strada asfaltata.

2) Per il tratto di dune fra Marina di Chiatona e Marina di Lenne sono stati realizzati:


- a. Chiusura dei solchi di erosione eolica e di ruscellamento mediante utilizzo di sabbia locale proveniente dagli stessi lavori;
- b. Restauro dunale della duna mobile e della retroduna nelle aree prive di copertura vegetale mediante utilizzo di materiale vegetale recuperato in loco e disposto secondo le seriazioni vegetali delle sezioni dunali;
- c. Barriere permeabili in legno (viminata combinata a schermo frangivento);
- d. Recinzioni dissuasive e picchetti contro l'erosione da calpestio;

L'intervento di difesa della duna fra marina di Chiatona e la foce del fiume Lenne, ultimato nel 2008, ha consentito ad oggi di riportare in condizioni di stabilità l'intero sistema dunale del tratto considerato.

Pertanto si ritiene opportuna una revisione dell'indicatore relativo allo stato di conservazione dei sistemi dunali nella matrice per l'attribuzione del grado di criticità (tabella 4.2.4.7 dell'allegato 7.1.2 del PRC.), portandolo da "1" a "0", attribuendo un valore complessivo di "20" anziché "50", in modo da riclassificare il litorale sabbioso del Comune di Palagiano, o almeno del tratto compreso fra Marina di Chiatona e la foce del fiume Lenne, da C2.S2 a C3.S2.

Si rimane in attesa di riscontro secondo il procedimento di approvazione delineato con la surrichiamata deliberazione di G.R. n. 1392 / 28.7.09.

Il Sindaco
Dott. Rocco Ressa





REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 10

**SOGGETTO PROPONENTE: MOVIMENTO AZZURRO
BRINDISINI**

Alla Regione Puglia ,Assessorato alla Trasparenza e

Cittadinanza Attiva Servizio Demanio e Patrimonio - 5 OTT. 2009 ARRIVO

Servizio demanio e patrimonio,
(autorità procedente)

Via Caduti di Tutte le Guerre 15
70125 Bari

Alla Regione Puglia Assessorato all'Ecologia,

REGIONE PUGLIA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO Il Dirigente del Servizio <u>Micheline LOFFREDO</u> Ai sensi dell'art. 4 Legge 241/1990 Assegnato a: <u>[Signature]</u> Data _____ Il Dirigente <u>Micheline LOFFREDO</u>

Servizio Ecologia Ufficio VAS

(Autorità Competente),

Viale delle Magnolie 6-8
70026 Modugno Bari

OGGETTO: OSSERVAZIONE AL PIANO DELLE COSTE REGIONE PUGLIA, TRATTO DI COSTA INTERESSATO, COMUNE DI CAROVIGNO.

PREMESSA

 REGIONE PUGLIA Prot. AOO <u>108</u> / <u>06/10/09</u> n. <u>16161</u>

L'associazione ambientalista "Movimento Azzurro Brindisi" (Associazione di protezione ambientale ai sensi Legge 349/86) presente sul territorio da circa tre anni, avvalendosi di professionisti e tecnici che lavorano sul territorio , vuole dare un piccolo contributo affinché alcune situazioni critiche della costa del Comune di Carovigno vengano messe in evidenza per dare più efficacia all'approvazione del piano delle coste regionali.

Prima di focalizzare le emergenze ambientali attraverso quelle che sono gli elaborati grafici e fotografici ,non si può prescindere dal fare una panoramica del territorio litoraneo di Carovigno.

Il tratto di costa che da Lamaforca si estende fino alla Torre di Guaceto per un percorso di quasi 14 Km rappresenta la delimitazione territoriale di giurisdizione del Comune di Carovigno.

Uno dei rischi geofisici che minaccia maggiormente il tratto di costa di Carovigno che va da Lamaforca (a partire dal tratto antistante il villaggio Acqua In) fino alla Torre di Guaceto è l'erosione e la distruzione dei litoranei, con gravi perdite non solo di capitale natura, ma anche di manufatti e altre opere umane che nella storia hanno segnato il territorio.

Questo tratto di costa è infatti sempre più soggetto a trasformazioni irreversibili dovute a due tipologie di fattori. Da un lato a cause naturali come la subsidenza ed erosione dei tratti sabbiosi, l'oscillazioni del livello marino, il dissesto dei tratti rocciosi, dall'altro all'azione dell'uomo che accelera questi fenomeni, con gravi danni sia all'ambiente in generale che al paesaggio costiero in particolare.

Il tessuto urbano discontinuo, legato essenzialmente a una residenzialità stagionale, ha determinato una cementificazione selvaggia di alcuni tratti di costa e ha portato ad un eccessivo carico antropico che si manifesta soprattutto durante i mesi estivi.

Il litorale è caratterizzato da una costa bassa e con numerose insenature, la maggior parte delle quali con spiagge sabbiose recenti che in alcuni casi nella zona retrostante presentano zone paludose e stagni costieri. L'abrasione marina è attiva particolarmente alla base delle modeste scarpate costiere non più alte in media di un metro sul livello del mare. Forma solchi di battigia che facilitano il crollo delle scarpate stesse provocando l'arretramento della costa, ed in alcuni casi alla formazione degli scogli. Vi è anche la presenza di numerosi cordoni dunali fragili ed erosi con poca vegetazione, a cui si intercalano livelli di paleosuoli (terre nere) che

indicano evidentemente periodi di stasi nella formazione delle dune.

OSSERVAZIONI AL PIANO DELLE COSTE

IL litorale del Comune di Carovigno partendo da Lamaforca a finire al tratto di costa denominato "isoletta" verso SE è costituito da tratti di costa rocciosa degradante con la presenza di alcune grotte marine che sfioriscono la costa in alcuni tratti più alti.

Queste grotte in parte vengono modellate dalle acque di precipitazione ,in parte dall'azione meccanica del moto ondoso. Gli esempi più caratteristici sono la Grotta del Moro (vedi Foto 1) e la Grotta Azzurra (vedi Fig. 2).

In questo tratto ciò che desta maggiore perplessità è la presenza di una strada situata a nord dell'insenatura denominata "pozzo fetente" tracciata a pochi metri dal mare con pali per illuminazione e con materiale di riporto riversato sugli scogli (vedi fig. 3).

Spostandoci sempre verso SE a partire dal tratto di costa denominato "isoletta" e a finire alla spiaggia dei Camerini (Torre S.Sabina) la cementificazione e la viabilità nonché i parcheggi selvaggi su zona demaniale hanno quasi distrutto del tutto i tratti di cordone dunale presenti nel zona denominata "spiaggia della mezzaluna" (vedi fig. 4). E' da evidenziare inoltre come la flora autoctona sia quasi scomparsa del tutto. Questo tratto di costa è sottoposto a una forte pressione antropica che mette a serio rischio il patrimonio naturalistico- archeologico della zona ,che presenta uno dei siti archeologici più interessanti dell'intera Italia meridionale adriatica :infatti dove oggi i bagnanti si accalcano per godere dello splendido mare ,nel età del Bronzo sorgeva un grande insediamento abitativo di cui oggi sono rimaste numerose tracce. Tutta la calcarenite è interessata da migliaia di buche artificiali, in buono stato di conservazione.

Questi buchi nella roccia sono stati interpretati dagli archeologi come buche da palo per capanne o per difesa :l'esempio più spettacolare si trova proprio nei pressi dell' isoletta (vedi fig.5) .Altre buche allineate delimitano una rientranza nella parete rocciosa e proseguono oltrepassato un piccolo lembo di mare sull'isoletta.

Numerose buche sono sparse per tutta la zona :un esempio di buche per sostegno di pali si trova a nord della spiaggia e delimitano un piccolo scavo artificiale corrispondente ad un antica capanna (vedi fig.6) .

Buche si rinvennero sull'isola un tempo evidentemente collegata alla terraferma. Oltrepassata la spiaggia ,si arriva allo sbocco della lama del "fiume della mezza-luna",così chiamato per una serie di sorgenti ubicate sulla riva di costa .Questo solco oggi separa una frequentatissima spiaggia , dai siti visti in precedenza dell'età del Bronzo ,ad altri riferibili al neolitico (comunità di agricoltori del VI millennio a.C.)situati nei pressi delle numerose grotte e dune ad est della lama (vedi fig. 7). E' Da segnalare che nei periodi di forti piogge , spesso l'area si divide a metà per dare lo sbocco naturale alle acque del fiume (vedi fig. 8) Da segnalare un evidentissimo canale scavato artificialmente in parte insabbiato ,che taglia le calcareniti del lato ovest della lama (vedi fig. 9). Si tratta di un canale per fare defluire le acque del fiume dopo che la sabbia aveva ostruito il suo sbocco al mare .In tutta la zona si notano escavazioni delle calcareniti .All'interno della lama nel 1957 ,venne ritrovato un sepolcreto,mentre nel 1990 ,scavi per una costruzione nei pressi dell'isoletta portarono alla luce due strutture di capanne delimitate da numerose buche da palo e con cavità atte a ospitare cucine con fornelli ,databili tra il XI e XII secolo a.C.

In merito abbiamo allegato Fig.18 Torre S.Sabina :rilievo planoaltimetrico (CIVILTA' ANTICHE NEL TERRITORIO DI TORRE S.SABINA D. Coppola, 1978)

La zona comprende la presenza di uno stagno costiero retrodunale caratterizzato da canneti, giuncheti e falascheti (perciò idonee alla sosta e allo svernamento della selvaggina migratoria acquatica). La zona ha rilevanza naturalistica ,per la presenza di uccelli acquatici migratori (Vedi Fig.10).

Spostandosi verso SE a partire dalla spiaggia dei Camerini fino alla zona urbanizzata di Specchiolla possiamo notare come si alternano tratti di costa completamente cementificati a tratti di costa morfologicamente stravolti dalla viabilità costiera(vedi fig.11). La parte di cordone dunale che interessa la spiaggia denominata Pantanaggianni è sottoposto a una notevole erosione (vedi foto 12) dovuta a una forte pressione antropica che si è venuta a creare in questi ultimi anni e per un carente controllo sul territorio. Si è verificato in alcuni tratti di costa c.da Pantanaggianni e c.da Specchiolla dei profondi livellamenti di sabbia (vedi fig.13) che hanno indebolito un sistema già così fragile come quello dunale .La zona è anche interessata da una zona umida che viene denominata stagno "Pantano Scianni" (vedi fig.14) caratterizzate da canneti, giuncheti e falascheti perciò idoneo alla sosta e allo svernamento della selvaggina migratoria acquatica.

Anche questa zona ha rilevanza naturalistica ,per la presenza di uccelli acquatici migratori .Spostandosi sempre verso SE si arriva alla zona di Morgicchio. Il paesaggio si caratterizza per l'alternanza di tratti fra costa rocciosa e spiaggia con retrostante cordone dunale. Anche qui i parcheggi selvaggi e la viabilità stanno stravolgendo quella che è la morfologia della costa diventando un problema serio per il mantenimento del cordone dunale . La zona è interessata da una vasta palude bellissima (vedi fig.15), caratterizzate da canneti, giuncheti e falascheti perciò idonee alla sosta e allo svernamento della selvaggina migratoria acquatica vedi foto

Spostandosi verso SE si nota come a Specchiolla la mancanza di una corretta pianificazione urbanistica ha prodotto negli anni un modello di urbanizzazione incontrollata con opere viarie a ridosso delle spiagge (vedi fig. 16) e la cementificazione di quasi tutta la litoranea verso il centro abitato. Da Specchiolla verso i confini della riserva di torre Guaceto si nota un tratto di costa bellissimo ma abbandonato e pieno di rifiuti(vedi foto 17).

CONCLUSIONI

L'associazione Movimento Azzurro Brindisi mette a disposizione questo materiale riguardante la litoranea di Carovigno affinché da parte delle istituzioni e degli enti locali ci sia una sinergia comune per la salvaguardia dell'intero territorio costiero che negli ultimi anni ha perso sia sotto l'aspetto naturalistico-paesaggistico-storico e


CHIEDE:

- 1)La messa in sicurezza del sito archeologico che va dalla zona denominata "isoletta " a quella denominata "mezzaluna" fino a finire a Torre Santa Sabina. Vedi allegato rilievo planoaltimetrico Torre S.Sabina.
- 2)La salvaguardia e la riqualificazione del sistema spiaggia-dune nel tratto che va da Lamaforca fino ai confini della riserva di Torre Guaceto e l'affissione di apposita cartellonistica .
- 3)La salvaguardia degli stagni costieri della Mezzaluna del Pantano Scianni e la zona paludosa di Morgicchio con apposita segnaletica e chiusura dei tratti di viabilità limitrofa ad essi, con revoca delle concessioni vicine per consentire la presenza di uccelli migratori e diminuire l'impatto antropico su ecosistemi così fragili.

4) Una normativa più severa (revoca della concessione) per i titolari di concessioni demaniali nei tratti interessati dalle concessione stesse o limitrofi dove avvengono sbancamenti o danneggiamento dello stato dei luoghi per azioni non attribuibili ad eventi naturali come vento, pioggia o forti mareggiate.

5) La formazione di percorsi geoturistici che valorizzino il tratto di costa Lamaforca-Torre S.Sabina.

Il Presidente
Movimento Azzurro Brindisi
Monna Francesco



ALLEGATI FOTOGRAFICI**Figura 1 Grotta del Moro****Figura 2 Grotta Azzurra.**



Figura 3 Strada tracciata a pochi metri dal mare c.da Carisciola con terreno vegetale riversato sugli scogli.



Figura 4 Sosta selvaggia su zona demaniale .



Figura 5 Buche da palo per capanna o difesa.



Figura 6 Scavo artificiale corrispondente alla base di un'antica capanna.




Figura 7 Grotta completamente abbandonata.



Figura 8 Spiaggia "mezzaluna" distrutta.



Figura 9 Canale scavato artificialmente.



Figura 10 Stagno "mezzaluna"



Figura 11 Cementificazione della costa.



Figura 12 uno dei tanti tratti di duna eroso.



Figura 13 Sbancamento di sabbia.



Figura 14 Stagno "Pantano Scianni".



Figura 15 palude di "Morgicchio"



Figura 16 Strada sommersa da depositi sabbiosi .



Figura 17 Tratto di costa .




Figura 18 Rilievo planoaltimetrico . (D. Coppola 1978)



REGIONE PUGLIA


AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 11

**SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI MORCIANO DI
LEUCA**

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
 Provincia di Lecce - c. f. 81003870755
 Piazza Giovanni Paolo II nr. 1 - tel 0833 743100 fax 0833 743204



Raccomandata
 Prot. Nr. 5205

Li 02 OTT 2009

OGGETTO : PIANO REGIONALE DELLE COSTE - INVIO DELIBERA GIUNTA COMUNALE CON OSSERVAZIONI .-

Anticipato per Fax 080 5403235



Alla REGIONE PUGLIA
Servizio Demanio e Patrimonio
Ufficio Demanio Marittimo
 Via Caduti di Tutte le Guerre nr. 15
70100 BARI


Con riferimento alla pratica in oggetto indicata e per i successivi provvedimenti di competenza, in allegato, si rimette copia della seguente documentazione :

Delibera di Giunta Comunale di adozione studio idrogeologico e delle osservazioni;

Studio idrogeologico con le osservazioni al PRC;

Osservazioni del Gruppo Consiliare di Minoranza.

Cordiali saluti



IL SINDACO
 Avv. Giuseppe PICCI





Comune di Morciano di Leuca
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 93 del 02/10/2009

Oggetto: PIANO REGIONALE DELLE COSTE - STUDIO IDROGEOLOGICO - ESAME OSSERVAZIONI.

L'anno duemilanove, il giorno due del mese di ottobre alle ore undici e venti minuti, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presenti:

- 1) PICCI GIUSEPPE, Sindaco
- 2) COSTANTINI STEFANO, Vice Sindaco
- 3) SCHIATTINO ANTONIO FILIPPO, Assessore
- 4) COSI ROBERTO, Assessore
- 5) BISANTI FRANCESCO, Assessore
- 6) PICCINNI OSVALDO, Assessore

Assenti:

- 1) MONTEDURO FRANCESCA, Assessore

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Pier Luigi Cannazza.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA Parere favorevole. Addì, 02/10/2009 Il responsabile del servizio f.to Geom. Giuseppe Renna	REGOLARITA' CONTABILE Parere favorevole. Addì, 02/10/2009 Il responsabile di Ragioneria f.to Dr. Davide Bisanti	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 del 25/11/2002 veniva approvato il Piano Comunale delle Coste;

CHE con Deliberazione del C.C. nr. 16 del 31/07/09 veniva determinata, tra l'altro, la necessità di sospendere il Piano Coste Comunale, per uno studio su tutto il Litorale Comunale;

CONSIDERATO che con propria Deliberazione nr. 92 del 18/09/09 veniva stabilito, tra l'altro, di conferire al dott. geol. Marcello De Donatis da Ruffano l'incarico per la predisposizione di uno studio idrogeologico su tutto il litorale Comunale, finalizzato ad effettuare delle osservazioni sul PRC;

RILEVATO che il prefato professionista ha presentato in data 02/10/09 al prot. nr. 5204 l'elaborato relativo allo studio idrogeologico, oggetto dell'incarico come sopra conferito;

RITENUTO provvedere, pertanto, in merito alla adozione dello studio idrogeologico di cui sopra;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art.49 del D.Lgs. nr. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. Per le ragioni in premessa citate, di adottare e di fare proprio lo studio idrogeologico a firma del dott. geol. Marcello De Donatis da Ruffano, pervenuto in data 02/10/09 al prot. nr. 5204.
2. Di fare proprie le osservazioni contenute nello studio suddetto e trasmettere il presente atto alla Regione Puglia.
3. Di dichiarare il presente provvedimento, previa votazione unanime e separata, immediatamente esecutivo ai sensi di legge.-

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Avv. Giuseppe Picci

Segretario Generale
f.to Dott. Pier Luigi Cannazza

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 02/10/2009 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Morciano di Leuca, 02/10/2009

Il Segretario Generale
f.to Dott. Pier Luigi Cannazza

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. _____ del 02 OTT. 2009.

- al Co.Re.Co con nota protocollo N. _____ del _____
 trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
 Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione, senza richiesta di inoltro al Co.Re.Co. (Art. 134 c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
 Decorrenza gg. 30 dal ricevimento dell'atto da parte del Co.Re.Co., senza adozione o comunicazione provvedimento di annullamento (Art. 134 c.1 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
 Esame senza rilievi da parte del Co.Re.Co. come da provvedimento N. _____ del _____ (Art. 134 c.1 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
 Esame favorevole del Difensore Civico/Co.Re.Co. (Art. 127 c.2 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
 Conferma della deliberazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del C.C. (Art. 127 c.2 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
 Esame con intesa e/o prescrizioni da parte del Co.Re.Co. come da provvedimento N. _____ del _____ (Art. 127 c.2 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

La presente deliberazione non è divenuta esecutiva per:

- Annullamento da parte del Co.Re.Co. con provvedimento N. _____ del _____

Morciano di Leuca, li 02 OTT. 2009

Il Segretario Generale
f.to Dott. Pier Luigi Cannazza


COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario Generale
(Dott. Pier Luigi Cannazza)

Gruppo Consiliare di Minoranza
Comune di
Morciano di Leuca



Racc. a R.

REGIONE PUGLIA
Settore Demanio e Patrimonio
Via Caduti di Tutte le Guerre n. 15
70126 BARI

Alla cortese attenzione

- dell' Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva
Prof. Guglielmo Minervini
 - del Dirigente Settore Demanio e Patrimonio
Dott. Michele Loffredo
- e p. e. Al Sindaco
Avv. Giuseppe Pieci
Comune di Moreiano di Leuca

OT + SINDACO + BISBANEI
[Signature]

OGGETTO: osservazioni in merito al Piano Regionale delle Coste
Comune di Morciano di Leuca – Marina di Torre Vado
LOCALITA' SORGENTI

In considerazione della grande opportunità che la Regione Puglia offre ai comuni, province e associazioni e anche singoli cittadini di segnalare osservazioni e proposte integrative al Piano Regionale delle Coste entro sessanta giorni dalla sua approvazione e pubblicazione sul BURP, avvenuta in data 06/08/09, i sottoscritti consiglieri di minoranza hanno ritenuto doveroso presentare tali osservazioni in maniera autonoma ed indipendente dall'Amministrazione Comunale, segnalando alla Regione la situazione di criticità e sensibilità della nostra costa, ed in particolare del **tratto interessato dall'affiorare della falda di acqua dolce a livello del mare, denominato "SORGENTI", fenomeno che in realtà interessa tutto il litorale ricadente nella Marina di Torre Vado.**

La stagione estiva appena trascorsa è stata caratterizzata da una protesta popolare sorta a salvaguardare questo ambiente costiero interessato da tale peculiarità ed è stata causata dall'inizio dei lavori per la costruzione di uno stabilimento balneare, la cui ditta costruttrice (A & C costruz.)

è titolare di **concessione demaniale n. 115 del 11/09/2007** rilasciata da Codesto settore proprio su quelle "sorgenti", le quali pur essendo censite nel Piano Tutela delle Acque

- Tavola n. 060400 - non sono mai state fatte oggetto di una specifica tutela, né legislativa né regolamentare, per cui non essendo state inserite nelle cartografie e negli elenchi delle emergenze costiere e nemmeno poste all'attenzione del demanio, non potevano quindi essere considerate di natura prescrittiva al rilascio della concessione anzidetta.

Va però evidenziato che nelle Norme tecniche di attuazione del PUTT - art. 3.06 - le sorgenti rientrano nelle emergenze idrogeologiche che necessitano di tutela e salvaguardia.

Per quanto sopra esposto

CONSIDERIAMO

quindi sia anche nostro compito e nostra responsabilità il sottoporre alla Vostra massima attenzione tale fenomeno di rilevante valore naturalistico, ambientale nonché storico-territoriale e turistico, affinché il Piano Regionale delle Coste tenga finalmente conto che la costa del Comune di Morciano di Leuca è interessata dalla presenza di **SORGENTI DI ACQUA DOLCE** e quindi necessita di essere preservata dalla costruzione di stabilimenti balneari che deturperebbero un territorio caratterizzato da una specificità naturale che lo rende sensibile, e su scala comunale e su scala regionale, **al grado massimo di tutela.**

Certi che la nostra osservazione, anche se non accompagnata da studi e relazioni tecniche, sarà tenuta nella dovuta considerazione nell'adeguamento del PRC e nella redazione del Piano Comunale delle Coste, al fine di conservare il valore ambientale e naturale del nostro litorale, porgiamo Distinti Saluti.

Morciano di Leuca, 02/10/2009

I Consiglieri

Luca Durante

Walter Colella

Adele Orlando

Maria Profico

Lorenzo Ricchiuti

Luca Durante
Walter Colella
Adele Orlando
Maria Profico
Lorenzo Ricchiuti

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
POSTA IN ARRIVO
0 2 OTT. 2009
Prot. N° 5204/Tit Classe - -

**COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
(PROVINCIA DI LECCE)**

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

STUDIO IDRO-GEOLOGICO PER
INDIVIDUARE LA PRESENZA DI
SORGENTI E POLLE COSTIERE
NEL TERRITORIO COMUNALE DI
MORCIANO DI LEUCA

Ruffano, ottobre 2009

Marcello De Donatis
IL GEOLOGO
Dott. Geol.
MARCELLO DE DONATIS
N. 350
PUGLIA

Studio idro-geologico per individuare la presenza di sorgenti e polle costiere

INDICE

PREMESSA	1
CARATTERI LITOLOGICI DEL LITORALE DI MORCIANO DI LEUCA	3
IDROGEOLOGIA	5
OSSERVAZIONI SUL PIANO REGIONALE COSTE (PRC)	7
✓ Valutazione della criticità dell'erosione	
✓ Valutazione della sensibilità ambientale	
✓ Indicatori per la valutazione delle dinamiche costiere	
CONCLUSIONI	9

PREMESSA

Il sottoscritto è stato incaricato dall'Amm.ne Comunale di Morciano di Leuca, per eseguire uno studio idrogeologico finalizzato ad effettuare delle osservazione sul PRC (Piano Regionale Coste).

L'area in esame fa parte della sub-unità Castrignano del Capo-Gallipoli/Punta Pizzo, ed è stata perimetrata con la sigla C3.S3 ossia "zona a bassa criticità e costa a bassa sensibilità ambientale".

Considerando che il PRC si inserisce nell'ambito degli strumenti di pianificazione generale o settoriale della Regione Puglia facendo riferimento al PUTT, PAI, PTA e al PRTR, quest'ultimo è in fase di redazione, gli strumenti vigenti sono il PAI, PUTT/P e il PTA.

Pertanto il PRC deve tener conto delle Perimetrazioni PAI e delle emergenze rilevate e censite nel PUTT e nel PTA, soprattutto sotto l'aspetto idrogeologico.

Il PAI non individua pericoli per il litorale di Morciano, sia sotto l'aspetto idraulico che sotto l'aspetto morfologico.

Il Piano di Tutela delle Acque individua lungo il litorale di Morciano di Leuca numerose sorgenti.

L'area indagata (vedi planimetria allegata) risulta caratterizzata dalla presenza di numerose sorgenti e polle di acqua dolce, che vengono utilizzate dai frequentatori della zona a scopo idro-terapeutico data la bassa temperatura che esse presentano.

La realizzazione di strutture (stabilimenti balneari) sopra o nelle immediate vicinanze delle polle e sorgenti, oltre a non permettere di utilizzare le bagnarole presenti, può modificare le caratteristiche idrogeologiche presenti, ed alterare il delicato equilibrio acqua dolce/acqua salata.

CARATTERI LITOLOGICI DEL LITORALE DI MORCIANO DI LEUCA


La costa si presenta bassa e rocciosa, soggetta ad erosione essenzialmente per l'azione del moto ondoso; sono soprattutto le mareggiate provocate dai venti che spirano da W-SW a produrre tale fenomeno. Le onde sollevando le particelle sabbiose depositate sul fondo e scagliandole contro la roccia, la erodono sino a creare delle piccole cavità, della lunghezza di pochi centimetri.

L'azione erosiva del moto ondoso è facilitata inoltre dalla struttura stessa della roccia che presenta livelli meno cementati, e quindi più facilmente disaggregabili, e litoclasti verticali che facilitano crolli e quindi l'arretramento e il frastagliamento della costa, dando origine a massi disaggregati delle dimensioni di 2-3 mc, visibili sulla costa.

Inoltre da dati recenti sulle variazioni del livello del mare risulta che dal 1885 al 1951 il livello medio del mare si è sollevato con una velocità di circa 1300 mm per millennio. Per stabilire un ordine di grandezza di massima è stato fatto un confronto tra le foto dell'I.G.M- rilevate nel 1954 e nel 1990. Tale confronto ha evidenziato che in alcuni punti la costa si è arretrata di circa 1.5 metri.


In seguito a questo arretramento della costa, la falda costiera viene messa a nudo, creando delle sorgenti di acqua dolce, con portate anche superiori a 10 l/sec.

Date le particolari caratteristiche idrogeologiche di questo tratto del litorale pugliese, tutta l'area viene utilizzata a scopi idroterapeutici, dato che la temperatura dell'acqua risulta più bassa rispetto all'ambiente esterno (vedi volume di Geologia applicata all'Ingegneria di Ardito Desio). Tali sorgenti rientrano fra quelle monitorate dal Piano di Tutela delle Acque dal 1997.



Torre Vado





LEGENDA



SABBIE PLEISTOCENICHE

Formazione costituita essenzialmente da biomicriti e calcareniti ricche di foraminiferi bentonici, litologicamente risulta alquanto omogenea in genere ben stratificata di colore giallastro.



CALCARENITI DI GRAVINA

Calcareniti bioclastiche, a grana media, da grigio chiare a giallastre di norma massicce, porose e tenere (tufi calcarei). Occasionali orizzonti argillosi consentono, talvolta la presenza di piccole falde idriche sospese. (Pleistocene inferiore).



CALCARE DI ALTAMURA

Calcarei dolomitici, compatti tenaci, in strati e banchi, talora riccamente fossiliferi, cui si alternano livelli dolomitici di colore grigio. Corrispondono alla sedimentazione prodottasi essenzialmente nelle estese aree di laguna della piattaforma apula. (Maastrichtiano).



Strati orizzontali



Strati con pendenza inferiore a 10°

GEOLOGICA

IDROGEOLOGIA

L'idrogeologia locale fa parte di una falda acquifera denominata falda costiera o carsica, si tratta di un acquifero sostenuto alla base dalle acque marine di invasione continentale e delimitato al tetto da una superficie irregolare coincidente all'incirca con il livello marino.

Questa falda circola a pelo libero nelle rocce calcareo-dolomitiche fessurate e carsificate del Cretaceo. Quando i livelli praticamente impermeabili, rappresentati dalle calcareniti marnose giacenti sui calcari mesozoici, si rinvengono in corrispondenza o sotto il livello del mare, tale falda risulta in pressione.

I carichi idraulici risultano molto bassi (0.1-0.2 metri s.l.m.) con valori più alti nell'entroterra del territorio; modeste risultano le cadenti piezometriche (intorno a 0.5‰).

Le isopieze (curve di uguale altezza piezometrica) presentano una direzione del deflusso delle acque sotterranee prevalentemente verso Ovest, ossia in direzione del mare che rappresenta anche il livello di base della falda. A parte situazioni locali di anisotropia legate alle difformi condizioni di fratturazione e carsificazione dell'ammasso carbonatico, l'acquifero presenta nel suo insieme, una permeabilità mediamente alta.

Lo spessore dell'acquifero dipende dal carico idraulico e dalla densità delle acque di falda e di quelle del mare, sulle quali le prime galleggiano per minore densità. L'equilibrio tra le acque di falda e le acque di mare, trascurando il deflusso delle stesse, è dato dalla legge di Ghyben-Herzberg:

$$H_i(\rho_m - \rho_f) = H_p \rho_f$$

dove:

H_i = *profondità dell'interfaccia acqua dolce-acqua salata dal livello del mare;*

ρ_m = *densità dell'acqua di mare (1.028);*

ρ_f = *densità dell'acqua dolce di falda (1.0028);*

H_p = *altezza del livello di falda sul livello del mare.*

si ha quindi che:

$$H_i \cong 40 H_p.$$

Ne consegue, che nell'area del territorio comunale dall'interno verso la costa il passaggio delle acque di falda con quelle marine vere e proprie (interfaccia) avviene intorno a 4-8 metri sotto l'orizzonte marino.

Data la presenza di una roccia calcarea molto fratturata e carsificata, la falda fuoriesce per un buon tratto del litorale di Morciano di Leuca, sia sotto forma di sorgenti, che sotto forma di polle.






LEGENDA

0.3

Isopieze (mt s.l.m.)



Direzione di deflusso della falda profonda

IDROGEOLOGICA

OSSERVAZIONI SUL PIANO REGIONALE COSTE (PRC)

Le matrici che sono state utilizzate per la redazione del PRC sono:

- 1) Valutazione della criticità dell'erosione;
- 2) Valutazione della sensibilità ambientale;
- 3) Indicatori per la valutazione delle dinamiche costiere.

Valutazione della criticità dell'erosione

I redattori del piano hanno giustamente valutato che il litorale di Morciano di Leuca, risulta costituito da una costa bassa e rocciosa non soggetta a fenomeni di avanzamento.

In realtà il litorale indagato risulta in erosione, principalmente per fenomeni di dissoluzione carsica prodotti dalle acque acide e per l'azione meccanica del moto ondoso.

La presenza di numerose sorgenti, in questo tratto del litorale, è testimonianza della presenza di fenomeni erosivi in atto

Valutazione della sensibilità ambientale

Il sottoscritto non entra nel merito sulla metodologia utilizzata per valutare la sensibilità dell'area, analisi gerarchica AHP.

Per la presenza di emergenze idrogeologiche lungo un tratto di 850 metri del litorale di Morciano di Leuca e per il delicato equilibrio esistente fra acqua dolce/acqua salata, la costa in esame non può non essere inserita fra siti interessati da una sensibilità medio/alta.

Indicatori per la valutazione delle dinamiche costiere.

Gli indicatori analizzati sono:


- Uso del suolo;
- Dati istat;
- SIC;
- ZPS;
- Aree protette;
- PUTT/P;
- PAI;
- Sistema insediativo storico.

Nel tema del PUTT, l'idrogeologia assume un ruolo importante. Considerando che lungo il tratto di costa del Comune di Morciano di Leuca, la falda profonda emerge sia sotto forma di sorgenti che di polle.

Le Norme Tecniche di Attuazione del PUTT, tutelano tali emergenze. L'art. 3.06 afferma che le sorgenti rientrano fra quelle emergenze idrogeologiche che necessitano di tutela e salvaguardia. Nel punto 3.06.4 "prescrizione di base" si legifera che tali emergenze sono soggette a *tutela integrale* per l'area annessa che, per le emergenze idrogeologiche, è stabilita pari a 150 metri.



LEGENDA



Area interessata dalle sorgenti e polle costiere

Scala 1:2000



CONCLUSIONI

Il litorale del Comune di Morciano di Leuca ha un elevato valore naturalistico per la presenza di emergenze idrogeologiche (sorgenti), che l'A.C. tende a preservare, pertanto ha incaricato il sottoscritto ad eseguire uno studio idrogeologico finalizzato all'effettuazione delle osservazioni sul PRC (Piano Regionale Coste).

L'area in esame fa parte della sub-unità Castrignano del Capo-Gallipoli/Punta Pizzo, ed è stata perimetrata con la sigla C3.S3 ossia "zona a bassa criticità e costa a bassa sensibilità ambientale".

Le scaturigini sono presenti per un tratto di costa di 850 metri (vedi planimetria allegata), si tratta di acque con salinità di 1.8 gr/l e con portate superiori a 10 l/sec.

Considerando che tali emergenze vengono tutelate dal PUTT/P, infatti le Norme Tecniche di Attuazione del PUTT, l'art. 3.06 afferma che le sorgenti rientrano fra quelle emergenze idrogeologiche che necessitano di tutela e salvaguardia. Nel punto 3.06.4 "prescrizione di base" si legifera che tali emergenze sono soggette a *tutela integrale* per l'area annessa che, per le emergenze idrogeologiche, è stabilita pari a 150 metri.

Ruffano, ottobre 2009

Dr. Marcello De Donatis





REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 12

SOGGETTO PROPONENTE: LEGAMBIENTE SALVE

REGIONE PUGLIA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO	
Il Dirigente del Servizio <u>Michelino LOFFREDO</u>	
Ai sensi dell'art. 4 Legge 241/1990	
Assegnato a:	<u>M. Salve</u>
Data:	
Il Dirigente <u>Michelino LOFFREDO</u>	

Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione Servizio Demanio e Patrimonio
- 5 OTT. 2009
A P R I V O

LEGAMBIENTE

"Giglio delle dune" sez. di Salve -Lecce
sede legale c/o Sala Conferenze Comunale
via Roma Salve
Cod. Fiscale 90025360752

Salve, il 30 Settembre 2009

Al Dott. Michele Loffredo
Responsabile Unico del Procedimento



c/o Servizio Demanio e Patrimonio
Assessorato alla Trasparenza e
Cittadinanza Attiva
della Regione Puglia
Via Caduti di tutte le Guerre, 15
70125 BARI

e p.c. al Sindaco del Comune di SALVE

Oggetto: PIANO REGIONALE DELLE COSTE;
Osservazioni, obiezioni e suggerimenti - ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D. Lgs 4/2008 e dell'art. 3 comma 6 della L.R. 17/2006.

PREMESSA

Il Piano Regionale delle Coste (P.R.C.) rappresenta, a nostro parere, un valido strumento per la pianificazione di area vasta, anche in considerazione dell'iter previsto dalla legge, in particolare, la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), la quale: *"deve assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi assicurare il rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica"*.

Superata la fase di adozione del P.R.C., vedi la delibera di Giunta Reg.le n. 1392 del 28 Luglio 2009, siamo ora nella fase di pubblica valutazione dei contenuti e di possibile presentazione di osservazioni le quali potranno essere presentate entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.P., avvenuta il 6 Agosto 2009.

Il circolo Legambiente di Salve, perciò, data l'importanza del P.R.C. e giustamente attento a tali dinamiche, ha ritenuto opportuno una approfondita valutazione ed ha infine elaborato la seguente analisi critica al RAPPORTO AMBIENTALE che è parte sostanziale della V.A.S. e quindi del P.R.C.

OSSERVAZIONI - OBIEZIONI

Preliminarmente, diciamo, che approviamo gli obiettivi generali del P.R.C. così come formulati, tuttavia riteniamo di dover dire che l'approccio iniziale ad una problematica così complessa debba essere quanto più prudente possibile, considerando semplicemente il fatto che il litorale che oggi si cede al privato, difficilmente domani potrà tornare di uso pubblico.

Condividiamo inoltre che, il P.R.C., (quale strumento di pianificazione delle forme d'uso dell'area costiera), nel determinare i livelli di classificazione, essenzialmente ha tenuto conto di due importanti parametri:

1. la Criticità all'erosione (C) (intesa quale rischio di consumo della risorsa), basata sulla tendenza evolutiva storica e recente del litorale e lo stato di conservazione dei sistemi dunali: (C1 criticità alta , C2 criticità media C3 criticità bassa);
2. la Sensibilità ambientale (S) (intesa quale rischio ambientale), basata sullo stato della fascia costiera dal punto di vista storico ambientale: (S1 sensibilità alta , S2 sensibilità media , S3 sensibilità bassa).

Non condividiamo, invece, la base conoscitiva utilizzata per la determinazione delle grandezze caratterizzanti (erosione, sensibilità) e a tal proposito riteniamo di osservare quanto segue:

- gran parte del litorale di Salve, caratterizzato da un lungo tratto di costa sabbiosa con retrostante sistema dunale, unico nel Capo di Leuca, viene da tutti riconosciuto per le sue peculiarità ambientali quale area di particolare valore naturalistico (anche se poco o nulla ufficialmente compare nel sistema delle tutele ambientali) e quindi area molto sensibile e vulnerabile del quale garantirne la conservazione (giusto quanto definito nell'art. 8.13 delle N.T.A. generali).

Vogliamo a tal proposito evidenziare che Legambiente ha già proposto il sistema dunale di Salve, in uno con i canali naturali (Macchie Don Cesare), quale sito di interesse comunitario; tale proposta attualmente è in fase di valutazione da parte dell'Amministrazione di Salve (ne alleghiamo la richiesta ufficiale di area SIC).

- l'area costiera è stata oggetto, in quest'ultimo decennio, di una forte attività antropica che ne ha notevolmente mutato i caratteri;
- sull'area demaniale vi è stato un vero e proprio assalto (alla diligenza), viste le innumerevoli richieste di concessioni demaniali, delle quali: alcune già rilasciate dalla Regione Puglia, contro le indicazioni della L.R. n. 17/2006 e anche contro la volontà dello stesso Comune di Salve; altre finalmente, speriamo, respinte per volontà del popolo.

Pertanto, allo scopo di poter determinare un livello di classificazione dell'area costiera (vedi: tavole Riferimento Normativa del P.R.C.) quanto più vicino alla realtà attuale e senza RINVIARE DETTA ANALISI AL PIANO COMUNALE DELLE COSTE, riteniamo opportuno:

- a. UNA PIÙ PUNTUALE E CIRCOSTANZIATA VALUTAZIONE DELLA CRITICITÀ ALL'EROSIONE DELLA COSTA SABBIOSA (visto che la base conoscitiva, presa a riferimento dal P.R.C. è alquanto lacunosa e contraddittoria);
- b. UNA PIÙ PUNTUALE E CIRCOSTANZIATA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI VARI SISTEMI DUNALI PRESENTI;
- c. UNA PIÙ PUNTUALE VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITÀ AMBIENTALE;

- d. **UNA PIÙ PUNTUALE E PRECISA RICOGNIZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI, AD OGGI RILASCIATE, SOPRATTUTTO IN ORDINE ALLA LORO PRECISA UBICAZIONE E AL RELATIVO FRONTE MARE IVI CONCESSO.**

Da detta valutazione e ricognizione, siamo certi, verrà fuori un quadro di riferimento normativo sensibilmente diverso rispetto a quello proposto con l'adozione del P.R.C..

SUGGERIMENTI

Pertanto, sulla base di una nostra autonoma osservazione e monitoraggio, effettuato in questi ultimi anni sul litorale interessato, riteniamo di poter obiettare e suggerire quanto segue:

- a) Prima di tutto riteniamo che, visti i vari sistemi dunali presenti lungo il litorale e in ragione della loro importanza, vi siano delle aree da tutelare per il loro pregio naturalistico e ambientale, **pensiamo soprattutto a quelle aree interessate recentemente dai già eseguiti lavori di salvaguardia del cordone dunale;**
- b) Le zone da classificare con un livello di criticità alta C1 non sono il 12%, bensì circa il 40%, le stesse interessano precisamente i seguenti tratti: **da Largo delle Rose di "Posto Vecchio" fino al nuovo stabilimento "le 5 vele"; dalla foce Sud del canale di bonifica fino all'abitato di "Torre Pali"; da dopo l'abitato di "Torre Pali", in direzione "Lido Marini", in corrispondenza all'Isola della Fanciulla;** in gran parte di questi tratti di spiaggia, la cui profondità scende spesso sotto i 15 mt. (a tal proposito vedi l'art. 5.2 delle N.T.A. generali), abbiamo accertato nel tempo:
- **fenomeni di erosione che interessano circa Km 3,5 di lunghezza della costa sabbiosa;**
 - **I sistemi dunali ivi presenti hanno subito un grave mutamento orografico, il loro profilo si è notevolmente abbassato; la riserva di sabbia degli stessi è stata molto spesso utilizzata anche dagli operatori turistici per ripascere i tratti di spiaggia interessati dall'erosione, inoltre i numerosi varchi aperti nelle dune, in media si contano 1 varco ogni 45 mt. di spiaggia, non fanno altro che aumentare il rischio di erosione delle stesse;**
- c) All' art. 6.3 comma 1, 2 e 3 delle N.T.A. generali si legge che: *"nelle zone classificate C1.S1, C1.S2 e C1.S3 è vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno 3 anni dalla data definitiva di approvazione del P.R.C. e comunque fino a quando sia stata accertata – attraverso una attività puntuale e continua di monitoraggio la cessazione dei fenomeni erosivi"*; **A nostro parere il periodo di 3 anni, per verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, è poco, e proponiamo quindi di rivedere i parametri di criticità ogni 10 anni;**
- d) Così come classificate dal P.R.C. (Vedi alleg. 5 del Rapporto ambientale) le spiagge di Salve risultano:
- per il 69% a sensibilità media (C1.S2);
 - per il 31% a sensibilità bassa C1.S3.
- A nostro parere l'intero tratto della costa sabbiosa di Salve è da classificare per intero a sensibilità media (C1.S2) e non solo il 69%, questo perché:**

- buona parte della costa sabbiosa è da ritenere ad alta criticità C1 (circa Km 3,5);
- gli elementi di carattere ambientale presenti e dei quali bisogna tener conto sono numerosi e complessi, l'altimetria, i canali naturali, la tipologia della costa, la presenza delle zone umide e non per ultimo, come abbiamo già detto, la forte attività antropica - urbanizzazione realizzata in questi ultimi anni.

PERTANTO, SUGGERIAMO CHE, L'INTERA AREA COSTIERA DI SALVE ABBA UN LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE C1.S2, CON TUTTO CIÒ CHE QUESTO COMPORTERÀ A LIVELLO NORMATIVO (VEDI: TAVOLE RIFERIMENTO NORMATIVA PROPOSTE DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE);

- e) Dalla nostra ricognizione risulta che **il numero delle concessioni demaniali ad oggi rilasciate e la relativa superficie è sensibilmente superiore a quanto riportato nella tabella** di cui all'allegato n. 7.1.3;
- f) Pensiamo inoltre ad un **monitoraggio dei parametri "obiettivo" e scientifico;**
- g) Ricordiamo inoltre che, secondo quanto riportato all'art. 5.2 (delle N.T. A. generali) le aree del litorale Salvese con divieto di concessione sono:
- quelle con marcata erosione;
 - quelle con ridotta profondità della spiaggia che impedisce di tener conto delle distanze imposte (5 mt. dalla battigia e 3 mt. dal piede dunale);
 - i centri abitati (art. 5.3 capoverso 5);
 - le foci dei canali naturali "Fano" e "Muscio";
 - le foci del canale di bonifica in località "Torre Pali" e "Cabina";
 - l'area adibita a porticciolo nel centro abitato di "Torre Pali" con divieto di balneazione (?) per circa mt. 500;

Tali aree sono tutte da escludere dal conteggio del fronte mare utile ai fini del calcolo del 60% di spiaggia libera;

- h) Riteniamo che, Indipendentemente dalla profondità della spiaggia comunque è necessario **fixare un limite minimo e massimo della superficie da dare in concessione e indipendentemente dal luogo fisico della richiesta (E' assurdo avallare concessioni di 1.800 mq. su tratti di costa strettissimi (Vedi Torre Vado);**
- i) Legiferare affinché le **concessioni siano strettamente personali**, impedendo che le stesse vengano date in sub-sub- appalto o addirittura essere vendute inficiando in questo modo il senso della "concessione demaniale".

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI PER LA GESTIONE DEL DEMANIO E DEL LITORALE IN GENERALE (vedi P.C.C.) IN ATTESA CHE LO STESSO VENGA APPROVATO

1. **Concordiamo con quanto previsto nella delibera del Consiglio comunale di Salve n. 5 del 31.03.2006 e precisamente:**
 - a) **consentire l'installazione di manufatti (servizi essenziali) a servizio della spiaggia;**
A tal proposito andrebbe però precisato, con ulteriore deliberato, che, gli stessi dovrebbero essere installati sul retro del cordone dunale (anche in area

privata) ad almeno 10 mt. di distanza dal piede naturale delle dune, senza danneggiare l'abitat e prevedere inoltre precisi controlli dell'autorità preposta prima dell'installazione degli stessi.

(così come peraltro previsto nell'art. 21 lett. A del P.C.C. a suo tempo adottato);

b) consentire le aree da destinare a parcheggio in prossimità della costa alle seguenti prescrizioni:

- *l'area di superficie max pari a 7.000 mq. deve essere posta ad una distanza non inferiore a 100 mt. dal piede naturale delle dune ed in mancanza di questo dal confine del demanio marittimo;*
- *la distanza tra le due aree a parcheggio non deve essere inferiore a mt. 75;*
- *l'intera area deve essere delimitata nel suo perimetro con paletti in legno infissi nel terreno posti a distanza non superiore a mt. 1,50;*

A tal proposito abbiamo accertato che non sempre queste norme sono state rispettate, tant'è che ancora esiste il problema dei parcheggi sulle dune soprattutto nell'area della "Cabina" e del bacino verso "Torre Pali";

c) tutti gli interventi di cui sopra devono avere inoltre carattere prettamente edilizio e non configurarsi come interventi di natura urbanistica riguardanti superfici molto estese, anche al fine di evitare sotto il profilo paesaggistico impianti manufatti che sia pure precari comportino ingombro eccessivo del paesaggio e trasformazioni irreversibili del territorio;

2. Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n 17/2006, art. 10, la durata della concessione demaniale è di 6 anni;

A tal proposito riteniamo che trascorso tale periodo, prima dell'eventuale rinnovo, occorre appurare che il concessionario non abbia trasgredito le regole e soprattutto non abbia arrecato danni al sistema dunale;

3. Infine a nostro parere, per verificare o favorire i processi naturali di rigenerazione ambientale, dovrebbero essere sospese per un periodo di anni dieci da oggi, anche il rilascio di autorizzazioni di nuovi chioschi in area privata in prossimità della costa.

Si allegano alla presente:

1. Richiesta area Sic e relativo verbale;
2. N. 2 tavole delle aree (Riferimento Normativo);
3. n. 5 foto del cordone dunale verso "Torre Pali" interessato da una cospicua presenza di chioschi;
4. Elenco operatori turistici sulla spiaggia.

Per il Direttivo di Legambiente
Il Presidente

Allegato 1**LEGAMBIENTE****RICHIESTA UFFICIALE DI AREA S.I.C. SUL TERRITORIO DI SALVE**

Giovedì 19 giugno 2008 alle ore 21,30 nell'ufficio del Sindaco si è tenuto un incontro tra i rappresentanti dell'associazione Legambiente e alcuni Amministratori comunali.

Tra gli amministratori erano presenti il Sindaco Passaseo Vincenzo e l'Assessore ai servizi sociali De Lecci Nicola.

Per Legambiente Maurizio Manna responsabile regionale aree protette, Passasco Nicola, Sammali Bruno, Lezzi Mino e Ponzetta Giovanni come rappresentanti del circolo di Salve.

Il motivo dell'incontro è stato la formalizzazione della richiesta di elevare a Sito di Interesse Comunitario alcune aree del territorio di Salve.

I motivi di tale richiesta sono:

1. la presenza di specie protette su alcune di tali aree come le felci, l'acanto, le roverelle, giglio delle dune e alcune specie di orchidee
2. L'inserimento di un itinerario naturalistico sul territorio di Salve nel programma stilato dall'ATP provinciale
3. Dare continuità insieme al canale Volito di Castrignano del Capo alle aree già protette del Parco di Ugento e il parco Leuca-Tricase
4. Proteggere e rendere fruibili alcuni siti archeologici situati su tali aree
5. Riprendere le richieste inoltrate dall'associazione Legambiente Salve in data 22/6/ 2006 e in data 1 febbraio 2007.
6. Andare incontro alle intenzioni dell'Amministrazione comunale così come comunicato in campagna elettorale.

Su una cartina satellitare sono state delimitate con continuità le seguenti aree:

- le tre gravinelle o canali del Fano, Tariano e Muscio
- il crinale compreso tra masseria Specolizzi e collina don Cesare seguendo il letto del canale del Fano fino al mare.
- tutto il tratto dunale da posto vecchio fino a T.Pali
- tratto di macchia e zona umida compresa tra T.Pali e Lido Marini

Il Sindaco ha mostrato interesse per l'iniziativa, prendendo l'impegno di contattare il Prof. Piero Medagli del Laboratorio di Botanica sistematica e di Ecologia vegetale dell'Università di Lecce.

Prima di avallare tale richiesta inoltre intende consultare la cittadinanza per condividere l'iniziativa. Legambiente si è impegnata a pubblicizzare i vantaggi per il territorio di tale iniziativa.

Salve, 30 giugno 2008

IL DIRETTIVO DI LEGAMBIENTE SALVE

LABORATORIO DI BOTANICA SISTEMATICA
ED ECOLOGIA VEGETALE
DEL Di.S.Te.B.A. DELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO

Prof. SILVANO MARCHIORI
DOTT.SSA PAOLA ERNANDES
DOTT. PIERO MEDAGLI

LEGAMBIENTE LECCE
Responsabile Provinciale MAURIZIO MANNA

COMUNE DI SALVE

**PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UN NUOVO SITO DI
INTERESSE COMUNITARIO (S.I.C.) IN LOCALITA'
"MACCHIE DON CESARE" (SALVE-LE)**

FEBBRAIO 2009

Dati generali del sito Macchie Don Cesare (proposta SIC)**Estensione** : 743.5 ha**Altezza minima**: 30 m s.l.m.**Altezza massima**: 105 m s.l.m.**Regione Biogeografica**: Mediterranea (Subregione:Ovest Mediterranea; Distretto: Adriatico Pugliese)**Provincia**: Lecce**Comune**: Salve**Riferimenti cartografici**: Foglio IGM 1:50000 536

Caratteristiche ecologiche: sulla collina Don Cesare è presente una zona a macchia mediterranea che degrada in direzione del mare seguendo la natura geomorfologia del terreno; è un sito ad elevata valenza naturalistica per la presenza dell'habitat degli Stagni Temporanei Mediterranei*; esso è localizzato all'interno di vaschette di corrosione calcaree situate a mosaico tra gli arbusti di macchia. Tali vaschette contengono al loro interno un esiguo spessore di suolo, tale da permettere la crescita delle piante caratteristiche di questo ambiente. Singolare è la presenza di "tappeti di muschi" (in particolare delle specie *Pleurochaete squarrosa* (Brid.) Lindb e *Cheilotela chloropus* (Brid.) Limpr.) su cui tali comunità si sviluppano, soprattutto nella zona prospiciente Masseria Spigolizzi. Gli stagni temporanei sono classificati tra i più importanti sistemi ecologici della regione mediterranea ed ospitano comunità vegetali di grande ricchezza e originalità. Sono comunità poco appariscenti ma ricche dal punto di vista floristico con specie rare ed esclusive di questi ambienti. Tra alcune specie di rilievo si segnala la presenza di: *Elatine macropoda* Guss., già inserita nella lista rossa nazionale, è attualmente considerata specie criticamente minacciata della flora italiana, di tale specie è nota solamente un'altra stazione di presenza in Puglia; *Crassula vaillantii* (Willd.) Roth; *Juncus pygmaeus* Richard, inserito nella Lista Rossa della Regione Puglia con lo status di taxon minacciato; *Juncus capitatus* Weigel; *Lythrum hyssopifolia* L.; *Isoetes* sp.pl. (specie che si sta descrivendo come endemica pugliese).


Substrato litologico :Calcani e dolomie (Cretaceo)**Pendenza**:0 - 0.5%**Suoli**: franco argillosi molto sottili**Drenaggio**: buono**pH**: 7.8 - 8.1

Habitat Direttiva 92/43/CEE: Stagni Temporanei Mediterranei*, habitat prioritario codice 3170; sono depressioni umide periodicamente soggette nel corso dell'anno a temporanee sommersioni da parte di acque meteoriche interessate da un tipo di vegetazione molto specializzata caratterizzata dalla dominanza di nano-terofite spesso con un ciclo biologico breve cui si associano in genere piccole geofite ed emicriptofite. Si tratta di comunità ricche floristicamente esclusive di questi habitat umidi. Sotto il profilo fitosociologico queste comunità rientrano nella classe fitosociologica dell' *Isoeto-Nanojuncetea* Br.-Bl. E R. Tx. 1943, distribuita nei territori europeo-mediterranei.
(Habitat tutelato anche della Risoluzione Ramsar VIII.33)


Vulnerabilità: nell'area non vige alcun regime di tutela; la problematica principale è l'espansione urbanistica che parte dalla zona costiera e si sta spingendo nell'entroterra; frequenti anche gli incendi.



Note: La presenza di questo SIC renderebbe continuo il sistema di aree protette già presente sul territorio, poichè sarebbe confinante con il Parco Regionale Litorale di Ugento e includerebbe al suo interno il sito Bioitaly di Canale Fano.



Allegato 3











Allegato 4

OCCUPAZIONE DELLA SPIAGGIA DA PARTE DI: AFFITTA SDRAIO E OMBRELLONI, PEDALÒ, GOMMONI ECC.

*Concessioni demaniali

TRATTO DI SPIAGGIA tra: La Cozza e Florida Beach - circa 2,50 km di spiaggia

La Cozza – ristorante sulla spiaggia/affitta sdraio;
 *Lido Venere - stabilimento balneare;
 *Pedalò;
 *Cala Saracena;
 Friends Bar – affitta sdraio;
 Bahia – affitta sdraio;
 *Pedalò;
 *La Grotta;
 *Acquaflly;
 La Liama – spiaggia libera con servizi ?;
 Cafè sulla piazza di Pescoluse – affitta sdraio;
 La Capanna - sulla piazza – affitta sdraio?;
 La Sedia Job (per disabili) – affitta sdraio;
 La Boteguita – chiosco/affitta sdraio;
 *Picchio Hotel;
 La Cicala – spiaggia libera con servizi?;
 La Pajara Beach – spiaggia libera con servizi?;
 *Le 5 Vele – stabilimento balneare - 121mt. di fronte mare;
 ** Le Maldive – 2 concessioni demaniali (solo ex-Blue Bay: 113mt di fronte mare);
 Il Kaibo – chiosco/affitta sdraio;
 Relax Cafe – chiosco/affitta sdraio?;
 Un altro – chiosco/affitta sdraio?;
 Florida Beach – chiosco/affitta sdraio;
(10 CONCESSIONI DEMANIALI); TOTALE CIRCA 24 OPERATORI TURISTICI CHE OCCUPANO TRATTI DI SPIAGGIA)

TRATTO DI SPIAGGIA tra: la foce del canale di bonifica e l'abitato di Torre Pali, - circa 1,90 Km di spiaggia

L'Oasi – chiosco più o meno retrostante le dune/spiaggia libera con servizi?;
 Chiosco Dory – chiosco sulle dune/spiaggia libera con servizi?;
 Calorna – chiosco retro-dunale/spiaggia libera con servizi?;
 Before Beach – chiosco sulle dune/affitta sdraio;
 Struttura esagonale sulle dune – nella stagione passata non ha esercitato l'attività;
 Tropical Club – chiosco sulle dune/spiaggia libera con servizi?;
 *Pedalo - concessione demaniale?;
 Mamalù – chiosco sulle dune/spiaggia libera con servizi?;
(TOTALE N. 7 CHIOSCHI)


TRATTO DI SPIAGGIA corrispondente all'abitato di Torre Pali, circa 0,60 Km di spiaggia


(Nota: vi era un ordinanza per il divieto di balneazione nello specchio d'acqua antistante l'abitato di Torre Pali ?)


Riviera Hotel – albergo/affitta sdraio;
 Lido Le Voilier – chiosco/affitta sdraio;
 Ex-Harley Bar – café/affitta sdraio?;
 Café sulla piazza di Torre Pali – affitta sdraio?;
(4 CAFÉ/RISTORANTI CHE AFFITTANO SDRAIO SULLA SPIAGGIA)


Quindi complessivamente risultano almeno 33 “operatori turistici” in circa 5 km di spiaggia = un operatore turistico ogni 150 mt. circa.

Allegato 2









TRATTO
ISOLA
DELLA FANCIULLA

TRATTO
FOCE SUD
CANALE DI BONIFICA -
- FINO ALL'ABITATO DI TORRE PALI



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 13

SOGGETTO PROPONENTE: CLUB TURISMO SALENTO



REGIONE PUGLIA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO
Il Dirigente del Servizio <u>Michelino LOFFREDO</u>
In sensi dell'art. 4 Legge 241/1990
Aut. conato a: <u>[Signature]</u>
Data: _____
Il Dirigente <u>Michelino LOFFREDO</u>

Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione Servizio Demanio e Patrimonio
- 5 OTT. 2009
ARRIVO

Il Presidente

Lecce 28 settembre 2009

 REGIONE PUGLIA Prot. ADD. 608 / 06/10 / of. n. 16466

Spett.le Regione Puglia
 Alla C.A. del Presidente
Nichi Vendola

C.A. Ass.re al Demanio e Patrimonio della Regione Puglia
Minervini Prof.Guglielmo

C.A. Ass.re al Turismo della Regione Puglia

Ufficio Demanio e Patrimonio
 C.A. sig. Dirigente
Dott. Michele Loffredo

Osservazioni all'attività di pianificazione delle coste sul litorale

Salentino

Il Club Turismo Salento nella persona del Presidente p.t., Mauro Della Valle, in relazione alla deliberazione della G.R. 28.07.2009 n. 1392 avente ad oggetto "Piano Regionale delle coste e rapporto ambientale: adozione e pubblicazione" pubblicata sul BURP n. 122 del 6.08.2009, stante quanto previsto e richiamato dall'art. 14 del D. Lgs. 16.01.2008 n. 4

OSSERVA

quanto appresso.

Il CTS è un'Associazione tra Imprenditori balneari che ha quale fine precipuo il confronto con le PP.AA., in merito alle problematiche della categoria, al fine di pervenire a soluzioni che privilegino **esclusivamente** la crescita del territorio e lo sviluppo del settore turistico in Puglia.

Il turismo, invero, rappresenta per il Salento e la Puglia una risorsa fondamentale che il CTS tende a salvaguardare e valorizzare.

La pianificazione delle coste, come programmata e deliberata da ultimo con delibera di G.R. di cui infra dalla Regione Puglia, rappresenta certamente un importante passo avanti per lo sviluppo delle strutture balneari.

Invero, tale programmazione consente di pianificare e riconoscere effettivamente le strutture balneari che, con continuità, svolgono attività turistico - ricettiva sul territorio.

Proprio tale riconoscimento riteniamo che non possa e non debba essere pretermesso da alcuna statuizione o regolamentazione diversa.

INCONGRUENZE E CONTRADDIZIONI DEL PIANO

1) Ci sono strutture balneari che risalgono a 20, 30 ed anche 50 anni or sono di cui non si sa, all'esito della pianificazione delle coste, se le stesse potranno svolgere regolarmente la propria attività.

Lo stesso problema si pone per strutture che hanno una storia più recente ma non per questo meno importante.

Una struttura balneare che ospita, ogni anno, migliaia di turisti deve inevitabilmente rispettare standards di sicurezza, igiene, decoro e qualità che certamente non possono essere improvvisati.

Le strutture balneari devono mantenere standards molto alti per offrire servizi qualificati che diano lustro al Salento.

Fatte queste premesse, ben note, vale la pena ribadire che, per operare un investimento teso alla realizzazione di una struttura balneare, è necessario impegnare notevoli risorse economiche e umane.

Ora ritenere, con un colpo di spugna, che possa essere semplice una revoca ovvero al meglio una traslazione di concessione è un paradosso.

Ciò appare in evidente contrasto con altre norme di legge di emanazione regionale.

Invero, se con la legge regionale n. 17/2006 si dà una parvenza di stabilità e di continuità stabilendo la durata delle concessioni per 6 anni, la previsione della revoca della concessione demaniale, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, appare un non senso giuridico e logico.

Non si tutela la programmazione economica bensì si mortifica la iniziativa imprenditoriale e gli investimento nel tempo operati.

2) Altra grave incongruenza, collegata a quella innanzi sviluppata, è rappresentata dal fatto che una eventuale erosione di un tratto di fascia costiera può determinare la revoca della concessione ovvero il mancato uso di un tratto di demanio regolarmente assentito e per quale il concessionario versa un canone.

E' necessario obbligare le Amministrazioni Comunali che, preliminarmente, in sede di pianificazione devono individuare

le zone in erosione, ad intervenire con un piano di tutela del demanio anche finalizzato al recupero dei tratti erosi.

Tali misure, a salvaguardia della costa, devono avere un iter preferenziale anche in termini di sussidi economici per la realizzazione delle opere di ingegneria costiera a ciò finalizzate.

3) E' palesemente contraddittorio prevedere delle precise percentuali da assentire per strutture turistico – ricreative ovvero per spiagge libere attrezzate ovvero da lasciare a libero uso senza che tali percentuali si fondino su documentazione a sostegno aggiornata.

Emerge che gli studi redatti sulla costa non diano certezze in ordine alla **lunghezza del fronte mare occupato dalle concessioni in quanto, nella gran parte dei casi, si conosce solo l'area concessa e la particella su cui essa ricade.**

L'impossibilità di determinare la lunghezza del fronte mare dato in concessione è una grave carenza che dopo la fase transitoria prevista dalla legge regionale n. 17/2006 doveva essere assolutamente colmata individuando tutti gli elementi per ubicare correttamente le aree concesse all'interno delle particelle catastali.

Tale incongruenza fa sì che tutte le percentuali fissate appaiano prive di giustificazione attesa la mancanza di dati certi sulla "radiografia" della costa e sulle spiagge date in concessione ovvero lasciate al libero uso.

Inoltre è palesemente contraddittorio formulare una norma di salvaguardia che deroghi alle percentuali da concedere senza fissare, previamente, criteri e modalità di tale deroga.

Tale genericità potrebbe determinare gravi danni all'imprenditoria balneare.

4) Le eventuali traslazioni di strutture ritenute incompatibili con la pianificazione costiera deve, diversamente da quanto programmato nel Piano, avvenire in casi effettivamente eccezionali.

Inoltre, in ipotesi di necessaria traslazione, l'amministrazione competente dovrà garantire:

- una struttura della medesima ampiezza;
- la medesima fruibilità di servizi pubblici (parcheggi, fermate di mezzi pubblici,..) in modo da garantire, in prospettiva, la stessa offerta turistica ricettiva o perlomeno non una modifica in peius;
- ristoro dei danni connessi agli investimenti non recuperabili e da rinnovare ex novo, quali impianti elettrici, idrici, fognante, ecc....

5) La sorte delle strutture in cemento appare un'incognita.

Si dice che tutte le strutture devono essere precarie e si assegna un termine per l'adeguamento.

Ora, qualora fosse ritenuta valida sotto il profilo dell'impatto ambientale, l'opzione della rimozione delle strutture in cemento la ricostruzione della struttura non si comprende a carico di chi dovrà gravare tale ricostruzione.

Soprattutto non si evince secondo quali modalità e con quali mezzi finanziari gli interventi dovranno essere realizzati.

Si è parlato, in più occasioni anche convegnistiche, di interventi di ricostruzione a carico dello Stato ma non emerge, in maniera chiara e certa, dal Piano a carico di quale Ente dovrebbe eventualmente gravare tale onere.

D'altro canto va da sé che una struttura esistente da anni abbia fatto notevoli interventi imprenditoriali e, poiché l'iniziativa economia privata viene garantita e tutelata dalla Costituzione, ci si attende una tutela effettiva ove si consideri che oltre l'investimento

economico vi sono altri interessi prioritari da salvaguardare quale l'occupazione lavorativa.

6) Si parla nei documenti del prc e negli studi redatti, i cui elaborati sono allegati al Piano, che esistono delle zone cd. "a rischio".

Si ritiene vietato il rilascio di concessioni in tali zone "a criticità elevata" per consentire i processi di stabilizzazione dei fenomeni erosivi.

Non si rileva però quali siano i progetti di conservazione del territorio, le modalità di attivazione e realizzazione ed i tempi di sviluppo di tali progetti di recupero ed infine non da ultimo la sorte delle strutture balneari che, ahimè, già sorgono nelle zone ritenute "critiche" (!)

7) Nel disciplinare tecnico del Piano si legge che non possono essere rilasciate e/o rinnovate aree che abbiano una profondità inferiore a 15 metri.

Non si comprende la motivazione della prevista profondità stante il precedente rilascio di concessioni della medesima profondità, attualmente vietata.

Inoltre appare una evidente incongruenza quella di gravare gli imprenditori della inadempienza della P.A. dal momento che l'agire della P.A., negli anni precedenti, è stato di segno contrario stante il rilascio di concessioni sulla medesima area all'epoca ritenuta idonea allo scopo cui veniva destinata.

Non da ultimo si pone un problema di ordine pratico:

non si comprende come verrebbe effettuata la misurazione della profondità ed in quale periodo dell'anno, stante il noto fenomeno delle maree che determina differenze significative della profondità delle spiagge.

8) Al punto 11. – pag. 30 – delle norme tecniche si legge che verrebbe operata una riduzione del fronte mare in presenza di acquisizione del “relitto” retrostante.

Tale prescrizione appare evidentemente contraddittoria ed ingiustificata considerato che la medesima Regione ha previsto il rilascio delle aree retrostanti al medesimo concessionario dell'area antistante obbligandolo alla manutenzione del relitto.

Ciò è stato prescritto al fine di evitare che residuino zone abbandonate che, nel tempo, divengono ricettacolo rifiuti ed anche in un'ottica di uniformità delle aree da concedere.

Ora obbligare il concessionario alla manutenzione del relitto per poi “penalizzarlo” con una prevista riduzione del fronte mare, all'esito dell'acquisizione del medesimo relitto, appare palesemente contraddittorio ed illegittimo da parte della P.A. procedente.

Inoltre, vale la pena evidenziare che non vengono chiarite le percentuali della riduzione di cui innanzi e non viene posta alcuna motivazione a fondamento di tale illegittima riduzione che determinerebbe un evidente danno esclusivamente ai concessionari nell'eventualità di una riduzione del fronte mare.

Inutile sottolineare che il fronte mare ha una utilità che il relitto non consente per la dislocazione di strutture ed ombrelloni funzionali allo svolgimento dell'attività balneare.

Pertanto il CTS di Lecce

chiede

che il Piano delle coste, per come attualmente redatto, venga modificato nei punti infra indicati, stante l'evidente contraddittorietà delle statuizioni, in considerazione dell'ingente danno imprenditoriale che ne conseguirebbe.

Il Presidente

Mauro Della Valle





REGIONE PUGLIA


AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 14

SOGGETTO PROPONENTE: MAREINCANTO

<p align="center">REGIONE PUGLIA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO</p> <p align="center">Il Dirigente del Servizio <u>Michelino LOFFREDO</u></p> <p>Al sensi dell'art. 4 Legge 241/1990 Assegnato a: <u>my Balajna</u></p> <p>Date: _____</p> <p align="right">Il Dirigente <u>Michelino LOFFREDO</u></p>

<p>Area Organizzativa e Informatica dell'Amministrazione Regionale Servizio Demanio e Patrimonio</p> <p align="center">- 5 OTT. 2009</p> <p align="center">ARRIVO</p>



**Al Servizio Demanio e Patrimonio
dell'Assessorato alla Trasparenza e
Cittadinanza Attiva della Regione Puglia**

**Via Caduti di Tutte le Guerre, 15
70125 Bari**

Monopoli, 29 settembre 2009

Oggetto: Osservazione al Piano Regionale delle Coste.

Il sottoscritto Domenico Vadalà, in qualità di Presidente dell'Associazione tra operatori turistico-balneari, denominata "MAREINCANTO", con sede legale a Monopoli, in c.da Losciale 70/c, in relazione alla Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 1392, Piano Regionale delle Coste e Rapporto Ambientale: Adozione e Pubblicazione, B.U.R.P. n. 122 del 6-08-2009

Osserva quanto segue:

1. Il mancato rispetto dei principi generali e pianificazione previsti dalla Legge Regionale 23 giugno 2006, n. 17 *Disciplina della tutela e dell'uso della costa*.
2. Il ritardo temporale nella adozione del Piano Regionale delle Coste rispetto alla scadenza prevista.
3. La mancata collaborazione e partecipazione nel processo di pianificazione di tutti i soggetti previsti.
4. La scarsa attendibilità degli studi, delle indagini e dei rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinario, rispetto allo stato attuale del sistema costiero.

5. La mancata redazione di linee guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera, quali: opere di difesa, porti turistici e cave di mare per il prelievo di sabbia da destinare al rifacimento degli arenili in erosione.

6. La mancata individuazione delle attività oggetto delle concessioni demaniali marittime e del mare territoriale nella predisposizione dei contenuti del Piano Regionale delle Coste.

Come disposto dall'art. 1 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante le disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali.

7. Le Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste adottate, risultano essere più restrittive per lo sviluppo della balneazione attrezzata rispetto alla già limitativa Legge Regionale n. 17/2006 comportando non un miglioramento ma un netto peggioramento delle disposizioni ivi contenute.

In particolare le criticità delle NTA riguardano:

- L'individuazione delle aree concedibili con criteri assai riduttivi in quanto si distingue fra linea di costa comunale e linea di costa utile concedibile escludendo, dalla prima, numerosissime porzioni della costa: da quelle oggetto di erosione a quelle aventi una profondità inferiore ai 15 m, dalle aree di rispetto dei porti alle aree vincolate ecc. (art. 5.2);
- La ridotta dimensione delle concessioni (massimo 100 m di f/m) in riferimento al solo parametro del fronte mare indipendentemente dalla profondità della spiaggia (art. 8.1);

- Le limitative dimensioni dei manufatti destinati a servizi quali spogliatoio, cabine, primo soccorso, servizi igienici ecc. che non possono superare percentuali irrisorie dell'area concessa (art. 8.3);
- L'obbligo di adeguamento da parte delle strutture esistenti e regolarmente assentite entro i parametri fissati dalle stesse norme (art. 11).

Inoltre non si riesce a comprendere il motivo per il quale, l'Assessorato Regionale alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva non abbia avvertito la necessità di individuare tempestivamente le risorse economiche e gli interventi idonei per contrastare il grave problema dell'erosione costiera.

Qualsiasi intervento va pianificato su misura ed esteso all'unità fisiografica; occorre essere padroni dell'intervento, soprattutto conoscere l'ambiente reale per evitare il rigetto da parte del sistema costiero.

Ogni intervento deve essere studiato in loco evitando di trasferire a priori tecniche che pur avendo determinato effetti positivi in aree campione potrebbero non essere compatibili con il variare dei parametri del sistema su cui si deve intervenire; la convinzione della necessità di un intervento, quindi, scaturisce dalla effettiva individuazione di un disequilibrio del sistema; esso può essere di natura fisiologica, derivante dalla variabilità "naturale" e non solo "antropica" di uno dei parametri del sistema.

La gestione della fascia costiera comporta la difficile gestione integrata di tutti i parametri del sistema costiero. Non ha senso eseguire opere di riqualificazione ambientale limitate soltanto alle strutture balneari.

Per gestione integrata della costa s'intende il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all'uso, alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo.

Il processo di pianificazione doveva avvenire attraverso una reale partecipazione delle amministrazioni locali e dei rappresentanti delle categorie interessate, per

condividere una strategia finalizzata a tutelare e valorizzare il proprio territorio costiero, per uno sviluppo armonico ed eco-compatibile del turismo balneare.

Il Piano Regionale delle Coste doveva garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative.

Al contrario l'adozione di questo PRC avrà la conseguenza di gettare nell'incertezza e nello sconforto tutte le imprese che operano in regime di concessione demaniale marittima turistico ricreativa (oltre agli stabilimenti balneari anche i ristoranti, gli alberghi, i campeggi, i villaggi turistici, le discoteche, i bar, gli esercizi commerciali e molte altre categorie) facendole sprofondate nel tunnel della precarietà e della provvisorietà. Esse costituiscono, da oltre 100 anni, l'ossatura di un sistema economico che proprio nel turismo individua una risorsa da difendere ed incentivare.

In definitiva si esprime la propria contrarietà al PRC così come articolato, siamo determinati a sostenere con tutte le nostre forze ogni iniziativa che tenda a salvaguardare un patrimonio di conoscenza, di professionalità, di capacità di fare turismo, al fine di coniugare l'esigenza di una maggiore tutela, valorizzazione e fruibilità del nostro sistema costiero, con l'obiettivo di sviluppare una balneazione attrezzata, qualificata e moderna.

Il Presidente

(Dott. Domenico Vadalà)





REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 15

**SOGGETTO PROPONENTE: CONSORZIO AREA MARINA
PROTETTA – PORTO
CESAREO**



CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

Area Organizzativa e
dell'Amministrazione
Servizio Demanio e Patrimonio

- 5 OTT. 2009

Prot 1527/09

ARRIVO

Spett.le Assessorato alla Trasparenza
ed alla Cittadinanza Attiva - Settore
Demanio e Patrimonio
Via Caduti di Tutte Le Guerre 15
70126 - Bari

REGIONE PUGLIA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO
Il Dirigente del Servizio <u>Michelino LOFFREDO</u>
Al sensi dell'art. 4 Legge 241/1990 Assegnato a: <u>[Signature]</u>
Data _____ Il Dirigente <u>Michelino LOFFREDO</u>

Spett.le Regione Puglia
Ufficio Demanio Marittimo
Via Caduti di Tutte le Guerre, 15
70126 - Bari

REGIONE PUGLIA
Prot. AOO 28/09/09

Oggetto: PIANO REGIONALE DELLE COSTE - osservazioni

Con riferimento al documento in oggetto, pubblicato sul B.U.R.P. n° 122 del 06/08/09, dopo una breve disamina, si evidenzia che nell'allegato "Sistema delle Tutele Ambientali" non risultano menzionate le tre Aree Marine Protette presenti in Puglia (Porto Cesareo, Torre Guaceto e Isole Tremiti). Nel caso specifico dell' Area Marina Protetta Porto Cesareo istituita con Decreto Ministeriale 12/12/97, tutte le attività che si svolgono al suo interno sono subordinate ad apposito Regolamento approvato con decreto ministeriale.

Per quanto attiene all'uso del demanio marittimo ricadente nelle Aree Marine Protette si richiama l'attenzione a quanto disposto dall'Accordo 14 luglio 2005 - Conferenza Unificata. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette. (Repertorio n. 863/CU), che ne prevede (Art. 5) il recepimento nelle rispettive normative regionali che disciplinano le concessioni demaniali.

Distinti Saluti

Si allega *Accordo 14 luglio 2005*

Porto Cesareo 30/09/09

Il Direttore
Dott. Paolo D'Ambrosio
[Signature]

Accordo 14 luglio 2005

Conferenza Unificata. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette. (Repertorio n. 863/CU).

(GU n. 174 del 28-7-2005)

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 14 luglio 2005:

Visto l'art. 117 della Costituzione, ehe:

al comma 2, lettera s), riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

al comma 3, comprende il governo del territorio e i porti tra le materie di legislazione concorrente fra lo Stato e le Regioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, che:

all'art. 18, comma 2, dispone che il decreto istitutivo di un'area marina protetta preveda, fra l'altro, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6, della stessa legge;

all'art. 19, comma 3, vieta nelle aree protette marine le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area;

all'art. 19, comma 6, dispone che, con decreto del Ministro della marina mercantile, i beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima, precisando che i beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che:

all'art. 77, comma 1, riconosce rilevanza nazionale ai compiti e alle funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

all'art. 105, comma 2, lettera l), conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio delle concessioni che riguardano beni del demanio marittimo e le zone del mare territoriale, con esclusione dei casi ivi espressamente previsti;

Considerato che il Consiglio di Stato, con parere n. 2194/2001 del 16 ottobre 2002, si è espresso in relazione al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette di cui all'art. 19, comma 6, della richiamata legge 6 dicembre 1991, n. 394, affermando in particolare che, in vista della finalità di tutela perseguita, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono tenuti a svolgere i rispettivi compiti sulla base di rapporti di stretta coordinazione e collaborazione;

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 407 del 10 luglio 2002 e con le successive sentenze n. 536 del 18 dicembre 2002 e n. 307 del 1° ottobre 2003, ha proclamato il principio in base al quale la tutela dell'ambiente è da considerarsi un valore costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie - come il governo del territorio - per le quali quel valore costituzionale assume rilievo;

Considerato che, a seguito della riunione tecnica tenutasi il 22 luglio 2003 presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, è emersa l'esigenza di assicurare il coordinamento ed il contemperamento delle competenze rispettivamente attribuite allo Stato ed alle Regioni dalle sopraindicate disposizioni di legge, al fine di garantire una omogenea e coerente attività amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali nel rispetto della tutela ambientale nelle aree marine protette;

Considerato che, in data 1° giugno 2004, il Coordinamento degli Assessori regionali competenti in materia di demanio marittimo ha inviato un documento in cui si propone, fra l'altro, il coinvolgimento dei soggetti gestori delle aree marine protette nei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali marittime da parte delle Regioni o degli enti cui è attribuito, in base alla

legislazione regionale, l'esercizio di dette funzioni amministrative;

Vista la nota prot. n. DPN/7D/2004/21153 del 27 luglio 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, predisposta sulla base del menzionato documento delle Regioni, con la quale si propone, tra l'altro, che, ai fini del rilascio dei provvedimenti relativi alla concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare ricadenti nelle aree marine protette, rilevi la prevista suddivisione di queste ultime in zone sottoposte a regimi di tutela ambientale differenziati in relazione alle diverse caratteristiche ambientali e situazioni socio-economiche ivi presenti; Considerati gli esiti della riunione tecnica del 28 settembre 2004, in cui sono state esaminate le due menzionate proposte;

Visto lo schema di intesa proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota prot. n. GAB/2004/11386/B07 del 10 dicembre 2004;

Considerate le risultanze della riunione tecnica del 20 gennaio 2005, in cui è stato esaminato lo schema di intesa proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, concordando che detto Ministero, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni avrebbero congiuntamente apportato al testo alcune modifiche di dettaglio;

Vista la nuova stesura di detta proposta, trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota prot. n. DPN/7D/2005/1035 del 27 aprile 2005, ulteriormente riformulata e diramata dalla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni con nota prot. n. 2884/05/2.6.1.2 del 15 giugno 2005;

Considerati gli esiti dell'ultimo incontro tecnico del 23 giugno 2005, in cui è stata approvata la stesura definitiva dello schema d'intesa;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» che, all'art. 8, comma 6, prevede che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Ritenuto di dover procedere ai sensi del richiamato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per armonizzare le legislazioni delle amministrazioni interessate alla materia di cui trattasi; Considerato che nella odierna seduta di questa Conferenza, il governo, le regioni e le province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM, hanno approvato il testo in esame;

STIPULA LA SEGUENTE INTESA

fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali, nei termini sottoindicati

Art. 1.

Disciplina delle concessioni demaniali nelle aree marine protette

1. Ai fini del rilascio da parte delle regioni, o degli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, dei provvedimenti relativi alla concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare ricadenti nelle aree marine protette individuate dall'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dall'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni, rileva la zonazione prevista nei singoli decreti istitutivi delle aree marine protette, suddivise in zone sottoposte a diverso regime di tutela tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 4. In particolare:

- a) in zona A di riserva integrale, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore dell'area marina protetta per motivi di servizio o di sicurezza o, in casi particolari, di ricerca scientifica;
- b) in zona B di riserva generale, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o

rinnovati dalle regioni, o dagli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive;

c) in zona C di riserva parziale, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle Regioni, o dagli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, previo parere del soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive.

2. Sono fatte salve le competenze statali nelle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 e successive modifiche e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1989 e successive modifiche, nonche' le competenze statali definite in base all'art. 32 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto lgs. 15 maggio 1946 n. 455.

Art. 2.

Concessioni preesistenti

1. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta, le regioni o gli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, in collaborazione con le competenti Capitanerie di Porto e con i Soggetti gestori delle aree marine protette, provvedono, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente intesa, alla ricognizione delle autorizzazioni e concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

2. Le regioni o gli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, provvedono a revocare, non rinnovare o modificare le eventuali concessioni esistenti nelle aree marine protette che confliggano con quanto disposto nei rispettivi decreti istitutivi e nei regolamenti di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione dell'area marina protetta.

Art. 3.

Linee guida

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini del rilascio del parere da parte del soggetto gestore dell'area marina protetta per i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno della zona C di riserva parziale, di cui al precedente art. 1, lettera c), puo' emanare apposite linee guida in materia.

Art. 4.

Applicazioni degli articoli 34 e 36 del codice della navigazione

1. Fermo restando la possibilita' di ricorrere, nei casi previsti dalla legge, all'istituto della concessione di cui all'art. 36 del Codice della Navigazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i soggetti gestori delle aree marine protette possono, in presenza dei requisiti di legge, ricorrere all'istituto della consegna di cui all'art. 34 del Codice della Navigazione, per tutti i beni demaniali di specifico ed indispensabile interesse per la tutela dell'area marina protetta e pertanto per quelli ricadenti nelle zone A di riserva integrale, nonehe', previo parere della regione interessata o dell'Ente locale cui siano state da essa conferite le funzioni, per quelli ricadenti nelle zone B di riserva generale e nelle zone C di riserva parziale.

Art. 5.

Ricepimento

1. Al fine di garantire l'applicazione della presente intesa: le regioni provvedono a coordinare e recepire le previsioni contenute nella presente intesa nelle rispettive normative regionali che disciplinano le concessioni demaniali e le correlate competenze;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede affinche' il contenuto della presente

intesa venga recepito nel regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione di ogni singola area marina protetta;

il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede a mettere a disposizione ogni utile informazione e documentazione per consentire l'accertamento delle situazioni concessorie nelle aree marine protette.

La presente intesa e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2005
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 16

SOGGETTO PROPONENTE: CONFCOMMERCIO

ASSEGNATO A.....
(Art. 4 L. 241/1999)

Il Dirigente del Servizio

data.....


ASSEGNATO A.....
(Art. 4 L. 241/1999)

Il Dirigente dell'Ufficio

data.....

Area Organizzazione e Riforma
dell'Amministrazione
Servizio Demanio e Patrimonio
- 2 OTT. 2009
ARRIVO

REGIONE PUGLIA
Prot. AOO. 108.06/se/08 n. 16630



CONFCOMMERCIO

SINDACATO ITALIANO BALNEARI
PUGLIA

Egr. Sig. Dr.
Guglielmo Minervini
Assessore al demanio e patrimonio
Regione Puglia
BARI

e al Dirigente Del Settore Demanio Dr. S. Joffredo

**Oggetto: Piano regionale delle coste. Delibera di Giunta Regionale nr. 1392 del 29 luglio 2009.
Osservazioni ex art. 3 c. 6 della l.r. nr. 17\2006 e art. 14 del d.lgs. nr. 4\2008.**

La presente Organizzazione rappresentativa delle imprese balneari pugliesi è costretta a constatare che l'iter di adozione del Piano regionale delle coste è avvenuto senza alcuna partecipazione dei rappresentanti regionali del settore che non sono stati coinvolti da codesto Assessorato nel procedimento di elaborazione e formazione del piano.

Avendo appreso dalla stampa dell'avvenuta presentazione del Piano, in data 22 gennaio 2009, questa Organizzazione provvedeva ad inviare la nota che si allega, al fine di sollecitare un confronto e una partecipazione che, purtroppo, non è avvenuta.

Per cui, essendo il Piano adottato, sostanzialmente identico a quello presentato nel giugno 2008, esaminato dalla G.R. nella seduta del 12 luglio 2008 con Delibera nr. 1392 e oggetto della nostra nota del 22 gennaio 2009, si ritrasmette la stessa, ai fini e per gli effetti dell'art. 3 c. 6 della l.r. nr. 17\2006.

Presidente
Antonio Capatchione



Bari, 22 gennaio 2009
Prot. n. 08

Egregio Assessore
Turismo e Industria Alberghiera
Massimo Ostillo

Egregio Assessore
Trasparenza e cittadinanza attiva
Guglielmo Minervini

Gent.ma Assessore
Aspetto del Territorio
Angela Barbanente

Consiglieri Regione Puglia

BOZZA DI DOCUMENTO SUL PIANO REGIONALE DELLE COSTE

Le osservazioni sul Piano regionale delle coste riguardano sia il **metodo** relativo alla procedura adottata di elaborazione e di adozione di questo atto amministrativo che il **merito** delle disposizioni ivi contenute.

Per quanto riguarda il **metodo** si osserva che, **nella fase di elaborazione** non vi è stata alcuna partecipazione e confronto con le associazioni rappresentative delle **imprese** (non sappiamo se, al contrario, tale partecipazione è avvenuta con altri **oggetti sociali**), con i rappresentanti dei **territori** (comuni, provincie) e con quelli istituzionali, (Agenzia del demanio, Sovrintendenza, ecc.).

Anche il procedimento di adozione non sta coinvolgendo il settore della balneazione attrezzata pugliese i cui rappresentanti non sono stati, a tutt'oggi, ancora formalmente invitati, dall'Assessore Minervini, a un tavolo di confronto che, per le dimensioni del suo ambito di intervento, non può che essere, *in principal luogo*, regionale.

Sotto quest'ultimo aspetto procedurale registriamo la **contrarietà** con la vigente normativa per la VAS (Valutazione ambientale strategica) ex dec. lgs n. 152 del 3\04\2006 e nr. 4 del 16 01\2008 che **impongono e presuppongono la partecipazione sociale** alle diverse fasi di pianificazione *prima* ancora dell'adozione anche e, soprattutto, di elaborazione.

I limiti del procedimento di elaborazione e adozione del Piano delle coste possono ben essere constatati se si considera il contemporaneo iter procedimentale di formazione del **Piano paesaggistico regionale** in elaborazione dall'Assessorato all'urbanistica regionale che, già, nella fase preliminare della sua formulazione vede, correttamente, il coinvolgimento della cittadinanza pugliese e delle sue articolazioni associative e rappresentative.

Questo riferimento al Piano paesaggistico è importante, non per ragioni polemiche ma perchè è concreto e reale il **rischio di sovrapposizioni** o, addirittura, **contrapposizioni** fra le indicazioni e prescrizioni di questi due Piani confermando la giustezza di quanto suggerito dalla nostra Organizzazione, in sede di elaborazione della legge nr. 17 del 23 giugno 2006, sulla inopportunità di riempire il Piano della costa di contenuti, urbanistici e ambientali, ad esso estranei proprio per evitare il suddetto pericolo di complicazione oltre che per accelerare il varo del Piano delle coste.

Giova ricordare, in proposito, che la nostra Organizzazione, in sede di formulazione della legge nr. 17\2006 suggerì di non azzerare il **processo di pianificazione** già in corso da alcuni anni nella nostra Regione (infatti quasi trenta comuni, con costi finanziari anche ingenti a loro carico, avevano già redatto i piani comunali delle coste sulla base di linee guida emanate dalla Regione Puglia nel 2001 con atto di G.R. nr. 319 del 10\4\2001); suggerimento che l'Assessorato al demanio ritenne di dover disattendere determinando, a nostro avviso, **un ulteriore ritardo** nell'adozione di questo importante atto di programmazione che sta giungendo dopo ben 15 anni dalla legge nr. 494\93 che ne imponeva l'adozione da parte delle Regioni e a distanza di oltre un anno e mezzo dalla scadenza del termine previsto dalla legge regionale nr. 17 del 23 giugno 2006.

Nel **merito** del provvedimento osserviamo che il testo predisposto del Piano è ancora **più restrittivo, per lo sviluppo della balneazione attrezzata**, rispetto alla già limitativa legge regionale comportando con ciò, non un miglioramento, ma **un netto peggioramento** delle disposizioni ivi contenute sino ad arrivare a violare alcuni principi e norme contenute nella stessa legge regionale nr. 17\2006.

In particolare **le criticità** del Piano riguardano **criteri assai riduttivi e limitativi circa le dimensioni**

a) **delle aree concedibili** in quanto si distingue fra **costa e costa concedibile** escludendo, dalla prima, numerosissime porzioni della costa: da quelle oggetto di erosione a quelle aventi una profondità inferiore ai 15 mt., dalle aree di rispetto dei porti alle aree vicolate ecc. (art. 5.2 delle norme tecniche);

b) **delle concessioni** (massimo 100 mt. di fm) in riferimento al solo parametro del **fronte mare** indipendentemente dalla **profondità della spiaggia** (art. 8.1);

c) **dei manufatti** destinati a servizi quali spogliatoio, cabine, primo soccorso, servizi igienici ecc. che, nel loro complesso non possono sperare percentuali irrisorie dell'area concessa per un **massimo**, nelle concessioni superiori a 10 mila mq, di 240 mq. (art. 8.3).


L'effetto penalizzante per la balneazione attrezzata viene aumentato in modo esponenziale e drammatico se si considera l'**efficacia retroattiva** delle disposizioni del Piano attraverso l'**obbligo di adeguamento** delle concessioni, esistenti e regolarmente assentite, entro i parametri fissati **dalle nuove disposizioni** (art. 11) e ciò **in palese violazione** dell'art. 10 della legge nr. 17\2006 che riconosce il **diritto di insistenza** delle imprese balneari ex art. 02 della legge 494\93 e quello del rinnovo automatico, ex art. 10 della legge 88\2001.

Infine la gravità e assoluta inopportunità di queste disposizioni restrittive del Piano regionale della costa sono evidenti anche alla luce


- delle **dimensioni estremamente contenute della balneazione attrezzata pugliese** che, come si evince dalla Relazione illustrativa del Piano, riguarda solo **una concessione** (più precisamente 1,1) **per chilometro di costa** e solo il **9 %** del totale dell'area demaniale; percentuali ben lontane da quelle delle altre regioni italiane, per es. romagnole, che sono nell'ordine dell'80 %;
- **dell'esigenza di uno sviluppo turistico di qualità** della nostra Regione che presuppone **l'aumento e non la diminuzione dei servizi**, del resto decisivi in una fase, come quella attuale, di accesa concorrenza nazionale e internazionale.

In definitiva, nell'esprimere la nostra **contrarietà al Piano** così come articolato, si sollecita **un confronto vero e approfondito** al fine di elaborare e varare uno strumento che coniughi l'esigenza di una maggiore **fruibilità della costa** con l'obiettivo di una **balneazione attrezzata, qualificata e moderna**.

Il Segretario
Giuseppe Chiarelli



Il Presidente
Alfredo Prete





REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 17

SOGGETTO PROPONENTE: HOTEL RIVABLU

 HOTEL RIVABLU *** REGIONE PUGLIA ORGANIZZAZIONE PER IL CAMPO DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO di Vescia Andrea & C. S.a.s. Il Dirigente del Servizio <u>Michelino LOFFREDO</u> sensi dell'art. 4 Legge 241/1990 segnato a: <u>BOLOGNA</u> ita <u>LD</u> Il Dirigente <u>Michelino LOFFREDO</u>	REGIONE PUGLIA Prot. AOO. 108/0910/09 n. 16792 Rodi Garganico, li	Servizio Demanio e Patrimonio - 8 OTT. 2009 ARRIVO 30-09-09
	Al Servizio Regionale Demanio e Patrimonio via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 70100 Bari	

Il sottoscritto Andrea Vescia, nato a Rodi Garganico il 04.01.1949 ed ivi residente alla via Pietro Nenni, n. 27, in qualità di rappresentante legale della struttura turistico-ricettiva, denominata Hotel Rivablu di Vescia Andrea & c. sas, sita in Rodi Garganico alla via Varano n.38, in riferimento al Piano Regionale delle Coste, permette quanto segue:

- l'istante, in qualità di quanto su esposto, è intestatario della concessione demaniale n. 2, del 31.3.2008, adibita alla posa di ombrelloni e sedie a sdraio, con finalità turistiche ricettive ai sensi della L.R. 17/2006;
- **la spiaggia oggetto della concessione summenzionata è annessa alla struttura turistico-ricettiva (Hotel, miniappartamenti, bar, ristorante, cabine, servizi igienico-sanitari, docce) ma è dislocata da quest'ultima**, in quanto è sita nella posizione antistante gli ombrelloni; d'altra parte, la struttura turistico-ricettiva su descritta è strumentale alla spiaggia oggetto di concessione, poiché garantisce quei servizi minimi richiesti dal PRC;
- i suddetti servizi minimi richiesti ricadono su suolo di proprietà privata, in conformità al PRG vigente;
- a partire dagli anni 80 lo scrivente utilizza la spiaggia offrendo i servizi di balneazione connessi all'attività turistico-ricettiva;
- la situazione suesposta non costituisce un caso singolo nel Comune di Rodi Garganico, ma rispecchia la generalità, laddove ci si imbatta in concessioni rilasciate da circa trent'anni ed comunque aventi - come quella del sottoscritto - le strutture e i servizi ricadenti su proprietà privata; conseguentemente, le spiagge oggetto di concessione sono diventate parte integrante delle strutture ricettive costruite nel tempo, in quanto funzionali alle stesse.
- In seguito, dunque, con l'applicazione del PRC e della redistribuzione delle concessioni demaniali si provocherebbe un azzeramento totale dell'intero assetto economico del settore balneare del Comune di Rodi Garganico.
- **Secondo la strumentazione urbanistica vigente (PRG approvato con delibera di GR n. 613/2002), i servizi ricadono in zona F1 "attrezzature pubbliche" e la spiaggia ricade esattamente in zona "spiagge in concessione".**

Tutto ciò premesso, si osserva

- che il Piano Regionale delle Coste, nel demandare ai Comuni la redistribuzione delle concessioni già esistenti - il cui titolare, come in questo caso, svolge attività turistico-alberghiera da molti anni -, non tiene affatto conto dei potenziali danni

chè si verrebbero a creare: nel caso di specie, distribuendo la concessione in un'altra zona o limitando la stessa, o addirittura revocandola, le strutture retrostanti la spiaggia (hotel e bar) verrebbero private di servizi fondamentali per l'esercizio dell'attività turistico-ricettiva.

Infatti, proprio la concessione già esistente ha permesso l'esercizio dell'attività di balneazione da molti anni, e la revoca o la redistribuzione della stessa porterebbe alla chiusura della stessa attività (hotel e bar);

- che la redistribuzione delle concessioni andrebbe a creare inutili dispendi economici, come, ad esempio, quelli conseguenti all'istallazione di servizi minimi di spiaggia (bar, direzione, servizi igienico sanitari, docce etc..) che, nel caso in esame, sono già esistenti, anzi, risultano essere in più rispetto a quelli minimi richiesti ed inseriti nella struttura dell'hotel e del bar); pertanto, sia lo spostamento e/o la stessa riduzione della concessione già esistente, sia l'istallazione di "nuovi" servizi minimi richiesti dalla zona originaria ad un'altra più lontana - servizi che, si ripete, sono già esistenti nelle strutture retrostanti, e che quindi garantiscono già quanto previsto dal Piano Regionale delle Coste - comporterebbero un danno alle attività retrostanti in quanto verrebbero allocate in una zona separata da quella in cui si trovano tali servizi.
- che l'applicazione del Piano Regionale delle Coste, avente la finalità intrinseca di migliorare lo sviluppo del settore turistico, può danneggiare l'attività del sottoscritto in quanto può determinare la chiusura delle attività retrostanti;

Con la presente, spero che la mia osservazione venga presa in considerazione, tenendo ben presente che **l'applicazione del Piano Regionale Delle Coste stravolgerebbe l'intero assetto concessorio esistente alla data odierna, oltre a lasciare nella discrezionalità amministrativa del Comune, pur se nei limiti del Piano Regionale delle Coste, l'individuazione di diverse spiagge da rilasciare in concessione, senza tener conto delle annesse strutture retrostanti ricadenti su un'area privata, aventi tutti i servizi minimi richiesti dal PRC e che svolgono l'attività turistico-ricettiva da circa 30 anni.**

Cordiali saluti

Vescia Andrea





REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 18

SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI MOLFETTA



CITTÀ DI MOLFETTA

SETTORE TERRITORIO

Organizzazione e Riforma
Amministrazione
Servizio Demanio e Patrimonio
- 5 OTT. 2009
ARRIVO

U.O.5 Amministrazione e Segreteria

Prot.n.53734

OGGETTO: Piano Regionale delle Coste. Osservazioni.

ANTICIPATA VIA FAX

li, 5/10/09

ASSEGNATO A.....
(Art. 4 L. 241/1999)

Il Dirigente del Servizio

data.....

ASSEGNATO A.....
(Art. 4 L. 241/1999)

Il Dirigente dell'Ufficio

data.....

Alla Regione Puglia
Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva
Servizio Demanio e Patrimonio
Via Caduti di Tutte le Guerre 15
BARI

BOLOGNA

RB

FAX 080 5406726


REGIONE PUGLIA
Prot. A0068/09/10/09 n° 16794

In relazione alla delibera di Giunta Regionale n.1392 del 28/7/09, con la quale è stato adottato il Piano Regionale delle Coste, si comunica che con deliberazione n.64 del 2/10/09, di cui si allega copia, il Consiglio Comunale ha inteso proporre alcune osservazioni sul Piano in oggetto.

As/

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO
Ing. *Rocco Altomare*



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria di Aggiornamento

N. 64

del 2.10.2009

Osservazione al Piano Regionale delle Coste adottato con delibera della G.R. n. 1392 del 28.07.2009.-

L'anno duemilanove il giorno **due** del mese di **ottobre** con inizio alle ore 18,25 e prosiegua, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 30.09.2009, si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Comunale, Avv. Camporeale Nicola – Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Michele Camero – Segretario Generale**.

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

AZZOLLINI Antonio		- SINDACO -	Assente
<i>Consiglieri</i>		<i>Consiglieri</i>	
CAMPOREALE Nicola	Presente	SQUEO Mauro	Presente
MASTROPASQUA Pietro	Presente	SGHERZA Raffaele	Presente
LATINO Angela Paola	Presente	GIANCASPRO Mauro	Presente
DE CEGLIA Vito	Assente	SALVEMINI Giacomo	Presente
MEZZINA Giovanni	Presente	ABBATTISTA Giovanni	Presente
MARZANO Angelo	Presente	DE CANDIA Ginsepe	Assente
LA GHEZZA Raffaele	Assente	PATIMO Saverio	Presente
SCARDIGNO Leouardo	Presente	DI MOLFETTA Michele	Assente
CIMILLO Benito	Presente	AMATO Giuseppe	Assente
ARMENIO Leonardo	Presente	MINUTO Anna Carmela	Assente
ANDRIANI Antonio	Presente	PIERGIOVANNI Nicola	Presente
LA FORGIA Domenico	Presente	SIRAGUSA Leonardo	Assente
GIANCOLA Pasquale	Presente	CLAUDIO Adele Maria S.	Presente
SPACCAVENTO Mauro	Presente	DE ROBERTIS Mauro	Presente
DE GENNARO Giovaunangelo	Presente	PORTA Giovanni	Presente

Presenti n . 24 Assenti n. 08

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta

Sono, altresì, presenti in aula l'Assessore all'Urbanistica, Avv. P. Uva e il Dirigente del Settore Territorio, Ing. R. Altomare.

Dell'intero dibattito, registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna, è reso verbale a parte. , è reso verbale a parte.

Introduce il Presidente del C.C. per ricordare che la seduta consiliare del 28/10/2009, comprendente l'argomento in oggetto, su proposta dei Consiglieri di minoranza, accolta all'unanimità dal Consiglio, è stata aggiornata ad oggi per l'esame e la trattazione dell'argomento stesso.

Svolge, pertanto, la relazione l'Assessore all'Urbanistica, Avv. P. Uva, coadiuvato, per la parte di natura tecnica, dal Dirigente del Settore Territorio, Ing. R. Altomare.

(Si dà atto che sono entrati in aula i Consiglieri De Ceglia, Amato, Di Molfetta e il Sindaco Azzollini. **Consiglieri presenti n. 27**).

Dopo la consueta fase preliminare di chiarimenti, chiesti dai Consiglieri Porta, Salvemini, De Robertis ed ai quali risponde il Dirigente del Settore Territorio, aperta dal Presidente del C.C. la discussione generale, intervengono i Consiglieri Salvemini, Porta, De Robertis, Spaccavento e Piergiovanni.

(Si dà atto che durante la discussione sono usciti dall'aula i Consiglieri Di Molfetta, Amato e Piergiovanni. **Consiglieri presenti n. 24**).

Nel corso della discussione generale sono state formulate le seguenti proposte di modificazioni ed integrazioni alle n. 8 proposte di osservazioni al Piano formulate dal Dirigente del Settore Territorio e fatte proprie dall'Amministrazione:

Proponente il Consigliere G. Porta -aggiungere l'Osservazione n. 9: "Limitatamente al tratto di costa compreso tra Molfetta e Bisceglie denominato "Torre Calderina" , ratificata dal Piano faunistico e venatorio della Provinciali Bari e recepita nel Piano PUTT/P della Regione Puglia, si chiede riconoscerne un livello di sensibilità "alta" in considerazione dell'elevato pregio naturalistico e pertanto di procedere alla modificazione della Tavola n. 22 di "Analisi: Criticità-Sensibilità" -

Proponente il Consigliere Salvemini -riformulare l'Osservazione n. 6: "Si chiede di ridurre alla Sub Unità Fisiografica (SUF) gli studi, le indagini e i rilievi per la realizzazione delle opere marittime ad esclusione delle grandi opere o opere di valenza nazionale o internazionale per le quali rimane prescritto lo studio esteso dell'U.F." -

Proponente il Consigliere Salvemini - sopprimere, al primo rigo, dell'Osservazione n. 2 la parola "rilascio"-

Sulle sopra citate modificazioni ed integrazioni interviene l'Assessore P.Uva per comunicare all'aula che l'Amministrazione è contraria alla proposta del Cons.re Porta, è favorevole alla proposta del Cons.re Salvemini di riformulazione dell'Osservazione n. 6 ed è contraria alla proposta di emendamento del Cons.re Salvemini all'Osservazione n. 2.

Intervengono, infine, per dichiarazione di voto i Cons.ri De Robertis, Porta, Marzano e Giancaspro.

Indi il Presidente del C.C. pone in votazione le proposte di Osservazioni al Piano Regionale delle Coste, nonché le proposte di modificazioni ed integrazioni, sopra riportate, con il seguente esito:

Osservazione n. 1, proponente l'Amministrazione:

Consiglieri presenti n. 24
Consiglieri votanti n. 23
Consiglieri astenuti n. 1 (De Robertis)
Consiglieri favorevoli n. 19
Consiglieri contrari 4 (Salvemini, Abbattista, Patimo e Porta)
Il Presidente dichiara ACCOLTA l'Osservazione n. 1

Osservazione n. 2, proposta di emendamento Cons. Salvemini:

Consiglieri presenti n. 24
Consiglieri votanti n. 24
Consiglieri favorevoli n. 5 (Salvemini, Abbattista, Patimo, De Robertis e Porta)
Consiglieri contrari 19
Il Presidente dichiara RESPINTA la proposta di emendamento Cons. Salvemini

Osservazione n. 2, proponente l'Amministrazione:

Consiglieri presenti n. 24
Consiglieri votanti n. 24
Consiglieri favorevoli n. 19
Consiglieri contrari 5 (Salvemini, Abbattista, Patimo, De Robertis e Porta)
Il Presidente dichiara ACCOLTA l'Osservazione n. 2

Osservazione n. 3, proponente l'Amministrazione:

Consiglieri presenti n. 24
Consiglieri votanti n. 23
Consiglieri astenuti n. 1 (De Robertis)
Consiglieri favorevoli n. 19
Consiglieri contrari 4 (Salvemini, Abbattista, Patimo e Porta)
Il Presidente dichiara ACCOLTA l'Osservazione n. 3

Osservazione n. 4, proponente l'Amministrazione:

Consiglieri presenti n. 24
Consiglieri votanti n. 24
Consiglieri favorevoli n. 19
Consiglieri contrari 5 (Salvemini, Abbattista, Patimo, De Robertis e Porta)
Il Presidente dichiara ACCOLTA l'Osservazione n. 4

Osservazione n. 5, proponente l'Amministrazione:

Consiglieri presenti n. 24
Consiglieri votanti n. 23
Consiglieri astenuti n. 1 (De Robertis)
Consiglieri favorevoli n. 19
Consiglieri contrari 4 (Salvemini, Abbattista, Patimo e Porta)
Il Presidente dichiara ACCOLTA l'Osservazione n. 5

Osservazione n. 6, emendamento proposto dal Con.re Salvemini:

Consiglieri presenti n. 24
Consiglieri votanti n. 24

Consiglieri favorevoli n. 24

Il Presidente dichiara ACCOLTO l'emendamento proposto dal Con.re Salvemini all'Osservazione n. 6

Osservazione n. 6, come riformulata:

Consiglieri presenti n. 24

Consiglieri votanti n. 24

Consiglieri favorevoli n. 24

Il Presidente dichiara ACCOLTA l'Osservazione n. 6

Osservazione n. 7, proponente l'Amministrazione:

Consiglieri presenti n. 24

Consiglieri votanti n. 23

Consiglieri astenuti n. 01 (De Robertis)

Consiglieri favorevoli n. 19

Consiglieri contrari n. 04 (Salvemini, Abbattista, Patimo e Porta)

Il Presidente dichiara ACCOLTA l'Osservazione n. 7

Osservazione n. 8, proponente l'Amministrazione:

Consiglieri presenti n. 24

Consiglieri votanti n. 23

Consiglieri astenuti n. 1 (Porta)

Consiglieri favorevoli n. 23

Il Presidente dichiara ACCOLTA l'Osservazione n. 8

Osservazione n. 9, proponente il Cons.re Porta

Consiglieri presenti n. 24

Consiglieri votanti n. 24

Consiglieri favorevoli n. 5 (Salvemini, Abbattista, Patimo, De Robertis e Porta)

Consiglieri contrari 19

Il Presidente dichiara RESPINTA la proposta di emendamento del Cons. Porta

Indi il Presidente pone in votazione il provvedimento finale, nel suo complesso e stante l'esito favorevole della votazione stessa, dà atto che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Molfetta è dotato di PRGC approvato in via definitiva dalla Regione Puglia con deliberazione della G.R. n. 527 in data 10/05/2001 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 04/07/2001 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 in data 08/08/2001;
- con deliberazione del C.C. n. 42 in data 23/10/01 è stata approvata la perimetrazione degli ambiti territoriali estesi e distinti;

- la Regione Puglia con nota n. 2521/06 in data 06/03/2002 ha ritenuto la perimetrazione ammissibile ed ha ritenuto il PRGC del Comune di Molfetta adeguato alle prescrizioni del PUTT / paesaggio approvato dalla Regione Puglia;
- La legge Regionale n. 17 del 23/6/2006, nell'ambito della gestione integrata della costa, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite allo Stato, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni ed alle Province;
- Tra le funzioni di competenza regionale, individuate con la citata legge Regionale n.17/06, è indicata la pianificazione dell'area costiera che si attua mediante il Piano regionale delle coste (P.R.C.) che è lo strumento disciplinante l'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo, con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative;
- con delibera di Giunta Regionale n.1392 del 28/7/09 pubblicata sul B.U.R.P. n.122 del 6/8/2009 è stato adottato il Piano Regionale delle Coste in riferimento al quale, ai sensi dell'art.14 del D.to Leg.vo 16/1/08 n.4, possono essere presentate proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi così come indicato sull'avviso di deposito in stessa data di pubblicazione;

Tutto ciò premesso

- letta e recepita la relazione del Dirigente del Settore Territorio con la quale, avendo analizzato il P.R.C. adottato dalla Giunta Regionale, propone al Consiglio Comunale di inoltrare alla Regione Puglia le seguenti osservazioni:

Prima osservazione

Prevedere, anche per i litorali rocciosi come quello del Comune di Molfetta, la possibilità di ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali nonchè la rinaturalizzazione della fascia costiera mediante la riproposizione degli scogli di abrasione e della preesistente morfologia che permetteva l'esistenza delle spiagge stesse.

Questa possibilità di ripascimento delle spiagge di ciottoli deve essere garantita e resa obbligatoria nel tentativo di ottenere, visto quanto richiesto dall'art. 5.2 delle N.T.A., spiagge ciottolose di dimensione intorno ai 15 mt sulle quali sia possibile rilasciare concessioni.

Seconda osservazione

Si propone di aggiungere di un ulteriore punto all'art.11 delle NTA del PRC così formulato:

12. per la regolamentazione della deroga al rilascio, rinnovo e variazione di concessione demaniale di aree costiere aventi una profondità di spiaggia inferiore a 15 mt. quando esista da parte dell'Amministrazione Comunale preciso impegno a realizzazione il ripascimento artificiale entro 2 anni dalla approvazione del PCC.

Terza osservazione

Si propone di inserire tra le spiagge libere la parte terminale delle lame e delle aree individuate a diversa pericolosità idraulica dal PAI – Piano Stralcio ovvero, in subordine, di inserire tra le norme transitorie il mantenimento delle spiagge libere esistenti alla data di adozione del P.R.C..

Quarta osservazione

Si consiglia di inserire una terza tipologia o ampliare la prima dell'art.9.1 delle N.T.A. del P.R.C. adottato, consentendo agli stabilimenti balneari la possibilità di ormeggiare i piccoli natanti (es. barche in resina o alluminio, gommoni, ecc.) utilizzati dagli utenti dello stabilimento anche per liberare le spiagge occupate da questi mezzi.

Quinta osservazione

Riportare correttamente in tutta la parte progettuale riferita al Comune di Molfetta che le Lame sono solo emergenze geomorfologiche e non idrologiche. Esse, pertanto, non sono in alcun modo riconducibili a "corsi d'acqua" di cui all'art. 142 lettera c) del D.Lgs.n.42/04 e smi.

Sesta Osservazione

Si chiede di ridurre alla Sub Unità Fisiografica (SUF) gli studi, le indagini e i rilievi per la realizzazione di una qualsiasi opera marittima prescrivendo gli stessi studi per l'UF quando si tratti di grandi opere o opere di valenza nazionale o internazionale.

Settima osservazione.

Si chiede di escludere il porto commerciale in costruzione dall'area SIC mare come riportata nella tavola n°22 "Sistema delle tutele ambientali".

Ottava osservazione

Andrebbe corretta la scheda del Comune di Molfetta riportata nell'allegato 7.3.1 per alcuni dati non corretti.

- Preso atto del dibattito svoltosi in aula, delle proposte di modificazioni ed integrazioni formulate dai Consiglieri Comunali e di quelle favorevolmente accolte;
- Ritenuto dover condividere e fare proprie le conclusioni dell'Ufficio e, quindi, di recepire le succitate osservazioni con le modificazioni ed integrazioni sopra citate;
- Vista la L.R. 23 giugno 2006 n.17
- Visto il parere della 1^a Commissione Consiliare (Urbanistica), espresso in data 25.09.2009, verbale n. 51 .
- Assunto il parere favorevole espresso sul provvedimento dallo stesso Dirigente Settore Territorio ai sensi dell'art.49 del D.to Leg.vo n.267/00 e dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario di non rilevanza contabile;
- Con voti favorevoli n. 19, contrari n. 04 (Salvemini, Abbattista, Patimo e Porta), n. 01 astenuto (De Robertis), espressi in forma palese da n. 23 Consiglieri votanti su n. 24 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1. Recepire e fare propria la relazione del Dirigente Settore Territorio Ing. Rocco Altomare, allegata al presente atto a farne parte integrante, contenente le Osservazioni al Piano Regolatore delle Coste adottato dalla Giunta Regionale con provvedimento n.1392 del 28/7/2009, come modificate ed integrate dal Consiglio Comunale, limitatamente all'Osservazione n. 6:**

Prima osservazione

Prevedere, anche per i litorali rocciosi come quello del Comune di Molfetta, la possibilità di ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali nonchè la rinaturalizzazione della fascia costiera mediante la riproposizione degli scogli di abrasione e della preesistente morfologia che permetteva l'esistenza delle spiagge stesse.

Questa possibilità di ripascimento delle spiagge di ciottoli deve essere garantita e resa obbligatoria nel tentativo di ottenere, visto quanto richiesto dall'art. 5.2 delle N.T.A., spiagge ciottolose di dimensione intorno ai 15 ml sulle quali sia possibile rilasciare concessioni.

Seconda osservazione

Si propone di aggiungere di un ulteriore punto all'art.11 delle NTA del PRC così formulato:

12. per la regolamentazione della deroga al rilascio, rinnovo e variazione di concessione demaniale di aree costiere aventi una profondità di spiaggia inferiore a 15 mt. quando esista da parte dell'Amministrazione Comunale preciso impegno a realizzazione il ripascimento artificiale entro 2 anni dalla approvazione del PCC.

Terza osservazione

Si propone di inserire tra le spiagge libere la parte terminale delle lame e delle aree individuate a diversa pericolosità idraulica dal PAI – Piano Stralcio ovvero, in subordine, di inserire tra le norme transitorie il **mantenimento delle spiagge libere** esistenti alla data di adozione del P.R.C..

Quarta osservazione

Si consiglia di inserire una terza tipologia o ampliare la prima dell'art.9.1 delle N.T.A. del P.R.C. adottato, consentendo agli stabilimenti balneari la possibilità di ormeggiare i piccoli natanti (es. barche in resina o alluminio, gommoni, ecc.) utilizzati dagli utenti dello stabilimento anche per liberare le spiagge occupate da questi mezzi.

Quinta osservazione

Riportare correttamente in tutta la parte progettuale riferita al Comune di Molfetta che le Lame sono solo emergenze geomorfologiche e non idrologiche. Esse, pertanto, non sono in alcun modo riconducibili a "corsi d'acqua" di cui all'art. 142 lettera c) del D.Lgs.n.42/04 e smi.

Sesta Osservazione

Si chiede di ridurre alla Sub Unità Fisiografica (SUF) gli studi, le indagini e i rilievi per la realizzazione delle opere marittime ad esclusione delle grandi opere o opere di valenza nazionale o internazionale per le quali rimane prescritto lo studio esteso dell'U.F. -

Settima osservazione.

Si chiede di escludere il porto commerciale in costruzione dall'area SIC mare come riportata nella tavola n°22 "Sistema delle tutele ambientali".

Ottava osservazione

Andrebbe corretta la scheda del Comune di Molfetta riportata nell'allegato 7.3.1. per alcuni dati non corretti.

2. Con l'esecutività della delibera, procedere ad inoltrare le su elencate osservazioni alla Regione Puglia, Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, Servizio Demanio e Patrimonio, giusta disposizione dell'Avviso di Deposito allegato alla D.G.R. n.1392/2009.

Ad esecutività intervenuta, il presente provvedimento sarà trasmesso al Settore Territorio per gli adempimenti di competenza che dovranno essere seguiti dal responsabile del procedimento individuato nell'ing. Rocco Altomare, dirigente dello stesso Settore.

Su proposta del Consigliere Marzano Angela posta in votazione dal Presidente ed approvato con voti favorevoli n. 19, astenuti n. 05 (Salvemini -- Abbattista -- Patimo -- Porta -- De Robertis) espressi in forma palese da n. 19 Consiglieri votanti su n. 24 Consiglieri presenti, il presente provvedimento é dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del T.U.EE.LL. n.267/2000.



COMUNE DI MOLFETTA
Settore Territorio

OSSERVAZIONI AL PIANO REGIONALE DELLE COSTE
ADOTTATO CON D.G.R. N.1392 DEL 28 LUGLIO 2009.

Relazione Tecnica

Con delibera di Giunta Regionale n.1392 del 28/7/2009, pubblicata sul BUR Puglia n.122 il 6 agosto 2009 avente titolo "Piano Regionale delle Coste e Rapporto Ambientale: Adozione e pubblicazione", il governo regionale ha adottato il P.R.C.. L'avviso di deposito in stessa data di pubblicazione prevede, ai sensi dell'art.14 del D.to Leg.vo 16/01/2008 n.4 che entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. è possibile presentare osservazioni al Piano "anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi".

Art. 1 - Finalità e contenuti del Piano Regionale delle Coste (PRC)

"Il PRC costituisce altresì uno strumento di pianificazione, in relazione al recente trasferimento di funzioni amministrative agli Enti locali (rilascio di concessioni demaniali marittime), il cui esercizio in modo efficace ed efficiente può essere garantito solo da un'azione coordinata e coerente da parte della Regione.

In tal senso il PRC fornisce le linee guida, indirizzi e criteri ai quali devono conformarsi i Piani Comunali delle Coste (PCC)."

Tutte le indicazioni e prescrizioni del P.R.C. sono finalizzate alla corretta ed uniforme redazione dei Piani Comunali.

Esse dettano le condizioni per il migliore e più corretto uso dell'area demaniale costiera.

Art. 2 - Finalità del Piano Comunale delle Coste (PCC)

Il PCC è lo strumento di assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del

diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco - compatibile.

Esso contempera gli interessi pubblici connessi:

- *allo sviluppo del settore turistico, per le relative implicazioni di carattere socio - economico;*
- *al godimento del bene da parte della collettività;*
- *alla protezione dell'ambiente naturale e al recupero dei tratti di costa che versano in stato di degrado, ovvero di instabilità morfologica.*

Questo Ufficio, analizzato il P.R.C. come proposto dalla Giunta Regionale, ritiene opportuno proporre al Consiglio Comunale alcune riflessioni che possono

- trasformarsi, ove l'assise lo ritenga opportuno, in altrettante osservazioni.

L'area costiera del Comune di Molfetta, per semplificare, è classificata, in funzione della criticità all'erosione e della sensibilità ambientale della costa, C3S2 (bassa criticità – media sensibilità) per un breve tratto dal confine di Bisceglie per una lunghezza pari al 25% della costa di Ponente mentre per la restante parte C3S3 (bassa criticità e bassa sensibilità).

Per il rilascio delle nuove concessioni demaniali si dovrebbe procedere secondo gli artt.6.1.8 (Livello C3S2) e 6.2.9 (Livello C3S3) delle N.T.A. del P.R.C. adottato.

Tra le priorità da prevedere all'interno del P.C.C. vi è, come riportato all'art.7 delle NTA, la ricostruzione delle spiagge che per Molfetta, a causa dell'esiguità delle fascia costiera, riveste carattere di assoluta necessità.

In relazione a quanto disposto dall'art.7 delle N.T.A. del P.R.C., infatti, che testualmente recita:

Nel PCC devono essere previsti interventi di recupero e risanamento costiero finalizzati al contenimento e alla riduzione della criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della costa per:

- *la ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali;*

- *la rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela e ricostituzione della duna litoranea;*
- *il ripristino di assetti costieri*

ocorrerà far notare che il territorio del Comune di Molfetta è bordato da un litorale roccioso con scogli di abrasione tra i quali sono incastonate spiagge ciottolose che al momento attuale si presentano in erosione e/o in dimensione residuale; mentre in altre anse le spiagge ciottolose erano presenti nei decenni immediatamente trascorsi (spiagge preesistenti).

E' necessario, pertanto, che sia prevista, anche per i litorali rocciosi come quello del Comune di Molfetta, la possibilità di ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali nonchè la rinaturalizzazione della fascia costiera mediante la riproposizione degli scogli di abrasione e della preesistente morfologia che permetteva l'esistenza delle spiagge stesse.

Questa possibilità di ripascimento delle spiagge di ciottoli deve inoltre essere garantita nel tentativo di ottenere, visto quanto richiesto dall'art. 5.2 delle N.T.A., spiagge ciottolose di dimensione intorno ai 15m sulle quali sia possibile rilasciare concessioni.

E' sufficiente annotare che, anche riproponendo spiagge aventi dimensione trasversale pari a 15m, per quanto disposto dall'art. 8.1 delle N.T.A., la larghezza di spiaggia realmente concessa sarebbe pari a:

15m – 3m fascia di rispetto (FP/3) – 5m fascia di transito (FP/1) = 7m *“destinati alla posa di ombrelloni e sdraio e alla localizzazione delle strutture di servizio”*

La mancata considerazione e attenzione alle spiagge rocciose e ciottolose come la nostra potrebbe precluderci la possibilità di attivare finanziamenti extra comunali, con grave danno per la comunità che non riuscirebbe, da sola, a trovare le risorse da spendere per questo settore.

Se non procedessimo al ripascimento della costa, - il cui progetto per Molfetta è stato commissionato e consegnato nel 2006 con verifica in data 18 luglio 2008 - con l'approvazione del P.C.C. ci troveremo nell'impossibilità di assicurare la continuità agli stabilimenti balneari esistenti.

Secondo l'art.5 delle NTA, infatti, il P.C.C. dovrà individuare

1. aree escluse dalla competenza amministrativa regionale/comunale;
2. *aree con divieto assoluto di concessione;*
3. aree di interesse turistico ricreativo, determinate in conformità all'art. 16 – comma 5 – della legge regionale 17/2006;
4. aree con finalità diverse;
5. aree vincolate.

Fra le aree con divieto assoluto di concessione come riportato all'art.5.2 vi sono "i tratti di spiaggia con profondità inferiore ai 15 mt. da destinare esclusivamente a spiagge libere".

I tratti di spiaggia aventi complessivamente una larghezza inferiore a 15 mt., quindi, non possono essere concessi per attività di interesse turistico-ricreativo (art.5.3) sia come stabilimenti balneari (SB) che come spiagge libere con servizi (SLS).

Una prima riflessione è la seguente.

E' possibile prevedere nel corpo normativo del P.C.C. una disposizione transitoria che, nelle more della realizzazione del ripascimento delle coste preveda la possibilità di rinnovo e nuove assegnazioni di concessioni demaniali per SB e SLS?

La norma potrebbe avere respiro generale e trovare allocazione all'art.11 - norme transitorie per concessioni esistenti - con l'aggiunta, ad esempio, di un ulteriore punto 12.

L'articolo sarebbe così riproposto

Art.11 - Norme transitorie per concessioni esistenti

Il PCC prevede le norme transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedente alla pianificazione.

In particolare detta le modalità:

1. *omissis*

2. *omissis*

3. *omissis*

4. *omissis*

5. *omissis*

6. *omissis*

7. *omissis*

8. *omissis*

9. *omissis*

10. *omissis*

11. *omissis*

12. *per la regolamentazione della deroga al rilascio, rinnovo e variazione di concessione demaniale di aree costiere aventi una profondità di spiaggia inferiore a 15 mt. quando esista da parte dell'Amministrazione Comunale preciso impegno a realizzazione il ripascimento artificiale entro 2 anni dalla approvazione del PCC.*

Una seconda riflessione a carattere normativo riguarda l'art.5.2 – **Aree con divieto assoluto di concessione** – in riferimento al quale, partendo dall'art.16 della L.R. n.17/2006, vi sarebbero zone della fascia costiera interdette a qualsiasi tipo di concessione.

Il comma 4 dell'art.16 di cui sopra, richiamato nel P.R.C. adottato, prevede che non meno del 60% della linea di costa utile (LU) "al netto della porzione di costa inutilizzata e fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella rinveniente dall'applicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1" (lame, foci, canali, ecc.) (comma 5 art.16 L.R. 17/06), debba essere utilizzato per spiaggia libera con o senza servizi.

Di questo 60% non più del 40% (quindi il 24% del totale LU) deve essere destinato a spiaggia libera.

Tralasciando le valutazioni sulla distribuzione di queste lungo la costa, ci si chiede:

1. le spiagge attualmente utilizzate come spiagge libere in prossimità della parte terminale delle lame (Cala S.Giacomo, 1^a, 2^a e 3^a cala, ecc.) non entrando nel valore di LU sarebbero interdette alla balneazione?

2. Se eliminiamo questi tratti di costa molifettese che da sempre sono state utilizzate come spiagge libere con o senza servizi, ed escludiamo alcuni tratti come previsto dall'art.5.4 3° comma per essere troppo vicine alle aree industriali ed artigianali, ai porti, alle fonti di inquinamento (Torre Calderina), agli impianti di maricoltura e stabulazione (Mitilittica) e le aree con finalità diverse, potrebbe essere difficile rispettare le percentuali di cui sopra, compatibilmente con la distribuzione lungo la costa e la realizzazione di liberi accessi ogni 150 mt. unitamente al massimo fronte concedibile pari a 100 mt. .

E' possibile inserire tra le spiagge libere la parte terminale delle lame e delle aree individuate a diversa pericolosità idraulica dal PAI ovvero, in subordine, si potrà inserire tra le norme transitorie il mantenimento delle spiagge libere esistenti alla data di adozione del P.R.C.?

L'art.9.1- pontili – classifica solo due tipologie:

- pontili galleggianti di servizio per la balneazione;
- pontili di ormeggio galleggianti destinati all'ormeggio delle imbarcazioni all'interno di specchi acquei portuali.

Si consiglia di inserire una terza tipologia o ampliare la prima consentendo agli stabilimenti balneari la possibilità di ormeggiare i piccoli natanti (es. barche in resina o alluminio, gommoni, ecc.) utilizzati dagli utenti dello stabilimento per liberare le spiagge spesso occupate da questi mezzi.

Sempre per la parte normativa va riportata una considerazione in merito ai "corsi d'acqua" termine che anche nel P.R.C. viene, per Molfetta, utilizzato impropriamente.

Sulla insistenza sul territorio comunale di "corsi d'acqua" come definiti dalla normativa vigente nazionale e regionale si evidenzia che entro i limiti territoriali amministrativi comunali non sono presenti "corsi d'acqua" assimilabili per nozione né a fiumi, né a torrenti.

Per annotazione giurisprudenziale sarebbe sufficiente citare la sentenza del Consiglio Stato Sez. VI, 04 Febbraio 2002, n. 657 :

"La comparsa del termine "corso d'acqua" nello strumento di pianificazione paesaggistica regionale (PUTT/P approvato con D.G.R. 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n°6 del 11/1/2001) attiene all'art.3.08 (corsi d'acqua), in particolare al punto 3.08.1 (Definizioni), il quale scrive :

<<In rapporto alle loro caratteristiche, al ruolo svolto nel bacino imbrifero ed ai caratteri geografici e geomorfologici delle aree attraversate, il Piano distingue i corsi d'acqua in: fiumi, torrenti, sorgenti, foci,laghi,gravine,lame.>>"

Sul territorio comunale sono presenti elementi strutturanti del sistema dell'assetto idrogeomorfologico (Titolo III delle NTA del PUTT/P) classificabili quali Lame. L'art. 3.06 (Emergenze), infatti, distingue le Lame dagli altri corsi d'acqua inquadrandole coerentemente come **emergenze geomorfologiche** e non idrologiche.

Sul territorio comunale di Molfetta, pertanto, non vi sono "corsi d'acqua" di cui all'art. 142 lettera c) del D.Lgs.n.42/04 e smi.

L'art. 13 - Opere di ingegneria costiera - recita:

La progettazione di un'opera marittima deve essere preceduta da studi, indagini e rilievi il cui livello di approfondimento sarà commisurato all'importanza dell'opera ed alla fase di progettazione stessa.

Gli stesi studi devono riguardare:

- *la caratterizzazione della spiaggia emersa e di quella sommersa;*
- *il clima ondoso del paraggio;*
- *il regime delle correnti costiere.*

Al fine di evitare che l'evoluzione dell'area interessata dalle opere marittime da realizzarsi influenzi i tratti di litorale adiacenti, gli studi, le indagini ed i rilievi devono essere estesi all'intera Unità Fisiografica (UF).

Estendere all'intera Unità Fisiografica gli studi, le indagini e i rilievi quando si intende progettare e realizzare una qualsiasi opera marittima potrebbe sembrare esagerato atteso che, come nel caso del progetto di un pontile, si dovrebbe indagare il tratto di costa dal Gargano a Bari (UF2). Si potrebbe ridurre lo studio alle Sub Unità Fisiografiche.

Nella Tavola n°22 del "Sistema delle tutele ambientali" sono riportati i Siti di Importanza Comunitaria Mare (SIC) che coprono anche il nuovo porto commerciale in costruzione. Credo che tale area vada ridotta fino ad escludere il porto atteso che non abbiamo cognizione di una documentazione o di grafici che riportanti l'apposizione di un tale vincolo ambientale.

Per gli allegati al progetto, si annota che l'allegato 7.3.1 nella scheda di Molfetta, sono riportati alcuni dati incomprensibili e specificatamente:

- per gli ambiti distesi del PUTT - acquee linee, sono riportati 4.271,46 Km² come dato assoluto e 1.218,51 come valore percentuale. I dati sembrano incongruenti.
- Nell'uso del suolo - anno 2000 - il valore agricolo e quello dei terreni artificiali non sono esatti dovendo la loro somma portare al valore di 11.270 ml. di costa complessiva. Anche le percentuali non sono corrette.
- Per la pressione turistica sono riportati n.5 stabilimenti balneari. A Molfetta risultano registrati n.6 stabilimenti balneari.

Sulla base delle considerazioni su esposte si propongono le osservazioni che seguono.

Prima osservazione

Prevedere, anche per i litorali rocciosi come quello del Comune di Molfetta, la possibilità di ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali nonché la rinaturalizzazione della fascia costiera mediante la riproposizione degli scogli di abrasione e della preesistente morfologia che permetteva l'esistenza delle spiagge stesse.

Questa possibilità di ripascimento delle spiagge di ciottoli deve essere garantita e resa obbligatoria nel tentativo di ottenere, visto quanto richiesto dall'art. 5.2 delle N.T.A., spiagge ciottolose di dimensione maggiore dei 15 ml sulle quali sia possibile rilasciare concessioni.

Seconda osservazione

Si propone di aggiungere di un ulteriore punto all'art.11 delle NTA del PRC così formulato:

12. per la regolamentazione della deroga al rilascio, rinnovo e variazione di concessione demaniale di aree costiere aventi una profondità di spiaggia inferiore a 15 mt. quando esista da parte dell'Amministrazione Comunale preciso impegno a realizzazione il ripascimento artificiale entro 2 anni dalla approvazione del PCC.

Terza osservazione

Si propone di inserire tra le spiagge libere la parte terminale delle lame e delle aree individuate a diversa pericolosità idraulica dal PAI – Piano Stralcio ovvero, in subordine, di inserire tra le norme transitorie il mantenimento delle spiagge libere esistenti alla data di adozione del P.R.C..

Quarta osservazione

Si consiglia di inserire una terza tipologia o ampliare la prima dell'art.9.1 delle N.T.A. del P.R.C. adottato, consentendo agli stabilimenti balneari la possibilità di

ormeggiare i piccoli natanti (es. barche in resina o alluminio, gommoni, ecc.) utilizzati dagli utenti dello stabilimento anche per liberare le spiagge occupate da questi mezzi.

Quinta osservazione

Riportare correttamente in tutta la parte progettuale riferita al Comune di Molfetta che le Lame sono solo emergenze geomorfologiche e non idrologiche. Esse, pertanto, non sono in alcun modo riconducibili a "corsi d'acqua" di cui all'art. 142 lettera c) del D.Lgs.n.42/04 e smi.

Sesta Osservazione

Si chiede di ridurre alla Sub Unità Fisiografica (SUF) gli studi, le indagini e i rilievi per la realizzazione di una qualsiasi opera marittima prescrivendo gli stessi studi per l'UF quando si tratti di grandi opere o opere di valenza nazionale o internazionale.

Settima osservazione

Si chiede di escludere il porto commerciale in costruzione dall'area SIC mare come riportata nella tavola n°22 "Sistema delle tutele ambientali".

Ottava osservazione

Andrebbe corretta la scheda del Comune di Molfetta riportata nell'allegato 7.3.1. per alcuni dati non corretti.

Molfetta 23 settembre 2009



Il Dirigente Settore Territorio

Ing. Rocco Altomare

all'originale seguono le firme

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é in pubblicazione in copia all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal
5.10.2009 al 20.10.2009 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U.
n.267/2000.

Copia conforme per uso amministrativo

Dal Municipio 5.10.2009



IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L. vo 18.8.2000
n.267;

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3°);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°);

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Michele CAMERO)

li, _____

Per l'esecuzione

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Direttore di Ragioneria

Al Sig. _____



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 19

SOGGETTO PROPONENTE: LEGAMBIENTE MOLFETTA

Classic PhoneTools



Tel. : 0803971588
 Fax : 0803971588

06.10.2009
 Off. Dem. Molfetta


Messaggio :

Osservazione in relazione al Piano Regionale delle coste e Rapporto ambientale da parte del
 Circolo LEGAMBIENTE di Molfetta



REGIONE PUGLIA

Prot. AOO. 108 / 09/10/09 n. 16795

REGIONE PUGLIA
 ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
 SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO

Il Dirigente del Servizio *Michelino LOFFREDO*

Al sensi dell'art. 4 Legge 241/1990

Assegnato a: *BALOGNA*

Data *03*

Il Dirigente *Michelino LOFFREDO*

Da : Antonello Mastatnuoni	A : Assessorato alla Trasp e citt Sig. Dirigente Servizio Demanio
Data : 05/10/2009 Pagine : 3	



Spett. Regione Puglia
Assessorato alla Trasparenza e cittadinanza attiva
Al Sig. Dirigente Servizio Demanio e Patrimonio

Oggetto: Osservazione in relazione al Piano Regionale delle coste e Rapporto ambientale, adottato con deliberazione di G.R. n. 1392 del 28/7/2009 pubblicata sul B.U.R.P. il 6/8/2006

Il sottoscritto Antonio Giorgio Mastantuoni, nella qualità di presidente pro tempore del circolo Legambiente di Molfetta, ai sensi dell'art.14 del D.to Leg.vo n.4 16/01/2008 che consente di presentare osservazioni al Piano Regionale delle Coste entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione

osserva che

in relazione alle tavole 22 e 23 riguardanti il Comune di Molfetta concernenti segnatamente il *Sistema delle tutele ambientali* e il *Riferimento normativa*, rileva che non risulta riportato il vincolo paesaggistico ambientale sull'Oasi di protezione faunistica di Torre Calderina sul litorale di ponente fra Molfetta e Bisceglie, apposto dal PUTT-p approvato con DGR 1748 del 15/12/2000. Per la corretta individuazione dell'area sottoposta a vincolo, secondo l'articolo 1.04 delle NTA del PUTT-p bisogna rifarsi, attesa la tipologia del vincolo, a quella definita dal Piano faunistico venatorio 2009-2014 (BURP n. 117 del 30/7/2009, p. 15449).

L'Oasi di protezione risulta comunque istituita dal DPGR n.1061/1985 e DCR 405/1999.

L'omessa considerazione di tale vincolo ambientale che interessa una larga fascia di costa obbligatoria ai sensi dell'art.4 comma3 delle NTA del PRC adottato, potrebbe consentire al Comune di Molfetta di ignorare tale *Area naturale protetta* ai fini della *redazione* del Piano comunale delle coste in relazione alle determinazioni di sua competenza.

D'altra parte tale omissione ha fatto sì che il tratto di costa sul quale insiste il vincolo sia stato classificato dall'art. 6 .1 delle predette NTA con il livello C3.S2, cioè *Costa a bassa criticità e media sensibilità ambientale*, laddove la ricomprensione di tale tratto di costa nell'Oasi di protezione faunistica avrebbe dovuto far qualificare la porzione medesima come appartenente al livello C3.S1, cioè a *Elevata sensibilità ambientale*. La qual cosa incide, ai sensi dell'articolo 6.2.7 delle NTA, sulla tipologia delle concessioni demaniali rilasciabili e il contenuto delle stesse.

Inoltre, ai sensi della norma transitoria posta dall'art. 16 comma 2 della L.R. 23/6/2006 n.17 il rilascio e la variazione delle concessioni demaniali sarebbe subordinato all'attualità alla preventiva valutazione favorevole di incidenza ambientale effettuata dal competente Ufficio Regionale, in quanto trattasi di zona protetta. Se si ritenesse invece che l'area in questione sia di pertinenza di *Beni ambientali* sia ai sensi

del comma 1 lettera e) del menzionato art. 16 che dell'art. 4 lettera e) del NTA del PRC, nella zona in questione non potrebbero né rilasciarsi né rinnovarsi né variarsi concessioni demaniali di sorta.


Per tali motivi si chiede che nelle tavole 22 e 23 riguardanti la costa di pertinenza del Comune di Molfetta denominate "Sistema delle tutele ambientali" e "Riferimento normativa" venga riportato il vincolo ambientale concernente l'Oasi di protezione faunistica predetta come risultante dal PUTT-p e dal Piano faunistico venatorio 2009-2014.

Molfetta, 5 ottobre 2009

In fede

Antonio Giorgio Mastantuoni

Presidente del Circolo Legambiente di Molfetta





REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 20

**SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI SANTA CESAREA
TERME**

Regione Puglia
AOO_SP12
05/10/2009 - 0001124
Protocollo: Ingresso

07.10.2009
Ben, ...
[Signature]



CITTA' DI SANTA CESAREA TERME
Provincia di Lecce
UFFICIO DEL SINDACO
Via Roma 73020 S. Cesarea Terme (LE)
Tel. 0836 949811 fax 0836 949806
 sindaco @ comune.santacesareeterme.it

Anticipata via fax
ai sensi del d.p.r. n. 445/00 - fax 080 5406664 - 080 5408854

RACC.A.R.
Prot. 7328



Spett.le
REGIONE PUGLIA

Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva
Assessore Prof. Guglielmo MINERVINI
DIR. ing. Michele LOFFREDO
Settore Demanio e Patrimonio
Viale Caduti di Tutte le Guerre, 15
70126 BARI

Assessorato all'Ecologia

Assessorato all'Ecologia
Assessore dott. Michele LOSAPPIO
DIR. dott. Antonello ANTONICELLI
Servizio Ecologia
Ufficio VAS
Viale delle Magnolie 6/B
70026 Modugno (Ba)

Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva
ARRIVO 05/10/09
ASSEGNATA A *DM. LOFFREDO*
DATA 06/10/09

BOLOGNA
[Signature]

Oggetto: PIANO REGIONALE delle COSTE

OSSERVAZIONI

Il Comune di Santa Cesarea Terme, in relazione alla deliberazione della G.R. 28.07.2009 n. 1392
avente ad oggetto "Piano Regionale delle Coste e rapporto ambientale: adozione e pubblicazione"
pubblicata sul BURP n. 122 del 6.08.2009, stante quanto previsto e richiamato dall'art. 14 del D.
Lgs. 16.01.2008 n. 4

OSSERVA

quanto appresso:

1) Appare contraddittorio prevedere delle precise percentuali da lasciare a libero uso in aree destinate a strutture turistico – ricreative ovvero a spiagge libere con servizi, senza che tali percentuali si fondino sull'effettiva consistenza delle aree in concessione.

Emerge che gli studi redatti sulla costa non diano certezza in ordine alla lunghezza del fronte mare occupato dalle concessioni in quanto, nella gran parte dei casi, si conosce solo la particella su cui essa ricade.

2) La "sorte" delle strutture in cemento, per Santa Cesarea Terme è un problema di fondamentale importanza.

Si dice che tutte le strutture devono essere precarie e si assegna un termine per l'adeguamento.

Ora, in linea di principio ciò è valido sotto il profilo dell'impatto ambientale, ma occorre considerare i luoghi che distinguono una località turistica rispetto ad un'altra. Un' esempio per S. Cesarea è "Bagno Marino Archi" un luogo suggestivo, sistemato nel corso degli anni con piscine, piattaforme con materiali cementanti ecc..che s'integra perfettamente con il contesto specifico .

Prevedere la ricostruzione di un luogo simile è impensabile!

3) "...Non possono essere rilasciate e/o rinnovate aree in concessione che abbiano una profondità inferiore a 15 metri", se ciò può essere valido e comprensibile per le spiagge, nelle coste rocciose e/o falesie come s'intende operare? stante, anche il precedente rilascio di concessioni della medesima profondità, attualmente vietata.

4) Art. 11. delle norme tecniche si legge che verrebbe operata una riduzione del fronte mare in presenza di acquisizione del "relitto" retrostante. Ciò è stato prescritto al fine di evitare zone abbandonate che, nel tempo, divengono ricettacolo rifiuti ed anche in un'ottica di uniformità delle aree da concedere.

Appare controverso e per nulla virtuoso mantenere i relitti con la riduzione del fronte mare.

Pertanto il Comune di Santa Cesarea Terme

CHIEDE

che il Piano regionale delle coste, per come attualmente redatto, consideri i rilievi di marito su esposti.

dalla Residenza Municipale il 05.10.2009



Il Sindaco
Dantele ing. CRETÌ




REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 21

SOGGETTO PROPONENTE: SARDELLA MARIO



Alla Regione Puglia

Assessorato Trasparenza e Cittadinanza Attiva

Settore Demanio e Patrimonio

Viale Caduti di Tutte le Guerre, n.15

70100 - B A R I

ASSEGNATO A.....
(Art. 4 L. 241/1999)

Il Dirigente del Servizio

data.....

ASSEGNATO A.....
(Art. 4 L. 241/1999)

Il Dirigente dell'Ufficio

RACCOMANDA *A.R.*

Oggetto: Osservazione P.R.C

Il sottoscritto Sardella Mario, nato a Putignano il 25/10/1968 e residente a Monopoli in Via Camicia, 7 C.F. : SRD MRA 68R25 H096 E

VI RICORDA

Che la **LEGGE REGIONALE 23 giugno 2006, n. 17 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa"** al **Titolo III** (Norme transitorie e finanziarie) **Art. 16** (Norme di salvaguardia e prime direttive per la predisposizioni dei Piani) **Punto 1. Lettera "e"** recita in questo modo: E' vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto: archeologiche e di pertinenza di beni storici ambientali.

Mentre il punto 2 dell'art. 16 recita in questo modo:

Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque classificate protette, nonché nelle aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea, il rilascio e la variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione favorevole d'incidenza ambientale effettuata dal competente Ufficio Regionale, salvo i casi previsti da apposito regolamento regionale.

Alla luce di ciò propongo di modificare il punto 2 dell'art. 16 aggiungendo che le concessioni demaniali possono essere rilasciate anche in zone archeologiche e di pertinenza di beni storici ambientali solo dopo parere favorevole della Soprintendenza Archeologica della Puglia o Soprintendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici, così facendo si eliminerebbe il degrado che in quelle zone costiere esiste.

Inoltre vi comunico in alcune zone archeologiche costiere i bagnanti durante l'estate installano con l'ausilio di martelli, ombrelloni, tende e gazebo picchettando la scogliera e l'area privata.

Purtroppo i bagnanti continuano ad utilizzare le aree demaniali in maniera non idonea procurando dei danni irreparabili.

Sono convinto che il recupero di queste zone archeologiche possa avvenire in parte concedendo alcuni tratti di costa demaniale ai privati solo dopo il parere favorevole delle Soprintendenze.

Con questa semplice modifica si potrà tutelare maggiormente i beni storici, archeologici e ambientali invece di lasciarli all'incuria e al degrado.

Monopoli, 30 Settembre 2009



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 22

SOGGETTO PROPONENTE: ITALCAVE

Arco...
 SR...
 8 OTT. 2009
ARRIVO
REGIONE PUGLIA
 ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
 SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO
 Il Dirigente del Servizio Michellino LOFFREDO
 ai sensi dell'art. 4 Legge 241/1990
 assegnato a: BOLOGNA
 Data 05
 Il Dirigente Michellino LOFFREDO



- cave
- portualità
- turismo
- ambiente
- edilizia

Alla
Regione Puglia
 Assessorato alla Trasparenza e
 Cittadinanza Attiva
 Servizio Demanio e Patrimonio
 Via Caduti di tutte le guerre, 15
 70125 Bari

Protocollo: 221/DIR/2009

Taranto, 5 ottobre 2009

Oggetto: Piano regionale delle Coste. Osservazioni.

Il sottoscritto Giovanni De Marzo, in qualità di rappresentante legale della Italcave S.p.A., con sede in Taranto alla Via per Statte n. 6000, proprietaria e gestore dello stabilimento balneare "Fata Morgana" in Marina di Pulsano, con riferimento al Piano regionale delle coste, adottato con deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2009, n. 1392, presenta le allegate osservazioni, redatte dal dott. ing. Angelo Micolucci.

Distinti saluti.


REGIONE PUGLIA
 Prot. ADD. 608 / 09 / 10 / 09 n. 16606


 ITALCAVE S.p.A.



Osservazioni al Piano Regionale delle Coste

Proponente:

ITALCAVE S.p.A.

Redazione:

dott. ing. Angelo Micolucci, PhD


ITALCAVE S.p.A.

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO	
Dott. Ing. MICOLUCCI Angelo n° 1851	Sezione A Settore: Civile Ambientale Industriale Informazioni

INTRODUZIONE

La presente relazione costituisce documento con il quale la società ITALCAVE effettua, formalmente, le proprie osservazioni al Piano Regionale delle Coste adottato con D.G.R. n. 1392 del 28 luglio 2009, e pubblicato sul BURP n. 122 del 6 agosto 2009, così come previsto nell'ambito della procedura di formazione del Piano.

Nel dettaglio il presente documento contiene alcuni aspetti di criticità rilevati nella struttura e nell'impianto generale del Piano in relazione alla sua intera articolazione e complessità, nonché puntuali riferimenti di illogicità e incongruenze, circostanziati all'area in concessione da parte della società ITALCAVE rivenienti dalla approfondita conoscenza della realtà ambientale/territoriale locale e frutto della pluriennale esperienza da parte della società nella conduzione/gestione di stabilimenti balneari.

1. Occorre evidenziare, innanzitutto, che è ravvisabile una palese ed inaspettata incongruenza generale tra gli obiettivi del Piano in oggetto e la disciplina normativa in esso contenuta; in particolare i condivisibili, lodevoli ed auspicati obiettivi di *"garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative"* e di perseguire *"lo sviluppo economico e sociale delle aree costiere attraverso criteri di eco – compatibilità e di rispetto dei processi naturali"*, risultano in netto contrasto con l'impianto delle Norme Tecniche di Attuazione, volto a porre limiti e dettare criteri di contenimento e di restrizione.

2. L'intero impianto di gestione della costa si basa su un concetto di ripartizione tra la porzione di costa concedibile, nella quale

insediare le strutture balneari, e la porzione di costa da destinare alla libera fruizione/balneazione, pari rispettivamente al 40% e 60%.

Tale semplice - o semplicistico - approccio può anche essere condiviso, peccato però che all'interno dei documenti costituenti il Piano non vi sia sufficiente chiarezza circa le metodologie di calcolo delle porzioni concedibili e non.

Nel dettaglio non viene chiarito se il calcolo di tali percentuali vada effettuato in modo indistinto sull'intera lunghezza della costa comunale o se tale rapporto debba essere garantito all'interno di ciascuna tipologia omogenea di costa (rocciosa, sabbiosa, ...), oppure, solamente all'interno della Linea di Costa Utile (LU), come sarebbe ragionevole.

Ad aggiungere incertezza ed ambiguità, rendendo vana la corretta azione pianificatoria, vi sono altre singolarità: per quanto riguarda le aree riservate alle forze dell'ordine non si capisce se tali aree debbano essere escluse o meno dal computo della costa utile (LU); stessa cosa dicasi per gli stabilimenti balneari concessi alle forze armate; stessa ambiguità sussiste per le "aree di pregio", per le quali, non è chiaro se e come concorrano al conteggio delle percentuali di spiaggia libera e concedibile.

3. Tra le ambizioni ed aspirazioni generali del Piano emerge palesemente la volontà dell'azione amministrativa mirata a rendere amovibili le strutture balneari.

Tale azione di pianificazione seppur, in parte, condivisibile come approccio, non trova un concreto e corretto riscontro all'interno delle norme di attuazione dove viene affrontata in modo superficiale e generico. Nel dettaglio viene fornita una definizione di struttura precaria (art.3 NTA) ambigua e aperta a plurime interpretazioni; inoltre in più punti delle norme viene ribadito che tali opere possono non essere smontate. Viene naturale chiedersi: quale vantaggi, dal

punto di vista ambientale, può avere la sostituzione con strutture smontabili che (però) possono non essere smontate ?

Tutto ciò costituisce solo un aggravio economico, traguardabile come classico atteggiamento vessatorio nei confronti della imprenditoria, costringendo ad inutili lavori di sostituzione di strutture che mal si sposa con la volontà di migliorare l'efficienza dell'offerta turistica.

Ad aggiungere ambiguità, concorre la incongruenza delle definizioni all'interno delle norme; ad esempio l'art. 6.3, peraltro richiamato anche nell'art. 11, prevede la "trasformazione" delle opere fisse in opere facilmente amovibili; non è chiara la logica di tale trasformazione, tantomeno cosa si intenda per opere facilmente amovibili. Di fatto si introduce una nuova definizione, non compresa all'interno dell'art. 3 delle NTA, che darà certamente adito a estemporanee interpretazioni, in relazione allo sfumato concetto di "facile" amovibilità, legato alla capacità di ingegno personale oppure del valutatore.

4. Occorre rilevare la disarmonia esistente all'interno degli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione circa, l'importantissimo e rilevante tema della disabilità. Infatti gli art. 11.6 e 8.12 prevedono che debbano essere comunque eliminate tutte le barriere architettoniche, mentre il punto b dell'art. 5.3 prevede che le opere per disabili debbano avere un impatto irrilevante e, tale condizione, non è sempre tecnicamente fattibile.

5. Altro concetto di riferimento generale per la concedibilità delle aree è legato alla classificazione/tipizzazione della fascia costiera prevista dal Piano.

Nel dettaglio, in più passaggi, viene sancito che il rilascio delle concessioni nelle aree tipizzate con le varie classi di criticità è subordinato alla verifica che i fenomeni erosivi si siano stabilizzati,

ma non viene fatto alcun cenno in merito a chi è deputato a fare ciò e in che modo. Appare implicito che sia compito dei comuni provvedere a ciò, ma tale condizione porterebbe ad inevitabili sperequazioni tra comuni contermini in relazione a differenti criteri adottabili o differenti volontà politiche. Si ritiene che tali analisi riguardanti la stabilizzazione dei fenomeni erosivi debba essere condotta quantomeno per sub unità fisiografica (SUF) e con criteri tecnici univoci.

6. Discorso analogo vale per ciò che riguarda gli incentivi premianti legati alla eco-compatibilità (art. 8.7) che vengono disciplinati a livello comunale; si registra nelle norme l'assoluta carenza di indirizzi e/o criteri di riferimento dando libertà ed agio ai comuni di fissare arbitrariamente tali incentivi, generando i medesimi problemi di sperequazioni e squilibri di trattamento tra comuni contermini di cui al punto precedente.

7. L'art. 8.7 prevede una serie di stringenti e doverosi requisiti per gli impianti tecnologici volti correttamente a garantire la eco-compatibilità delle strutture nonché il pieno rispetto della normativa tecnica di riferimento; tutto ciò risulta in netto contrasto con la "precarietà" ed amovibilità richiesta agli stessi; come si possono garantire standard di funzionamento migliori rendendo al contempo precari gli impianti? Si tratta di una dicotomia assoluta e inconciliabile.

8. Molteplici carenze/incongruenze dell'intero impianto normativo riguardano gli aspetti dimensionali delle strutture, motivo per il quale si riporta di seguito l'esempio pratico della struttura balneare di proprietà della società ITALCAVE al fine di evidenziare in modo

palese ed inequivocabile gli irrimediabili vizi presenti nel complesso normativo del piano.

Si consideri la struttura attualmente costituita da 12.000 mq di area privata e 6.000 mq di area demaniale. Il numero teorico di utenza (NU) calcolato soltanto sull'area demaniale è di 2.000 persone. Avendo a disposizione anche l'area privata, ipotizzando di applicare gli stessi indici dell'area demaniale (art. 8.3), si ottiene una superficie da destinare a servizi di spiaggia pari a 240 mq del tutto inadeguati per accogliere e servire le 2.000 persone (calcolate solo sull'area demaniale, quindi cautelative e a vantaggio della verifica di funzionalità della struttura). Vi è di più: si legge nei documenti del Piano che la volontà è quella di innalzare il livello e di destagionalizzare l'offerta turistica; come sia possibile accogliere gli utenti in una strutture di 240 mq (comprensiva di locali ristoro, deposito, bar, servizi igienici, docce, primo soccorso, ecc.) appare una grande incognita ai confini delle tecniche ingegneristiche e logistiche!

Va considerato che destagionalizzare, significa letteralmente estendere l'offerta turistica oltre la stagione estiva, dunque in stagioni dal clima certamente gradevole, ma non necessariamente non piovoso, quindi emerge la necessita di poter accogliere al coperto un numero sufficiente di utenti tale da garantire la convenienza economica dell'iniziativa.

Per ciò che riguarda le strutture ombreggianti esse non possono superare ai sensi dell'art. 8.4 il 50% della superficie destinata ai manufatti, quindi i 240 mq di cui sopra, dunque, una siffatta struttura avrebbe a disposizione $240 \times 50\% = 120$ mq per ospitare all'ombra i propri utenti; ovvero considerando per un tavolino da 4 posti 6 mq avremmo $120 / 6 = 20$ tavolini da 4 persone dunque 80 utenti!

Detto ciò, è evidente la dimostrazione della assoluta infunzionalità di una struttura dimensionata secondi i parametri del Piano avendo

fatto in vari passaggi assunzioni a vantaggio di detta auspicata verifica.

L'art. 8.1 definisce le 4 fasce: FP1 , FP2, FP3 e FO. La prima è destinata al libero transito pedonale lungo la spiaggia ed ha una profondità teorica di 5 m dalla linea esterna di battigia; la seconda FP2 è quella concedibile; la terza FP3 è una fascia di rispetto di 3 m destinata alla localizzazione del verde e libero transito. Le FO sono le fasce ortogonali al mare per il libero passaggio. Non viene chiarito cosa accade e quale layout debba assumere la fascia FP3 quando alla spalle dell'area demaniale, non vi è la presenza di una strada, ma sussiste un'area di proprietà privata avente la stessa destinazione d'uso.

Riservare l'ultima fascia di 3 m di area demaniale al verde e al libero passaggio significherebbe, di fatto, tagliare in due lo stabilimento balneare. Tale carenza normativa appare fondamentale in riferimento all'esempio in oggetto, ma anche in tutti gli altri casi, di probabile/possibile esistenza in cui l'area demaniale non confina con la strada ma con un'area privata.

9. Volendo approfondire la disamina delle NTA del Piano in oggetto, si evidenzia che l'art. 8.3 introduce in modo estemporaneo, il concetto di piano ordinario della spiaggia, senza averlo definito in precedenza, al quale si deve far riferimento per il calcolo delle altezze dei manufatti. Tale singolare ed imprecisa regola, non tiene conto delle possibili variazioni altimetriche esistenti lungo le spiagge del litorale, dei possibili dislivelli esistenti tra la spiaggia e le strade limitrofe, avendo la presunzione di indicare generalmente e genericamente l'altezza di riferimento delle strutture misurata da una superficie di riferimento ignota.

10. Nell'ottica di voler fornire utili e puntuali indicazioni circa le migliorie/correzioni da apportare al costituendo strumento di governo del territorio, appare doveroso segnalare che l'art. 8.6 vieta la costruzione di "opere di contenimento", ma non viene chiarito esse cosa siano; opere per contenere dell'acqua, della sabbia, o della folla? Appare doveroso un chiarimento in merito.

11. L'art. 8.1 prevede che il Piano Comunale delle Coste "avuto riguardo degli utilizzi già esistenti" indica la distribuzione dei singoli lotti concedibili con un fronte mare non superiore a 100 ml. Fatte salve le considerazioni in merito agli aspetti dimensionali già illustrati, appare del tutto ignoto il significato dell'asserzione "avuto riguardo degli utilizzi già esistenti", vuol dire fatti salve le concessioni già rilasciate? Oppure si fa riferimento allo stato di fatto delle aree quindi, all'attuale utilizzo? E nel caso l'attuale utilizzo sia già struttura balneare? Anche in questo caso ricorre una notevole ambiguità che si presta a soggettive ed estemporanee interpretazioni in fase di redazione dei PCC strumento attuativo del PRC.

Anche in questo caso appare doveroso un approfondimento di tali tematiche che, concordemente agli altri fondamentali aspetti dimensionali, sono stati affrontati in modo poco accorto ed impreciso.

12. I documenti relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica risultano dai contenuti insufficienti a garantire una esaustiva valutazione della valenza strategica dell'azione di pianificazione.

In particolare, è del tutto assente la valutazione puntuale delle azioni previste dal piano che all'interno del rapporto ambientale non sono neppure elencate!

Nel Rapporto Ambientale è stata effettuata una puntuale analisi ambientale e vincolistica ma non la valutazioni delle azioni strategiche del piano, contenuto fondamentale della VAS.

E' impossibile entrare nel merito di ciò che la VAS dovrebbe prevedere e dunque fornire suggerimenti di miglioramento dello studio poiché di fatto mancante nelle sue componenti principali (coerenza interna, coerenza esterna, valutazione, ...). Di fatto è stata confusa l'analisi ambientale del piano, con la valutazione ambientale strategica, che ha aspirazione e concetti comuni, ma finalità profondamente differenti.

Sempre all'interno del Rapporto Ambientale non viene fatta neanche menzione alla Valutazione di Incidenza Ambientale, che ai sensi della vigente normativa in materia (D.lgs. 4/2008 – Circolare Ass. Ecologia Regione Puglia n.1/2008, D.G.R. n.981 del 13/06/2008), è obbligatoria ed endoprocedimentale alla VAS.

CONCLUSIONI

Tutto ciò illustrato, si ritiene che così come articolato, il Piano Regionale delle Coste, sia insanabilmente viziato, in modo sufficiente a determinare la invalidità dell'azione amministrativa auspicata, dunque, necessitano di una profonda rivisitazione mirata alla soluzione delle criticità evidenziate e dimostrate.



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 23

**SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI TREPuzzi
CONSIGLIERI DI MINORANZA**

*07.10.2009
Dem. - osservazioni
[Signature]*

REGIONE PUGLIA	
ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE	
SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO	
Il Dirigente del Servizio <i>Michellino LOFFREDO</i>	
Ai sensi dell'art. 4 Legge 241/1990	
Assegnato a:	<u>Bologna</u>
Data:	<u>05/10/09</u>
Il Dirigente <i>Michellino LOFFREDO</i>	

Avv. ERNESTO LEGANZA
Prepuzzi (Lecce) via Giuseppe Elia n.53
tel. e fax 0832/755884
tel. cellulare 347/7977791
e-mail: leganza.e@libero.it

COPERTINA FAX

MESSAGGIO FAX URGENTE

Regione Puglia
 AOO_SP12
 05/10/2009 - 0001125
 Protocolla: Ingresso

DATA 5/10/2009

**DA: avv. Ernesto Leganza
FAX 0832/755884**

A:
**1) Regione Puglia - Assessorato Trasparenza e Cittadinanza Attiva
 Settore Demanio e Patrimonio - Bari
 FAX: 080/5406664**

**2) Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia - Servizio Ecologia -
 Ufficio VAS - Bari
 FAX: 080/5406884**

Oggetto: Osservazioni al Piano Regionale delle Coste

**PAGINE TRASMESSE: 4
(inclusa la presente)**



NOTE

Trasmetto, in allegato, le osservazioni al Piano Regionale delle Coste, che in data odierna sono state inviate con lettera racc. a.r. 5/10/2009.

Distinti saluti.

avv. Ernesto Leganza

[Handwritten signature of Ernesto Leganza]

Segreteria Assessorato Trasparenza e Cittadinanza Attiva

ARRIVO 05/10/09

ASSEGNATA A DOM. LOFFREDO

DATA 06/10/09

Bologna

[Handwritten initials]

Trepuzzi, 5/10/2009

**Spett.le Regione Puglia
Assessorato Trasparenza e
Cittadinanza Attiva
Settore Demanio e Patrimonio
via Caduti di Tutte le Guerre n.15
70125 Bari**

**Spett.le Regione Puglia
Assessorato all'Ecologia
Servizio Ecologia ~ Ufficio VAS
viale delle Magnolie n.6/8
70026 Bari**

Oggetto: Osservazioni al Piano Regionale delle Coste

I sottoscritti consiglieri comunali di Trepuzzi, **Ernesto Leganza, Vito Leone, Simona Manca e Giovanni Perrone**, tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, presso **Ernesto Leganza, in Trepuzzi alla via Giuseppe Elia n.35** (recapiti telefonici e fax 0832/755884 e 347/7977791),

premess

- che con delibera di Giunta Regionale n.1392 del 28/7/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n.112 del 6/8/2009, è stato adottato Il Piano Regionale delle Coste (che di seguito, per brevità, sarà denominato e/o indicato semplicemente con l'acronimo P.R.C.);
- che la citata deliberazione prevede espressamente, ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 16/1/2008 n.4, che **chiunque**, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di adozione del P.R.C., **può presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;**

considerato

- che la marina di Casalabate appartiene al comune di Lecce e che tale località balneare è però frequentata, soprattutto durante la stagione estiva, da villeggianti e proprietari di abitazioni che risiedono nei limitrofi comuni leccesi di Trepuzzi, Squinzano e Campi Salentina (cfr. mappa satellitare Google);
- che i consigli comunali di Lecce, Trepuzzi, Squinzano e Campi Salentina hanno espressamente deliberato il loro rispettivo assenso per la modifica della circoscrizione territoriale della marina di Casalabate, proponendo alla Regione Puglia la rideterminazione dei relativi confini territoriali, al fine dell'acquisizione del territorio di tale località ai comuni di Trepuzzi e Squinzano, secondo le procedure previste dalla L.R. n.26 del 20/12/1973 (cfr. delibera C.C. Trepuzzi n.18 del 25/9/2009);
- che, a seguito delle suddette deliberazioni consiliari, la proposta di legge regionale denominata "*Marina di Casalabate: modifica della circoscrizioni di Lecce, Trepuzzi, Squinzano*" (in allegato) è all'esame e alla discussione della VII Commissione del Consiglio Regionale pugliese;

considerato altresì

- che le previsioni del P.R.C. adottato sono le seguenti:
 - con riferimento al criterio della **SENSIBILITÀ**: l'area della marina di Casalabate, compresa tra i toponimi "Lindinuso" (comune di Torchiarolo - provincia di Brindisi) e "Torre Rinalda" (comune di Lecce), che a sua volta include i tratti litorali ove sono ubicati i toponimi "Torre Specchiolla" e "Casalabate", è indicata, senza soluzione di continuità, a "**bassa sensibilità**";

– con riferimento al criterio della **CRITICITA'**: il tratto costiero di **Casalabate** è tipizzato, procedendo da nord verso sud, a "bassa", "media" ed "elevata criticità", con una prevalenza di:

"bassa criticità" nel settore costiero nord (e precisamente nel tratto leccese tra i toponimi "Lendinuso" e "Casalabate");

- "elevata criticità" nel tratto litorale sud, in corrispondenza del cordone dunale ubicato presso il cosiddetto "Posto dei trepuzzini" (cfr. cartografia I.G.M. sc.1:25.000) e che si estende in prossimità di Torre Rinalda.

Tutto ciò premesso e considerato, I sottoscritti consiglieri comunali di Trepuzzi, in virtù delle suindicate previsioni di Piano e dopo aver effettuato una ricognizione dello stato fisico dei tratti costieri in questione, propongono le seguenti osservazioni al P.R.C., con particolare riferimento ai criteri della "criticità" e della "sensibilità", che il Piano ha attribuito alla fascia costiera di Casalabate, così come è stato programmato e progettato nella tavola n.39 della Serie S "Analisi Criticità-Sensibilità" (in allegato) e, pertanto, espongono le seguenti

OSSERVAZIONI e PROPOSTE

1) SENSIBILITA'

Non appare corretta e coerente la tipizzazione di "bassa sensibilità" assegnata dal P.R.C. al cordone dunale situato lungo il litorale del "Posto dei trepuzzini", poiché tale cordone è di elevata e/o significativa valenza paesaggistica ed ambientale (pur se giustamente il citato Piano lo rileva "in erosione"), e costituisce un patrimonio di apprezzabile valore naturalistico e culturale, così come potrà essere agevolmente verificato a seguito di un puntuale sopralluogo da parte degli uffici regionali, che fin da ora si richiede, e come risulta evidente dall'allegata documentazione fotografica.

Peraltro, non va trascurato che il cordone in parola si presenta come un vero e proprio "campo dunale", esteso per oltre due km, con dune alte fino a 12 metri e ricoperte da una pregevole vegetazione a macchia mediterranea (ginepro, lentisco, olivastro, mirto ecc.)

Orbene, a sommosso avviso degli odiermi istanti, questo settore di spiaggia e/o di costa merita di essere protetto e difeso dalla costante e, per certi versi, eccessiva antropizzazione dell'area, in quanto diversamente ragionando il campo dunale andrebbe incontro al degrado e/o alla definitiva erosione.

Inoltre, giova evidenziare:

- che i principi fondamentali e peculiari del P.R.C. tendono a tutelare tutti quei tratti costieri di particolare valenza ambientale e particolare sensibilità naturalistica che, come nel caso di specie, potrebbero essere, se privi di qualsiasi grado di protezione, irrimediabilmente compromessi;

- che il cordone dunale del "Posto dei trepuzzini" ha certamente titolo per essere ricompreso nel sistema delle tutele ex lege n.1497/1939 (ATD_PP01) e dei "vincoli idrogeologici" di cui agli Ambiti Territoriali Distinti (ATD_PP03) del PUTT/P della Regione Puglia (D.G.R. n.1748 del 15/12/2000).

Da ultimo, va segnalato che il cordone dunale è contiguo al Parco Naturale Regionale "Bosco e Paludi di Rauccio" e che, in prospettiva di un favorevole accoglimento delle presenti osservazioni, potrebbe assumere anche la denominazione di "Bosco, Paludi e Dune di Rauccio".

accoglimento delle presenti osservazioni, potrebbe assumere anche la denominazione di **"Bosco, Paludi e Dune di Raucio"**.

Pertanto, alla stregua di quanto testè esposto, **si chiede che il tratto costiero e/o il cordone dunale denominato "Posto dei trepuzzini" e l'area a vincolo idrogeologico (PP03 degli ATD del PUTT/P.) siano classificate nella categoria della "sensibilità alta" (cfr. l'allegata Tav.39, Serie 4 - Tema: "Sistema delle Tutele Ambientali").**

2) CRITICITA'

Un'accurata ricognizione dello stato fisico del tratto costiero di Casalabate consente agevolmente di rilevare come **il grado di criticità della costa sia da ritenersi "alto" su tutto il litorale della marina.**

Ed invero, non può essere sottoaciuto che solo pochi anni fa, si sono verificati crolli di fabbricati (successivamente abbattuti) e numerosi dissesti strutturali agli edifici, a seguito dell'apertura di voragini e di cedimenti del sottosuolo che, unitamente ad un incipiente e documentato livello di erosione della spiaggia emersa, permettono, a giudizio dei sottoscritti, di **estendere il livello di criticità "alta" a tutto il litorale di Casalabate.**

Peraltro, non può non essere posta in evidenza l'esistenza di una discrepanza e/o contraddizione di valutazione tra temi che il P.R.C. propone per il tratto costiero in argomento, sol che si consideri che, **a fronte di una "bassa criticità" (cfr.: Tav.39, Serie 5 - Tema: "Analisi Criticità-Sensibilità") indicata per il tratto tra Lendinuso e Casalabate è poi, irrazionalmente ed incoerentemente, indicata una "linea di riva in arretramento" (cfr. l'allegata Tav.39, Serie 3 - Tema: "Evoluzione costa sabbiosa" ed in particolare il simbolo: triangolini rossi ▼▼ con vertice verso l'entroterra).**

Delle due l'una: se la riva è in arretramento conclamato, la criticità della costa, quantomeno in quel tratto, non può essere bassa, bensì deve essere considerata nella categoria della "criticità alta".

In conclusione, si chiede che l'intero tratto costiero della marina di Casalabate sia considerato ad "alta criticità", ovvero, in via subordinata, che in tale categoria sia tipizzato il suindicato tratto costiero tra Lendinuso e Casalabate.

Si resta in attesa di ricevere notizie in merito alla trattazione e/o agli esiti delle presenti osservazioni e proposte e si inviano, in allegato, i documenti citati nel presente atto.

Ernesto Leganza
capogruppo consiliare
"Popolo della Libertà"

Vito Leone
consigliere comunale
"Popolo della Libertà"

Simona Manca
capogruppo consiliare
"La Città-PdL"

Giovanni Perrone
capogruppo consiliare
"La Destra"



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 24

SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI LECCE

Prot. Gen. n° 118113 Data 08 OTT 2009 REGIONE PUGLIA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO Il Dirigente del Servizio Michelino LOFFREDO Ai sensi dell'art. 4 Legge 241/1990 Assegnato a: BOLOGNA Data 08 Il Dirigente Michelino LOFFREDO		Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione Servizio Demanio e Patrimonio - 8 OTT. 2009 ARRIVO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Città di Lecce
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

Lecce, 08 OTT. 2009

Raccomandata A.R.

 REGIONE PUGLIA Prot. AOO. <u>108109/10/09 n° 16808</u>

Spett.le

Dott. Michele LOFFREDO
 Dirigente Settore Demanio
 Regione Puglia
 Via caduti di tutte le guerre
 BARI 70126

Oggetto: Osservazioni sul Piano Regionale delle Coste e rapporto ambientale

Il sottoscritto, Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Lecce, in relazione all'oggetto della presente e al fine di consentire una più proficua concertazione tra i diversi livelli della Pubblica Amministrazione interessata al Piano Coste, nonché per venire incontro, responsabilmente, a tutte le complesse esigenze degli operatori del settore, formula e presenta le seguenti

OSSERVAZIONI

- 1) Con riferimento all'art. 5.2. (aree con divieto assoluto di concessione), si fa presente che la scrivente amministrazione ha delle forti riserve e perplessità circa la razionalità del disposto divieto. Il disaccordo, invero, nasce dalla considerazione che il limite ivi previsto è manifestamente contrario alla situazione morfologica di numerose aree demaniali già oggetto di concessioni destinate a rinnovarsi. Su tali aree, il tratto di spiaggia presenta una profondità inferiore a 15 m, in conformità alla peculiare struttura paesaggistica.
- 2) Per quanto concerne l'indicazione delle località di competenza di questa amministrazione, rientranti nel tratto di costa definita come "soggetta ad erosione", si fa presente che le suddette comprendono circa 10 Km di costa, secondo il relativo prospetto contenuto nel Piano. Ebbene, se per tali aree fosse inibito il rinnovo delle concessioni attuali, il danno economico e a livello turistico sarebbe di gravi proporzioni.
- 3) Con riferimento, infine, all'art. 6.2. (rinnovo delle concessioni demaniali), la previsione della trasformazione delle opere fisse esistenti in opere facilmente amovibili, appare di difficile applicazione perché è materialmente irrealizzabile la "facile amovibilità" delle stesse. Non solo. Appare aperta ed irrisolta una problematica: gli attuali stabilimenti

1 di 2

balneari, ci si chiede, con opere di difficile rimozione in cui il fronte-mare è attualmente superiore ai 100 m previsti dalla normativa, in fase di ristrutturazione, dovranno o "non" mantenere l'attuale fronte-mare ovvero adeguarsi alla normativa?!

Tanto si doveva ed in attesa di un riscontro teso ad approfondire le questioni innanzi sollevate, anche all'interno dei competenti organi istituzionali, si confida nell'esame delle presenti osservazioni al fine di apportare le giuste integrazioni/modificazioni al varato Piano Coste, nell'interesse delle Amministrazioni interessate, degli concessionari, e dei terzi fruitori del bene pubblico.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE U.T.C.
SETTORE URBANISTICA
arch. Luigi MANIGLIO



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 25

**SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI MARGHERITA DI
SAVOIA**

Regione Puglia

AOO_SP12

05/10/2009 - 0001126

Protocollo: Ingresso



02.10.2009
Seni, modera
[Signature]

REGIONE PUGLIA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO
Il Dirigente del Servizio <i>Michela LOFFREDO</i>
Al senel dell'art. 4 Legge 241/1990
Assegnato a: <i>Bolo GNP</i>
Data
<i>[Signature]</i> Il Dirigente <i>Michela LOFFREDO</i>

Città di Margherita di Savoia
Provincia di Barletta - Andria - Trani

All'Assessore Regionale al Demanio e Patrimonio Prof. Guglielmo Minervini
Via Celse Ulpiani, 10 - 70125 Bari

Fax: 080 5406664



Oggetto: Piano regionale delle Coste. Delibera di Giunta Regionale n. 1392 del 29 luglio 2009. Osservazioni ex art. 3 comma 6 L.R. n. 17/2006 e art. 14 del d.lgs. n. 4/2008.

Con riferimento alle osservazioni di cui all'oggetto, si rappresenta la difficoltà da parte di questa gestione commissariale a fornire, dati anche i ristrettissimi tempi a disposizione, adeguate segnalazioni di carattere tecnico per le quali ci si riserva in seguito.

Nel mentre, non possiamo esimerci dal trasmettervi l'allegata nota della Confcommercio - Sindacato Italiani Balneari Puglia del 01.10.2009, acquisita al ns. prot. 17769, con la quale si rappresentano preoccupazione e perplessità in ordine al citato Piano.

Vogliate, pertanto, prima dell'approvazione definitiva del Piano delle Coste, tenere in debito conto di quanto indicato dalla citata organizzazione significativamente rappresentativa degli operatori nel nostro territorio.

Distinti saluti

Margherita di Savoia, 02 ottobre 2009.

Segreteria Assessoriale (risposta e Circolazione etc)

ARRIVO *01/10/09*

ASSEGNATA A *Dot. LOFFREDO*

DATA *06/10/09*

Bologna
[Signature]

D'ordine del Commissario Straordinario
-Dot.ssa Rachel Grandolfo-
Il Sub Commissario Prefetto
Cav. Maffei *[Signature]*

Comune di
Margherita di Savoia
ENTRATA: 07/10/2010 17:50 - 0017748 - 1



CONFCOMMERCIO
SINDACATO ITALIANO BALNEARI
PUGLIA

Egr. Sig. ca Dr.
Rachele Grandolfo
Commissario Straordinario del
Comune di Margherita di Savoia
CITTA'

**Oggetto: Piano regionale delle coste. Delibera di Giunta Regionale nr. 1392 del 29 luglio 2009.
Osservazioni ex art. 3 c. 6 della l.r. nr. 17/2006 e art. 14 del d.lgs. nr. 4/2008.**

In nome e per conto degli associati, titolari degli stabilimenti balneari di questo Comune, con la presente per segnalare lo stato di profonda preoccupazione in cui versa la categoria del posto a seguito dell'adozione, da parte della Giunta Regionale del cd Piano della costa in oggetto meglio indicato.

Infatti, l'eventuale approvazione definitiva di questo strumento amministrativo da parte del Consiglio regionale determinerebbe conseguenze gravi ed irrimediabili per i concessionari margheritani che si vedrebbero costretti a esborsi considerabili per adeguare le loro aziende alle nuove disposizioni oltre che, di fatto, si determinerebbe un impoverimento della quantità e qualità dei servizi offerti dall'intera collettività balneare.

In particolare e, tra l'altro, le disposizioni che vedono la netta contrattazione della balneazione margheritana riguardano i criteri assai riduttivi e limitativi circa le dimensioni

a) delle aree concedibili in quanto si distingue tra costa e costa concedibile escludendo, dalla prima, numerosissime porzioni della costa: da quelle oggetto di erosione a quelle aventi una profondità inferiore ai 15 mt., dalle aree di rispetto dei porti alle aree vicoloate ecc. (art. 5.2 delle norme tecniche);

b) delle concessioni (massimo 100 mt. di Am) in riferimento al solo parametro del fronte mare indipendentemente dalla profondità della spiaggia (art. 6.1);

c) dei manufatti destinati a servizi quali spogliatoio, cabine, primo soccorso, servizi igienici ecc. che, nel loro complesso non possono superare percentuali inferiori dall'area concessa per un massimo, nelle concessioni superiori a 10 mila mq, di 240 mq. (art. 8.3).

La presente Organizzazione rappresentativa delle imprese balneari chiede, pertanto, alla S.V. di far presente alla Autorità regionali e a mezzo delle osservazioni ex art. 3 o, 6 della legge regionale nr. 17/2006 gli effetti pregiudiziali sulle imprese balneari salinare dell'eventuale approvazione del cd. Piano della costa.

Presidente
Antonio Capicchione



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 26

**SOGGETTO PROPONENTE: ASSOBALNEARI ITALIA
MARGHERITA DI SAVOIA**

ASSOBALNEARI REGIONE PUGLIA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO		Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione Servizi Demanio e Patrimonio - 8 OTT. 2009  ARRIVO FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA
ITALIA Margherita di Savoia, 03/10/2009	Il Dirigente del Servizio <u>Michelino LOFFRE</u> Ai sensi dell'art. 4 Legge 241/1990 Assegnato a: <u>BOLOGNA</u> Data <u>10/10/09</u> Il Dirigente <u>Michelino LOFFRE</u>	AI SIGG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONE PUGLIA B A R I AI SIGG. COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONE PUGLIA Al Sig. D.s RACHELE GRANDOLFO Commissario Pref. Comune di MARGHERITA DI SAVOIA

REGIONE PUGLIA
 Prot. AOO 107/108/10/09 n. 16810

Oggetto: Piano Regionale delle Coste – Delibera Giunta Regionale n 1392 del 29/07/2009 – osservazioni ex art.3 c.6 della L.R. n. 17/2006 e art. 14 del D.Lgs 4/2008.

In nome e per conto degli associati, titolari degli stabilimenti balneari, con la presente Vi segnaliamo lo stato di profonda preoccupazione in cui versa la categoria a seguito dell'adozione da parte della Giunta Regionale del c.d. Piano della Costa, in oggetto meglio indicato.

Infatti, l'eventuale approvazione definitiva di tale strumento amministrativo da parte del Consiglio Regionale, determinerebbe conseguenze gravi ed irrimediabili per i concessionari associati.

Di fatto, si avrebbe un trattamento non in sintonia con le altre regioni italiane in quanti si disattendono le direttive della Conferenza Stato/ Regione.

In sostanza gli artt. 5.1 – 8.1 – 8.3 della sopra riportata delibera della G.R., gestiscono il demanio in modo assolutamente differente con il resto dell' Italia e, in modo stridente, la disciplina è differente da quella adottate delle regioni confinanti: Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

Le logiche conseguenze saranno:


- 1) Le aziende cui si rappresentano non saranno più concorrenziali con quelle analoghe delle altre località turistiche;
- 2) Per certi versi sarà messa in discussione l'esistenza aziendale per la evidente ridotta convenienza economica ;
- 3) L'operatore turistico balneare per riequilibrare la economicità azienda sarà costretto ad aumentare i prezzi, ancora fermi al 2005;
- 4) L'aumento dei prezzi sarà, quindi attribuibile all'azienda, bensì alla discutibile volontà populista di un provvedimento non discusso e non concertato con le associazioni di categorie che sono interessate all'affaccio sul mare. Ovviamente sono interessate al tema anche le categorie operaie.

Rivolgiamo preghiera e ci appelliamo alla notissima sensibilità delle Autorità in indirizzo, affinché il PRC venga visto sotto il profilo economico e dell'impatto che esso avrebbe sulla popolazione pugliese.

Cordialità.

GABRIETTO
 Aggiunto per competenza
 SERV. DEMANIO MARIT.
 06.10.09

Il Presidente
 Michelangelo Dipace





REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 27

SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI ZAPPONETA

REGIONE PUGLIA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO	
Il Dirigente del Servizio <i>Michelino LOFFREDO</i>	
Ai sensi dell'art. 4 Legge 241/1990	
Assegnato a:	<i>BOLOGNA</i>
Data	<i>10</i>
Il Dirigente <i>Michelino LOFFREDO</i>	

Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione Servizio Gestione e Controllo
- 8 OTT. 2009
ARRIVO

RACCOMANDATA A.R.

COMUNE DI ZAPPONETA

PROVINCIA DI FOGGIA

Prot. N. *5393*

RISPOSTA AL FOGLIO

Del

N. Div. Sez.

Allegati N.

Addi, - **6 OTT 2009**

Regione Puglia
Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva
Servizio Demanio e Patrimonio
Via Caduti di Tutte le Guerre 15
70125 Bari

REGIONE PUGLIA

Prot. *AOO 108 CA/10/09 n° 16811*

Oggetto : Osservazioni Piano Regionale delle Coste Del. G.R. n1392 del 28/07/2009

In riferimento alla Piano Regionale delle Coste adottato con delibera di Giunta Regionale n 1392/2009 . questa amministrazione comunale ha obbligo di evidenziare ed osservare i seguenti punti.

Premesso che :

- la Regione Puglia con Determina Dirigenziale n° 517 del 12/10/2001 ha ammesso a finanziamento il progetto per l'intervento di difesa del litorale di ponente del comune di Zaponeta per l'importo complessivo di €. 4.286592,26 di cui €. 3.511.906,91 a carico della Regione Puglia ed €. 774.685,35 a carico del Comune, garantito con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. di Roma posizione n° 4430688/00
- con Determina Gestionale 107 del 3/04/06 si aggiudicavano definitivamente i lavori all'Impresa ATI- TRA.MO.TER — FALCIONE con sede alla S.S. 158 Km 36+300 n° 22 86070 Montaquila (IS) che ha offerto un ribasso del 21,710%, giusta contratto in data 22/04/2006 n. 364 di rep. Registrato a Manfredonia il 02/05/2006 al n. 601/S1, per l'importo complessivo di €. 2.503.732,00, di cui €. 2.411.332,00 al netto del ribasso offerto del 21,710% ed €. 92.400,00 per oneri della sicurezza di cui al D.Lgv. 494/96
- i lavori di cui sopra sono stati eseguiti totalmente collaudati e consegnati al comune il 5 giugno 2008;
- le opere realizzate attualmente stanno assolvendo la loro funzione, in quanto hanno già apportato notevole incremento dell' allungamento della spiaggia con notevole beneficio della costa dalla località rivoli fino alla foce Aloisa;
- Attualmente non solo risulta arginato il fenomeno erosivo, ma al contrario alcuni tratti come Rivoli riportano significativi risultati di incremento della spiaggia .


Sicuramente il piano redatto non ha tenuto conto dell' attuale progetto che ha cambiato totalmente la fisionomia della costa.

Alla luce di ciò, si chiede una rivisitazione delle zone classificate C2s2 a nord dell' abitato di Zapponeta e della zona C1s3 a sud dell' abitato , in quanto, in queste zone i fenomeni erosivi sono ormai stabilizzati.

Inoltre si fa presente che l'attuale consistenza degli stabilimenti balneari è bassissima quindi, vi è la possibilità di incrementare le spiagge sia in concessione che libere per il turismo balneare .

Attualmente l'economia di Zapponeta è prevalentemente agricola, gli ultimi avvenimenti e congiunture nell' agricoltura orticola, tipica di Zapponeta, stanno mettendo in serie difficoltà le attività del paese e della popolazione.

Questa amministrazione comunale sta programmando alla luce di ciò una diversificazione delle attività del paese, verso una economia più turistica e in armonia al territorio.


Il Sindaco
Cav. Francesco D'Aluisio

Il Responsabile del Ufficio Demanio e Patrimonio

arch. Michele Prencipe





REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 28

SOGGETTO PROPONENTE: MICCOLI COSIMO

REGIONE PUGLIA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO	
Il Dirigente del Servizio <u>Michalino LOFFREDO</u>	
Ai sensi dell'art. 4 Legge 241/1990	
Assegnato a:	<u>BIOLO G.M.</u>
Data:	<u>10/10/09</u> Il Dirigente <u>Michalino LOFFREDO</u>

REGIONE PUGLIA
Assessorato Trasparenza
Cittadinanza Attiva
Settore Demanio e Patrimonio
Via Caduti di tutte le guerre
70125 Bari

Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione Servizio Demanio e Patrimonio
- 8 OTT. 2009
ARRIVO

REGIONE PUGLIA	
Profil. AOD. <u>10/10/09</u> n. <u>16814</u>	

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ecologia
Servizio Ecologia-Ufficio V.A.S.
Viale delle Magnolie n. 6/8
70026 Bari

OSSERVAZIONI AL PIANO REGIONALE DELLE COSTE

Il sottoscritto in qualità di appassionato villeggiante e assiduo bagnante di Casalabate espone ed osserva quanto di seguito

Con riferimento alle indicazioni contenute nella **Tavola n.39** relativa all'analisi delle criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della costa si fa notare che per gran parte del litorale di Casalabate si è riportato un livello di criticità "Basso".

Per chi come me frequenta la marina di Casalabate sin dalla sua infanzia questo dato sembra poco rappresentativo della gravità del problema, soprattutto se si tiene conto del fatto che tale parametro (**Criticità all'erosione**) è definito in funzione di tre indicatori tra cui uno che individua la tendenza evolutiva storica del problema.

Basta andare indietro nel tempo di appena 20 anni per notare che proprio il tratto in questione presentava un litorale sabbioso talmente ampio che poteva ospitare gli ombrelloni su tre o quattro ordini di file parallele alla linea di costa. Nelle foto del tempo sono visibili i numerosi bagnanti che frequentavano le grandi distese di sabbia che separavano la strada dal mare.


Chiaramente se la definizione di questo parametro importante viene determinata solo dalla tendenza evolutiva recente in cui in alcuni tratti la sabbia è praticamente scomparsa e in altri il mare lambisce pericolosamente alcuni tratti di strada, si dà una rappresentazione falsata o limitata del problema erosione.

Credo invece che assegnando un livello di criticità più elevato si possa dare il giusto peso a un problema che dovrebbe essere affrontato seriamente nell'adozione di quelle azioni rivolte alla riqualificazione ambientale (penso per esempio al ripascimento di quei litorali sabbiosi scomparsi) o nella previsione di quelle strategie di difesa e di monitoraggio dei litorali sabbiosi.

Per tutto quanto innanzi, si chiede che la Regione, voglia recepire l'osservazione innanzi illustrata, e, per l'effetto, apportare gli emendamenti necessari, al fine di eliminare i dedotti vizi ed adeguare il PRC ai rilievi di cui sopra

Casalabate, 3 ottobre 2009

Avv. Cosimo MICCOLI





REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 29

SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI BISCEGLIE

RACC. A/R

REGIONE PUGLIA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO	
Il Dirigente del Servizio <u>Michelino LOFFREDO</u>	
Ai sensi dell'art. 4 Legge 241/1990	
Assegnato a:	
Data	
RIPARTIZIONE TECNICA Il Dirigente <u>Michelino LOFFREDO</u>	



CITTÀ DI BISCEGLIE

 Provincia di Barletta Andria Trani
 C.A.P. 70052 - C.F. 83001630728 - P. IVA 00973800725

Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione Servizi Demanio e Patrimonio
- 9 OTT. 2009
ARRIVO

Bisceglie, li

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Tel. 080/3950516/513 - Fax 080/3950507

Protocollo n. **035941** allegati **1**Risposta a nota n.
del

OGGETTO: **Osservazioni al Piano Regionale delle Coste adottato con Delibera d G.R. n. 1392 del 28/07/2009**
Invio osservazioni.

REGIONE PUGLIA	
Spett.le	
Prot. AOO. <u>108/09/01/09</u> n. <u>16829</u>	

REGIONE PUGLIA
 Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva
 Servizio Demanio e Patrimonio
 c.a. Dott. Michele Loffredo
 via Caduti di Tutte le Guerre n.15
 70125 Bari

Con riferimento alla Delibera di G.R. in oggetto, si trasmette in allegato copia della Delibera di G.M. n. 309 del 03/10/2009 di osservazioni al P.R.C. (Piano Regionale delle Coste) nonché la Relazione Tecnica del Dirigente della Ripartizione Tecnica, in cui vengono proposte sinteticamente le seguenti osservazioni:

1) **Prima osservazione**

Prevedere, anche per i litorali rocciosi come quello del Comune di Bisceglie, la possibilità di ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali nonché la rinaturalizzazione della fascia costiera mediante la riproposizione degli scogli di abrasione e della preesistente morfologia che permetteva l'esistenza delle spiagge stesse.

Questa possibilità di ripascimento delle spiagge con ciottoli deve essere garantita e resa obbligatoria nel tentativo di ottenere, visto quanto richiesto dall' art. 5.2 delle N. T. A., spiagge ciottolose di dimensione maggiore dei 15 ml sulle quali sia possibile rilasciare concessioni.

2) **Seconda osservazione**

Inserire una terza tipologia o ampliare la prima dell'art.9.1 delle N.T.A. del P.R.C. adottato, consentendo agli stabilimenti balneari la possibilità di ormeggiare i piccoli natanti (es. barche in resina o alluminio, gommoni, ecc.) utilizzati dagli utenti dello stabilimento anche per liberare le spiagge occupate da questi mezzi.

Con l'occasione, si porgono distinti saluti.

03/10/2009



L SINDACO
 Avv. Francesco Carlo Spina



Comune di Bisceglie

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

Delibera nr. 309 del 03/10/2009
Prot. num.: _____

Comunicata ai Capigruppo il 05/10/2009 - Prot. Nr.: 00319

Oggetto Osservazioni al Piano Regionale delle Coste adottato con delibera di GR n. 1392 del 28/07/2009.

L'anno duemilanove il giorno tre del mese di Ottobre in BISCEGLIE e nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale composta dai Signori:

**SPINA AVV FRANCESCO CARLO
AMORUSO FRANCESCO MARIA
DI PIERRO VINCENZO
DI LOLLO CAPURSO ANTONIO
RUSSO ALFONSO
ABASCIA' GIOVANNI
SPINA ANTONIA
MONTRONE SAVERIO
RUSSO CLARIS
FATA VITTORIO
PASQUALE NUNZIA NANCY**

Risultano assenti:

**DI PIERRO VINCENZO
RUSSO ALFONSO
SPINA ANTONIA**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.

Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente SPINA AVV FRANCESCO CARLO sottopone all'esame della Giunta l'argomento in oggetto.
Segue nella pagina successiva

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

il Comune di Bisceglie è dotato di P.C.C. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/07/2004;

la Regione Puglia, con nota n.2521/06 in data 06/03/2002, ha ritenuto la perimetrazione ammissibile ed ha ritenuto, altresì, il P.C.C. del Comune di Bisceglie adeguato alle prescrizioni del FUTT / Paesaggio approvato dalla Regione Puglia;

la Legge Regionale n. 17 del 23/06/2006, nell'ambito della gestione integrata della costa, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del Demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite allo Stato, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni ed alle Province;

considerato che, tra le funzioni di competenza regionale, individuate con la citata legge Regionale n.17/06, è indicata la pianificazione dell'area costiera che si attua mediante il Piano regionale delle coste (P.R.C.) che è lo strumento disciplinante l'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo, con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative;

dato atto che, con delibera di Giunta Regionale n.1392 del 28/7/09 pubblicata sul B.U.R.P. n.122 del 6/8/2009, è stato adottato il Piano Regionale delle Coste in riferimento al quale, ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 16/1/08 n. 4, possono essere presentate proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi così come indicato sull' avviso di deposito in stessa data di pubblicazione;

vista la relazione del Dirigente del Ripartizione Tecnica con la quale, avendo analizzato il P.R.C. adottato dalla Giunta Regionale, propone alla Giunta Municipale di inoltrare alla Regione Puglia le seguenti osservazioni:

I^ Osservazione

prevedere, anche per i litorali rocciosi come quello del Comune di Bisceglie, la possibilità di ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali nonché la rinaturalizzazione della fascia costiera mediante la riproposizione degli scogli di abrasione e della preesistente morfologia che permetteva l'esistenza delle spiagge stesse; questa possibilità di ripascimento delle spiagge di ciottoli deve essere garantita e resa obbligatoria nel tentativo di ottenere, visto quanto richiesto dall'art. 5.2 delle N.T.A., spiagge ciottolose di dimensione intorno ai 15 ml sulle quali sia possibile rilasciare concessioni.

II^ Osservazione

si consiglia di inserire una terza tipologia o ampliare la prima dell'art. 9.1 delle N.T.A. del PRC adottato, consentendo agli stabilimenti balneari la possibilità di ormeggiare i piccoli natanti (es. barche in resina o alluminio, gommoni, etc..) utilizzati dagli utenti dello stabilimento anche per liberare le spiagge occupate da questi mezzi;

ritenuto, quindi, di dover condividere e fare proprie le conclusioni dell'Ufficio Tecnico e, quindi, di recepire le succitate osservazioni;

vista la L.R 23 giugno 2006 n.17;

dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come da allegato prospetto:

- il Dirigente della Ripartizione Tecnica ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica;
- il Dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso attestazione di non assoggettabilità a parere di regolarità contabile;

dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

visto il D. Lgs 267/2000, art. 48 comma 1;

vista la legge regionale n. 10/2002 "Disciplina dei controlli - Adeguamento alla legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3".

ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano, in due separate votazioni, di cui una per l'immediata eseguibilità del provvedimento;

DELIBERA

per tutto quanto in premessa riportato, che del presente atto è parte integrante e sostanziale:

1) Ricepire e fare propria la relazione del Dirigente Ripartizione Tecnica Arch. Giacomo Losapio allegata al presente atto a farne parte integrante contenente le osservazioni al Piano Regolatore delle Coste adottato dalla Giunta Regionale con provvedimento n.1392 del 28/7/2009 e specificatamente:

I^ osservazione

Prevedere, anche per i litorali rocciosi come quello del Comune di Bisceglie, la possibilità di ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali nonché la rinaturalizzazione della fascia costiera mediante la riproposizione degli scogli di abrasione e della preesistente morfologia che permetteva l'esistenza delle spiagge stesse; questa possibilità di ripascimento delle spiagge di ciottoli deve essere garantita e resa obbligatoria nel tentativo di ottenere, visto quanto richiesto dall'art. 5.2 delle N.T.A., spiagge ciottolose di dimensione intorno ai 15 ml sulle quali sia possibile rilasciare concessioni.

II^ osservazione

Si consiglia di inserire una terza tipologia o ampliare la prima dell'art. 9.1 delle N.T.A. del PRC adottato, consentendo agli stabilimenti balneari la possibilità di ormeggiare i piccoli natanti (es. barche in resina o alluminio, gommoni, etc..) utilizzati dagli utenti dello stabilimento anche per liberare le spiagge occupate da questi mezzi.

2) Incaricare il Dirigente della Ripartizione Tecnica della trasmissione delle osservazioni innanzi riportate alla Regione Puglia.

3) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani
C.A.P. 70052 - C.F. 83001630728 - P. IVA 00973800725

RIPARTIZIONE TECNICA

OSSERVAZIONI AL PIANO REGIONALE DELLE COSTE
ADOTTATO CON D.G.R. N. 1392 DEL 28 LUGLIO 2009-10-02

Relazione Tecnica

Con delibera di Giunta Regionale n.1392 del 28/7/2009, pubblicata sul B.U.R. Puglia n.122 il 6 agosto 2009 avente titolo "Piano Regionale delle Coste e Rapporto Ambientale: Adozione e pubblicazione", il governo regionale ha adottato il P.R.C.

L'avviso di deposito in stessa data di pubblicazione prevede, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs 16/01/2008 n.4 che entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. è possibile presentare osservazioni al Piano "anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi".

Art. 1 -Finalità e contenuti del Piano Regionale delle Coste (PRC)

"Il PRC costituisce altresì uno strumento di pianificazione, in relazione al recente trasferimento di funzioni amministrative agli Enti locali (rilascio di concessioni demaniali marittime), il cui esercizio in modo efficace ed efficiente può essere garantito solo da un'azione coordinata e coerente da parte della Regione.

In tal senso il PRC fornisce le linee guida, indirizzi e criteri ai quali devono conformarsi i Piani Comunali delle Coste (PCC)."

Tutte le indicazioni e prescrizioni del P .R.C. sono finalizzate alla corretta ed uniforme redazione dei Piani Comunali.

Esse dettano le condizioni per il migliore e più corretto uso dell' area demaniale costiera.

Art. 2 -Finalità del Piano Comunale delle Coste (PCC)

Il PCC è lo strumento di assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco -compatibile.

Esso contempera gli interessi pubblici connessi:

- allo sviluppo del settore turistico, per le relative implicazioni di carattere socio - economico;
- al godimento del bene da parte della collettività;
- alla protezione dell'ambiente naturale e al recupero dei tratti di costa che versano in stato di degrado, ovvero di instabilità morfologica.

Questo Ufficio, analizzato il P.R.C. come proposto dalla Giunta Regionale, ritiene opportuno proporre alla Giunta Municipale alcune riflessioni che possono trasformarsi, ove la stessa lo

ritenga opportuno, in altrettante osservazioni.

Nel PCC devono essere previsti interventi di recupero e risanamento costiero finalizzati al contenimento e alla riduzione della criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della costa per:

- la ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali;
- la rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela e ricostituzione della duna litoranea;
- il ripristino di assetti costieri,...

occorrerà far notare che il territorio del Comune di Bisceglie è bordato da un litorale roccioso con scogli di abrasione tra i quali sono incastonate spiagge ciottolose che al momento attuale si presentano in erosione e/o in dimensione residuale;

mentre in altre anse le spiagge ciottolose erano presenti nei decenni immediatamente trascorsi (spiagge preesistenti),

E' necessario, pertanto, che sia prevista, anche per i litorali rocciosi come quello del Comune di Bisceglie, la possibilità di ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali nonché la rinaturalizzazione della fascia costiera mediante la riproposizione degli scogli di abrasione e della preesistente morfologia che permetteva l'esistenza delle spiagge stesse.

Questa possibilità di ripascimento delle spiagge di ciottoli deve inoltre essere garantita nel tentativo di ottenere, visto quanto richiesto dall' art. 5.2 delle N. T. A., spiagge ciottolose di dimensione intorno ai 15m sulle quali sia possibile rilasciare concessioni.

La mancata considerazione e attenzione alle spiagge rocciose e ciottolose come la nostra potrebbe precluderci la possibilità di attivare finanziamenti extra comunali, con grave danno per la comunità che non riuscirebbe, da sola, a trovare le risorse da spendere per questo settore.

Se non procedessimo al ripascimento della costa, il cui progetto per Bisceglie è stato elaborato nel 2008 ci troveremo nell'impossibilità di assicurare la continuità agli stabilimenti balneari esistenti.

Secondo l'art.5 delle NTA, infatti, il P.C.C. dovrà individuare

1. aree escluse dalla competenza amministrativa regionale/comunale;
2. aree con divieto assoluto di concessione;
3. aree di interesse turistico ricreativo, determinate in conformità all' art. 16 - comma 5 -della legge regionale 17/2006;
4. aree con finalità diverse;
5. aree vincolate.

Fra le aree con divieto assoluto di concessione come riportato all'art.5.2 vi sono "i tratti di

spiaggia con profondità inferiore ai 15 mt. da destinare esclusivamente a spiagge libere".

I tratti di spiaggia aventi complessivamente una larghezza inferiore a 15 mt., quindi, non possono essere concessi per attività di interesse turistico-ricreativo (art.5.3) sia come stabilimenti balneari (SB) che come spiagge libere con servizi (SLS).

L'art.9.1 - pontili - classifica solo due tipologie:

- pontili galleggianti di servizio per la balneazione;
- pontili di ormeggio galleggianti destinati all' ormeggio delle imbarcazioni all'interno di specchi acquei portuali.

Si consiglia di inserire una terza tipologia o ampliare la prima consentendo agli stabilimenti balneari la possibilità di ormeggiare i piccoli natanti (es. barche in resina o alluminio, gommoni, ecc.) utilizzati dagli utenti dello stabilimento per liberare le spiagge spesso occupate da questi mezzi.

Sulla base delle considerazioni su esposte si propongono le osservazioni che seguono.

Prima osservazione

Prevedere, anche per i litorali rocciosi come quello del Comune di Bisceglie, la possibilità di ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali nonché la rinaturalizzazione della fascia costiera mediante la riproposizione degli scogli di abrasione e della preesistente morfologia che permetteva l'esistenza delle spiagge stesse.

Questa possibilità di ripascimento delle spiagge di ciottoli deve essere garantita e resa obbligatoria nel tentativo di ottenere, visto quanto richiesto dall' art. 5.2 delle N. T. A., spiagge ciottolose di dimensione maggiore dei 15 mt sulle quali sia possibile rilasciare concessioni.

Seconda osservazione

Si consiglia di inserire una terza tipologia o ampliare la prima dell'art.9.1 delle N.T.A. del P.R.C. adottato, consentendo agli stabilimenti balneari la possibilità di ormeggiare i piccoli natanti (es. barche in resina o alluminio, gommoni, ecc.) utilizzati dagli utenti dello stabilimento anche per liberare le spiagge occupate da questi mezzi

Bisceglie li 02/10/2009



Il Dirigente
Arch. Giacomo Losapio

CITTA' DI BISCEGLIE

Pareri ai sensi dell'art.49 c. 1 del D.L.vo n.267/2000:

Uggetto: OSSERVAZIONI AL PIANO REGIONALE
DELLE COSTE ADOTTATO CON GR.1342/09

Tecnico: TACCARELLA

11/07/2009

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Art. 49, Comma 1 del D.Lgs. 267/00

PROVVEDIMENTO SENZA SPESE
A CARICO ENTE E NON SOTTO-
POSTO A PARERE CONTABILE.

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
(Dot. A. PEDONE)

Visto per la conformità ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.L.vo
n.267 del 18/8/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il PRESIDENTE SEDUTA : f.to SPINA AVV FRANCESCO CARLO

Il SEGRETARIO GENERALE : f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 05/10/2009 e vi è rimasta/rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, _____

Il SEGRETARIO GENERALE

**CERTIFICATO
di
ESECUTIVITA'**

La presente delibera è esecutiva a decorrere dal 05/10/2009 perchè dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge.

Lì, 05/10/2009

Il SEGRETARIO GENERALE

**F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO
ANGELO**

Copia conforme all'originale.

Lì, ____/____/____

CITTA' DI BISCEGLIE
(Prov. di BARI)

RIP. ALM. VA SEZ. ARG. G.

Ai sensi dell'art.18 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, io sottoscritto Dr. FRANCESCO A. LAZZARO certifico che la presente copia, da me collazionata, formata da n. 2 fogli, è conforme all'originale depositato presso questo ufficio ed è rilasciata per uso amministrativo.

Bisceglie, addì 5 OTT. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

PER COLLAZIONE



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 30

SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI MATTINATA



COMUNE DI MATTINATA

Provincia di Foggia

www.comune.mattinata.fg.it
affarigenerali@comune.mattinata.fg.it

Prot. n. 10497

Data 07 OTT. 2009

Bolo GNA
RB

REGIONE PUGLIA
SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
Viale Caduti di tutte le Guerre, 15
70126 BARI

Oggetto: Piano Regionale delle Coste e Rapporto Ambientale adottato con deliberazione della G.R. n. 1392 del 28/07/2009 - Osservazioni.

Trasmissione delibera di G.C. n. 223 del 06/10/2009.

Si trasmette, in allegato alla presente, copia della delibera di G.C. n. 223 del 06/10/2009 avente ad oggetto: "Piano Regionale delle Coste e Rapporto Ambientale adottato con deliberazione della G.R. n. 1392 del 28/07/2009 - Osservazioni".

Cordiali saluti.

Area Organizzativa dell'Amministrazione Servizio Segreteria
- 9 OTT. 2009
AMM. 10497



IL SINDACO
Angelo Iannotta

REGIONE PUGLIA
Prot. AOO. <u>10497</u> / <u>08/10/09</u> n. <u>16805</u>



COMUNE DI MATTINATA

PROVINCIA DI FOGGIA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO
AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 223 DEL 06-10-09**

Mattinata li 07-10-2009



**OGGETTO: PIANO REGIONALE DELLE COSTE E RAPPORTO
AMBIENTALE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA
G.R. N. 1392 DEL 28/07/2009 - OSSERVAZIONI.**

L'anno duemilanove il giorno sei del mese di ottobre alle ore 18:15 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

IANNOTTA ANGELO	SINDACO	P
PRENCIPE GIUSEPPE	ASSESSORE	P
BISCEGLIA PASQUALE	ASSESSORE	A
PRENCIPE MICHELE	ASSESSORE	P
LATINO RAFFAELE	ASSESSORE	P
BISCEGLIA LORENZO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sig. IANNOTTA ANGELO nella qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Generale DOTT. GIUSEPPE CIUFFREDA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile S	Soggetti a controllo N
-----------------------------	------------------------

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge Regionale n. 17 del 23/06/2006 disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni ed alle Province;
- l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio marittimo ha luogo mediante idonea pianificazione che si articola a livello regionale e comunale;
- lo strumento attraverso il quale si attua il processo di pianificazione regionale è il Piano Regionale delle Coste (PRC), alle cui norme devono essere conformati gli strumenti di pianificazione comunali (PCC);

CONSIDERATO che:

- con deliberazione n. 1293 del 12/07/2008, la Giunta Regionale, in applicazione della intervenuta disciplina nazionale in materia di tutela ambientale costituita dal D.Lgs. n. 4/2008, ha ritenuto di dover sottoporre il redigendo PRC a Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- con deliberazione n. 1392 del 28/07/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 122 del 06/08/2009, la Giunta Regionale ha adottato - ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. n. 17/2006 - il Piano Regionale delle Coste ed il Rapporto Ambientale;
- il PRC è stato depositato presso il Servizio Regionale Demanio e Patrimonio e pubblicato sul sito web della Regione Puglia;
- ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 4/2008, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, chiunque può prendere visione della documentazione depositata e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;

VISTI gli elaborati del Piano Regionale delle Coste e l'allegato Rapporto Ambientale;

RITENUTO di dover presentare, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 4/2008, le seguenti osservazioni al PRC:

1. *il PRC non disciplina in alcun modo la realizzazione di impianti eolici off-shore; è necessario quindi prevedere un coordinamento dalle normative di settore puntando alla individuazione delle zone costiere di pregio paesaggistico e naturalistico da sottoporre a tutela assoluta, con il divieto di concessioni per impianti eolici off-shore;*
2. *il PRC non affronta in maniera adeguata il problema degli standards di qualità degli insediamenti balneari per migliorare gli aspetti relativi alla competitività dell'offerta turistica ed alla necessità di avvicinare livelli ottimali di prodotto per acquisire nuove prospettive di mercato turistico: occorre prevedere standards di qualità in presenza dei quali: a) poter classificare gli stabilimenti tenendo conto della qualità dei servizi offerti e, quindi, anche delle tariffe praticabili; b) prevedere l'ammodernamento ciclico degli impianti, imponendo l'obbligo di allinearsi allo standard di qualità prescelto a pena di decadenza della concessione; c) prevedere bonus e premialità con possibilità di deroghe ai parametri predefiniti del Piano o agevolazioni concessorie per la parte flessibile in presenza di standards di eccellenza;*

VISTA la nota n. prot. 10329 del 05/10/2009, trasmessa dalla Confcommercio - Sindacato Italiano Balneari di Puglia - Delegazione di Mattinata - e contenente osservazioni al PRC

VISTA la L.R. n. 17 del 23/06/2006;

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008;

PRESO ATTO che sulla presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto attiene la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come allegato al presente provvedimento;

con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- a) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di presentare alla Regione Puglia – Servizio Demanio e Patrimonio – le seguenti osservazioni, elaborate da questo Ente, al PRC:
 1. *il PRC non disciplina in alcun modo la realizzazione di impianti eolici off-shore; è necessario quindi prevedere un coordinamento delle normative di settore puntando alla individuazione delle zone costiere di pregio paesaggistico e naturalistico da sottoporre a tutela assoluta, con il divieto di concessioni per impianti eolici off-shore;*
 2. *il PRC non affronta in maniera adeguata il problema degli standards di qualità degli insediamenti balneari per migliorare gli aspetti relativi alla competitività dell'offerta turistica ed alla necessità di avvicinare livelli ottimali di prodotto per acquisire nuove prospettive di mercato turistico: occorre prevedere standards di qualità in presenza dei quali: a) poter classificare gli stabilimenti tenendo conto della qualità dei servizi offerti e, quindi, anche delle tariffe praticabili; b) prevedere l'ammodernamento ciclico degli impianti, imponendo l'obbligo di allinearsi allo standard di qualità prescelto a pena di decadenza della concessione; c) prevedere bonus e premialità con possibilità di deroghe ai parametri predefiniti del Piano o agevolazioni concessorie per la parte flessibile in presenza di standards di eccellenza;*
- c) di fare proprie e di presentare alla Regione Puglia – Servizio Demanio e Patrimonio – le osservazioni pervenute dalla Confcommercio – Sindacato Italiano Balneari di Puglia – Delegazione di Mattinata – con nota n. prot. 10329 del 05/10/2009, che si allega in copia;
- d) di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

di mano
copie ASS. LATINO

COMUNE DI MATTINATA (PROVINCIA DI FOGGIA)	
15 OTT. 2009	
Prot. N°	010329
Cl.	Fasc.



CONFCOMMERCIO
SINDACATO ITALIANO BALNEARI
PUGLIA

Egr. Sig. Sindaco
del Comune di Mattinata
71030 Mattinata

Oggetto: Piano regionale delle coste. Delibera di Giunta Regionale nr. 1392 del 29 luglio 2009.
Osservazioni ex art. 3 c. 6 della Lr. nr. 17/2006 e art. 14 del d.lgs. nr. 4/2008.

In nome e per conto degli associati, titolari degli stabilimenti balneari di questo Comune, con la presente per segnalarVi lo stato di profonda preoccupazione in cui versa la categoria del posto a seguito dell'adozione, da parte della Giunta Regionale del cd Piano della costa in oggetto meglio indicato.

Infatti, l'eventuale approvazione definitiva di questo strumento amministrativo da parte del Consiglio regionale determinerebbe conseguenze gravi ed irrimediabili per i concessionari che si vedrebbero costretti a esborsi considerevoli per adeguare le loro aziende alle nuove disposizioni oltre che, di fatto, si determinerebbe un impoverimento della quantità e qualità dei servizi offerti dall'intera collettività.

In particolare e, tra l'altro, le disposizioni che vedono la netta contrarietà della balneazione riguardano i criteri assai riduttivi e limitativi circa le dimensioni

a) delle aree concedibili in quanto si distingue fra costa e costa concedibile escludendo, dalla prima, numerosissime porzioni della costa: da quelle oggetto di erosione a quelle aventi una profondità inferiore ai 15 mt., dalle aree di rispetto dei porti alle aree violate ecc. (art. 5.2 delle norme tecniche);

b) delle concessioni (massimo 100 mt. di fm) in riferimento al solo parametro del fronte mare indipendentemente dalla profondità della spiaggia (art. 8.1);

e) dei manufatti destinati a servizi quali spogliatoio, cabine, primo soccorso, servizi igienici ecc. che, nel loro complesso non possono superare percentuali irrisorie dell'area concessa per un massimo, nelle concessioni superiori a 10 mila mq, di 240 mq. (art. 8.3).

Inoltre, visto che il Comune di Mattinata si sta dotando del nuovo PUG, si chiede, di inserire la programmazione delle aree costiere di pertinenza demaniale. In tal modo i tecnici che hanno già studiato il territorio possano dare indirizzi per la redazione del Piano Comunale delle Coste.

La presente Organizzazione rappresentativa delle imprese balneari chiede, pertanto, alla S.V. di far presente alle Autorità regionali e a mezzo delle osservazioni ex art. 3 c. 6 della legge regionale nr. 17/2006 gli effetti pregiudizievoli sulle imprese balneari ~~del~~ dell'eventuale approvazione del cd. Piano della costa.

IL PRESIDENTE DI DELEGAZIONE
 Angelo TOTARO

COMUNE DI MATTINATA

-Provincia di Foggia-

Servizio/Ufficio SETTORE 3 -POR 2007-2013 - LAVORI PUBBLICI

Deliberazione avente ad oggetto

**PIANO REGIONALE DELLE COSTE E RAPPORTO AMBIENTALE
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 1392 DEL 28/07/2009 -
OSSERVAZIONI**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

(per la propria competenza)

Eseguita a termini di Legge l'istruttoria della proposta per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'organo deliberante;

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la materia;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto per la competenza l'art.49 del TUEL -D.Lgs. n.267/2000;

Visto il TUEL -D. Lgs. n.267/2000;

esprime sulla proposta per la regolarità tecnica


parere Favorevole

Si esprime parere favorevole al presente provvedimento, quale atto di indirizzo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL.

Gli atti vengono rimessi all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi.
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all'attuazione dell'obiettivo programmatico espresso dall'organo deliberante, secondo le modalità stabilite dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente, fatta salva ogni altra competenza di Legge e/o regolamentare.

Mattinata, 06-10-09

Il Responsabile del Settore interessato
f.to Tomaiuolo Giuseppe



COMUNE DI MATTINATA

PROVINCIA DI FOGGIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. GIUSEPPE
CIUFFREDA

Il Presidente
f.to IANNOTTA ANGELO

Il sottoscritto Segretario Generale DOTT. GIUSEPPE CIUFFREDA, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 07-10-2009 al 22-10-2009 come previsto dall'art. 124, comma 1 del TUEL -D. Lgs. n.267/2000, senza reclami.
- Che l'elenco con gli estremi della delibera adottata dalla Giunta Comunale è stato trasmesso, con lettera, n. 10485 .. in data 07-10-2009 al Cnpigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 del TUEL -D. Lgs. n.267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07-10-2009:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(Art.134, comma 3 TUEL D.Lgs. n.267/2000);
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 del TUEL);

Dalla Residenza Comunale il _____

F.to Il Segretario Generale
DOTT. GIUSEPPE
CIUFFREDA




REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE


Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 31

SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI UGENTO

**COMUNE DI UGENTO****Provincia di Lecce**cap. 73059 - Prov. di LECCE
tel. (0833) 555091 - fax (0833) 556496Prot. n.22764
Via Fax al n.
080/5404590

del 05 ottobre 2009

Spett.le Regione Puglia
Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva
Servizio Demanio e Patrimonio
c.a. Michele LOFFREDO
Via Caduti di Tutte le Guerre, 15

70125 BARI

Oggetto: P.R.C. adottato con Delibera di G.R. n. 1392 del 28.07.2009, Osservazioni ai sensi del D. Lgs. n./2008.

Il Comune di Ugento, nella persona del Sindaco On.le Eugenio OZZA, in relazione alla deliberazione della G.R. n. 1392 del 28.07.2009, avente ad oggetto "Piano Regionale delle Coste e rapporto ambientale: adozione e pubblicazione" pubblicata sul BURP n. 122 del 06.08.2009,

OSSERVA

quanto di seguito riportato.

Il Piano Regionale delle Coste redatto dalla Regione Puglia, se da un lato rappresenta un momento importante per quel che riguarda la pianificazione e programmazione delle coste su tutto il territorio regionale, per il Comune di Ugento va a prevedere una situazione fortemente penalizzante.

Nell' allegato 7.1.3 "Stato delle concessioni sull'area demaniale" del PRC, non è stato riportato il dato dell'area demaniale, in quanto, si legge, la dividente presenta delle interruzioni di notevole entità. Conseguentemente non viene riportato il rapporto tra Ac/Ad. In effetti il tratto di costa interessato dall'interruzione è uno solo di circa 400 metri, che in rapporto alla restante lunghezza, pari a 13.200 metri, costituisce circa il 3% della lunghezza fronte mare, divenendo così un dato praticamente trascurabile. Considerato poi come superficie demaniale, il dato diventa ancora meno

importante, atteso che la superficie nel tratto di massima erosione è quasi nulla. Infatti, l'area demaniale comprensiva dei metri interessati dall'erosione, dovrebbe essere pari a circa mq 790.950.

Altro dato completamente errato è quello riferito al numero delle 64 concessioni rilasciate. Infatti le concessioni effettivamente rilasciate sulla parte della costa balneabile sono pari a 40, aggiornate a settembre 2009, e comprensive delle ultime due rilasciate direttamente dalla Regione Puglia, e non dal Comune di Ugento, anche su tratti di costa già occupati per il 40%. La superficie complessiva occupata è di circa mq 60.000. Le 64 concessioni riportate, erroneamente, nel predetto allegato, comprendono anche quelle dei passi carrai e dei giardini prospicienti il demanio marittimo, ma separati dalla costa balneabile attraverso la strada litoranea. Pertanto le suddette 64 concessioni nulla hanno a che fare con la fruibilità della costa per la balneazione. Quindi, consequenzialmente ai dati suddetti, si può determinare l'indice Ac/Ad, pari a circa 0,08, che risulta essere al di sotto della media regionale (0,09) e l'indice N/L che passa da 4,85 a 3,03 il quale, pur risultando alto, è comunque rapportabile ad una elevata presenza turistica, come si rileva dai dati successivamente riportati.

Premesso ciò, venendo a ridimensionarsi la visione tragica così come rappresentata nel P.R.C. relativamente al Comune di Ugento, è necessario fare alcune considerazioni sulla ricettività dei più frequentati comuni rivieraschi salentini.

Per comodità, prendendo in esame i movimenti turistici riferiti all'anno 2008, poiché quelli degli anni precedenti sarebbero ancora più favorevoli ad Ugento, si ottiene:

comune	arrivi*	presenze*	km di costa**	presenze per km di costa
Gallipoli	76.530	421.162	31,9	13.202
Melendugno	40.775	316.820	19,1	16.587
Otranto	98.335	707.105	42,4	16.677
P. Cesareo	46.734	235.005	27,9	8.423
Salve	10.148	76.395	8,2	9.316
Ugento	83.370	649.722	13,2	49.221

* dato rilevato dall'A.P.T. di Lecce relativo all'anno 2008

** dato rilevato dal P.R.C.

Da sottolineare che il Piano Regolatore Generale di Ugento non ha esaurito la capacità ricettiva in termini di cubature.

Dai suddetti dati si comprende quanto è importante per Ugento mantenere le concessioni in essere e riversare l'attenzione, piuttosto, su opere atte a contenere il fenomeno dell'erosione costiera, in modo da evitare la soppressione o il trasferimento delle concessioni in essere, che

causerebbero senza dubbio delle ripercussioni negative sulla dinamica delle offerte dei servizi ai turisti e quindi su quella occupazionale.

Proprio in virtù dei dati suddetti, che denotano la prevalente valenza turistica del Comune di Ugento, diventa essenziale garantire alle strutture turistico-ricettive la possibilità di usufruire dei tratti di costa.

Tanto sia per garantire agli operatori del settore una stabilità nell'offerta dei servizi necessari alle strutture turistico-ricettive, ma anche per evitare all'A.C. contenziosi che potrebbero mettere in ginocchio l'economia su cui si è scelto di investire.

E' impensabile negare, togliere o trasferire la concessione demaniale per la spiaggia attrezzata ai villaggi turistici o ai grandi alberghi che operano nel Comune di Ugento. La permanenza di tali concessioni deve essere garantita persino nei tratti inferiori ai 15 metri di profondità, al fine di poter essere garantito il servizio spiaggia.

Così come diventa impensabile ridurre il fronte mare delle stesse, in molti casi già poco idoneo.

Pertanto si ritiene di proporre che sia lasciata facoltà ai Comuni di disporre l'assegnazione di aree in concessione alle suddette strutture, reperendole all'interno del 60% destinato alla libera balneazione, in base ad una percentuale già stabilita all'interno del PRC e correlata alla capacità ricettiva prevista dagli strumenti urbanistici, nonché alle presenze turistiche di ogni singolo comune della Regione Puglia.

Si segnala, inoltre, come il PRC all'interno dell'allegato n. 7.3.1, relativamente al Comune di Ugento, non contempla, nell'analisi della vineolistica, la presenza del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" istituito con L.R. n. 13/2007.

Tale mancanza comporta una sottostima del livello di sensibilità per la costa ugentina ed una conseguente classificazione non appropriata delle aree costiere di competenza e una diversa articolazione normativa.

Quanto sopra risulta, pertanto, fondamentale, anche in previsione delle possibili discordanze tra i contenuti del futuro Piano Comunale delle Coste e Piano di Gestione del Parco, quest'ultimo comunque sovraordinato a tutti i piani di settore.

Per tutto quanto sopra, il Comune di Ugento

CHIEDE

Che il Piano Regionale delle Coste, così come redatto, tenga conto di quanto in precedenza osservato e, contestualmente, venga modificato nei punti sopra rilevati, stante la loro evidente contraddittorietà e carenza conoscitiva.



IL SINDACO

On.le Eugenio Ozza



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE N. 32

SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI VERNOLE



COMUNE DI VERNOLE

C.A.P. 73029 – PROVINCIA DI LECCE

Tel. 0832 / 899111 – Fax 0832 / 892522

Part. IVA 02378100750 – Cod. Fisc. 80010490755

Area Organizzazione e Riforma
dell'Amministrazione
Servizio Demanio e Patrimonio

22 OTT. 2009

ARRIVO

<p>REGIONE PUGLIA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZI DEMANIO E PATRIMONIO</p> <p>Il Dirigente del Servizio <u>Michelino LOFFREDO</u></p> <p>Ai sensi dell'art. 4 Legge 241/1990 Assegnato a: <u>BOLOGNA</u></p> <p>Data _____</p>

<p>Il Dirigente <u>Michelino LOFFREDO</u></p> <p>REGIONE PUGLIA</p> <p>Prot. AOO. <u>108/20/09</u> n. <u>12579</u></p>

Vernole, 17.09.2009

REGIONE PUGLIA
Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva
Via Caduti di tutte le guerre n. 15
70100 BARI
Al Dirigente Servizio Demanio e Patrimonio
Via Celso Ulpiani, 10 –
70125 BARI

Anticipata via fax

Oggetto: Considerazioni, obiezioni e suggerimenti in relazione al Piano Regionale delle Coste, adottato con deliberazione di G.R. n. 1392 del 28/7/2009 pubblicata sul B.U.R.P. il 6/8/2006

Il sottoscritto Mario Mangione, nella qualità di Sindaco pro tempore dell'Amministrazione Comunale di Vernole, ai sensi dell'art.14 del D. Leg.vo n. 4 16/01/2008 che consente di presentare osservazioni al Piano Regionale delle Coste

osserva che:

PREMESSA

Il Piano Regionale delle Coste (P.R.C.) rappresenta, per l'intera Regione, un efficace ed urgente strumento di pianificazione sovraordinata che, come previsto dalla legge, disciplina le attività e gli interventi sul demanio marittimo, per garantire la **valorizzazione** e la conservazione dell'integrità fisica e patrimoniale.

Il piano deve, però, rispondere ad una logica complessiva che riconduce a una visione unitaria, coerente e sistematica i vari aspetti legati alla valorizzazione della costa: risanamento ambientale, infrastrutture, servizi, crescita economica.

In questa cornice, l'obiettivo strategico primario è la tutela dell'ecosistema naturale ed il miglioramento della qualità ambientale attraverso la bonifica delle acque marine, il completamento del sistema fognario, il risanamento dei canali e, più in generale, l'eliminazione dei fenomeni di degrado.

Il deacidimento del "sistema spiaggia" non può essere valutato solo sul piano strutturale (erosione, avanzamento, arretramento) ma deve essere considerato soprattutto nella sua parte biologica ed antropica. Il danno strutturale (erosione), è, anche, conseguente alla distruzione o rarefazione della vegetazione, all'accumulo di rifiuti, all'abbandono delle particelle colturali, all'abbandono del territorio nell'accezione più generale del termine. (Allegato 1). La spiaggia è un sistema che vive, ma nel Piano le dune si vogliono rappresentare e fissare come «stabili» ed «immobili».

OSSERVAZIONI – OBIEZIONI

1. Disattesi i criteri di condivisione

Risultano condivisibili gli obiettivi del Piano così come previsti dalla Legge, tuttavia, è opportuno considerare che l'approccio iniziale ad una problematica così complessa debba essere quanto più scientifico, condiviso e partecipato possibile. L'impostazione del Piano e l'iter di adozione confligge con i criteri di partecipazione che sono ormai strumenti consolidati di pianificazione, l'unica possibilità offerta ai Comuni per inserirsi nel Piano converge nella vecchia logica delle osservazioni, da predisporre, tra l'altro, nei mesi di Agosto e Settembre. Le osservazioni puntuali necessitano di studi e personale tecnico specializzato che i piccoli comuni non dispongono nell'organico dei loro uffici. Nel nuovo Piano Paesistico Territoriale Regionale, nella parte inerente la valorizzazione delle coste, si legge testualmente *"Il progetto territoriale regionale per la valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri di Puglia si sviluppa in coerenza con la strategia europea per la gestione integrata delle zone costiere e con Schema di Sviluppo Spaziale Europeo, che hanno evidenziato come le aree costiere, proprio perché caratterizzate da elevata fragilità ambientale e diversità ecologica, e nel contempo da un alto livello di pressione antropica, necessitano di strategie integrate di sviluppo spaziale, capaci di bilanciare tutela attiva e valorizzazione dei territori e non senza il coinvolgimento delle comunità insediate.*

Il PPTR sviluppa per i paesaggi costieri di Puglia un progetto multisettoriale ed integrato che punta a mettere a sistema e a far lavorare coerentemente gli altri progetti territoriali su territori di particolare complessità come quelli costieri, perseguendo contemporaneamente obiettivi di valorizzazione e riqualificazione del sistema naturale, rurale, urbano e infrastrutturale costiero."

Il Piano delle Coste sembra aver utilizzato l'estremizzazione di un tecnicismo non multidisciplinare per evadere gli obiettivi di partecipazione, condivisione e sviluppo economico del territorio che le stesse strutture regionali testimoniano e, in teoria, perseguono.

2. Richiesta di ridurre gli studi di pianificazione comunale a sub unità fisiografiche

Sulla base del Piano Regionale delle Coste, i Comuni dovranno adottare i Piani Comunali delle Coste (P.C. C.) che avranno l'onere di essere molto più ricognitivi e prevedere la zonizzazione, il ripristino dell'assetto costiero e regolare gli insediamenti balneari, rimanendo comunque in simmetria con il piano regionale.

Non esistono, nel Piano Regionale delle Coste, valutazioni sulle cause che stanno provocando i diffusi fenomeni di erosione costiera né indicazioni sulle strategie di intervento.

Si rinvia, invece, ai singoli P.C.C. che dovranno operare approfondimenti e studi specialistici per individuare queste cause proponendo gli interventi.

Viene precisato, inoltre, che ogni Piano Comunale delle Coste dovrà estendere gli studi all'intera U.F. Unità Fisiografica a cui appartiene (che normalmente comprende molti comuni) con ciò rendendo possibili situazioni difficili da gestire.

Sarebbe opportuno, quindi, ridurre alla sub unità fisiografica gli studi, le indagini e i rilievi per la realizzazione di una qualsiasi opera marittima o per la redazione della pianificazione locale.

3. Possibilità di sperimentazione nel campo del turismo sostenibile

Obiettivo dell'Amministrazione Comunale di Vernole, nei territori ad alta valenza ambientale, è la sperimentazione di un turismo nel rispetto dell'ecosostenibilità, puntando sulla partecipazione di residenti e associazioni ambientaliste.

L'ecoturismo deve essere la nuova frontiera di chi opera nel settore a livello locale, inteso, però, più che come una pratica di consumo turistico, una nuova, convinta filosofia dei rapporti tra il turismo e l'ambiente. La «naturalità» della spiaggia deve essere considerato un grandissimo valore che qualifica la stessa industria turistica.

In alcune realtà d'eccellenza, queste forme di turismo sono già una realtà produttiva.

In Sardegna (Porto Torres, Baia Chia) le dune sono lasciate libere e il costruito è posto nell'entroterra; il bagnante per raggiungere il mare, attraversa a piedi (con percorsi obbligati) il sistema spiaggia in tutta la sua integrità: stagni retrodunali, dune embrionali, spiaggia, con la possibilità di fare il bagno insieme ai cormorani che popolano gli stagni retrodunali.

La fascia costiera sabbiosa rappresenta un ambito territoriale di particolare interesse strategico per lo sviluppo sostenibile, in cui benessere economico-sociale e tutela degli ecosistemi naturali devono sapersi coniugare secondo gli obiettivi di una politica di gestione integrata delle zone costiere. La presenza distribuita di sistemi ambientali di particolare pregio ecologico naturalistico rappresenta elemento specifico di valorizzazione delle funzioni economico-produttive delle stesse aree costiere.

Consolidare l'offerta ambientale significa in qualche modo esaltare tali presenze; è necessaria una costante attenzione al mantenimento dei processi naturali di formazione dei sistemi medesimi che è anche attenzione al mantenimento di spazi di respiro.

Un turismo consapevole esteso a chiunque voglia scoprire e capire nel loro più sincero significato le peculiarità di un territorio, che si evolve ad opera dell'uomo in sintonia con le caratteristiche fisiche e naturali di una regione, stratificatosi nel tempo e riceve spunti di riflessione oltre che di complessità strutturale con il coinvolgimento della comunità locale che ristabilisce una simbiosi perduta con il proprio territorio.

4.Lavori di salvaguardia del cordone dunale già eseguiti

Sono stati due i parametri che tenuti presenti dai tecnici per la classificazione delle fasce costiere: l'analisi della criticità dell'erosione e l'analisi della sensibilità ambientale.

Con il meccanismo di incrocio dei differenti livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale sono scaturiti 9 gradi di tutela che sono il riferimento normativo per tutti i comuni, i quali dovranno privilegiare, per l'utilizzo, le zone che hanno un basso livello, mentre le zone ad alto livello dovranno essere escluse dalle nuove concessioni.

Non risulta condivisibile la base conoscitiva per la determinazione delle grandezze caratterizzanti (erosione, sensibilità) utilizzata per valutare il territorio comunale di Vernole e, a tal proposito, si ritiene di osservare quanto segue:

gran parte del litorale comunale, caratterizzato da un lungo tratto di costa sabbiosa con retrostante sistema dunale viene riconosciuto per le sue peculiarità ambientali quale area di particolare valore naturalistico, quest'area costiera è stata interessata recentemente dai già eseguiti lavori di salvaguardia del cordone dunale. (Allegato 2) (Allegato 3)

Di tale intervento, che abbassa di fatto il livello di criticità di alcuni tratti, non si è tenuto conto nella stesura del Piano.

Per questo motivo, allo scopo di poter determinare un livello di classificazione dell'area costiera quanto più completo e corrispondente allo stato dei luoghi si considera necessario:


- 1) Una dettagliata e circostanziata rivalutazione dell'entità dell'erosione della costa sabbiosa, successivamente ai lavori realizzati, al fine di riconsiderare il livello di criticità anche con il supporto di nuovi elementi conoscitivi e di valutazione condivisi con l'Amministrazione Comunale;
- 2) Una più puntuale valutazione della sensibilità ambientale.

A questa indagine e accertamento potrebbe seguire, per il territorio comunale di Vernole, un quadro di riferimento normativo differente rispetto a quello proposto con l'adozione del P.R.C.

Si allegano alla presente:

- 1) Allegato 1 Foto della situazione di degrado dell'area protetta " le Cesine"
- 2) Allegato 2 Lettera dell'assessore Minervini in risposta ai dubbi sull'intervento di protezione della coste delle " Cesine"
- 3) Allegato 3 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 marzo 2006, n. 130

Il Sindaco
Mario Mangione



Allegato 1 Foto



Allegato 2**Lettera dell'assessore Minervini**

Rispondo, insieme al presidente Vendola, all'appello di cittadini e associazioni giunto in questi giorni per la difesa delle Cesine, una delle più pregiate zone umide della nostra regione.

E' pienamente condivisa la cura con cui anche la cittadinanza attiva guarda all'ambiente e alla sua salvaguardia con la consapevolezza della necessità di tenere insieme tutti gli aspetti che questo tema coinvolge.

Proprio al governo del territorio possono concorrere i cittadini che, quando mostrano attenzione responsabile esprimono e rappresentano autorevolmente la cittadinanza attiva. E' quanto è accaduto in questa occasione ed è questo livello di partecipazione che obbliga positivamente le istituzioni a rispondere nei fatti, a comprendere gli apporti democratici.

La politica ambientale è anche pianificazione territoriale. Per questo gran parte della programmazione regionale è trasversale alle specifiche competenze di settore. In particolare, quanto riguarda il lunghissimo confine di costa pugliese, attraversa l'ecologia, l'urbanistica, il demanio, il turismo e lo stesso sviluppo economico.

La filosofia della recente legge in materia di patrimonio e tutela delle coste (l.r.17/2006) dovrebbe essere già nota a molti, ma è bene ricordarne i punti di forza. Tutela dell'ambiente costiero, delicatissimo patrimonio naturale; difesa dei diritti dei cittadini ad usufruire liberamente e civilmente di questo stesso patrimonio; salvaguardia degli interessi delle imprese che vogliono operare per lo sviluppo e a servizio del turismo balneare; responsabilità condivise e riconoscibili dell'intero sistema delle autonomie locali e dell'ente regionale.

Per quanto riguarda le vostre segnalazioni per i lavori in corso alle Cesine, vi assicuriamo il massimo impegno per verificare lo stato d'avanzamento e la correttezza della messa in opera.

La zona dell'intervento, come si legge nella Valutazione d'impatto ambientale (VIA) del marzo 2006 "è localizzata all'interno dell'area SIC "Le Cesine", riserva naturale e ZPS e si propone di ripristinare il cordone dunoso in un tratto in cui i fenomeni di erosione in atto e pregressi l'hanno quasi distrutto.

L'intervento si rende indispensabile e prioritario in quanto la scomparsa del cordone dunale priverebbe l'oasi della sua importanza come ZPS, legata alla sua funzione di zona di sosta o svernamento di avifauna acquatica, distruggendo e riducendo in modo irreversibile la superficie delle acque dolci, sostituendo al Pantano una laguna. (...) Il progetto pone le sue basi su condivisibili criteri di sostenibilità ambientale nell'ambito di un quadro di coerenza programmatico in cui sono chiaramente evidenziate le criticità da affrontare e gli obiettivi da raggiungere. (...) il presente progetto vuole proteggere e rinaturalizzare il tratto di costa compreso tra i due precedenti interventi completando così la chiusura del cordone dunoso e la salvaguardia del retrostante Pantano grande".

Questi, quindi, gli obiettivi per la tutela ambientale che motivano i lavori in corso. Confermiamo, proprio per questo, tutta l'attenzione a riguardo e l'impegno di questa amministrazione ad esercitare ogni doverosa forma di controllo.

Cordialità

Guglielmo Minervini

Allegato 3**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 marzo 2006, n. 130**

Procedura di valutazione impatto ambientale - Lavori di valorizzazione ambientale e turistico-culturale di Acaya e Cesine - Comune di Vernole (Le) - Proponente: Regione Puglia - Assessorato LL.PP. - Struttura Tecnica Periferica Regionale di Lecce.

L'anno 2006 addì 7 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2217 del 24.02.2005, la Regione Puglia - Assessorato LL.PP. - Risorse Naturali - Difesa del Suolo - Settore Lavori Pubblici - Struttura Tecnica Periferica Regionale di Lecce - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione dei lavori di valorizzazione ambientale e turistico-culturale di Acaya e Cesine, nel Comune di Vernole (Le);
- con nota prot. n. 46269056 del 07.04.2005, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Vernole e Provincia di Lecce) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale eosi come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il comune e la provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R. Detti pareri ad oggi non risultano pervenuti;
- con nota acquisita al prot. n. 8940 del 22.07.2005, l'ente proponente comunicava di aver provveduto a quanto sopra evidenziato;
- con nota prot. n. 11841 del 07.10.2005 il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 29.09.2005, richiedeva all'amministrazione istante delle integrazioni progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 13986 del 01.12.2005, l'ente proponente riscontrava la precedente nota e trasmetteva la relazione integrativa richiesta;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 02.03.2006, ha rilevato quanto segue:
L'intervento è localizzato all'Interno dell'area SIC "Le Cesine", riserva naturale e ZPS e si propone di ripristinare il cordone dunoso in un tratto in cui i fenomeni di erosione in atto e pregressi l'hanno quasi completamente distrutto.

L'intervento si rende indispensabile e prioritario in quanto la scomparsa del cordone dunale priverebbe l'oasi della sua importanza come ZPS, legata alla sua funzione di zona di sosta, o svernamento di avifauna acquatica, distruggendo e riducendo in modo irreversibile la superficie delle acque dolci, sostituendo al Pantano una laguna. Si ricorda come nel Piano di Gestione della Riserva naturale delle Cesine le principali minacce ed i fattori di rischio siano nell'ordine elencati I fenomeni di erosione costiera, l'incremento dell'ingresso di acqua marina nei paritani, la diminuzione degli ambienti dulcacquicoli.

Il progetto pone le sue basi su condivisibili criteri di sostenibilità ambientale nell'ambito di un quadro di coerenza programmatico in cui sono chiaramente evidenziate le criticità da affrontare e gli obiettivi da raggiungere: i lavori progettati rappresentano la fase prioritaria e indispensabile per l'intera realizzazione dell'intervento di riqualificazione naturalistica delle Cesine.

Due precedenti interventi effettuati con fondi strutturali POP hanno in parte risolto il problema dell'erosione: il presente progetto vuole proteggere e rinaturalizzare il tratto di costa compreso tra i due precedenti interventi completando così la chiusura del cordone dunoso e la salvaguardia del retrostante Pantano Grande.

L'intervento si articolerà in due fasi:

A) La prima avrà luogo a 50 m dalla costa e consisterà nella realizzazione di una barriera soffolta della lunghezza circa di 900m, parallela alla linea di costa, costituita da 5 scogliere lunghe 150 m tra loro separate da varehi di 35m. Le scogliere saranno in materiale lapideo calcareo di 1ª e 2ª categoria

B) Terminata la barriera soffolta si passa alla fase di ricostituzione e ricucitura della duna residua per tutto il tratto compreso tra i due interventi precedentemente effettuati, utilizzando come materiale inerte la sabbia ottenuta dal dragaggio delle zone insabbiate in seguito alla distruzione della duna, provvedendo alla rinaturalizzazione con tecniche di ingegneria naturalistica, utilizzando materiale ottenuto per prelievo di semi e propagali da ecotipi presenti nella stessa area.

Per quanto riguarda le opere di rinaturalizzazione le metodologie proposte, il materiale da usare e le specie utilizzate per il recupero e la ricostruzione della duna garantiscono un ottimo risultato con un impatto ridotto al minimo. D'altra parte anche l'impegno preso dalla ditta appaltatrice con professionisti, e istituti di Ricerca dell'Università costituisce un'ulteriore garanzia ed agirà come controllo sulla qualità degli interventi. Constatata la conformità delle opere e degli interventi proposti alle norme in materia ambientale e agli strumenti di programmazione e di pianificazione paesistica ed urbanistica vigenti, verificata anche l'esistenza di un accordo tra la ditta appaltatrice e l'Ente di Gestione della ZPS per la programmazione dei lavori in modo da evitare o limitare al massimo gli interventi con elevato disturbo acustico durante i periodi di transito o svernamento degli uccelli acquatici, il Comitato ritiene di poter esprimere parere favorevole per la realizzazione dell'intervento.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R.28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 02.01.2006, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione dei lavori di valorizzazione ambientale e turistico-culturale di Acaya e Cesine, nel Comune di Vernole (Le), proposto dalla Regione Puglia - Assessorato LL.PP. - Risorse Naturali - Difesa del Suolo - Settore Lavori Pubblici - Struttura Tecnica Periferica Regionale di Lecce;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

-Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore

Dott. Luca Limongelli



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio Demanio e Patrimonio

PIANO REGIONALE DELLE COSTE

ALLEGATO 2: CONTRODEDUZIONI



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizio Demanio e Patrimonio

OSSERVAZIONE 01

PROPONENTE: Comune di Vieste

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: "...sarebbe utile, per i Comuni costieri, che la Regione Puglia in sede di Piano Regionale delle Coste fornisca anche indicazioni ed esempi precisi sulle tipologie costruttive di opere consentite sul demanio marittimo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- rivestimenti di cucine, servizi igienici, etc. che devono costituire una superficie uniforme, lavabile, priva di giunti e fessure di alcun tipo, al fine di ottenere i necessari assenti igienico sanitari;
- strutture fondali, che devono rispettare anche i dettami del DM 14/01/2008 specie in zone sismiche...

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la rispondenza al requisito della "facile amovibilità" dei manufatti destinati ai servizi di spiaggia, rappresenta un preciso obbligo normativo. Tale caratteristica, infatti, dovrà essere intesa come una specificità strutturale che ogni opera insistente sull'arenile deve innanzitutto presentare, salva la successiva verifica di compatibilità rispetto agli altri vincoli di natura territoriale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 02

PROPONENTE: Associazione Pro Loco Torre Vado

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si chiede di modificare la classificazione C3S3 in quanto il tratto di costa compreso tra la Torre e via Apulia è sottoposto a forti rischi idrogeologici ha già subito una forte erosione, mentre la forte antropizzazione della fascia di rispetto richiede una tutela maggiore dal punto di vista della sensibilità ambientale. Quanto richiesto è specificatamente previsto dalla Legge Regionale n. 17/06 ma risulta essere obbligatorio anche nel rispetto delle qualificata documentazione che accompagna il Piano Coste Regionale

PUNTO 2: Con riferimento alla località "Sorgenti", tratto di costa compreso tra via Apulia e via Genova, occorre definire quell'area come spiaggia libera tout court per i seguenti motivi:

- sia per le valutazioni e la necessità di tutela evidenziate dalla Relazione redatta dai biologi Dott. Leonardo Beccarisi e Dott. Marcello Posi sull'ecosistema generato dalle dinamiche relazionali dei flussi di acqua dolce e salata, influenzando sull'habitat al punto da essere scelto quale luogo di temporanee soste dalla fauna acquatica migratoria protetta. Obblighi previsti dalla Legge n. 157 dell'11/02/1992 integrata dalla Legge n. 221 del 03.10.2002, che recepisce le Direttive Comunitarie CEE n. 79/49, n. 85/411 e n. 91/244;
- sia in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 16, lett. b) e c) della Legge n. 17/2006 che vieta il rilascio, il rinnovo e la variazione di concessioni demaniali presso "foci di fiumi o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati" e "canali alluvionali".

Lasciare completamente libera, cioè priva di qualsiasi struttura anche a carattere precario e temporaneo, la suddetta area è un obbligo che scaturisce dall'ecosistema prodotto dall'interazione tra acqua marina e fenomeni sorgivi e che ha creato un habitat ideale per la sosta di alcune specie protette dell'avifauna acquatica. Va tutelata e lasciata completamente libera quell'area sia per lo stretto legame culturale e storico che la popolazione residente ha con quel luogo sia per l'interesse dimostrato dalla popolazione turistica (che è la vera ricchezza di questa terra) per queste acque nelle quali piace immergersi dopo un bagno. E' interesse, infine, dell'Amministrazione Comunale lasciare libera quell'area sia per poter prevedere adeguati interventi di gestione dell'emergenza idrogeologica destinata ad aggravarsi sempre di più sia per non essere chiamata a risarcire danni determinati dal frequente riversarsi sulla costa di grandi quantità di acqua pluviale. rischi idrogeologici.

PUNTO 3: Quanto osservato sopra, con la sola eccezione delle considerazioni in materia di tutela dell'avifauna acquatica, vale anche per i tratti di costa lato Ovest (Torre via Apulia) nei quali sboccano i canali di acqua pluviale e precisamente quelli antistanti a via Fiorilli, via Scalelle e via Milano. Oltre ad un elevato grado di tutela di tutto il tratto di costa compreso tra la Torre e via Apulia sarebbe auspicabile prevedere e realizzare opere protettive sul muro che delimita il lungomare per evitare che le mareggiate lo asportino, considerato che oggi, anche durante mareggiate non eccezionali, le onde del mare si infrangono contro quel muro. E' appena il caso di sottolineare al riguardo che, come rilevato dal geologo Dott. Gianluca Seneri, i contributi prodotti dal geologo Marcello De Donatis, nominato dall'Amministrazione Comunale, e dal prof. Ing. Vincenzo Cotecchia, nominato dalla ditta A. & C. Costruzioni s.r.l. di Alessandro Trono in merito alla nota vicenda della concessione per la realizzazione di uno stabilimento balneare in località Sorgenti, riportano *dati bibliografici o dati analitici di scarso significato ai fini di una precisa e rigorosa ricostruzione di sito delle modalità di deflusso delle acque di falda.*

Si condivide, pertanto, integralmente il contenuto della Delibera del Consiglio Comunale di Morciano di Leuca n. 3 del 20 febbraio 2009, nella quale si riconosce che la località Sorgenti è un sito di interesse naturalistico di particolare interesse pubblico.

PUNTO 4: Tenuto conto del fatto che il tratto di costa Torre-Nepole non ha subito grosse trasformazioni geomorfologiche, se si esclude una concessione già operante (Il Profumo di Mare), e tenuto conto altresì del fatto che nel primo tratto adiacente alla suddetta concessione insiste una sorgente, si ritiene di dover riservare a questo primo tratto la stessa tutela invocata per il lato ovest del litorale, mentre per la parte terminale della costa ad est si possono prevedere tutele di grado inferiore in modo che il Piano Comunale delle Coste possa consentire la realizzazione di lidi o di spiagge libere attrezzate.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTI 1, 2, 3, 4: la sensibilità e la criticità, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, sono parametri che rappresentano lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale e sotto il profilo dell'integrità fisica della costa. Per la loro valutazione sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirli. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri secondo una matrice che individua nove livelli, a ciascuno dei quali è attribuita una speciale disciplina normativa in materia concessoria. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale e criticità erosiva, non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriale, ma soprattutto è possibile comunque attuare livelli più elevati di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, indipendentemente dalla stessa classificazione.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 03

PROPONENTE: Comune di Rodi Garganico

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Con riferimento al Rapporto Ambientale, si propone l'inserimento cartografico del Porto Turistico di Rodi Garganico;

PUNTO 2: In relazione al PCC, si propone di demandare alla Regione lo studio ed il monitoraggio delle dinamiche geomorfologiche e meteomarine connesse al fenomeno dell'erosione costiera e l'individuazione degli interventi di difesa e riqualificazione. Tanto al fine di evitare situazioni di conflitto tra i vari comuni, essendo gli studi ed i relativi interventi, estesi ad una scala sovracomunale;

PUNTO 3: In relazione al parametro di Concedibilità (PC) definito nelle N.T.A., fermo restando il rispetto del parametro fissato dall'art. 16.4 della L.R. 17/2006 ovvero di riservare comunque il 60% della consistenza demaniale (in termini di superficie) alla libera balneazione, al fine di salvaguardare gli utilizzi esistenti ed evitare di penalizzare comuni con aree demaniali poco profonde e/o non fruibili ai fini della balneazione, si propone di innalzare al 50% il PC per gli stabilimenti balneari;

PUNTO 4: Si propone di subordinare il rilascio di concessioni al preventivo parere dell'Autorità di Bacino nel caso di aree classificate dal PAI;

PUNTO 5: Si propone di eliminare il divieto di concessione di tratti di spiaggia di profondità inferiore a 15 m, o in subordine, di consentire la loro concessione solo in caso di presenza di retrostanti arenili (non demaniali) con destinazione d'uso turistico-ricreativa;

PUNTO 6: Si propone di innalzare a 150 m il fronte mare per gli stabilimenti balneari, o in subordine, di consentire ai concessionari di stabilimenti balneari esistenti, il rilascio di concessioni di spiaggia libera con servizi in adiacenza con fronte mare max di 100 m;

PUNTO 7: Prevedere un coordinamento delle normative di settore puntando alla individuazione di zone costiere di pregio paesaggistico e naturalistico da sottoporre a tutela assoluta con il divieto di concessioni per impianti eolici off-shore;

PUNTO 8: Prevedere standard di qualità in presenza dei quali:

- poter classificare gli stabilimenti tenendo conto della qualità dei servizi offerti e, quindi, anche delle tariffe praticabili;
- prevedere l'ammodernamento ciclico degli impianti, imponendo l'obbligo di allinearsi allo standard di qualità prescelto a pena di decadenza della concessione;
- prevedere bonus e premialità con possibilità di deroghe ai parametri predefiniti dal piano o agevolazioni concessorie per la parte flessibile in presenza di standard di eccellenza.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: l'aggiornamento cartografico relativo a opere realizzate successivamente alla definizione del quadro conoscitivo del Piano regionale, qual è il porto turistico di Rodi Garganico, è un preciso compito demandato alla pianificazione comunale, oltre a quello di integrarlo/migliorarlo a una scala di dettaglio maggiore.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: il monitoraggio delle aree in erosione è un'attività che spetta in via prioritaria ai singoli comuni costieri e la verifica di fattibilità delle eventuali opere di stabilizzazione dovrà essere estesa all'intera unità fisiografica, nel cui ambito avvengono i fenomeni morfodinamici della linea di costa. Ciò anche al fine di tutelare gli interessi sovracomunali.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la variazione proposta è in contrasto con le previsioni normative regionali in materia.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: la variazione proposta è in contrasto con le previsioni normative regionali in materia.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 6: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è, in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, associato all'esigenza di assicurare corridoi pubblici, non particolarmente distanti fra loro, per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

L'osservazione, tuttavia, si ritiene accoglibile, attraverso la variazione del predetto limite da metri 100,00 a metri 150,00, considerando che tale nuova misura non inficia sostanzialmente la finalità alla quale la stessa sta a presidio. Pertanto, il secondo capoverso dell'Art. 8.1. – Aree in concessione per strutture balneari - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, viene così modificato: *il PCC, avuto riguardo degli utilizzi già esistenti, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere inferiore a 20 m. e non deve superare la lunghezza dei 150 m.*

OSSERVAZIONE ACCOLTA

PUNTO 7: la installazione degli impianto off – shore, sotto gli aspetti demaniali, non è una disciplina riconducibile alla competenza regionale. Infatti, l'art. 105 del D.Lgs. 112/98, di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regione, sottrae la specifica materia, qual è l'approvvigionamento di fonti di energia, dal processo evolutivo medesimo. Per tale ragione la Pianificazione costiera non costituisce lo strumento normativo idoneo per affrontare le problematiche rappresentate nella presente osservazione.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 8: l'armonizzazione delle esigenze di tutela dell'ambiente costiero e di valorizzazione delle attività turistiche esercitate sullo stesso, costituisce l'obiettivo primario della Pianificazione costiera, in ossequio al principio di eco – sostenibilità introdotto dalla normativa regionale in materia. Infatti, la qualità ambientale, per la specificità dei territori regionali, è considerata un fattore decisivo e imprescindibile dal punto di vista dell'offerta turistico – balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 04

PROPONENTE: Comune di Morciano di Leuca – Gruppo consiliare di minoranza

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: I sottoscritti consiglieri di minoranza hanno ritenuto doveroso presentare tale osservazione in maniera autonoma ed indipendente dall'Amministrazione Comunale, segnalando alla Regione la situazione di criticità e sensibilità della nostra costa, ed in particolare del tratto interessato dall'affiorare della falda di acqua dolce a livello del mare, denominato "SORGENTI", fenomeno che in realtà interessa tutto il litorale ricadente nella Marina di Torre Vado, le quali pur essendo censite nel Piano Tutela delle Acque - Tavola n. 060400 - non sono mai state fatte oggetto di una specifica tutela, né legislativa né regolamentare, per cui non essendo state inserite nelle cartografie e negli elenchi delle emergenze costiere e nemmeno poste all'attenzione del demanio, non potevano quindi essere considerate di natura prescrittiva. In conseguenza di questo la stagione estiva ha visto l'avvio di lavori di costruzione di uno stabilimento balneare, rilasciata da codesto Settore, proprio su queste sorgenti. Va però evidenziato che nelle Norme tecniche di Attuazione del PUTT - art. 3.06 - le sorgenti rientrano nelle emergenze idrogeologiche che necessitano di tutela e salvaguardia. Si chiede che siano inserite nell'adeguamento al PRC, e nella redazione del PCC, al fine di conservare e tutelare il valore ambientale e naturale del nostro litorale...

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la sensibilità ambientale, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, rappresenta lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale, e per valutarla sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirla. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa sensibilità, che successivamente è stata corretta accorpando zona di costa contigue in un unico livello di sensibilità sulla base della prevalenza, secondo considerazioni cautelative dal punto di vista ambientale. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale, non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriale, ma soprattutto è possibile comunque attuare livelli più elevati di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, tenuto conto che la predetta classificazione è soltanto finalizzata alla definizione di una adeguata disciplina amministrativa in ordine al rilascio delle concessioni.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 05

PROPONENTE: Comune di Porto Cesareo

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si chiede di voler eliminare la disposizione di cui all'art. 5.2 relativa alla profondità di tratti di spiaggia inferiore a 15 m, da destinarsi esclusivamente a spiaggia libera;

PUNTO 2: Si chiede di voler rinnovare le concessioni demaniali marittime esistenti con un fronte mare superiore a 100 ml alla data di approvazione del presente piano, applicando il limite di cui all'art. 8.1 (FM non inferiore a 20 ml e non superiore a 100 ml);

PUNTO 3: Si chiede di portare la fascia di battigia da 5 m a 3 m per quei tratti di spiaggia di modesta profondità;

PUNTO 4: Si chiede di specificare meglio le modalità di attuazione del monitoraggio locale della costa, che dovranno espletare i Comuni, specificando metodologia, periodicità ed indicatori da valutare al fine di misurare la criticità erosiva e la sensibilità ambientale;

PUNTO 5: Si evidenzia come non sia stata presa in considerazione la Riserva Naturale Statale "Area Marina Protetta Porto Cesareo" istituita con D.M. 12/12/97 tra le forme di tutela ambientale del demanio marittimo.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 2: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è, in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, associato all'esigenza di assicurare corridoi pubblici, non particolarmente distanti fra loro, per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

L'osservazione, tuttavia, si ritiene parzialmente accoglibile, attraverso la variazione del predetto limite da metri 100,00 a metri 150,00, considerando che tale nuova misura non incide sostanzialmente la finalità alla quale la stessa sta a presidio.

Pertanto, il secondo capoverso dell'Art. 8.1. – Aree in concessione per strutture balneari - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, viene così modificato: *il PCC, avuto riguardo degli utilizzi già esistenti, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere inferiore a 20 m. e non deve superare la lunghezza dei 150 ml.*

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 3: la specifica problematica è stata già oggetto di disciplina nell'Ordinanza balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: il monitoraggio delle aree in erosione è un'attività che spetta in via prioritaria ai singoli comuni costieri. Il Piano è lo strumento normativo attraverso il quale dovranno essere definite le relative modalità esecutive.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: la sensibilità ambientale, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, rappresenta lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale, e per valutarla sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirla. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa sensibilità, che successivamente è stata corretta accorpando zona di costa contigue in un unico livello di sensibilità sulla base della prevalenza, secondo considerazioni cautelative dal punto di vista ambientale. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale potranno essere introdotte le dovute variazioni al sistema conoscitivo.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 06

PROPONENTE: Torre Guaceto

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: la tavola 35 della Serie 3 "Evoluzione costa Sabbiosa" nel tratto di costa antistante gli isolotti di Apani individua due aree di costa in avanzamento. Poiché tali zone sono invece in forte arretramento, ne consegue una errata indicazione sulle criticità nella Serie 6, come anche è presente un'errata rappresentazione del tratto di costa in arretramento in corrispondenza di Punta Penna Grossa, mentre invece è in avanzamento nel suo tratto iniziale. Si chiede la correzione della tavola 35 della Serie 3;

PUNTO 2: le N.T.A. all'art. 5 Aree Vincolate prevedono che l'utilizzo in concessione del demanio marittimo ricadente in aree protette sia subordinato alla preventiva favorevole valutazione degli impatti prodotti. Si richiede una precisazione in merito alle procedure di assoggettazione alla Valutazione d'Incidenza in presenza di SIC. Si chiede che la procedura di Valutazione d'Incidenza sia estesa all'intero perimetro delle tre Aree marine protette presenti in Puglia come integrazione alle N.T.A.;

PUNTO 3: in zona B di aree marine protette è previsto il rilascio di concessioni d'intesa con l'ente di gestione, mentre in zona C le concessioni debbono essere rilasciate previo parere del soggetto gestore, secondo quanto definito dall'Accordo del 14 luglio 2005 della Conferenza Unificata.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la criticità all'erosione della costa, è stata definita attraverso la costruzione di una matrice ambientale costituita da tre indicatori, opportunamente pesati: la tendenza evolutiva storica del litorale; lo stato di conservazione dei sistemi dunali; l'evoluzione recente del litorale. Tali indicatori sono stati desunti da appositi studi di monitoraggio della costa. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa criticità. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Il Piano comunale rappresenta lo strumento per integrare e migliorare il quadro conoscitivo del territorio costiero.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: la procedura di valutazione di incidenza ambientale, in quanto prevista da specifiche norme di natura ambientale, non è disciplinabile attraverso la pianificazione costiera.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la pianificazione costiera regionale non ha modificato la tipologia e le modalità dei pareri da acquisire ai fini del rilascio di una concessione demaniale marittima.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 07

PROPONENTE: De Pace Chiara

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: si chiede di voler sostituire il limite dell'art. 8.1 relativo alla lunghezza del FM da 100 ml a 150 ml, in quanto per profondità di costa modestissime (Comune di Porto Cesareo) si possono inserire poche file di ombrelloni, che non ammortizzano la spesa di investimento.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è, in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, associato all'esigenza di assicurare corridoi pubblici, non particolarmente distanti fra loro, per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

L'osservazione, tuttavia, si ritiene accoglibile, attraverso la variazione del predetto limite da metri 100,00 a metri 150,00, considerando che tale nuova misura non inficia sostanzialmente la finalità alla quale la stessa sta a presidio.

Pertanto, il secondo capoverso dell'Art. 8.1. – Aree in concessione per strutture balneari - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, viene così modificato: *il PCC, avuto riguardo degli utilizzi già esistenti, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere inferiore a 20 m. e non deve superare la lunghezza dei 150 ml.*

OSSERVAZIONE ACCOLTA

OSSERVAZIONE 08

PROPONENTE: Comune di Monopoli

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Non è definita l'attivazione dell'Osservatorio Regionale della Costa, struttura operativa per la gestione dei dati che ai sensi dell'art. 6.2.5 per la costa monopolitana classificata C2.S2 accerta che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua alla quale è subordinato il rilascio di nuove concessioni; pertanto tale norma congelerebbe ogni nuovo rilascio. Inoltre non è definita la struttura dell'Osservatorio, su quale scala deve intervenire, ma soprattutto con quali risorse tale struttura deve sostanzarsi e operare atteso che la sua istituzione è prevista nella fase 6 della scansione temporale del PRC ma la stessa delibera che la prevede non specifica alcuna risorsa e/o copertura finanziaria all'uopo destinata.

PUNTO 2: Le NTA prevedono una disciplina di definizione dimensionale che escluderebbe dalla applicazione gran parte della costa monopolitana. Infatti la costa monopolitana è caratterizzata da un tratto di costa rocciosa in cui si alternano piccole calette di sabbia della profondità di circa 15-20 metri nel tratto tra Polignano ed il Capitolo e un tratto sabbioso tra il Capitolo e Fasano, anch'esso di una profondità dell'arenile mediamente di 15-20 metri. Pertanto l'esclusione dalla concessione di tratti di spiaggia di profondità inferiore a 15 metri (art. 5.2 delle NTA del PRC: aree con divieto assoluto di concessione) precluderebbe la gran parte delle concessioni possibili anche in relazione alle fasce previste dall'art. 8.1 delle NTA. Se a questo si aggiungono gli altri divieti che il medesimo articolo prevede (lame, foci canali e relative fasce di rispetto) si riduce notevolmente ogni possibilità concessoria, anche senza l'installazione di strutture fisse e/o precarie (si pensi alle Spiagge Libere con Servizi). Nulla viene riferito rispetto alle concessioni sulle spiagge rocciose, in quanto particolare tipologia esistente e fruibile sulla costa locale.

PUNTO 3: Manca una adeguata flessibilità normativa che consenta, in applicazione delle competenze comunali e della propria autonomia gestionale, la programmazione del territorio. L'applicazione dell'art.2 delle stesse norme prevedono che il PCC fissa i principi e gli indirizzi generali e detta norme specifiche, in materia di tutela e uso del demanio marittimo, in armonia con le indicazioni del PRC: un piano regionale normativamente rigido e vincolante poco spazio lascia ad una disciplina comunale che si deve armonizzare e non adeguare il quella regionale. Infatti ai fini conoscitivi dello stato attuale del sistema costiero e della sua evoluzione, finalizzata alla costruzione di possibili scenari di intervento, il PCC, partendo dalle conoscenze e dagli indirizzi contenuti nel PRC, deve procedere alla ricognizione fisico - giuridica di dettaglio delle aree costiere di competenza e dunque non al contrario come fa il PRC che aprioristicamente esclude tutti i tratti di spiaggia di larghezza inferiore a 15 m senza valutare la effettiva consistenza delle spiagge di questo comune.

PUNTO 4: Le norme transitorie rimandano ai piani comunali la disciplina delle concessioni in essere senza prevedere specifiche norme transitorie del Piano Regionale ma soprattutto senza considerare che ci sono diritti acquisiti di tipo esennale che non vengono considerati nelle norme adottate, ed inoltre ci sono tutta una serie di obblighi che prevedono costi e tempi di adeguamento al PRC che non sono stimati e prevedibili.

PUNTO 5: Per le spiagge libere pari al 36% dell'intera consistenza non si prevedono forme incentivanti per i comuni da destinare alla manutenzione e gestione delle stesse, oltre che all'attrezzamento necessario per la fruibilità (rampe, servizi, igienici, ecc.): sarebbe invece auspicabile favorire, anche su quest'ulteriore 36% l'insediamento di Spiagge Libere con Servizi, tanto più perché si consente svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: il monitoraggio delle aree in erosione è un'attività che spetta in via prioritaria ai singoli comuni costieri. L'Osservatorio Regionale è uno degli obiettivi fondamentali della strategia politica in materia di demanio marittimo dell'Amministrazione regionale finalizzata ad attuare uno sviluppo eco-sostenibile delle attività turistico - balneari. L'Osservatorio rappresenta l'obiettivo di lungo periodo da conseguire successivamente alla approvazione della pianificazione costiera, ancora in atto.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 3: osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: alle concessioni in contrasto con la pianificazione, si applica l'Art. 16 – comma 7 – della Legge regionale 17/2006, il quale prevede un'apposita disciplina per la salvaguardia degli interessi preesistenti.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: i parametri percentuali relativi alle varie destinazioni previste, quali le spiagge libere, le spiagge libere con servizi e le spiagge in concessione, sono fissati dalla normativa regionale, pertanto non modificabili in sede di pianificazione.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 09

PROPONENTE: Comune di Palagiano

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si ritiene opportuna una revisione dell'indicatore relativo allo stato di conservazione dei sistemi dunali nella matrice per l'attribuzione del grado di criticità (tabella 4.2,4.7 dell'allegato 7.1.2 del P.R.C.), portandolo da "1" a "0", attribuendo un valore complessivo di "20" anziché "50", in modo da riclassificare il litorale sabbioso del Comune di Palagiano, o almeno del tratto compreso fra Marina di Chiatona e la foce del fiume Lenne, da C2.S2 a C3.S2 (come descritto in modo dettagliato nella allegata relazione).

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: il sistema conoscitivo approntato dalla pianificazione regionale potrà essere integrato/aggiornato con la pianificazione costiera comunale, la quale assicura livelli di dettaglio maggiori ottenibili da una pianificazione di area vasta.

Il Piano comunale, conseguentemente, potrà confermare o variare i livelli di classificazione previsti dall'art. 6.1 Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali, alla luce della esecuzione di nuove opere che hanno modificato lo stato degli apparati dunali.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 10

PROPONENTE: Movimento Azzurro Brindisi

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: La messa in sicurezza del sito archeologico che va dalla zona denominata "isoletta " a quella denominata "mezzaluna" fino a finire a Torre Santa Sabina. Vedi allegato rilievo planoaltimetrico Torre Santa Sabina;

PUNTO 2: La salvaguardia e la riqualificazione del sistema spiaggia-dune nel tratto che va da Lamaforca fino ai confini della riserva di Torre Guaceto e l'affissione di apposita cartellonistica.

PUNTO 3: La salvaguardia degli stagni costieri della Mezzaluna del Pantano Scianni e la zona paludosa di Morgicchio con apposita segnaletica e chiusura dei tratti di viabilità limitrofa ad essi, con revoca delle concessioni vicine per consentire la presenza di uccelli migratori e diminuire l'impatto antropico su ecosistemi così fragili.

PUNTO 4: Una normativa più severa (revoca della concessione) per titolari di concessioni demaniali nei tratti interessati dalle concessioni stesse o limitrofi dove avvengono sbancamenti o danneggiamento dello stato dei luoghi per azioni non attribuibili ad eventi naturali come vento/pioggia o forti mareggiate.

PUNTO 5: La formazione di percorsi geoturistici che valorizzino il tratto di costa Lamaforca-Torre Santa Sabina.

CONTRODEDUZIONE:

Le proposte presentate per mezzo della presente osservazione riguardano aspetti specifici del territorio di Carovigno, per cui potranno costituire l'oggetto di puntuale valutazione in sede di pianificazione comunale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 11

PROPONENTE: Comune di Morciano di Leuca

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si chiede che l'area in esame, localizzata nella sub-unità Castrignano del Capo Gallipoli/Punta Pizzo, che è stata perimetrata con la sigla C3.S3 ossia "zona a bassa criticità e costa a bassa sensibilità ambientale", sia portata al grado massimo di tutela, poiché tutta la zona è interessata dalla presenza di sorgenti d'acqua dolce. Considerando che tali emergenze vengono tutelate dal PUTT/P, infatti le Norme Tecniche di Attuazione del PUTT, l'art. 3.06 afferma che le sorgenti rientrano fra quelle emergenze idrogeologiche che necessitano di tutela e salvaguardia. Nel punto 3.06.4 "prescrizione di base" si legifera che tali emergenze sono soggette a *tutela integrale* per l'area annessa che, per le emergenze idrogeologiche, è stabilita pari a 150 metri.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: il sistema conoscitivo approntato dalla pianificazione regionale può essere corretto e integrato con quello relativo alla pianificazione costiera comunale, il quale assicura livelli di dettaglio maggiori rispetto a quello della pianificazione di area vasta.

Peraltro, la possibilità di attuare una più elevata tutela del tratto di costa oggetto della segnalazione, resta comunque impregiudicata, tenuto conto che con il piano comunale tali aree potranno essere esclusivamente riservate alla libera fruizione, indipendentemente dalla classificazione di cui all'Art. 6.1. delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 12

PROPONENTE: Legambiente Salve

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Concordiamo con quanto previsto nella delibera del Consiglio comunale di Salve n. 5 del 31.03.2006 e precisamente:

- (a) consentire l'installazione di manufatti (servizi essenziali) a servizio della spiaggia. A tal proposito andrebbe però precisato, con ulteriore deliberato, che, gli stessi dovrebbero essere installati sul retro del cordone dunale (anche in area privata) ad almeno 10 m di distanza dal piede naturale delle dune, senza danneggiare l'habitat e prevedere inoltre precisi controlli dell'autorità preposta prima dell'installazione degli stessi, (così come peraltro previsto nell'art. 21 lett. A del P. C. C. a suo tempo adottato);
- (b) consentire le aree da destinare a parcheggio in prossimità della costa alle seguenti prescrizioni:
 - ❖ l'area di superficie max. pari a 7.000 mq. deve essere posta ad una distanza non inferiore a 100 ml dal piede naturale delle dune ed in mancanza di questo dal confine del demanio marittimo;
 - ❖ la distanza tra le due aree a parcheggio non deve essere inferiore a ml. 75;
 - ❖ l'intera area deve essere delimitata nel suo perimetro con paletti in legno infissi nel terreno posti a distanza non superiore a ml. 1,50; A tal proposito abbiamo accertato che non sempre queste norme sono state rispettate, tant'è che ancora esiste il problema dei parcheggi sulle dune soprattutto nell'area della "Cabina" e del bacino verso "Torre Pali";
- (c) tutti gli interventi di cui sopra devono avere inoltre carattere prettamente edilizio e non configurarsi come interventi di natura urbanistica riguardanti superfici molto estese, anche al fine di evitare sotto il profilo paesaggistico impianti manufatti che sia pure precari comportino ingombro eccessivo del paesaggio e trasformazioni irreversibili del territorio;

PUNTO 2: Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n 17/2006, art. 10, la durata della concessione demaniale è di 6 anni; A tal proposito riteniamo che trascorso tale periodo, prima dell'eventuale rinnovo, occorre appurare che il concessionario non abbia trasgredito le regole e soprattutto non abbia arrecato danni al sistema dunale;

PUNTO 3: Infine a nostro parere, per verificare o favorire i processi naturali di rigenerazione ambientale, dovrebbero essere sospese per un periodo di anni dieci da oggi, anche il rilascio di autorizzazioni di nuovi chioschi in area privata in prossimità della costa.

CONTRODEDUZIONE:

La sensibilità e la criticità, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, sono parametri che rappresentano lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale e sotto il profilo dell'integrità fisica della costa. Per la loro valutazione sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirli. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri secondo una matrice che individua nove livelli, a ciascuno dei quali è attribuita una speciale disciplina normativa in materia concessoria. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale e criticità erosiva, non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriali, ma soprattutto è possibile comunque attuare livelli più elevati di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, indipendentemente dalla stessa classificazione.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 13

PROPONENTE: Club Turismo Salento

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Ci sono strutture balneari che risalgono a 20, 30 ed anche 50 anni or sono di cui non si sa, all'esito della pianificazione delle coste, se le stesse potranno svolgere regolarmente la propria attività...Le strutture balneari devono mantenere standards molto alti per offrire servizi qualificati che diano lustro al Salento. Per operare un investimento teso alla realizzazione di una struttura balneare, è necessario impegnare notevoli risorse economiche e umane. Ora ritenere, con un colpo di spugna, che possa essere semplice una revoca ovvero al meglio una traslazione di concessione è un paradosso. Ciò appare in evidente contrasto con altre norme di legge di emanazione regionale. Invero, se con la legge regionale n. 17/2006 si dà una parvenza di stabilità e di continuità stabilendo la durata delle concessioni per 6 anni, la previsione della revoca della concessione demaniale, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, appare un non senso giuridico e logico. Non si tutela la programmazione economica bensì si mortifica l'iniziativa imprenditoriale e gli investimenti nel tempo operati;

PUNTO 2: Altra grave incongruenza, collegata a quella innanzi sviluppata, è rappresentata dal fatto che una eventuale erosione di un tratto di fascia costiera può determinare la revoca della concessione ovvero il mancato uso di un tratto di demanio regolarmente assentito e per quale il concessionario versa un canone. E' necessario obbligare le Amministrazioni Comunali che, preliminarmente, in sede di pianificazione devono individuare le zone in erosione, ad intervenire con un piano di tutela del demanio anche finalizzato al recupero dei tratti erosi;

PUNTO 3: E' palesemente contraddittorio prevedere delle precise percentuali da assentire per strutture turistico - ricreative ovvero per spiagge libere attrezzate ovvero da lasciare a libero uso senza che tali percentuali si fondino su documentazione a sostegno aggiornata. Emerge che gli studi redatti sulla costa non diano certezze in ordine alla lunghezza del fronte mare occupato dalle concessioni in quanto, nella gran parte dei casi, si conosce solo l'area concessa e la particella su cui essa ricade. L'impossibilità di determinare la lunghezza del fronte mare dato in concessione è una grave carenza che dopo la fase transitoria prevista dalla legge regionale n. 17/2006 doveva essere assolutamente colmata individuando tutti gli elementi per ubicare correttamente le aree concesse all'interno delle particelle catastali. Tale Incongruenza fa sì che tutte le percentuali fissate appaiano prive di giustificazione attesa la mancanza di dati certi sulla "radiografia" della costa e sulle spiagge date in concessione ovvero lasciate al libero uso. Inoltre è palesemente contraddittorio formulare una norma di salvaguardia che deroghi alle percentuali da concedere senza fissare, previamente, criteri e modalità di tale deroga. Tale genericità potrebbe determinare gravi danni all'imprenditoria balneare;

PUNTO 4: Le eventuali traslazioni di strutture ritenute incompatibili con la pianificazione costiera devono avvenire solo in casi eccezionali, diversamente da quanto disposto dal Piano (vedi nota allegata);

PUNTO 5: La sorte delle strutture in cemento armato appare un'incognita. E non si comprende a carico di chi debba essere questa rimozione e ricostruzione;

PUNTO 6: Non si rileva, considerato il divieto di rilascio di concessioni in zone definite "a rischio", ovvero a criticità elevata, quali siano i progetti di conservazione del territorio, le modalità di attivazione e realizzazione ed i tempi di sviluppo di tali progetti, ed infine la sorte delle strutture balneari che già sorgono in queste zone;

PUNTO 7: Nel disciplinare tecnico del Piano si legge che non possono essere rilasciate e/o rinnovate aree che abbiano una profondità inferiore a 15 metri. Non si comprende la motivazione della prevista profondità stante il precedente rilascio di concessioni della medesima profondità, attualmente vietata. Inoltre appare una evidente incongruenza quella di gravare gli imprenditori della inadempienza della P.A. dal momento che l'agire della P.A., negli anni precedenti, è stato di segno contrario stante il rilascio di concessioni sulla medesima area all'epoca ritenuta idonea allo scopo cui veniva destinata. Non da ultimo si pone un problema di ordine pratico: non si comprende come verrebbe effettuata la misurazione della profondità ed in quale periodo dell'anno, stante il noto fenomeno delle maree che determina differenze significative della profondità delle spiagge;

PUNTO 8: Al punto 11. – pag. 30 - delle norme tecniche si legge che verrebbe operata una riduzione del fronte mare in presenza di acquisizione del "relitto" retrostante. Tale prescrizione appare evidentemente contraddittoria ed ingiustificata considerato che la medesima Regione ha previsto il rilascio delle aree retrostanti al medesimo concessionario dell'area antistante obbligandolo alla manutenzione del relitto. Ciò è stato prescritto al fine di evitare che residuino zone abbandonate che, nel tempo, divengono ricettacolo rifiuti ed anche in un'ottica di uniformità delle aree da concedere. Obbligare il concessionario alla manutenzione del relitto per poi "penalizzarlo" con una prevista riduzione del fronte mare, all'esito dell'acquisizione del medesimo relitto, appare palesemente contraddittorio ed illegittimo da parte della P.A. precedente. Inoltre, vale la pena evidenziare che non vengono chiarite le percentuali della riduzione di cui innanzi e non viene posto alcuna motivazione a fondamento di tale illegittima riduzione che determinerebbe un evidente danno esclusivamente al concessionario nell'eventualità di una riduzione del fronte mare. Inutile sottolineare che il fronte mare ha una utilità che il relitto non consente per la dislocazione di strutture ed ombrelloni funzionali allo svolgimento dell'attività balneare.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: alle concessioni in contrasto con la pianificazione, si applica l'Art. 16 – comma 7 – della Legge regionale 17/2006, il quale prevede un'apposita disciplina per la salvaguardia degli interessi preesistenti.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: l'osservazione è generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: i parametri percentuali relativi alle varie destinazioni previste, quali le spiagge libere, le spiagge libere con servizi e le spiagge in concessione, sono fissati dalla normativa regionale, pertanto non modificabili in sede di pianificazione.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: la traslazione è uno strumento strategico, previsto dalla normativa regionale, che da una parte tende a favorire il conseguimento delle finalità della pianificazione, dall'altra consente di garantire una continuità d'impresa agli operatori balneari.

In tal senso, il Piano comunale deve indicare forme redistributive delle concessioni che siano in palese contrasto con le indicazioni dello strumento medesimo.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: la normativa regionale stabilisce che le opere non rispondenti ai requisiti di "facile amovibilità", come i manufatti realizzati in calcestruzzo armato, muratura o altro materiale il cui assemblaggio richiede l'utilizzo di malte o resine, in quanto notevolmente impattanti, debbano essere rimosse. Pertanto, una diversa specifica disciplina introdotta dalla pianificazione sarebbe in contrasto con le previsioni legislative, dunque, non legittima.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 6: le modalità di stabilizzazione delle aree oggetto di marcati fenomeni erosivi è un compito che, per il livello di dettaglio richiesto, non può che essere demandato alla pianificazione comunale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 7: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 8: la specifica norma, in alcuni casi, ha l'obiettivo di ampliare il numero delle concessioni e, dunque, l'offerta del bene pubblico per la specifica utilizzazione, in altri casi, costituisce uno degli strumenti previsti per il rientro nei parametri massimi di concedibilità indicati dalla normativa regionale in materia, laddove a livello comunale risultano superati, senza un grave impatto sulle attività preesistenti.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 14

PROPONENTE: Mareincanto

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Il mancato rispetto dei principi generali e pianificazione previsti dalla Legge Regionale 23 giugno 2006, n. 17 Disciplina della tutela e dell'uso della costa.

PUNTO 2: Il ritardo temporale nella adozione del Piano Regionale delle Coste rispetto alla scadenza prevista;

PUNTO 3: La mancata collaborazione e partecipazione nel processo di pianificazione di tutti i soggetti previsti.

PUNTO 4: La scarsa attendibilità degli studi, delle indagini e dei rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinico, rispetto allo stato attuale del sistema costiero.

PUNTO 5: La mancata redazione di linee guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera, quali opere di difesa, porti turistici e cave di mare per il prelievo di sabbia da destinare al rifacimento degli arenili in erosione.

PUNTO 6: La mancata individuazione delle attività oggetto delle concessioni demaniali marittime e del mare territoriale nella predisposizione dei contenuti del Piano Regionale delle Coste. Come disposto dall'art. 1 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante le disposizioni per lo determinazione dei canoni relativi a concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) *noleggio* di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali.

PUNTO 7: Le Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste adottate, risultano essere più restrittive per lo sviluppo della balneazione attrezzata rispetto alla già limitativa Legge Regionale n. 17/2006 comportando non un miglioramento ma un netto peggioramento delle disposizioni ivi contenute. In particolare le criticità delle NTA riguardano:

1. L'individuazione delle aree concedibili con criteri assai riduttivi in quanto si distingue fra linea di costa comunale e linea di costa utile concedibile escludendo, dalla prima, numerosissime porzioni della costa: da quelle oggetto di erosione a quelle aventi una profondità inferiore ai 15 m, dalle aree di rispetto dei porti alle aree vincolate ecc. (art. 5.2);
2. La ridotta dimensione delle concessioni (massimo 100 m di f/m) in riferimento al solo parametro del fronte mare indipendentemente dalla profondità della spiaggia (art. 8.1);
3. Le limitative dimensioni dei manufatti destinati a servizi quali spogliatoio, cabine, primo soccorso, servizi igienici ecc. che non possono superare percentuali irrisorie dell'area concessa (art. 8.3);
4. L'obbligo di adeguamento da parte delle strutture esistenti e regolarmente assentite entro i parametri fissati dalle stesse norme (art. 11).

CONTRODEDUZIONE:

PUNTI 1, 2, 3, 4, 5, 6: Osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 7: Sub. 1) Il Piano Regionale delle Coste introduce solo un criterio di selezione per la individuazione delle aree prioritariamente concedibili, escludendo da tale destinazione le zone oggetto di particolare tutela ambientale e tra queste quelle di ristretta profondità per causa di erosione. Ciò però lascerà inalterata la possibilità concessoria prevista dalla norma, purché espressa nel limite massimo consentito.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 7: Sub. 2) In merito si fa presente che il limite imposto al fronte mare concedibile attiene non a motivi di ampiezza areale delle concessioni, ma piuttosto ad esigenze di garantire un'adeguata accessibilità alla battigia, che è la fascia di spiaggia preposta al libero transito.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 7: Sub. 3) e 4) La legge regionale 17/2006 prescrive l'obbligo alla installazione dei servizi essenziali all'utente, ma nella consistenza strettamente necessaria. In questo senso il Piano Regionale delle Coste ha introdotto limiti dimensionali che rappresentano oggettivamente quanto prescritto dalla predetta norma.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 15

PROPONENTE: Consorzio Area Marina Protetta Porto Cesareo

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: non risultano menzionate le tre Aree Marine Protette presenti in Puglia (Porto Cesareo, Torre Guaceto e Isole Tremiti).

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: il sistema conoscitivo approntato dalla pianificazione regionale deve essere integrato/migliorato con la pianificazione costiera comunale, la quale assicura livelli di dettaglio maggiori rispetto a quelli ottenibili da una pianificazione di area vasta.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 16

PROPONENTE: Sindacato Italiano Balneari Puglia - Confcommercio

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

Le criticità del Piano riguardano criteri assai riduttivi e limitativi circa le dimensioni:

PUNTO 1: delle aree concedibili in quanto si distingue fra costa e costa concedibile escludendo, dalla prima, numerosissime porzioni della costa: da quelle oggetto di erosione a quelle aventi una profondità inferiore ai 100 ml, dalle aree di rispetto dei porti alle aree vincolate ecc. (art. 5.2 delle NTA);

PUNTO 2: delle concessioni (massimo 100 m di f/m) in riferimento al solo parametro del fronte mare indipendentemente dalla profondità della spiaggia (art. 8.1);

PUNTO 3: dei manufatti destinati a servizi quali spogliatoio, cabine, primo soccorso, servizi igienici ecc. che, nel loro complesso non possono superare percentuali irrisorie dell'area concessa per un massimo, nelle concessioni superiori a 10.000 mq, di 240 mq. (art. 8.3).

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la lunghezza utile della linea di costa, dalla quale discende la quota cosiddetta concedibile a livello comunale, nella misura non superiore al 40% della sua consistenza complessiva, è una definizione introdotta dalla Legge regionale 17/2006 e soltanto ripresa dall'Art. 5.2. – Aree con divieto assoluto di concessione - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo *dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione* (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è, in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, associato all'esigenza di assicurare corridoi pubblici, non particolarmente distanti fra loro, per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

La profondità della spiaggia è, dunque, un elemento determinante solo per la determinazione dei fronti - mare relativi ai lotti concedibili nell'ambito della fascia dimensionale prevista dall'Art. 8.1 – *Aree in concessione per strutture balneari* - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la Legge regionale 17/06 prevede la possibilità di installare manufatti direttamente sull'arenile nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare i servizi minimi di spiaggia.

Il suo obiettivo è quello di porre un limite all'occupazione indiscriminata della costa, sul presupposto che le stesse strutture costituiscono, comunque, elementi di occupazioni permanente, anche se di "facile amovibilità, di suolo pubblico, i cui impatti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, nonché della visuale, sono da mitigare. Le previsioni del piano sono un giusto equilibrio con le diverse esigenze di funzionalità di una struttura balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 17

PROPONENTE: Hotel Rivablu

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: si osserva che il Piano Regionale delle Coste, nel demandare ai Comuni la redistribuzione delle concessioni già esistenti il cui titolare, come in questo caso, svolge attività turistico-alberghiera da molti anni, non tiene affatto conto dei potenziali danni che si verrebbero a creare: nel caso di specie, distribuendo la concessione in un'altra zona o limitando la stessa, o addirittura revocandola, le strutture retrostanti la spiaggia (hotel e bar) verrebbero private di servizi fondamentali per l'esercizio dell'attività turistico-ricettiva. Infatti, proprio la concessione già esistente ha permesso l'esercizio dell'attività di balneazione da molti anni, e la revoca o la redistribuzione della stessa porterebbe alla chiusura della stessa attività (hotel e bar); che la redistribuzione delle concessioni andrebbe a creare inutili dispendi economici, come, ad esempio, quelli conseguenti all'istallazione di servizi minimi di spiaggia (bar, direzione, servizi igienico sanitari, docce etc..) che, nel caso in esame, sono già esistenti, anzi, risultano essere in più rispetto a quelli minimi richiesti ed inseriti nella struttura dell'hotel e del bar); pertanto, sia lo spostamento e/o la stessa riduzione della concessione già esistente, sia l'istallazione di "nuovi" servizi minimi richiesti dalla zona originaria ad un'altra più lontana - servizi che, si ripete, sono già esistenti nelle strutture retrostanti, e che quindi garantiscono già quanto previsto dal Piano Regionale delle Coste - comporterebbero un danno alle attività retrostanti in quanto verrebbero allocate in una zona separata da quella in cui si trovano tali servizi; che l'applicazione del Piano Regionale delle Coste, avente la finalità intrinseca di migliorare lo sviluppo del settore turistico, può danneggiare l'attività del sottoscritto in quanto può determinare la chiusura delle attività retrostanti.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: Il Piano comunale deve indicare forme redistributive delle concessioni esistenti solo nella ipotesi in cui le stesse siano in palese contrasto con le previsioni normative di assoluto divieto, ed in particolare nei casi esattamente stabiliti dall'Art. 8.1 delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

Tutte le altre situazioni, evidentemente, dovranno essere salvaguardate.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 18

PROPONENTE: Comune di Molfetta

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Prevedere, anche per i litorali rocciosi come quello del Comune di Molfetta, la possibilità di ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali nonché la rinaturalizzazione della fascia costiera mediante la riproposizione degli scogli di abrasione e della preesistente morfologia che permetteva l'esistenza delle spiagge stesse. Questa possibilità di ripascimento delle spiagge di ciottoli deve essere garantita e resa obbligatoria nel tentativo di ottenere, visto quanto richiesto dall'art. 5.2 delle N.T.A., spiagge ciottolose di dimensione intorno ai 15 ml sulle quali sia possibile rilasciare concessioni.

PUNTO 2: Si propone di aggiungere di un ulteriore punto all'art.11 delle NTA del PRC così formulato:
12. per la regolamentazione della deroga. al rilascio, rinnovo e variazione di concessione demaniale di aree costiere aventi una profondità di spiaggia inferiore a 15 m quando esista da parte dell'Amministrazione Comunale preciso impegno a realizzazione il ripascimento artificiale entro 2 anni dalla approvazione del P.C.C..

PUNTO 3: Si propone di inserire tra le spiagge libere la parte terminale delle lame e delle aree individuate a diversa pericolosità idraulica dal PAI - Piano Stralcio ovvero, in subordine, di inserire tra le norme transitorie il mantenimento delle spiagge libere esistenti alla data di adozione del P.R.C.

PUNTO 4: Si consiglia di inserire una terza tipologia o ampliare la prima dell'art.9.1 delle N.T.A. del P.R.C. adottato, consentendo agli stabilimenti balneari la possibilità di ormeggiare i piccoli natanti (es. barche in resina o alluminio, gommoni, ecc.) utilizzati dagli utenti dello stabilimento anche per liberare le spiagge occupate da questi mezzi.

PUNTO 5: Riportare correttamente in tutta la parte progettuale riferita al Comune di Molfetta che le Lame sono solo emergenze geomorfologiche e non idrologiche. Esse, pertanto, non sono in alcun modo riconducibili a "corsi d'acqua" di cui all'art. 142 lettera c) del D.Lgs. n. 42/04 e smi.

PUNTO 6: Si chiede di ridurre alla Sub Unità Fisiografica (SUF) gli studi, le indagini e i rilievi per la realizzazione di una qualsiasi opera marittima prescrivendo gli stessi studi per l'UF quando si tratti di grandi opere o opere di valenza nazionale o internazionale.

PUNTO 7: Si chiede di escludere il porto commerciale in costruzione dall'area SIC Mare come riportata nella tavola n.22 "Sistema delle tutele ambientali".

PUNTO 8: Andrebbe corretta la scheda del Comune di Molfetta riportata nell'allegato 7.3.1 per alcuni dati non corretti.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la problematica oggetto dell'osservazione è da affrontare nell'ambito della pianificazione costiera comunale, non ponendo quella regionale alcuna limitazione alla possibilità e alle modalità di ricostituzione delle spiagge attraverso ripascimenti artificiali, se non l'obbligo della preventiva verifica di fattibilità dell'opera rispetto alle caratteristiche meteo marine della unità o sub-unità di riferimento.

OSSERVAZIONE ACCOLTA

PUNTO 2: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 3: l'Art. 5.2 – Aree con divieto assoluto di concessione - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste indica le zone demaniali che per esigenze di tutela o salvaguardia della sicurezza, in quanto a rischio, non possono essere assolutamente assentite in concessione.

Risulta evidente che laddove non concedibili, le stesse aree non possono che avere una destinazione pubblica, anche se non conteggiabili nel rapporto tra spiagge libere/spiagge in concessione, in quanto esplicita previsione normativa, sulla quale la pianificazione non può assolutamente intervenire.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: l'utilizzo per deposito natanti, nell'ambito delle spiagge sia libere che in concessione, è incompatibile con quella della balneazione, ciò per motivi di sicurezza, di tutela dell'ambiente connessa al rischio di inquinamento, nonché di intralcio al libera fruizione degli arenili.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: l'esatta individuazione delle tipologia contraddistinte dal divieto assoluto è un preciso compito della pianificazione costiera comunale, la quale può apportare le giuste modifiche allo stato conoscitivo del livello regionale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 6: il riferimento alle sub-unità o alle unità fisiografiche, ai fini dell'inserimento di una nuova opera di ingegneria costiera, può derivare esclusivamente da puntuali analisi e considerazioni esclusivamente tecniche di natura meteomarina, le quali sole possono orientare la definizione degli ambiti territoriali per le verifiche di fattibilità.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 7: il sistema conoscitivo dello stato attuale della risorsa costiera, con particolare riferimento al sistema delle aree tutelate, non ha valore costitutivo di vincolo, ma solo ricognitivo. Infatti, l'introduzione di una specifica tutela o l'eventuale esclusione dalla stessa, è una competenza che spetta esclusivamente all'Amministrazione preposta alla tutela dello specifico vincolo territoriale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 8: il sistema conoscitivo approntato dalla pianificazione regionale può essere corretto e integrato con quello relativo alla pianificazione costiera comunale, il quale assicura livelli di dettaglio maggiori rispetto a quello della pianificazione di area vasta.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 19

PROPONENTE: Legambiente Molfetta

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: si chiede che nelle tavole 22 e 23 riguardanti la costa di pertinenza del Comune di Molfetta denominate "Sistema delle tutele ambientali" e "Riferimento normativa" venga riportato il vincolo ambientale concernente: l'Oasi di protezione faunistica predetta come risultante dal PUTT/P e dal Piano faunistico venatorio 2009-2014.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: il sistema conoscitivo approntato dalla pianificazione regionale deve essere integrato/migliorato con la pianificazione costiera comunale, la quale assicura livelli di dettaglio maggiori ottenibili con una pianificazione di area vasta.

Il Piano comunale, conseguentemente, potrà confermare o variare i livelli di classificazione previsti dall'Art. 6.1 Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali, alla luce delle rilevanze ambientali esistenti nell'ambito del territorio comunale, soprattutto se non presenti all'interno del Piano regionale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 20

PROPONENTE: Comune di Santa Cesarea Terme

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Appare contraddittorio prevedere delle precise percentuali da lasciare a libero uso in aree destinate a strutture turistico - ricreative ovvero a spiagge libere con servizi, senza che tali percentuali si fondino sull'effettiva consistenza delle aree in concessione. Emerge che gli studi redatti sulla costa non diano certezze in ordine alla lunghezza del fronte mare occupato dalle concessioni in quanto, nella gran parte dei casi si conosce solo la particella su cui essa ricade.

PUNTO 2: La sorte delle strutture in cemento armato è un problema di fondamentale importanza: un esempio ne è il "Bagno Marino Archi" sistemato nel corso degli anni con piscine, piattaforme con materiali cementanti ecc. Prevedere la ricostruzione di un luogo simile è impensabile.

PUNTO 3: Non possono essere rilasciate e/o rinnovate aree in concessione che abbiano una profondità inferiore a 15 m, se ciò può essere valido e comprensibile per le spiagge, nelle coste rocciose e/o falesie come s'intende operare? stante, anche il precedente rilascio di concessioni della medesima profondità, attualmente vietata.

PUNTO 4: Art. 11. dalle norme tecniche si legge che verrebbe operata una riduzione del fronte mare in presenza di acquisizione del "relitto" retrostante. Ciò è stato prescritto al fine di evitare zone abbandonate che, nel tempo divengono ricettacolo di rifiuti ed anche in un'ottica di uniformità delle aree da concedere. Appare controverso e per nulla virtuoso mantenere i relitti con la riduzione del fronte mare.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: le percentuali della linea di costa utile da destinate a spiagge libere ovvero a spiagge in concessioni, sono state fissate dalla Legge regionale n. 17/2006 e, pertanto, non modificabili per mezzo di un'attività amministrativa, qual è la pianificazione costiera.

Vi è inoltre da precisare che la lunghezza della linea di costa è un dato fisico-territoriale rilevabile, con ogni precisione, con mezzi tecnici oramai di uso comune.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: la proposta di variazione esula dalla pianificazione, in quanto comporta la modifica di una precisa indicazione legislativa.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 4: la specifica norma, in alcuni casi, ha l'obiettivo di ampliare il numero delle concessioni e, dunque, l'offerta del bene pubblico per la specifica utilizzazione, in altri casi, costituisce uno degli strumenti previsti per il rientro nei parametri massimi di concedibilità indicati dalla normativa regionale in materia, laddove a livello comunale risultano superati, senza un grave impatto sulle attività preesistenti.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 21

PROPONENTE: Sardella Mario

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si chiede di modificare il punto 2 dell'art. 16 della L.R.17/2006 aggiungendo che le concessioni demaniali possono essere rilasciate anche in zone archeologiche e di pertinenza di beni storici ambientali solo dopo parere favorevole della Soprintendenza Archeologica della Puglia o Soprintendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la proposta di variazione esula dalla pianificazione, in quanto comporta la modifica di una precisa indicazione legislativa.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 22

PROPONENTE: Italcave S.p.A.

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Occorre evidenziare, innanzitutto, che è ravvisabile una palese ed inaspettata incongruenza generale tra gli obiettivi del Piano in oggetto e la disciplina normativa in esso contenuto; in particolare i condivisibili, lodevoli ed auspicati obiettivi di "garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative" e di perseguire "lo sviluppo economico e sociale delle aree costiere attraverso criteri di eco compatibilità e di rispetto dei processi naturali", risultano in netto contrasto con l'impianto delle Norme Tecniche di Attuazione, volto a porre limiti e dettare criteri di contenimento e di restrizione.

PUNTO 2: L'intero impianto di gestione della costa si basa su un concetto di ripartizione tra la porzione di costa concedibile, nella quale insediare le strutture balneari, e la porzione di costa da destinare alla libera fruizione/balneazione, pari rispettivamente al 40% e 60%. Tale semplice -o semplicistico -approccio può anche essere condiviso, peccato però che all'interno dei documenti costituenti il Piano non vi sia sufficiente chiarezza circa le metodologie di calcolo delle porzioni concedibili e non. Nel dettaglio non viene chiarito se il calcolo di tali percentuali vada effettuato in modo indistinto sull'intera lunghezza della costa comunale o se tale rapporto debba essere garantito all'interno di ciascuna tipologia omogenea di costa (rocciosa, sabbiosa, ...), oppure, solamente all'interno della Linea di Costa Utile (LU), come sarebbe ragionevole. Ad aggiungere incertezza ed ambiguità, rendendo vana la corretta azione pianificatoria, vi sono altre singolarità: per quanto riguarda le aree riservate alle forze dell'ordine non si capisce se tali aree debbano essere escluse o meno dal computo della costa utile (LU); stessa cosa dicasi per gli stabilimenti balneari concessi alle forze armate; stessa ambiguità sussiste per le aree di pregio", per le quali, non è chiaro se e come concorrano al conteggio delle percentuali di spiaggia libera e concedibile.

PUNTO 3: Tra le ambizioni ed aspirazioni generali del Piano emerge palesemente la volontà dell'azione amministrativa mirata a rendere amovibili le strutture balneari. Tale azione di pianificazione seppur, in parte, condivisibile come approccio, non trova un concreto e corretto riscontro all'interno delle norme di attuazione dove viene affrontata in modo superficiale e generico. Nel dettaglio viene fornita una definizione di struttura precaria (art.3 NTA) ambigua e aperta a plurime interpretazioni, inoltre in più punti delle norme viene ribadito che tali opere possono non essere smontate. Viene naturale chiedersi: quale vantaggi, dal punto di vista ambientale, può avere la sostituzione con strutture smontabili che (però) possono non essere smontate? Tutto ciò costituisce solo un aggravio economico, traguadabile come classico atteggiamento vessatorio nei confronti della imprenditoria, costringendo ad inutili lavori di sostituzione di strutture che mal si sposa con la volontà di migliorare l'efficienza dell'offerta turistica. Ad aggiungere ambiguità, concorre la incongruenza delle definizioni all'interno delle norme; ad esempio l'art. 6.3, peraltro richiamato anche nell'art. 11, prevede la "trasformazione" delle opere fisse in opere facilmente amovibili; non è chiara la logica di tale trasformazione, tantomeno cosa si intenda per opere facilmente amovibili. Di fatto si introduce una nuova definizione, non compresa all'interno dell'art. 3 delle NTA, che darà certamente adito a estemporanee interpretazioni, in relazione allo sfumato concetto di "facile" amovibilità, legato alla capacità di ingegno personale oppure del valutatore.

PUNTO 4: Occorre rilevare la disarmonia esistente all'interno degli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione circa, l'importantissimo e rilevante tema della disabilità. Infatti gli art. 11.6 e 8.12 prevedono che debbano essere comunque eliminate tutte le barriere architettoniche, mentre il punto b dell'art. 5.3 prevede che le opere per disabili debbano avere un impatto irrilevante e, tale condizione, non è sempre tecnicamente fattibile.

PUNTO 5: Altro concetto di riferimento generale per la concedibilità delle aree è legato alla classificazione e tipizzazione della fascia costiera prevista dal Piano. Nel dettaglio, in più passaggi, viene sancito che il rilascio delle concessioni nelle aree tipizzate con le varie classi di criticità è subordinato alla verifica che i fenomeni erosivi si siano stabilizzati, ma non viene fatto alcun cenno in merito a chi è deputato a fare ciò e in che modo. Appare implicito che sia compito dei comuni provvedere a ciò, ma tale condizione porterebbe ad inevitabili sperequazioni tra comuni contermini in relazione a differenti criteri adottabili o differenti volontà politiche. Si ritiene che tali analisi riguardanti la stabilizzazione dei fenomeni erosivi debba essere condotta quantomeno per sub unità fisiografica (SUF) e con criteri tecnici univoci.

PUNTO 6: Discorso analogo vale per ciò che riguarda gli incentivi premianti legati alla eco-compatibilità (art. 8.7) che vengono disciplinati a livello comunale; si registra nelle norme l'assoluta carenza di indirizzi e/o criteri di riferimento dando libertà ed agio ai comuni di fissare arbitrariamente tali incentivi, generando i medesimi problemi di sperequazioni e squilibri di trattamento tra comuni contermini di cui al punto precedente.

PUNTO 7: L'art. 8.7 prevede una serie di stringenti e doverosi requisiti per gli impianti tecnologici volti correttamente a garantire la eco-compatibilità delle strutture nonché il pieno rispetto della normativa tecnica di riferimento; tutto ciò risulta in netto contrasto con la "precarietà" ed amovibilità richiesta agli stessi; come si possono garantire standard di funzionamento migliori rendendo al contempo precari gli impianti? Si tratta di una dicotomia assoluta e inconciliabile.

PUNTO 8: L'art. 8.1 definisce le 4 fasce: FP1 , FP2, FP3 e FO. La prima è destinata al libero transito pedonale lungo la spiaggia ed ha una profondità teorica di 5 m dalla linea esterna di battigia; la seconda FP2 è quella concedibile; la terza FP3 è una fascia di rispetto, di 3 m destinata alla localizzazione del verde e libero transito. Le FO sono le fasce ortogonali al mare per il libero passaggio. Non viene chiarito cosa accade e quale layout debba assumere la fascia FP3 quando alla spalle dell'area demaniale, non vi è la presenza di una strada, ma sussiste un'area di proprietà privata avente la stessa destinazione d'uso. Riservare l'ultima fascia di 3 m di area demaniale al verde e al libero passaggio significherebbe, di fatto, tagliare in due lo stabilimento balneare. Tale carenza normativa appare fondamentale in riferimento all'esempio in oggetto, ma anche in tutti gli altri casi, di probabile/possibile esistenza in cui l'area demaniale non confina con la strada ma con un'area privata.

PUNTO 9: Volendo approfondire la disamina delle NTA del Piano in oggetto, si evidenzia che l'art. 8.3 introduce in modo estemporaneo, il concetto di piano ordinario della spiaggia, senza averlo definito in precedenza, al quale si deve far riferimento per il calcolo delle altezze dei manufatti. Tale singolare ed imprecisa regola, non tiene conto delle possibili variazioni altimetriche esistenti lungo le spiagge del litorale, dei possibili dislivelli esistenti tra la spiaggia e le strade limitrofe, avendo la presunzione di indicare generalmente e genericamente l'altezza di riferimento delle strutture misurata da una superficie di riferimento ignota.

PUNTO 10: Nell'ottica di voler fornire utili e puntuali indicazioni circa le migliorie/correzioni da apportare al costituendo strumento di governo del territorio, appare doveroso segnalare che l'art. 8.6 vieta la costruzione di "opere di contenimento", ma non viene chiarito esse cosa siano; opere per contenere dell'acqua, della sabbia, della folla? Appare doveroso un chiarimento in merito.

PUNTO 11: L'art. 8.1 prevede che il Piano Comunale delle Coste "avuto riguardo degli utilizzi già esistenti" indica la distribuzione dei singoli lotti concedibili con un fronte mare non superiore a 100 ml. Fatte salve le considerazioni in merito agli aspetti dimensionali già illustrati, appare del tutto ignoto il significato dell'asserzione "avuto riguardo degli utilizzi già esistenti", vuoi dire fatte salve le concessioni già rilasciate? Oppure si fa riferimento allo stato di fatto delle aree quindi, all'attuale utilizzo? E nel caso l'attuale utilizzo sia già struttura balneare? Anche in questo caso ricorre una notevole ambiguità che si presta a soggettive ed estemporanee interpretazioni in fase di redazione dei PCC strumento attuativo del PRC. Anche in questo caso appare doveroso un approfondimento di tali tematiche che, concordemente agli altri fondamentali aspetti dimensionali, sono stati affrontati in modo poco accorto ed impreciso.

PUNTO 12: I documenti relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica risultano dai contenuti insufficienti a garantire una esaustiva valutazione della valenza strategica dell'azione di pianificazione. In particolare, è del tutto assente la valutazione puntuale delle azioni previste dal piano che all'interno del rapporto ambientale non sono neppure elencate! Nel Rapporto Ambientale è stata effettuata una puntuale analisi ambientale e vincolistica ma non la valutazioni delle azioni strategiche del piano, contenuto fondamentale della VAS. E' impossibile entrare nel merito di ciò che la VAS dovrebbe prevedere e dunque fornire suggerimenti di miglioramento dello studio poiché di fatto mancante nelle sue componenti principali (coerenza interna, coerenza esterna, valutazione, ...). Di fatto è stata confusa l'analisi ambientale del piano, con la valutazione ambientale strategica, che ha aspirazione e concetti comuni, ma finalità profondamente differenti.

PUNTO 13: Sempre all'interno del Rapporto Ambientale non viene fatta neanche menzione alla Valutazione di Incidenza Ambientale, che ai sensi della vigente normativa in materia (D.lgs. 4/2008 -Circolare Ass. Ecologia Regione Puglia n.1/2008, D.G.R. n.981 del 13106/2008), è obbligatoria ed endoprocedimentale alla VAS.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: il piano regionale, riprendendo la definizione riportata nella normativa regionale in materia, stabilisce chiaramente, all'Art. 3 – Definizioni – delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali, il concetto di linea di costa concedibile, quale misura della linea di costa complessiva comunale al netto dei tratti costieri non fruibile ai fini della balneazione, ad esempio la costa alta, di quelli per la portualità ed, infine, di quelli caratterizzati dal divieto assoluto di concedibilità. Da tale misura deve ricavarsi la consistenza delle aree da destinare alla libera fruizione, della quota non inferiore al 60%, e conseguentemente quella relativa alle zone da assentire in concessione. Le aree attualmente in “consegna” alle forze armate o alle forze dell'ordine, in quanto destinate alla sicurezza dello Stato, non sono possono essere comprese nel calcolo della lunghezza del fronte – mare, ai sensi dell'art. 4 delle Norme di Attuazione innanzi richiamate. Diverso discorso vale per le aree di pregio che invece devono essere accluse nella definizione della linea di costa utile, salvo a incidere sulla classificazione ai sensi dell'Art. 6.1 della richiamate Norme Tecniche.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la “facile amovibilità” è un concetto che si riflette direttamente sulla modalità costruttive delle opere, le quali devono presentare, per essere rispondenti, caratteristiche di trasportabilità, con recupero integrale dei singoli elementi strutturali e di non alterazione irreversibile dello stato dei luoghi. Tale esigenza non solo risponde a necessità di natura ambientale, ma anche a quelle di pianificazione, tenuto conto che i manufatti così realizzati sono comunque sempre modificabili in termini allocativi. E' previsto dalla normativa regionale che tali opere possono comunque permanere sul demanio, fino alla scadenza della concessione, per essere, solo in tale evenienza, definitivamente rimosse, al fine di evitare che le continue attività di smontaggio possano danneggiare l'assetto degli arenili più ancora della stessa permanenza. La stessa normativa stabilisce, inoltre, che le opere non rispondenti a tali requisiti, come i manufatti realizzati in calcestruzzo armato, muratura o altro materiale il cui assemblaggio richiede l'utilizzo di malte o resine, in quanto notevolmente impattanti, debbano essere rimosse e, eventualmente, sostituite con strutture di “facile amovibilità”. Pertanto, una diversa specifica disciplina introdotta dalla pianificazione sarebbe in contrasto con le previsioni legislative, dunque, non legittima.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: lo specifico articolo disciplina la localizzazione delle spiagge con servizi, le quali devono essere scelte laddove esistano adeguati servizi e sia garantita l'accessibilità ai soggetti diversamente abili, anche con la esecuzione di minime opere. E' evidente che i tratti costieri morfologicamente accidentati, nei quali è difficoltoso garantire l'accesso, a meno della realizzazione di opere di una certa rilevanza, si considerano, da tale punto di vista, meno adatti a essere destinati come spiagge libere. Tutto ciò entra nella logica secondo la quale gli arenili più pregiati devono essere innanzitutto riservati all'uso collettivo e non a quello commerciale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: il monitoraggio delle aree in erosione è un'attività che spetta in via prioritaria ai singoli comuni costieri e la verifica di fattibilità delle eventuali opere di stabilizzazione dovrà essere estesa a l'intera unità fisiografica, nel cui ambito avvengono i fenomeni morfodinamici della linea di costa. Ciò anche al fine di tutelare gli interessi sovracomunali.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 6: quelle fissate all'Art. 8.6 delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali, sono norme di carattere generale, che i singoli comuni devono esplicitare nei loro Piani in relazione alle proprie specificità territoriali. Sono tali norme ad assicurare l'omogeneità degli obiettivi ai quali i Comuni sono tenuti al relativo conseguimento, anche se in forme diversificate.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 7: le considerazioni rappresentate sono del tutto improprie, tenuto conto che quello che il Piano richiede di garantire non è la amovibilità degli impianti, ma che le modalità realizzative degli stessi siano tali da non alterare in modo permanente lo stato dei luoghi, ad esempio con la esecuzione di scavi. In tal senso esistono numerose soluzioni tecniche già concretamente adottate.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 8: la fascia FP/3 prevista dall'art. 8.1 delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali, ubicata nella zona retrostante a quella per l'allocatione delle strutture balneari, è destinata a realizzare appositi percorsi attrezzati, ciclabili e pedonali, volti a incentivare la mobilità ecosostenibile e l'attuazione di una rete ecologica da eventualmente mettere a sistema con la restante comunale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 9: il piano ordinario della spiaggia, quale valido riferimento per la misura delle altezze dei manufatti, intendendosi nella accezione comune come quello naturale che si rileva in condizioni normali e non successivamente a eventi straordinari, tiene appunto conto dello situazione morfologica del singolo luogo su cui installare i manufatti stessi.

La Legge regionale 17/06 prevede la possibilità di installare manufatti direttamente sull'arenile nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare i servizi minimi di spiaggia.

Il suo obiettivo è quello di porre un limite all'occupazione indiscriminata della costa, sul presupposto che le stesse strutture costituiscono, comunque, elementi di occupazioni permanente, anche se di "facile" amovibilità, di suolo pubblico, i cui impatti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, nonché della visuale, sono da mitigare. Le previsioni del piano sono un giusto equilibrio con le diverse esigenze di funzionalità di una struttura balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 10: nel significato corrente per muro di contenimento si intende quell'opera finalizzata alla difesa costiera o al sostegno di rilevati oggetto di carichi statici e dinamici, come ad esempio quelli stradali o quelli per la realizzazione di terrazze. Tali strutture costituiscono corpi riflettenti che possono alterare in modo rilevante gli equilibri naturali delle dinamiche marine, e conseguentemente modificare le condizioni morfologiche relative alla unità fisiografica di riferimento, con possibili impatti anche fortemente negativi dal punto di vista dei fenomeni erosivi.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 11: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è associato in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, all'esigenza di assicurare corridoi pubblici non eccessivamente distanti fra loro per il raggiungimento della battigia quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari. Il Piano comunale, evidentemente, dovrà salvaguardare le situazioni preesistenti, laddove non contrastabili con gli obiettivi e le finalità generali.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 12: osservazione generica sulla metodologia della Valutazione ambientale Strategica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 13: osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 23

PROPONENTE: Comune di Trepuzzi (località Casalabate – Lecce)

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Sensibilità: non appare corretta e coerente la tipizzazione di “bassa sensibilità” assegnata dal P.R.C. al cordone dunale situato lungo il litorale Sud di Casalabate “Posto dei Trepuzzini” poiché tale area, di elevata e significativa valenza paesaggistica ed ambientale, necessita di opere di difesa dall’erosione e monitoraggio costante. Si propone pertanto che il suddetto cordone dunale, contiguo al Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi del Rauccio” venga annesso allo stesso e “..che il tratto costiero e/o il cordone dunale denominato “Posto dei Trepuzzini” e l’area a vincolo idrogeologico (PP03 degli ATD del PUTT/P siano classificate dal PRC nella categoria sensibilità alta”.

PUNTO 2: L’elevato rischio idro-geologico dell’area suggeriscono di estendere il livello di criticità “alta” alla totalità del litorale di Casalabate. Inoltre, si rileva la seguente discrepanza e/o contraddizione di valutazione tra i temi che il PRC propone per il tratto costiero in argomento: a fronte di una bassa criticità (cfr. Tav. 39, serie 5 – Tema “Analisi: Criticità-Sensibilità” indicata per il tratto tra Lendinuso-Casalabate (litorale nord) viene indicata una “linea di riva in arretramento” (cfr. l’allegata Tav. 39 Serie 3 – Tema: “Evoluzione costa sabbiosa”).

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la sensibilità ambientale, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, rappresenta lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale, e per valutarla sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirla. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa sensibilità, che successivamente è stata corretta accorpando zona di costa contigue in un unico livello di sensibilità sulla base della prevalenza, secondo considerazioni cautelative dal punto di vista ambientale. Ciò posto, si comprende come l’individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall’applicazione di un metodo scientifico. E’ evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriale, ma soprattutto è possibile attuare comunque un livello elevato di tutela delle aree interessate da apparati dunari, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, tenuto conto che la predetta classificazione è soltanto finalizzata alla definizione di una adeguata disciplina amministrativa in ordine al rilascio delle concessioni.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: la criticità all'erosione della costa, è stata definita attraverso la costruzione di una matrice ambientale costituita da tre indicatori, opportunamente pesati: la tendenza evolutiva storica del litorale; lo stato di conservazione dei sistemi dunali; l'evoluzione recente del litorale. Tali indicatori sono stati desunti da appositi studi di monitoraggio della costa. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa criticità. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, vi è da evidenziare che attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggior dettaglio delle analisi territoriali, ma soprattutto è possibile attuare comunque un livello elevato di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, tenuto conto che la predetta classificazione è soltanto finalizzata alla definizione di una adeguata disciplina amministrativa in ordine al rilascio delle concessioni.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 24

PROPONENTE: Comune di Lecce

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Con riferimento all'art 5.2. (aree con divieto assoluto di concessione), si fa presente che la scrivente amministrazione ha delle forti riserve e perplessità circa la razionalità del disposto divieto. Il disaccordo, invero, nasce dalla considerazione che il limite ivi previsto è manifestamente contrario alla situazione morfologica di numerose aree demaniali già oggetto di concessioni destinate a rinnovarsi. Su tali aree, il tratto di spiaggia presenta una profondità inferiore a 15 m., in conformità alla peculiare struttura paesaggistica.

PUNTO 2: Per quanto concerne l'indicazione delle località di competenza di questa amministrazione, rientranti nel tratto di costa definita come "soggetta ad erosione", si fa presente che le suddette comprendono circa 10 Km di costa, secondo il relativo prospetto contenuto nel Piano. Ebbene, se per tali aree fosse inibito il rinnovo delle concessioni attuali, il danno economico e a livello turistico sarebbe di gravi proporzioni.

PUNTO 3: Con riferimento, infine, all'art. 6.2, (rinnovo delle concessioni demaniali), la previsione della trasformazione delle opere fisse esistenti in opere facilmente amovibili, appare di difficile applicazione perché è materialmente irrealizzabile la "facile amovibilità" delle stesse. Non solo, appare aperta ed irrisolta una problematica: gli attuali stabilimenti balneari, ci si chiede, con opere di difficile rimozione in cui il fronte-mare è attualmente superiore ai 100 m previsti dalla normativa, in fase di ristrutturazione" dovranno o "non" mantenere l'attuale fronte-mare ovvero adeguarsi alla normativa?!

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 2: osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la trasformazione delle strutture balneari attualmente esistenti sull'arenile in opere di "facile amovibilità", in quanto preciso obbligo normativo, non è da porsi in relazione alle possibilità disciplinare del Piano. Tale adempimento, inoltre, non è assolutamente collegato con l'altra prescrizione in ordine alla misura massima del fronte – mare concedibile, che trova la sua rispondenza logica nel principio normativo *dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione* (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006): in tal senso è associato, dalla pianificazione costiera regionale, all'esigenza di assicurare corridoi pubblici non eccessivamente distanti fra loro per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

La profondità della spiaggia è, dunque, un elemento determinante solo per la determinazione dei fronti - mare relativi ai lotti concedibili nell'ambito della fascia dimensionale prevista dall'Art. 8.1 – *Aree in concessione per strutture balneari* - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

L'osservazione, tuttavia, si ritiene parzialmente accoglibile, attraverso la variazione del predetto limite da metri 100,00 a metri 150,00, considerando che tale nuova misura non inficia sostanzialmente la finalità alla quale la stessa sta a presidio.

Pertanto, il secondo capoverso dell'Art. 8.1. – *Aree in concessione per strutture balneari* - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, viene così modificato: *"Il PCC, avuto riguardo degli utilizzi già esistenti, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere inferiore a 20 m. e non deve superare la lunghezza dei 150 ml."*

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

OSSERVAZIONE 25

PROPONENTE: Comune di Margherita di Savoia – Sindacato Italiano Balneari Puglia

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

Si riporta all'attenzione la netta contrarietà degli associati al Sindacato (Imprese balneari) in oggetto in riferimento ai criteri assai riduttivi e limitativi circa le dimensioni:

PUNTO 1: delle aree concedibili, in quanto si distingue fra costa e costa concedibile escludendo, dalla prima, numerosissime porzioni della costa da quelle oggetto di erosione a quelle aventi una profondità inferiore a 15 m, dalle aree di rispetto dei porti alle aree vincolate ecc. (art. 5.2 delle NTA).

PUNTO 2: delle concessioni, (massimo 100 m di FM) in riferimento al solo parametro del fronte mare indipendentemente dalla profondità della spiaggia (art. 8.1 NTA);

PUNTO 3: dei manufatti, destinati a servizi quali spogliatoio, cabine, primo soccorso, servizi igienici ecc che, nel loro complesso non possono superare percentuali irrisorie dell'area concessa per un massimo, nelle concessioni superiori a 10.000 mq di 240 mq (art. 8.3);

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 2: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è, in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, associato all'esigenza di assicurare corridoi pubblici, non particolarmente distanti fra loro, per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

La profondità della spiaggia è, dunque, un elemento determinante solo per la determinazione dei fronti - mare relativi ai lotti concedibili nell'ambito della fascia dimensionale prevista dall'Art. 8.1 – *Aree in concessione per strutture balneari* - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la Legge regionale 17/06 prevede la possibilità di installare manufatti direttamente sull'arenile nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare i servizi minimi di spiaggia.

Il suo obiettivo è quello di porre un limite all'occupazione indiscriminata della costa, sul presupposto che le stesse strutture costituiscono, comunque, elementi di occupazioni permanente, anche se di "facile amovibilità, di suolo pubblico, i cui impatti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, nonché della visuale, sono da mitigare. Le previsioni del piano sono un giusto equilibrio con le diverse esigenze di funzionalità di una struttura balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 26

PROPONENTE: Assobalneari Italia

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Gli art. 5.1, 8.1 ed 8.3 della sopra riportata delibera di G.R. 1392 del 29/07/2009, gestiscono il demanio in modo assolutamente differente con il resto dell'Italia e, in modo stridente, la disciplina è differente da quella adattata dalle regioni confinanti: Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

Le logiche conseguenze saranno:

- le aziende cui si rappresentano non saranno più concorrenziali con quelle analoghe delle altre località turistiche;
- per certi versi sarà messa in discussione l'esistenza aziendale per la evidente ridotta convenienza economica;
- l'operatore turistico balneare per riequilibrare il conto economico dell'azienda sarà costretto ad aumentare i prezzi, ad oggi fermi al 2005;
- l'aumento dei prezzi sarà causato non da volontà aziendali ma dalla discutibile volontà populista di un provvedimento non discusso e non concertato con le associazioni di categorie che sono interessate all'affaccio sul mare. Ovviamente sono interessate al tema anche le categorie operaie.

Per quanto sopra esposto si prega di valutare l'impatto economico del Piano Regionale delle Coste sulla popolazione pugliese.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: Osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 27

PROPONENTE: Comune di Zapponeta

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si chiede una rivisitazione delle zone classificate C2.S2 a nord dell'abitato di Zapponeta e della zona C1.S3 a sud dell'abitato, in quanto, l'attuazione di interventi di difesa costiera hanno consentito non solo di arginare il fenomeno erosivo ma hanno determinato l'allungamento della spiaggia con notevole beneficio della costa dalla località rivali fino alla foce Aloisa.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la criticità all'erosione della costa, è stata definita attraverso la costruzione di una matrice ambientale costituita da tre indicatori, opportunamente pesati: la tendenza evolutiva storica del litorale; lo stato di conservazione dei sistemi dunali; l'evoluzione recente del litorale. Tali indicatori sono stati desunti da appositi studi di monitoraggio della costa. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa criticità. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta sia all'aggiornamento dei dati assunti. Tuttavia, vi è da evidenziare che attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate sia dal maggior dettaglio delle analisi territoriali sia dalla accertata definitiva stabilizzazione di alcuni tratti costieri, a seguito della realizzazione di nuovi lavori di difesa dall'erosione costiera.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 28

PROPONENTE: Avv. Cosimo Miccoli (Casalabate Lecce)

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Con riferimento alle indicazioni nella Tavola n.39 del PRC, relativa all'analisi delle criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della costa, si fa notare che per gran parte del litorale di Casalabate, in particolare, nell'area urbanizzata, si è riportato un livello di criticità "Basso". Dato che il tratto di costa relativo alla marina di Casalabate negli ultimi venti anni ha subito un'erosione tale da eliminare quasi integralmente un ampio litorale sabbioso che poteva ospitare fino a 3 o 4 file parallele di ombrelloni, si osserva che la classificazione di cui sopra risulta poco rappresentativa della gravità del problema erosivo, soprattutto se si tiene conto del fatto che il parametro di valutazione (Criticità all'erosione) è definito in funzione di tre indicatori tra cui uno che individua la tendenza evolutiva storica del problema. Si osserva, pertanto, che assegnando un livello di criticità più elevato si possano attivare le misure necessarie per una riqualificazione ambientale (ripascimento dei litorali sabbiosi ormai scomparsi) e nella definizione di strategie di difesa e monitoraggio del litorale sabbioso.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la sensibilità e la criticità, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, sono parametri che rappresentano lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale e sotto il profilo dell'integrità fisica della costa. Per la loro valutazione sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirli. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri secondo una matrice che individua nove livelli, a ciascuno dei quali è attribuita una speciale disciplina normativa in materia concessoria. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale e criticità erosiva, non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriale, ma soprattutto è possibile comunque attuare livelli più elevati di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, tenuto conto che la predetta classificazione è soltanto finalizzata alla definizione di una adeguata disciplina amministrativa in ordine al rilascio delle concessioni.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 29

PROPONENTE: Comune di Bisceglie

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Prevedere, anche per i litorali rocciosi come quello del Comune di Bisceglie, la possibilità di ricostituzione delle spiagge, anche attraverso interventi di ripascimento artificiali nonché la rinaturalizzazione della fascia costiera mediante la riproposizione degli scogli di abrasione e della preesistente morfologia che permetteva l'esistenza delle spiagge stesse. Questa possibilità di ripascimento delle spiagge con ciottoli deve essere garantita e resa obbligatoria nel tentativo di ottenere, visto quanto richiesto dall' art. 5.2 delle N. T .A., spiagge ciottolose di dimensione maggiore dei 15 ml sulle quali sia possibile rilasciare concessioni.

PUNTO 2: Premesso che l'art. 9.1 delle NTA del PRC classifica due tipologie di pontili si propone di inserire una terza tipologia o ampliare la prima relativa a "pontili galleggianti di servizio per la balneazione", consentendo agli stabilimenti balneari la possibilità di ormeggiare i piccoli natanti (es. barche in resina o alluminio, gommoni, ecc.) utilizzati dagli utenti dello stesso stabilimento anche per liberare le spiagge occupate da questi mezzi.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la problematica oggetto dell'osservazione è da affrontare nell'ambito della pianificazione costiera comunale, non ponendo quella regionale alcuna limitazione alla possibilità e alle modalità di ricostituzione delle spiagge attraverso ripascimenti artificiali, se non l'obbligo della preventiva verifica di fattibilità dell'opera rispetto alle caratteristiche meteo marine della unità o sub-unità di riferimento.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: l'utilizzo per deposito natanti, nell'ambito delle spiagge sia libere che in concessione, è incompatibile con quella della balneazione, ciò per motivi di sicurezza, di tutela dell'ambiente connessa al rischio di inquinamento, nonché di intralcio al libera fruizione degli arenili.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 30

PROPONENTE: Comune di Mattinata – Sindacato Italiano Balneari Puglia

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Il PRC non disciplina in alcun modo la realizzazione di impianti eolici off-shore; è necessario quindi prevedere un coordinamento delle normative di settore puntando alla individuazione delle zone costiere di pregio paesaggistico e naturalistico da sottoporre a tutela assoluta, con divieto di concessioni per impianti eolici off-shore.

PUNTO 2: Il PRC non affronta in modo adeguato il problema degli standards di qualità degli insediamenti balneari per migliorare gli aspetti relativi alla competitività dell'offerta turistica ed alla necessità di avvicinare livelli ottimali di prodotto per acquisire nuove prospettive di mercato turistico: occorre prevedere standard di qualità in presenza dei quali:

- poter classificare gli stabilimenti tenendo conto della qualità dei servizi offerti e quindi anche delle tariffe praticabili;
- prevedere l'ammodernamento ciclico degli impianti imponendo l'obbligo di allinearsi allo standard di qualità prescelto a pena di decadenza della concessione;
- prevedere bonus e premialità con possibilità di deroghe ai parametri predefiniti del Piano o agevolazioni concessorie per la parte flessibile in presenza di standards di eccellenza.

PUNTO 3: delle aree concedibili in quanto si distingue fra costa e costa concedibile escludendo, dalla prima, numerosissime porzioni della costa: da quelle oggetto di erosione a quelle aventi una profondità inferiore ai 100 ml, dalle aree di rispetto dei porti alle aree vincolate ecc. (art. 5.2 delle norme tecniche);

PUNTO 4: delle concessioni (massimo 100 m di f/m) in riferimento al solo parametro del fronte mare indipendentemente dalla profondità della spiaggia (art. 8.1);

PUNTO 5: dei manufatti destinati a servizi quali spogliatoio, cabine, primo soccorso, servizi igienici ecc. che, nel loro complesso non possono superare percentuali irrisorie dell'area concessa per un massimo, *nelle* concessioni superiori a 10.000 mq, di 240 mq. (art. 8.3).

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la installazione degli impianto off – shore, sotto gli aspetti demaniali, non è una disciplina riconducibile alla competenza regionale. Infatti, l'Art. 105 del D.Lgs. 112/98, di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regione, sottrae la specifica materia, qual è l'approvvigionamento di fonti di energia, dal processo evolutivo medesimo. Per tale ragione la Pianificazione costiera non costituisce lo strumento normativo idoneo per affrontare le problematiche rappresentate nella presente osservazione.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: l'armonizzazione delle esigenze di tutela dell'ambiente costiero e di valorizzazione delle attività turistiche esercitate sullo stesso, costituisce l'obiettivo primario della Pianificazione costiera, in ossequio al principio di eco – sostenibilità introdotto dalla normativa regionale in materia. Infatti, la qualità ambientale, per la specificità dei territori regionali, è considerata un fattore decisivo e imprescindibile dal punto di vista dell'offerta turistico – balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la lunghezza utile della linea di costa, dalla quale discende la quota cosiddetta concedibile a livello comunale, nella misura non superiore al 40% della sua consistenza complessiva, è una definizione introdotta dalla Legge regionale 17/2006 e soltanto ripresa dall'Art. 5.2. – Aree con divieto assoluto di concessione - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 4: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è, in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, associato all'esigenza di assicurare corridoi pubblici, non particolarmente distanti fra loro, per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

La profondità della spiaggia è, dunque, un elemento determinante solo per la determinazione dei fronti - mare relativi ai lotti concedibili nell'ambito della fascia dimensionale prevista dall'Art. 8.1 – Aree in concessione per strutture balneari - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: la Legge regionale 17/06 prevede la possibilità di installare manufatti direttamente sull'arenile nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare i servizi minimi di spiaggia.

Il suo obiettivo è quello di porre un limite all'occupazione indiscriminata della costa, sul presupposto che le stesse strutture costituiscono, comunque, elementi di occupazioni permanente, anche se di "facile amovibilità, di suolo pubblico, i cui impatti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, nonché della visuale, sono da mitigare. Le previsioni del piano sono un giusto equilibrio con le diverse esigenze di funzionalità di una struttura balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 31

PROPONENTE: Comune di Ugento

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si propone che sia lasciata facoltà ai Comuni di disporre l'assegnazione di aree in concessione alle suddette strutture, reperendole all'interno del 60% destinato alla libera balneazione, in base ad una percentuale già stabilita all'interno del PRC e correlata alla capacità ricettiva prevista dagli strumenti urbanistici, nonché alle presenze turistiche di ogni singolo Comune della Regione Puglia.

PUNTO 2: Si segnala che il PRC all'interno dell'allegato n. 7.3.1, relativamente al Comune di Ugento, non contempla, nell'analisi della vincolistica, la presenza del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" istituito con L.R. n. 13/2007.

Tale mancanza comporta una sottostima del livello di sensibilità per la costa ugentina. ed una conseguente classificazione non appropriata delle area costiere di competenza e una diversa articolazione normativa.

Quanto sopra risulta, pertanto, fondamentale, anche in previsione delle possibili discordanze tra i contenuti del futuro Piano Comunale delle Coste e Piano di Gestione del Parco, quest'ultimo comunque sovraordinato a tutti i piani di settore.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la variazione proposta contrasta con le disposizioni della normativa regionale in materia.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: la sensibilità ambientale, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, rappresenta lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale, e per valutarla sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirla. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa sensibilità, che successivamente è stata corretta accorpando zona di costa contigue in un unico livello di sensibilità sulla base della prevalenza, secondo considerazioni cautelative dal punto di vista ambientale. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale, non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriale, ma soprattutto è possibile comunque attuare livelli più elevati di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, tenuto conto che la predetta classificazione è soltanto finalizzata alla definizione di una adeguata disciplina amministrativa in ordine al rilascio delle concessioni.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 32

PROPONENTE: Comune di Vernole

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Il Piano delle Coste sembra aver utilizzato l'estremizzazione di un tecnicismo non multidisciplinare per evadere gli obiettivi di partecipazione, condivisione e sviluppo economico del territorio che le stesse strutture regionali testimoniano e in teoria. Perseguono.

PUNTO 2: Sulla base del Piano Regionale delle Coste, i Comuni dovranno adottare i Piani Comunali delle Coste (P.C.C.) che avranno l'onere di essere molto più ricognitivi e prevedere la zonizzazione, il ripristino dell'assetto costiero e regolare gli insediamenti balneari, rimanendo comunque in simmetria con il piano regionale. Non esistono, nel Piano Regionale delle Coste, valutazioni sulle cause che stanno provocando i diffusi fenomeni di erosione costiera né indicazioni sulle strategie di intervento. Si rinvia, invece, ai singoli P.C.C. che dovranno operare approfondimenti e studi specialistici per individuare queste cause proponendo gli interventi. Viene precisato, inoltre, che ogni Piano Comunale delle Coste dovrà estendere gli studi all'intera U.F. Unità Fisiografica a cui appartiene (che normalmente comprende molti comuni) con ciò rendendo possibili situazioni difficili da gestire. Sarebbe opportuno, quindi, ridurre alla sub unità fisiografica gli studi, le indagini e i rilievi per la realizzazione di una qualsiasi opera marittima o per la redazione della pianificazione locale.

PUNTO 3: Obiettivo dell' Amministrazione Comunale di Vernole, nei territori ad alta valenza ambientale, è la sperimentazione di un turismo nel rispetto dell'ecosostenibilità, puntando sulla partecipazione di residenti e associazioni ambientaliste.

Un turismo consapevole esteso a chiunque voglia scoprire e capire nel loro più sincero significato le peculiarità di un territorio. che si evolve ad opera dell'uomo in armonia con le caratteristiche fisiche e naturali di una regione. stratificatosi nel tempo e ricco spunti di riflessione oltre che di complessità strutturale con il coinvolgimento della comunità locale che ristabilisce una simbiosi perduta con il proprio territorio.

PUNTO 4: Non si è tenuto conto degli interventi già eseguiti a salvaguardia del cordone dunale, attribuendo ad alcuni tratti della costa un basso livello di criticità.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la stesura del Piano regionale e la sua adozione in Giunta regionale è stata preceduta e accompagnata da una intensissima attività di partecipazione e condivisione degli obiettivi generali, ottenuta attraverso numerose assemblee presso i comuni costieri, l'attivazione delle Conferenze dei Servizi previste dalla procedura VAS, alle quali sono stati invitati tutti i comuni costieri, la presentazione itinerante ai cittadini del Piano, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito telematico regionale sin dalle prime fasi approvative.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: il riferimento alle sub-unità o alle unità fisiografiche, ai fini dell'inserimento di una nuova opera di ingegneria costiera, può derivare esclusivamente da puntuali analisi e considerazioni esclusivamente tecniche di natura meteo – marina, le quali sole possono orientare la definizione degli ambiti territoriali per le verifiche di fattibilità.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la sensibilità e la criticità, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, sono parametri che rappresentano lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale e sotto il profilo dell'integrità fisica della costa. Per la loro valutazione sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirli. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri secondo una matrice che individua nove livelli, a ciascuno dei quali è attribuita una speciale disciplina normativa in materia concessoria. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale e criticità erosiva, non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriale, ma soprattutto è possibile comunque attuare livelli più elevati di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, tenuto conto che la predetta classificazione è soltanto finalizzata alla definizione di una adeguata disciplina amministrativa in ordine al rilascio delle concessioni.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

QUADRO SINOTTICO DELLE OSSERVAZIONI

N. d'ordine osservazione	Soggetto Proponente	Disaggregazione e per punti	Provvedimento		
			Non accolta	Accolta	Accolta parzialmente
1	Comune di Vieste	1	1	0	0
2	Associazione Pro Loco Torre Vado	4	4	0	0
3	Comune di Rodi Garganico	8	6	1	1
4	Comune di Morciano di Leuca - Gruppo consiliare	1	1	0	0
5	Comune di Porto Cesareo	5	3	0	2
6	Torre Guaceto	3	3	0	0
7	De Pace Chiara	1	0	1	0
8	Comune di Monopoli	5	4	0	1
9	Comune di Palagiano	1	1	0	0
10	Movimento Azzurro Brindisi	5	5	0	0
11	Comune di Morciano di Leuca	1	1	0	0
12	Legambiente Salve	3	3	0	1
13	Club Turismo Salento	8	7	0	0
14	Mareincanto	10	10	0	0
15	Consorzio Area Marina Protetta - Porto Cesareo	1	1	0	0
16	Confcommercio	3	3	0	0
17	Hotel Rivablu	1	1	0	0
18	Comune di Molfetta	8	6	1	1
19	Legambiente Molfetta	1	1	0	0
20	Comune di Santa Cesarea Terme	4	3	0	1
21	Sardella Mario	1	1	0	0
22	Italcave	13	13	0	0
23	Comune di Trepuzzi - Consiglieri di minoranza	2	2	0	0
24	Comune di Lecce	3	1	0	2

N. d'ordine osservazione	Soggetto Proponente	Disaggregazioni e per punti	Provvedimento		
			Non accolta	Accolta	Accolta parzialmente
25	Comune di Margherita di Savoia	3	2	0	1
26	Assobalneari Italia Margherita di Savoia	1	1	0	0
27	Comune di Zapponeta	1	1	0	0
28	Miccoli Cosimo	1	1	0	0
29	Comune di Bisceglie	2	2	0	0
30	Comune di Mattinata	5	4	0	1
31	Comune di Ugento	2	2	0	0
32	Comune di Vernole	4	4	0	0
TOTALE CONTRODEDUZIONI		112	98	3	11

N.B. Ogni osservazione è stata formalizzata in diversi punti, analizzati e valutati singolarmente.



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**